# ISTRUZIONI

PER GL' IMPIEGATI

## DE' DAZJ INDIRETTI

*FONDATE*

SOPRA L'ULTIMO ORDINAMENTO ORGANICO
DELL'AMMINISTRAZION GENERALE;

SUL NUOVO DRITTO DELLE DOGANE, DELLA NAVIGAZION DI COMMERCIO,
E DE' DAZJ DI CONSUMO;

*Non che sul rito di eccezione per gli affari contenziosi; colle formole de' verbali e degli altri atti attribuiti a' ricevitori*

PE' CONTRABBANDI E PER LE CONTRAVVENZIONI

*DIPENDENTI DA' RAMI SUDDETTI E DA QUELLO DE' DRITTI RIUNITI DI PRIVATIVA.*

## OPERA

Del Sig. Ferdinando Badolati.

NAPOLI
DAI TORCHI DEL TRAMATER
Largo S. Gio: Maggiore N. 30.

1829.

# PREFAZIONE.

I dazj doganali, al dir di Montesquieù, sono quelli che si risentono meno dal pubblico; e secondo le teorie di tutti gli altri scrittori di economìa, il minore o maggior vantaggio dello stato e de' particolari, dipende dalla di loro savia ripartizione.

La prosperità dell' agricoltura, prima sorgente della ricchezza di una nazione; i progressi delle arti e delle scienze, che sono la misura del grado d'incivilimento, al quale è dessa pervenuta; i miglioramenti delle manifatture e l' ingrandimento della industria debbonsi all'incoraggiamento che ricevono dalle leggi tutelari che regolano il commercio politico. Infatti lo stato florido del commercio della Gran-Brettagna, al confronto di tutte le altre nazioni, è particolarmente dovuto alle sue leggi finanziere, basate sui principj di pubblica economìa, alla protezione che gode da pertanto la sua bandiera commerciale, ed alla estimazione in cui sono tenuti coloro che gareggiano nelle intraprese di utili stabilimenti dall' uno all' altro emisfero.

Or colla nostra nuova legislazion doganale, completamente stabilita dalle benefiche cure di S. M. può dirsi, che il commercio interno ed esterno è venuto ad acquistare un incremento di tutela e di latitudine; l'agricoltura un grado maggiore di pro-

tezione ; (1) e la industria e le arti una vita novella.

Ecco una idea della pubblica utilità, cui è precisamente diretta la nuova summentovata legislazion doganale.

Col real decreto organico dell' amministrazion generale de' dazj indiretti de' 13 aprile 1826, il servizio delle dogane si è determinato colla massima regolarità, e gl' impiegati sono venuti ad essere circoscritti ne' più stretti limiti delle loro respettive attribuzioni, nell'atto che si è loro assegnato un proporzionato stipendio.

Colla legge doganale del 19. giugno dello stesso anno il deposito delle merci che si è stabilito nella gran-dogana di Napoli e di Palermo, ed il riordinamento del porto-franco di Messina, disposto con maggiori franchigie, sono due istituzioni che offrono estesi vantaggi alla classe de' commercianti.

Quindi coll'altra legge de' 25 febbrajo del medesimo anno 1826 sulla navigazion di commercio, si è accordato a questo ramo interessante somma protezione ed incoraggiamento.

Aggiunto a queste due leggi ed al menzionato real decreto organico dell' amministrazione il regolamento su' così detti dazj di consumo per Napoli e suoi casali, approvato da S. M. in data de' 9 gennajo dell' anno 1827, onde vengono determinate le formalità da serbarsi nella immessione de' generi soggetti a simili dazj, può dirsi che con tali provvidi stabilimenti, ond'è il tutto previsto e determinato, non è rimasto in poter dell' arbitrio alcun procedimento sulle dagane, ed il commercio ha ricevuto nel tempo stesso somme agevolazioni tendenti alla sua pro-

(1) È provato col fatto, che ciò che fa ostacolo il più forte alla prosperità dell'agricoltura, è precisamente il difetto di libertà nel moto naturale ed ordinario del commercio de' suoi prodotti.

sperità, cui siffatti stabilimenti son particolarmente diretti.

Finalmente coll'altra legge de' 20 dicembre dell'anno suddetto 1826 sul contenzioso de'dazj indiretti per comprimere le contravvenzioni ed i contrabbandi, si è determinato un rito speciale per tali giudizj.

Con essa si abrogò quello che si trovava sanzionato colla legge de' 24 febbrajo 1809, in cui si contenevano alcune disposizioni, per l'osservanza delle quali si era finora ondeggiato nell'incertezza sul punto di sapere se dovevano o nò formare una regola di eccezione alle leggi di procedura civile e penale posteriormente emanate.

In questa medesima legge sul contenzioso, fra le altre, sono più notabili le seguenti disposizioni.

1. Che il povero messo agli arresti per frode, contravvenzione o contrabbando, non possa rimaner detenuto al di la di sei mesi, che anzi possa uscir di prigione anche prima di questo tempo, ove le circostanze invocassero l' indulgenza del ministro delle finanze, a' poteri di cui è commessa tale sovrana beneficenza. Art. 79.

2. Che gl' impiegati doganali debbano procedere colla massima decenza nelle visite domiciliari, e serbare nelle loro diligenze la più lodevole circospezione. Art. 96.

3. Che nella città di Napoli non si possano eseguire visite e perquisizioni per generi di privativa nelle case o magazzini di chicchessiade'suoi abitanti, se non previo il concorso delle stesse formalità stabilite per quelle che potessero eseguirsi per infrazioni agli stabilimenti de' dazj indiretti a carico degl'inglesi, francesi e spagnuoli commoranti nella provincia di Napoli. Art. 102.

4. Che nelle case de' particolari non commercianti, trovandosi generi soggetti a bollo e che ne sieno sforniti, o altri generi in contravvenzio-

ne, quante volte il dazio su di essi dovuto non oltrepassi i ducati 20, non debbano considerarsi in contrabbandò o in contravvenzione. Art. 98.

Misure di tanta equità e disposizioni sì provvide, accrescono sempremai la gloria del Sovrano, e richiamano verso il prelodato ministro delle finanze (1) la pubblica riconoscenza.

Or così le moltiplici sanzioni legislative emanate di tempo in tempo per diversi oggetti de' dazi indiretti, ch'erano per l'addietro chi 'n tutto e chi 'n parte provvisoriamente in vigore, essendo affatto abolite, spenta è già la sorgente ond' elevavasi quella infinità di quistioni che davan luogo ad un lungo giro di gravami, e co'quali si arrestava oltremodo il corso della giustizia.

E come io mi era occupato a facilitare l' intelligenza e l' esecuzione dell' abolita legislazion doganale colla mia prima opera intitolata: *Manuale di procedura civile e penale degli agenti de' dazj indiretti*; così oggi ho creduto di rendere ben anche facile la conoscenza e la esecuzione de' nuovi accennati stabilimenti, non solo perchè vengo a presentarli tutti riuniti in un solo volume sotto un medesimo punto di vista, ma perchè mi son proposto di dare la massima chiarezza e l'ordine più soddisfacente nella di loro esposizione.

Premesse tali nozioni, ecco ora il piano dell' opera in *disame*.

I diversi impiegati ond'è oggi composta l'amministrazion generale summentovata, le attribuzioni deferite loro respettivamente, i doveri e gli obblighi ad essi imposti, son'oggetti che abbracciano comeuna storica narrazione la prima parte del presente lavoro.

---

(1) È questi oggigiorno il cavaliere Luigi de'Medici di Toscana, quell'uomo insigne di stato, conosciuto in Europa pel suo vasto genio in politica, in economia, ed in finanze.

Segue quindi la procedura basata sulla citata legge del contezioso e sulle leggi comuni del regno, ove son queste particolarmente chiamate per l'osservanza di alcune indispensabili formalità ; procedura tanto in linea civile , che in via correzionale e criminale fino al ricorso nella suprema corte di giustizia.

La soluzione poi di tutti que'dubbj che in taluni casi possono elevarsi nell'applicazione della legge, non è trascurata.

Per ultimo le contavvenzioni previste dalle indicate leggi sulle dogane e sulla navigazion di commercio; non che dal regolamanto suì dazj così detti di consumo , e dalle disposizioni diverse su' generi di privativa , formando l'oggetto il più interessante della redazione de' processi-verbali attribuita a'ricevitori , mi ànno imposto la necessità di darne le formole corrispondenti , secondo le norme prescritte dalla citata legge sul contenzioso.

Con questo metodo adunque ond'ho progredito, altro più non rimane a desiderare sulla materia.

Se però qualche caso consigliasse di doversi invocare uno stabilimento anteriore o come un dritto preesistente, o come rischiaramento di quello in vigore, o come massima generale che vi si potesse racchiudere ; si potrà allora consultare il citato mio Manuale di procedura, ove nulla è stato omesso intorno all'abolita legislazione doganale, ed a cui precede un Prospetto istorico sull'origine e progressi del commercio.

Quindi è che queste mie nuove *Istruzioni per gl' impiegati de'* dazj indiretti , non possono riguardarsi che come un'appendice di quel mio primo lavoro.

Alla fine dell'opera poi saran riportati ancora in una breve appendice gli articoli più interessanti de' contratti di appalto della regia doganale , stipulati

dopo la rinunzia del signor Dupont per qua e di là del Faro, e delle istruzioni del signor marchese de Turris, direttor generale de'dazj indiretti, emesse sotto la data del 1 di maggio 1826, tuttora in vigore.

# INDICE

DE'

LIBRI, CAPITOLI E PARAGRAFI.

---

## LIBRO I.

§. VI.

*Gran-dogana di Napoli.*

§. VII.

*Dogane del littorale, inclusa quella di Fondi.*

§. VIII.

*Dogane della frontiera di terra.*

§. IX.

*Dazj di consumo in Napoli e suoi casali.*

§. X.

*Fondaci di generi di privativa.*

§. XI.

*Servizio misto de' dazj indiretti.*

CAPITOLO II.

§. I.

*Nomine, promozioni, traslocazioni, sospensioni e destituzioni degl' impiegati.*

§. II.

*Direzion generale.*

§. III.

*Direzione provinciale.*

§. IV.

*Servizio attivo e misto.*

## CAPITOLO IV.

*Soldi, indennità, e rilasci.*

§. I.

*Soldi, indennità e rilasci.*

## CAPITOLO V.

*Disposizioni generali.*

# LIBRO II.

*Della procedura pe' contrabbandi e per le contravvenzioni, che debbon trattarsi tanto in linea civile; quanto correzionale e criminale; e della esecuzione delle sentenze e degli atti di coazione.*

## CAPITOLO I

*Della procedura pe' contrabbandi e per le contravvenzioni, che debbon trattarsi in linea civile.*

§. I.

*Azioni attribuite all' amministrazione generale pe' contrabbandi e per le contravvenzioni.*

§. II.

*Sorpresa e scoverta de' contrabbandi e delle contravvenzioni.*

§. III.

*Visite domiciliari.*

§. IV.

*Valore de' processi-verbali degl' impiegati de' dazj indiretti, e come si possono impugnare.*

§. V.

*Competenza.*

§. VI.

*Appelli dalle sentenze pronunziate in linea civile ; e ricorso per annullamento alla corte suprema di giustizia.*

## CAPITOLO II.

*Della procedura pe' contrabbandi e per le contravvenzioni che debbono trattarsi in linea correzionale e criminale.*

§. I.

*Istituzione de' giudizj , e modo come dee regolarsi la procedura correzionale e criminale.*

§. II.

*Appelli dalle sentenze de' giudici de' dazj indiretti , pronunziate in linea correzionale , e ricorso per annullamento alla corte suprema di giustizia.*

## CAPITOLO III.

*Esecuzione delle sentenze e degli atti di coazione.*

§. I.

*Esecuzione delle sentenze.*

§. II.

*Atti di coazione.*

§. III.

*Disposizioni comuni alla esecuzione delle sentenze e degli atti di coazione.*

§. IV.

*Decisioui amministrative.*

CAPITOLO IV.

*Della rinunzia a' giudizj, e delle transazioni.*

§. I.

*Rinunzia a' giudizj.*

§. II.

*Transazioni*

§. III.

*Disposizioni generali.*

## LIBRO III.

*Delle contravvenzioni e de' contrabbandi dipendenti dal ramo delle dogane, de' dazj di consumo, della navigazion di commercio, e de' dritti riuniti di privativa, che debbono trattarsi tanto in linea civile, quanto correzionale e criminale, colle formole degli atti e de' processi-verbali corrispondenti.*

CAPITOLO I.

*Delle contravvenzioni e de' contrabbandi dipendenti dal ramo delle dogane, che debbono trattarsi in linea civile, colle formole degli atti e de' processi-verbali corrispondenti.*

CAPITOLO II.

*Delle contravvenzioni e de' contrabbandi dipendenti dal ramo de' dazj di consumo, che debbono trattarsi in linea civile, colle formole degli atti e de' processi-verbali corrispondenti.*

## CAPITOLO III.

*Delle contravvenzioni dipendenti dal ramo della navigazion di commercio , che debbono trattarsi in linea civile , ed anche correzionale per quelle che si trova comminata la pena di prigionia , colle formole degli atti e de' processi-verbali corrispondenti.*

## CAPITOLO. IV

*Delle contravvenzioni e de' contrabbandi de' generi proibiti all' entrata ed alla uscita , compresi i generi di privativa , che debbono trattarsi in linea correzionale e criminale , pe' quali si dà la norma del procedimento.*

## *APPENDICE AL LIBRO III.*

## CAPITOLO UNICO.

*Regia interessata , ossia appalto della percezione de' dazj delle dogane al di qua ed al di là del Faro, ed istruzioni del signor marchese de Turris , direttor generale dell'amministrazione de' dazj indiretti ne' reali dominj al di qua del Faro.*

### §. I.

*Regia interessata al di qua del Faro.*

### §. II.

*Regia interessata al di la del Faro.*

### §. III.

*Istruzioni del signor marchese de Turris , direttor generale de' dazj indiretti , emesse in data del 1 maggio 1826.*

# LIBRO I.

## DELL' AMMINISTRAZIONE GENERALE DE' DAZJ INDIRETTI AL DI QUA DEL FARO; OBBLIGHI E DOVERI DEGL' IMPIEGATI.

## CAPITOLO I.

### DELL' AMMINISTRAZIONE GENERALE DE' DAZJ INDIRETTI, SUA GIURISDIZIONE E COMPOSIZIONE, CONSIGLIO, NOMINA D' IMPIEGATI, E FACOLTA' ATTRIBUITE AL DIRETTOR GENERALE.

### §. I.

*Amministrazione generale e sua giurisdizione.*

ART. 1. L' amministrazione generale de' dazj indiretti ha ricevuto un' ordine nuovo con una terza organizzazione stabilita dal real decreto de' 13 aprile 1826, con cui venne abolito il sistema organico finora vigente del 10 dicembre 1817. Essa è sempre dipendente dal ministero delle finanze.

Furono deferite alla sua giurisdizione le dogane, la navigazion di commercio in quanto alla parte finanziera ed economica, i dazj di consumo per Napoli e suoi casali, i generi di privativa ne' soli dominj al di qua del Faro, cioè i sali, i tabacchi, le carte da giuoco (1), la polvere da sparo, i nitri, e la neve per la sola città di Napoli e casali.

Ma dalla giurisdizione de' dazj di consumo venne però esentato il casale di S. Anastasia con particolare disposizione di S. M. (2).

(1) Ved. per questo genere l' art. 442. (2) Real decr. de' 13 aprile 1826 art. 1; reg. del 6 di novembre 1819 art. 1; R. D. degli 11 luglio 1826.

## §. II.

*Ordinamento e composizione dell' amministrazione.*

2. L' amministrazione è composta e regolata da una direzione generale centrale residente in Napoli, ed in ognuno capoluogo di provincia, da una direzione provinciale. Un particolar direttore è destinato per ciascuno di taluni stabilimenti di generi di privativa, di cui si farà in seguito menzione. (1)

3. Per le direzioni in Napoli della gran-dogana, dei dazj di consumo, de' dritti riservati, della fabbrica de' tabacchi, delle carte da giuoco, abolit' i particolari direttori di questi rami, son' oggi incaricati gli amministratori generali.

Gl' impiegati ch' erano addetti alle cinque anzidette direzioni furono uniti a quelli della direzion generale ed incaricati particolarmente degli affari de' rami respettivi cui appartenevano.

4. Agli amministratori generali, nell' esercizio degl' incarichi loro affidati, sono attribuite le funzioni di direttori ne' rami suddetti, cumulando i poteri e le attribuzioni inerenti alla loro carica. (2)

5. Due sole direzioni particolari vennero conservate, cioè quella delle regie saline di Barletta, e quella della polveriera della Torre dell' Annunciata.

Le altre direzioni delle polveri e salnitri son rimaste soppresse, finchè non si crederanno necessarie.

Un' amministratore o direttore fu destinato in Trapani per l' economia di quelle saline e per la compra e caricamento de' sali, a' termini del regolamento approvato col real decreto de' 23 febbrajo 1824. (3)

6. Le due direzioni della fabbrica de' tabacchi in Lecce e della salina di Altomonte, ossia di Lungro, furono anche abolite. Le funzioni per la prima si riunirono alla direzione della provincia, e provvisoriamente quelle per la seconda al direttore provinciale di Cosenza. (4)

7. Tutte le indicate direzioni son dipendenti dalla direzion generale. (5)

---

(1) Art. 2. R. D. idem. (2) Art. 3. idem. (3) Art. 4. idem. (4) Art. 5. e 6, idem. (5) Art. 7. idem.

## §. III.

*Composizione della direzione generale di dett' amministrazione.*

8. La direzione è composta, 1.° d' un direttor generale; 2.° di due amministratori generali; 3.° d' un segretario generale; 4. d' un contabile generale; 5. d' un capo-contabile in secondo; 6. di due capi di ripartimento, uno de' quali è incaricato delle dogane e de' dazj di consumo, l' altro de' sali, tabacchi, polvere da sparo, carte da giuoco, neve; 7. d' un cassiere delle privative; 8. d' un uffiziale incaricato del contenzioso; 9. di dieci uffiziali di carico; 10. di diciotto uffiziali di 1. classe; 11. di ventinove uffiziali di 2. classe; 12. di quarantanove uffiziali di 3. classe; 13. di quarantotto soprannumerarj, ventiquattro di 1. e ventiquattro di 2. classe; 14. di quarantotto alunni, sedici di 1., sedici di 2., sedici di 3. classe; 15. di un usciere maggiore, d' un secondo usciere, di dieci barandieri, d' un guarda-portone, e di quattro facchini.

Oltracciò è anche assegnato provvisoriamente alla medesima un achitetto, finchè non saranno destinati quelli pel ministero delle finanze che avranno l' incarico per tutte le sue dipendenze. (1)

9. Gl'impiegati addetti alle tre officine interne per gli affari della gran dogana, de' dazj di consumo, e de' generi di privativa sono cioè:

Per la gran dogana dieci uffiziali di carico; uno uffiziale di 1. classe; due uffiziali di 2. classe; sei soprannumeri di 2. classe;

Pe' dazj di consumo, due uffiziali di carico; due uffiziali di 1. classe, quattro uffiziali di 2. classe; quattro uffiziali di 3.classe; quattro soprannumeri di 2. classe;

Pe' generi di privativa, due uffiziali di 1. classe; tre uffiziali di 3. classe; due soprannumeri di 2. classe. (2)

10. Il servizio poi relativo a' rami doganali sopra enunciati, è affidato in ciascuna provincia, eccetto quella di Napoli, alle direzioni respettive, sotto l' immediata dipendenza della direzion generale, in conformità del real decreto de' 10 gennajo 1825. (3)

---

(1) Art. 8. R. D. idem. (2) Art. 9. idem. (3) Art. 10. idem.

## §. IV.

### *Direttori provinciali.*

11. I direttori provinciali appartengono a tre classi: quattro di 1.; cinque di 2.; cinque di 3. classe. La classificazione è attaccata alle persone e non già a'luoghi.(1)

12. In ogni direzione provinciale, eccetto gli stabilimenti de'generi di privativa, de' quali si farà menzione qui appresso, si è destinato un segretario ed un contabile. In quelle di Cosenza, Catanzaro, Reggio, Lecce, Bari, Foggia, Chieti, il segretario ed il capo contabile sono di 1. classe.

In Salerno, Potenza, Campobasso, Teramo, Aquila, Caserta, Avellino, sono di 2. classe.

Nelle direzioni provinciali le classi di segretario e di contabili sono attaccate a'luoghi e non già alle persone.(2)

## §. V.

### *Divisione del servizio.*

13. Il servizio dell'amministrazione fu distinto, com' era per l' addietro, in attivo, sedentario e misto. (3)

14. Il primo si presta dalle guardie, da' brigadieri proprietarj ed onorarj, da' forieri in terra; in mare da' comandanti di golette, da' piloti, cannonieri, marinaj, garzoni;

Il secondo dagl' impiegati che ànno una fissa permanenza, quali sono i ricevitori, gl' ispettori, i controlori sedentarj, i commessi ed i soprannumeri;

Il terzo dagl' ispettori, controlori, e tenenti. (4)

15. Il numero degl' impiegati del servizio attivo per terra è composto di settantasei forieri, trentotto di 1. e trentotto di 2. classe; di cinquecento trenta brigadieri, de' quali cento sessanta cinque onorarj; di mille settecento novantotto guardie: quello per mare di quattro comandanti di golette; di novantuno piloti, quattro di 1.ª ed

---

(1) Art. 11. R. D. idem. (2) Art. 12. idem. (3) Art. 13. idem. (4) Art. 14. idem.

ottantasette di 2.ª classe; di otto cannonieri; di trecento ottantasei marinaj; di settantasei garzoni. (1.)

16. Il servizio sedentario è quello che si presta nelle operazioni della gran-dogana di Napoli; delle dogane del littorale al di qua del faro, compresa quella di fondi; delle dogane della frontiera di terra; delle barriere ed officine de' dazj di consumo di Napoli e casali; de' fondaci delle privative. (2)

## § VI.

### *Gran dogana di Napoli..*

17. Gl'impiegati nella gran-dogana di Napoli sono cioè:
Due ispettori e quattro controlori sedentarj; un cassiere ricevitore; un ricevitore alla navigazione; un commesso controllo di cassa; sei primi commessi; due commessi primi visitatori; dodici commessi visitatori, quattro di 1., quattro di 2., e quattro di 3. classe; un commesso capo del peso; dieci commessi pesatori; quattro di 1.ª tre di 2.ª e tre di 3.ª classe; nove commessi bollatori; tre commessi libri-maggiori; due commessi salda-conti; un commesso interpetre; un commesso archivario; trentatrè commessi, cinque di 1.ª, cinque di 2.ª, nove di 3ª, e quattordici di 4.ª classe; ventotto soprannumerarj; un campione; un portiere; quattro facchini. (3)

## §. VII.

### *Dogane del littorale, inclusa quella di Fondi.*

18. Queste dogane son distinte in tre classi. Di prima classe son quelle destinate pell' importazione, esportazione, e cabotaggio;

Di seconda per le spedizioni in cabotaggio e per l'esportazione delle poche merci indigene soggette a dazio;

Di terza per le spedizioni in cabotaggio e per l'esportazione delle merci esenti da dazio.

---

(1) Art. 15. R. D. idem. (2) Art. 16. Idem. (3) Art. 16. d. §. 1. Idem.

A ciascuna delle prime sono addetti ; Un ricevitore, un controloro sedentario, tre commessi, un soprannumero senza soldo ;

Delle seconde, un ricevitore, un commesso, un soprannumero senza soldo ;

Delle terze, un ricevitore, un soprannumero senza soldo.

In tutto, destinati al servizio di tali dogane sono: 15 ricevitori di 1.a classe, compreso quello di Messina; 22 di 2.a, e 51 di 3.a classe; nonchè 15 controlori sedentarj, 8 di 1.a e 7 di 2.a classe; e finalmente 68 commessi, quattro di 1.a, 14 di 2.a, 35 di 3.a e 15 di 4. classe, incluso quello di Gallipoli, incaricato ad esigere l' imposta sull' oglio d' un grano a stajo. (1)

## §. VIII.

### *Dogane della frontiera di terra.*

19. In tre di queste dogane di prima classe son destinati : un ricevitore, un controloro sedentario, un commesso ed un soprannumero senza soldo : ad una però di esse vi è un commesso dippiù.

In ciascuna di seconda classe vi sono: un ricevitore, un commesso, ed un soprannumero senza soldo.

In questo modo il numero degl' impiegati per le accennate dogane ascende a ventisette ricevitori, quattro di seconda, e ventitrè di 3.a classe ; tre controlori sedentarj di 2. classe ; ventotto commessi, quattro di 3.a e ventiquattro di 4.a classe. (2)

## §. IX.

### *Dazj di consumo in Napoli e suoi casali.*

20. Per le officine di tali dazj in tutto sono addetti: cinquantaquattro ricevitori, de' quali cinque di 1a, tre di 2.a, quattordici di 3.a, undici di 4.a, e ventuno di 5.a

---

(1) Art. 16. d. §. II. R. D. idem. (2) Art. 16. d. §. III. idem.

classe ; cinque commessi primi visitatori ; cento venti quattro commessi , cioè ventotto di 1.ª , quarantotto di 2.ª , e quarantotto di 3.ª classe.

In quelle site nelle barriere vi sono , dodici soprannumeri senza soldo , messi alla disposizione dell'amministratore generale incaricato di questo ramo , per distribuirli nelle ricevitorie ove li crederà più necessarj.

Oltracciò vi sono: un capo delle macchine; un capo della velta ; ventotto facchini. (1)

## §. X.

### *Fondaci de' generi di privativa.*

21. In ciascuno di questi fondaci vi sono addetti : un ricevitore ed un commesso al deposito , eccetto i fondaci de' tabacchi di Napoli e di Ventotene, dove non v' è quest' ultimo impiegato.

I fondaci di deposito àn dippiù un controloro sedentario , ed in alcuni più importanti , a' quali è unito il ramo delle dogane , oltre al ricevitore ed al commesso, v' è un terzo impiegato per le operazioni doganali.

Sono eccettuati: 1.º Il gran fondaco de' sali di Napoli in cui vi sono , un ricevitore , un controloro sedentario, un commesso al deposito , un' altro commesso , quattro altri commessi detti di scrittura , sette commessi pesatori, un commesso alla porta , tredici facchini ;

2.º Il fondaco della neve di Napoli , nel quale son destinati , un ricevitore , un commesso al deposito , un commesso ajutante ricevitore , ed un commesso pesatore; 3.º Il fondaco di Salerno , cui sono addetti , un ricevitore , un controloro sedentario , un commesso al deposito , e cinque facchini.

In tutto sono: cinque controlori sedentarj , cioè tre di 1.ª e due di 2.ª classe ; ottantasette ricevitori, due di 1.ª , uno di 2ª , tredici di 3ª , sessantanove di 4ª , e due di 5.ª classe ; un commesso ajutante ricevitore ; ottantacinque commessi al deposito , uno di 1.ª , uno di 2.ª , cinque di 3.ª , sessantasette di 4.ª , ed uno di 5.ª classe; un primo commesso ; venticinque commessi , uno di 1.ª , tredici di 2.ª , e sei di 3.ª classe ; diciotto facchini.

---

(1) Art. 16. d. §. IV. R. D. idem.

Al deposito della polvere da sparo in Napoli v'è dippiù un guarda-magazzino.

I commessi poi al deposito de' fondaci ne' luoghi in cui esistessero depositi di polvere sono incaricati della custodia di questo genere, e godono d' una indennità della quale si farà in seguito menzione. (1)

## §. XI.

*Servizio misto de' dazj indiretti.*

22. Il numero degl' impiegati del servizio misto è composto di tredici ispettori, sei di 1.ª e sette di 2.ª classe; settantaquattro controlori, trentuno di 1.ª, e trentatre di 2.ª classe; centocinquantatre teneuti, cinquanta di 1.ª, cinquantuno di 2.ª, e cinquantadue di 3.ª classe.(2)

23. Tutti gl'impiegati addetti agli stabilimenti de'generi di privativa sono: due direttori, uno nelle saline di Barletta, l'altro nella polveriera della Torre dell'Annunciata; un ispettore di 1.ª classe destinato nella real fabbrica de' tabacchi di Napoli, un ispettore onorario incaricato per la ricezione de' tabacchi provvenienti da Benevento e Pontecorvo, al quale si riserba il Governo di fissare un soldo od accordargli una mensuale gratificazione; otto controlori sedentarj, uno addetto alla fabbrica de' tabacchi di Lecce, quattro alle saline di Barletta, uno alla salina di Lungro, uno alle saline site sul Ionio, ed uno alla polveriera della Torre.

Oltracciò son destinati otto segretarj e contabili, uno colle funzioni di contabile e segretario nella fabbrica de' tabacchi di Napoli, un' altro colle stesse funzioni in quella di Lecce, un segretario ed un contabile nelle saline di Barletta, un segretario ed un contabile nella salina di Lungro, ed un segretario ed un contabile nella polveriera della Torre dell' Annunciata; non che

Due commessi al deposito, uno alla salina di Barletta, l' altro a quella di Lungro;

Quarantacinque commessi per gli stabilimenti delle due fabbriche de' tabacchi in Napoli ed in Lecce, per le saline di Barletta, di Lungro e di Trapani, per la

(1) Art. 16. d. §. V. R. D. idem. (2) Art. 17. idem.

polveriera della Torre e per la fabbrica delle carte da giuoco; due capi fabbricanti, uno per la fabbrica de'tabacchi in Napoli, l'altro per quella di Lecce; un machinista; tre periti fiscali; due ingegnieri; un farmacista; un parroco; tre cappellani; quattro portinari. (1)

## CAPITOLO II.

### §. I.

*Nomine, promozioni, traslocazioni, sospensioni, e destituzioni degl'impiegati.*

24. Tutti gl'impiegati de'dazj indiretti son di nomina regia. (2)

25. Sono eccettuati da questa regola i commessi del servizio sedentario, a'quali è attaccato un soldo sino a ducati 12; i forieri, i piloti, i soprannumeri, gli alunni, gli uscieri, che son nominati dal direttor generale; ma debbon essere confermati dal ministro delle finanze.

Le guardie poi, i brigadieri, barandieri, facchini, marinari, garzoni appartengono esclusivamente alla nomina del direttor generale. (3)

26. Nella guardia de'dazj indiretti non è ammesso alcuno meno di anni 18 e più di anni 30; ma fino all'età di 40 anni sono soltanto ammessibili i militari congedati, riformati o pensionisti, perchè eccettuati dalla regola generale. E' però richiesta per tutti una forte complessione. (4)

27. Chi non sa leggere e scrivere, non può ascendere ad un grado superiore a quello di semplice guardia. (5)

28. Dopo l'organizzazione del personale dell'amministrazione, secondo è prescritto col real decreto di cui è parola de' 13 aprile 1826, gli ascensi, le promozioni e le provviste degl'impieghi vacanti verranno regolati ne' rami rispettivi nel modo che qui sarà in seguito indicato. (6)

---

(1) Art. 18. R. D. idem. (2) Art. 19. idem. (3) Art. 20. idem. (4) Art. 21. idem. (5) Art. 22. idem. (6) Art. 23. idem.

## §. II.

*Direzione generale.*

29. Le cariche di segretario generale, del contabile generale, del capo contabile in secondo, de' capi di ripartimento, e dell'uffiziale incaricato del contenzioso, verranno nominati dal Governo sulla proposta del ministro delle finanze, prescelti o fra gl'impiegati di maggior merito della stess' amministrazione, o fra gli estranei. (1)

30. Gli uffiziali di carico saranno prescelti dagl' impiegati delle officine medesime della direzion generale, riguardandosi soltanto il merito, e non già l'antichità di servizio.

Per gli uffiziali di 1.ª, 2. e 3.ª classe le nomine verran regolate come segue:

Il passaggio dal soldo inferiore al superiore nelle classi medesime verrà accordato per assiduità di servizio, ma l'antichità sarà preferita in egual merito;

La promozione da una classe inferiore alla superiore non verrà accordata senza concorso.

Saranno ammessi al concorso i soprannumeri e gli alunni per le piazze di 3.ª classe alle quali è attaccato il soldo più minimo.

Gli uffiziali di 3.ª classe indistintamente d'ogni soldo sono ammessi al concorso per le piazze di 2.ª classe d'infimo soldo;

Gli uffiziali di 2.ª classe per le piazze di 1.ª classe di soldo più minimo.

In egual merito in quanto all' abilità il concorso verrà bilanciato coll'antichità e coll'assiduità di servizio.

I soprannumeri e gli alunni accennati non saranno provveduti che per concorso: il solo merito, ed i requisiti di un più lodevole costume decide della loro nomina. (2)

---

(1) Art. 24. R. D. idem. (2) Art. 25. idem.

## §. III.

### *Direzione provinciale.*

31. I direttori provinciali si debbon prescegliere dalla classe degl' ispettori attivi o sedentarii, ovvero fra gl'impiegati della stess' amministrazione di maggior confidenza pel loro merito e pel zelo di servizio da cui saranno animati: potranno anch' essere nominati fra gli estranei.

I segretarii ed i contabili verranno scelti fra gli uffiziali della direzion generale, o tra altr' impiegati o commessi in altri rami dell' amministrazione medesima, che godessero almeno un soldo mensuale di ducati 15. (1)

## §. IV.

### *Servizio attivo e misto.*

32. Le guardie, i marinaj e garzoni non possono essere nominati dal direttor generale se non ànno i requisiti determinati dal real decreto in quistione e dalla vigente legislazione.

I brigadieri potranno prescegliersi dalle guardie che sappiano leggere e scrivere; i forieri da que' dati brigadieri che più si saranno distinti; ma tanto i primi che i secondi potranno sceglietsi fra gli alunni ed i soprannumeri, non che fra le persone idonee e meritevoli, anche se queste non appartenessero alla classe degl' impiegati dell' amministrazione.

I tenenti di 3. classe verranno scelti fra i forieri; ma niuno è ammessibile al servizio misto, se per sei mesi almeno non abbia servito in qualità di foriere.

I tenenti di 2. classe verranno nominati da quei di 3. classe; ed i tenenti di 1. classe da quei di 2. e 3. classe.

I controlori di 1. classe verranno prescelti da quei di 2. classe, e quest' ultimi da' tenenti di 1. e 2. classe.

Gl' ispettori, da' controlori di 1. e 2. classe. (2)

---

(2) Art. 26 R. D. idem. (3) Art. 27 idem.

## §. V.

*Servizio sedentario.*

33. I ricevitori àn dritto alle ricevitorie ove sia attaccato un soldo maggiore nella stessa classe ; in modo che ne' rami respettivi i ricevitori di 2. classe potranno ascendere alle ricevitorie di 1. classe e così gradatamente.

Per le ultime ricevitorie di risulta , o per quelle per le quali mancasse anche il concorso di altri ricevitori, verranno proposte quelle persone, che, oltre le legali cauzioni , offrano morali garanzie per la lor' onoratezza , unitamente a qualche propria possidenza per assicurare il pubblico danaro.

Quando però in pari grado concorrano tali qualità ne' commessi , soprannumeri , alunni o negl' altr' impiegati dell' amministrazione , tutti questi saranno preferiti agli estranei.

I commessi d' un soldo minore , qualunque esso sia, verranno proposti nello stesso grado cui è attaccato un soldo maggiore , in modo che un commesso di 3. classe potrà anche ascendere alla 1. classe. Gli ultimi posti di risulta di tal' impieghi saranno coverti da' soprannumeri.

Veruno estraneo , eccetto i ricevitori , sarà ammessibile con soldo nel servizio sedentario , se almeno non abbia servito per sei mesi in qualità di soprannumero nelle dogane.

Questo servizio di sei mesi continui non potrà contarsi che dall' epoca dell' approvazione ministeriale.

I controlori sedentarj verranno provvisti da' commessi di 1. classe , o da altr' impiegati che avessero un egual soldo approssimativamente.

Gl' ispettori sedentarj verranno scelti da'controlori sedentarj , o da altr' impiegati che godessero un soldo anche maggiore a quello degl' ispettori.

Negli stabilimenti delle privative verranno osservate le stesse regole per gl' impiegati.

Generalmente nella provvista degl' impieghi vacanti il governo di S.ª M. stabilisce il principio di non proporsi agli ascensi che coloro che godono de' soldi immediatamente o approssimativamente inferiori , e che riuni-

scano i requisiti dello zelo, idoneità, buoni costumi ed antichità di servizio. (1)

## §. VI.

*Sospensione d' impiegati.*

34. Al direttor generale è deferita la facoltà di poter sospendere, per motivi a lui ben visti, gl' impiegati d' ogni grado, compresi gli stessi direttori; ma per quelli di nomina regia, o confermati dal ministro delle finanze, debb'egli fra gli otto giorni sussecutivi far rapporto al medesimo.

Gl' impiegati di nomina del direttor generale possono anch' essere dallo stesso destituiti. (2)

35. Agl' impiegati superiori d' ogni grado è anche concessa la facoltà, in caso di malversazione de' contabili, o di rifiuto di render conto del danaro, di oggetti e delle scritture, di poter sospendere tal' impiegati, e fargli anche arrestare, dandone subito conto al direttor generale, il quale passerà tutto all' intelligenza del ministro delle finanze. (3)

36. Gl' impiegati di nomina del direttor generale possono anch' essere destituiti con ordine del ministro delle finanze. (4)

37. Le destituzioni degl'impiegati di nomina regia verranno proposte e sottoposte all' approvazione del Re dal ministro delle finanze.

Le destituzioni che si propongono per mancamenti in uffizio dovranno sempr' essere accompagnate da motivate deliberazioni del consiglio di amministrazione. (5)

38. Le traslocazioni degl' impiegati, eccetto quelle de' direttori e de' contabili, sono nelle facoltà del direttor generale. (6)

---

(1) Art. 28 R. D. idem. (2) Art. 29 idem. (3) Art. 30, idem. (4) Art. 31 idem. (5) Art. 32 idem. (6) Art. 33 idem.

## §. VII.

*Congedi , rimpiazzi provvisorj e gerenti d' uffizio.*

39 I congedi degl' impiegati non potranno accordarsi , che secondo le regole stabilite dal Governo per punto generale.

Durante il congedo verrà fatta la ritenuta de' soldi, come si trova prescritto col real decreto de' 21 ottobre 1822. (1)

40. Pel rimpiazzo provvisorio a qualche impiego o uffizio , sia per morte , rimozione , congedo del titolare o per qualunque altra causa , debbonsi osservare le regole seguenti.

Nelle officine interne della direzion generale , i rimpiazzi provvisorii non danno dritto ad alcuna indennità agli uffiziali che provvisoriamente ne assumeranno il carico.

Sono eccettuati i rimpiazzi di quei soli uffizj in cui è attaccata una responsabilità personale.

In questa eccezione sono sólamente comprese le cariche di segretario e di contabile generale , de' capi di ripartimento e dell' uffiziale incaricato del contenzioso.

Quelli che rimpiazzeranno tali cariche àn dritto ad una indennità eguale alla differenza che passa tra il proprio soldo e quello della carica rimpiazzata. (2)

41. Agl' ispettori o ad altr' impiegati che provvisoriamente rimpiazzeranno i direttori provinciali o i direttori degli stabilimenti delle privative è loro accordata una indennità eguale alla differenza de' soldi. (3)

42 I controlori , rimpiazzando gl' ispettori non àn dritto all' indennità di soldo , ma quando saranno in giro , godranno le stesse indennità di viaggio accordate agl' ispettori. (4)

43. A' tenenti , nel rimpiazzo de' controlori , è concessa pel cavallo una mensuale indennità di ducati sei. (5)

44. A' forieri che rimpiazzeranno i tenenti , è accordata una indennità di ducati cinque al mese. (6)

45. I piloti, rimpiazzando i comandanti delle golet-

---

(1) Art. 34. R. D. idem. (2) Art. 35 e 36 idem. (3) Art. 37 idem. (4) Art. 38. idem. (5) Art. 39 idem. (6) Art. 40 idem.

te, godranno l'indennità della differenza de' soldi pel tempo che saranno in crociera. (1)

46. A' brigadieri ed alle guardie, supplendo gl'uni i forieri, e le altre i brigadieri non è ammessa alcuna indennità per tali rimpiazzi. (2)

47. I commessi del servizio sedentario, che rimpiazzano altri commessi di una classe e di un soldo maggiore, nemmeno àn dritto ad alcuna indennità. (3)

48. A' soprannumeri che rimpiazzano i commessi è accordata una indennità di sei ducati al mese. (4).

49. Riguardo a' rimpiazzi de' ricevitori fu stabilito quanto segue:

Se il ricevitore domanda un congedo, questo non sarà accordato altrimenti che dietro la sua dichiarazione di dovere il sostituto assumerne la gestione sotto la cauzione e la responsabilità del titolare, o sotto la cauzione de' suoi garanti: e in tal caso il sostituto sia che fosse della classe de' commessi, sia che fosse un estraneo può presentarlo il ricevitore, il quale, durante il congedo, godrà l'intiero soldo, restando a suo carico di gratificare il sostituto, secondo la particolare convenzione fatta tra essi.

Se la gestione provvisoria non venisse garentita dalla cauzione del ricevitore, sarà dessa affidata ad un commesso o soprannumero che offrisse una malleveria provvisoria: in mancanza di costoro potrà anche affidarsi ad un estraneo che presenta solide sicurtà.

In questi casi il commesso godrà a titolo di gratificazione la differenza del soldo, ed il soprannumero o l'estraneo godrà una gratificazione eguale al soldo intero attaccato alla ricevitoria di cui assume provvisoriamente l'esercizio.

Tali determinate indennità non potranno pretendersi se la destinazione provvisoria non fosse conferita dal direttor generale con approvazione del ministro delle finanze (5).

50. La indennità di cui si è fatta menzione negli articoli precedenti non sarà mai accordata a coloro che vi abbiano dritto, secondo l'enunciate regole stabilite, se non ne' soli casi in cui o cessa il pagamento de' soldi

(1) Art. 41. R. D. idem. (2) Art. 42. idem. (3) Art. 43. idem. (4) Art. 44. idem. (5) Art. 45 e 46. idem.

delle cariche o uffizj che vengono rimpiazzati, o quando in forza de' decreti e de' regolamenti in vigore dovran praticarsi le ritenute su' soldi degl' impiegati che dan luogo al rimpiazzo. (1)

51. Il direttor generale, dietro deliberazioni del consiglio d' amministrazione, è autorizzato, ne' casi di massima urgenza, d' assegnare un gerente d' uffizio ad un ricevitore che trascura gli obblighi più importanti della sua carica.

Questo gerente è incaricato a vegliare sulla cassa e sopra tutte le operazioni della ricevitoria. Per tali assistenze egli ha dritto ad una indennità, determinata a giudizio del direttor generale, da pagarsi col soldo del ricevitore, e sù del quale potrà farsi la ritenuta corrispondente. (2)

52. Il gerente d' uffizio è instituito per brevissimo tempo, nè può oltrepassare il periodo di tre mesi. Se in questo periodo il ricevitore non si metterà in regola sarà sottoposto a misure disciplinari, ma il gerente dopo i tre mesi non potrà più progredire nelle sue funzioni, nè dopo questo termine possono farsi ritenute a danno del ricevitore. (3)

## CAPITOLO III.

### Attribuzioni degl' impiegati.

### §. I.

### *Direzion generale.*

53. Il direttor generale, che dipende immediatamente dal ministro delle finanze, è il solo che per tutti gli affari dell' amministrazione ha la diretta corrispondenza col medesimo.

Tutti gl' impiegati in generale della dett' amministrazione sono ad essolui sottoposti.

Egli è incaricato a disporre l' esecuzione degli ordini superiori, delle leggi, reali decreti, regolamenti e ministeriali, ed a curarne l' esatto adempimento; non

---

(1) Art. 47 R. D. idem. (2) Art. 48, 49, e 50. idem.
(3) Art. 51. idem

che a vegliare su tutte le operazioni del servizio, onde proceda regolarmente, e non s' introducano degli abusi affatto pregiudizievoli ad una pubblic' amministrazione.

Può dare inoltre de' provvedimenti istantanei, anche quando vi abbisognasse la superiore approvazione; ma ne' casi di urgenza però, in cui dovendosi attendere l' approvazione, potrebbe compromettersi il bene del servizio, in questi casi il direttor generale dee farne in giornata rapporto al ministro delle finanze. (1)

54. Lo stesso direttor generale dee render conto al ministro delle finanze dell' andamento e del risultato di tutti gli affari dell' amministrazione. A tal' effetto in ogni fine di mese è tenuto di presentare al prelodato ministro lo stato di tutti gl' introiti, ed in fine dell' anno il risultato generale di essi, accompagnato da un suo analitico motivato rapporto sullo stato dell' amministrazione e su' nuovi progetti di riforma che potranno essere giudicati opportuni dall' esperienza e dalle circostanze tanto per la pubblica utilità che pel bene del servizio.

Dee passare anche al medesimo nella fine dell'anno i progetti degli stati discussi per le spese dell' anno seguente. (2)

55. Compete al direttor generale di assegnare partitamente gl' incarichi agli amministratori generali sia per materia, sia per provincie, com' ei crederà più analogo e più opportuno.

Lo stesso dee distribuire tutti gli uffiziali delle classi diverse, compres' i soprannumeri e gli alunni, nelle varie officine dell' amministrazione, nel modo più conducente alla utilità del servizio ed al più sollecito andamento degli affari. (3)

56. Gl' impiegati nelle officine interne della direzion generale sono in dovere di prestare un servizio continuato dalle ore nove antimeridiane sino alle quattro pomeridiane, ma questo tempo può essere protratto dal direttor generale quando sarà insufficiente al bisogno. (4)

57. Il direttor generale, per gli affari dell' amministrazione è quegli che dee corrispondere colle autorità constituite e co' particolari: può anche corrispondere

(1) Art. 52 R. D. idem. (2) Art. 53 e 54 idem. (3) Art. 55 e 56 idem. (4) Art. 57 idem.

cogl' impiegati d' ogni grado della sua medesima amministrazione. (1)

58. Lo stesso direttor generale dee firmare tutti gli ordini generali, quelli che risultano dalle deliberazioni del consiglio di amministrazione, le lettere circolari, ed in generale tutti gli ordini attenenti al porsonale. (2)

59. Gli amministratori generali corrispondono co' direttori e cogli altr' impiegati pe' diversi oggetti che gli sono attribuiti, sommettendo al direttor generale, o in conferenze particolari o in iscritto, tutti gli affari che possano esigere una decisione diffinitiva, ovvero la di lui corrispondenza con funzionarj o altre autorità constituite.

È loro incarico di vegliare eziandio alla esecuzione degli ordini del direttor generale, indicando al medesimo con loro rapporti il corso degli affari, e proponendo delle utili misure tendenti a migliorare il servizio dell' amministrazione.

Essi finalmente sono incaricati di tutti gli affari appartenenti alle abolite direzioni di Napoli, siccome s' è enunciato cogli articoli 3 e 4. (3)

60 Il più anziano degli amministratori generali, assumerà le funzioni del direttor generale nell' assenza di costui: in caso d' impedimento poi o di assenza degli amministratori generali, è chiamato a supplirli il segretario generale. (4)

61. Il segretario generale, sottoposto immediatamente agli ordini del direttor generale, è considerato il capo dell' officina della segretaria e dell' archivio: è a lui attribuita la sorveglianza su tutti gl' impiegati della direzion generale; è ancor egli nell' obbligo di prender conto de' travagli attrassati e passar tutto alla conoscenza del direttor generale; è chiamato ad invigilare per la buona tenuta delle carte; è incoricato della redazione di tutt' i regolamenti, degli ordini del giorno e dell' ordinanze del direttor generale; e finalmente essendo egli il depositario del sigillo della direzion generale, spetta al medesimo di autenticare colla sua firma le copie di tutti gli atti che si estraggono dall' amministrazione. (5)

62. Il contabile generale è il capo delle officine

---

(1) Art. 58 R. D. idem. (2) Art. 59 idem. (3) Art. 60 idem. (4) Art. 61 idem. (5) Art. 62 idem.

della contabilità: incumbe a lui di dirigere i travagli, la buona tenuta de' registri, i libri d'introito ed esito in genere ed in danaro, la verifica de' conti de' direttori, la bilancia di commercio, la redazione di tutti gli stati, de'borderò, e de' conti generali, e sotto la sua responsabilità è messa l'esattezza e la regolarità di tali travagli.

È anch' egli particolarmente incaricato di eseguire tutte le liquidazioni e fare i rapporti relativi a' pagamenti, alle restituzioni d'indebito esatto, ed a tutto ciò che generalmente riguarda movimenti di fondi e di generi, a tenore delle istruzioni approvate superiormente.

Egli ha la proposta degli affari e delle carte, e la conferenza col direttor generale e cogli amministratori generali.

Il contabile in secondo è sotto la sua immediazione pel dettaglio degli affari dipendenti dalla contabilità generale. (1)

63. I capi di ripartimento debbono distribuire gli affari di lor competenza e le carte agli altri uffiziali addetti al loro ripartimento: son chiamati personalmente responsabili del sollecito e regolare andamento delle carte suddette, della fedeltà del servizio, e de'lavori di tutti gl' impiegati che gli sono sottoposti. Essi propongono direttamente gli affari al direttor generale ed agli amministratori generali. (2)

64. Il cassiere delle privative è incaricato degli esiti e delle spese relative agli stabilimenti de' generi di questo ramo: i suoi doveri, le sue attribuzioni e la sua responsabilità son determinati da' regolamenti in osservanza a' quali egli è nell' obbligo di uniformarsi esattamente nell' esercizio delle sue funzioni. (3)

65 L' uffiziale incaricato del contenzioso dee vegliare e curar la difesa degl' interessi e de' dritti dell'amministrazione. È a lui attribuito l' esame delle cauzioni de' contabili, delle iscrizioni ipotecarie, delle restituzioni di cauzioni, della cancellazione di dette inscrizioni, della formazione e redazione de' contratti; e delle respettive cautele corrispondenti; ma su di queste differenti materie non è chiamato che a dare soltanto il suo parere.

---

(1) Art. 63 e 64 R. D. idem. (2) Art. 65 idem. (3) Art. 66 idem.

Allorchè sarà richiesto è anche nel dovere di dare il suo avviso su' contrabbandi, e sulle cause attive e passive dell'amministrazione, onde potersi regolare l'instituzione, l'andamento de'giudizj, il modo di difesa e la loro sollecita spedizione; non che di recarsi personalmente co' patrocinatori dell'amministrazione, ed informare i giudici, e curarne la difesa presso i tribunali e le corti competenti.

Questo nuovo funzionario è messo sotto gli ordini del direttor generale e degli amministratori generali, ed è incaricato di regolare il dettaglio del servizio che lo stesso è nell'obbligo di prestare in conformità delle istruzioni che andranno a formarsi.

Egli finalmente deve assistere l'agente del contenzioso della tesoreria generale, sempre che riceverà tale incaricó dal direttor generale, per tutti quegli affari dell'amministrazione pe' quali si crederà consultare l'agente suddetto, e deve dipendere dalle disposizioni che questi stimerà opportune di dare per la direzione e pel buono andamento degli affari summentovati. (1)

## §. II.

### *Consiglio dell' amministrazione generale.*

66 Nella direzion generale vi è stabilito un consiglio di amministrazione. esso è composto dal direttor generale colla qualità di presidente, dagli amministratori generali, e dal segretario generale con solo voto consultivo.

Questo consiglio dovrà tenersi costantemente due volte la settimana; ma il direttor generale potrà anche convocarlo straordinariamente, sempre che lo crederà necessario. (2)

## §. III.

### *Oggetti di esame del consiglio.*

67 Gli oggetti che debbon essere sottoposti all'esame del consiglio sono: 1. I progetti di decreti e d'istru-

---

(1) Art. 67 R. D. idem. (2). 68 e 69 idem

zioni, e le altre misure generali tendenti ad assodare o migliorare il servizio dell'amministrazione;

2. I progetti degli stati discussi delle spese annuali, mensuali ed avventizie;

3. Le transazioni per contrabbandi o contravvenzioni oltre il valore di ducati venti;

4. I contratti per compre e vendite, e trasporti di generi;

5. Le destituzioni, ed altre misure disciplinari contra gl'impiegati ed agenti dell' amministrazione;

6. Le spese fino alla somma di ducati dieci, il pagamento delle quali è nelle facoltà del direttor generale a disporlo coi fondi messi particolarmente per tal'oggetto alla sua disposizione dalla tesoreria generale;

7. Le spese e gli esiti eccedenti la detta somma di ducati dieci, pe' quali dee provocarsi la superiore autorizzazione;

8. Le liquidazioni diffinitive che importano condanne di somme e di valori contra i contabili ed altri agenti dell'amministrazione;

9. Gli affari rilevanti commessi dal ministro delle finanze o dallo stesso direttor generale. (1)

68 Gli affari si propongono al consiglio o direttamente dagli amministratori generali, cui respettivamente appartengono o dagli uffiziali da essi incaricati. (2)

69 Il segretario del consiglio è il segretario generale della medesim' amministrazione; egli è incaricato della redazione e conservazione degli appuntamenti; della proposta relativa agli affari del personale o di altre materie attenenti al lavoro delle officine.

Son' anche chiamati ad intervenire in questo consiglio l'uffiziale incaricato del contenzioso ed il contabile generale: il primo allor quando dovranno trattarsi gli affari contenziosi; ed il secondo all' oggetto di proporre gli affari riguardanti la contabilità. Ambedue, per le materie respettivamente attribuite, non àn che voto consultivo. (3)

70 Le deliberazioni del consiglio son redatte dal segretario generale in un registro a forma di processo-ver-

---

(1) Art. 70 R. D. idem (2) Art. 71 idem. (3) Art. 72 idem.

bale, firmato dal direttor generale, da' componenti del consiglio e contrassegnato dal segretario generale.

Chiunque de' componenti del consiglio può domandare di farsi menzione motivata del suo voto, qualora sia opposto a quello degli altri da cui n'è risultata la deliberazione. (1)

71. È però nelle facoltà del direttor generale di sospendere la esecuzione delle deliberazioni del consiglio, sempre che lo stimerà convenevole, fino alle risoluzioni del ministro delle finanze, cui dee sottoporre immediatamente le sue osservazioni unite all'estratto della deliberazione. (2)

## §. IV.

### *Direzioni provinciali*

72. Il direttore provinciale è il capo dell'amministrazione nella provincia ove sotto gli ordini del direttor generale e degli amministratori generali esercita le sue funzioni. Sono da esso lui dipendenti tutti gl'impiegati della provincia: egli è però responsabile dell' esatto adempimento degli obblighi di dett'impiegati, e della esecuzione di tutte le leggi dell'amministrazione. (3)

73. È il solo direttore che ha la corrispondenza colla direzion generale, ed anche co' funzionarj della provincia per gli affari di servizio. Gli altri impiegati non possono corrispondere colla detta direzion generale, se non ne' casi di urgenza, o in quelle circostanze per le quali potranno essere autorizzati dal direttor generale. (4)

74. I direttori provinciali sono nell'obbligo, sotto la loro responsabilità, d'indagare gli abusi e le pratiche contrarie al sistema, alle leggi, ed a' regolamenti dell'amministrazione; d'invigilare intorno alla condotta degl'impiegati, impedirne gl'inconvenienti e provocare le provvidenze superiori; e son' oltracciò nel dovere di conformarsi agli ordini superiori, e son responsabili di ogni ritardo nella loro esecuzione. (5)

75. Debbon essi trasmettere in ogni mese e quindi in ogni anno alla direzion generale il conto materiale e morale, a norma del metodo che sarà loro indicato. (1)

(1) Art. 73. R. D. idem. (2) Art. 74. idem. (3) Art. 75. idem. (4) Art. 76 idem. (5) Art. 77. idem. (5) Art. 78 idem.

76. Per l'assenza, o impedimento passeggiero del direttore ne assumerà la firma il segretario della direzione. Ne' casi però di congedo o per altr' impedimenti del medesimo, ei potrà essere supplito a piacere del direttor generale, o dal detto segretario della direzione, o da altro impiegato dell' amministrazione, creduto più idoneo ad esercitarne provvisoriamente le funzioni; ma in tali casi il direttor generale dee passar tutto alla conoscenza del ministro delle finanze. (1)

## §. V.

### *Ispettori.*

77. Del numero stabilito di tredici ispettori, cinque son destinati nella capitale, otto nelle provincie.

Di questi cinque ispettori assegnati in Napoli, uno fu addetto alla direzion generale coll' incarico sopra tutta la forza attiva doganale esistente nel regno al di qua del faro; due furono destinati, cioè uno all' immediazione dell' amministratore generale incaricato della dipendenza della gran-dogana, l' altro di quello incaricato della dipendenza de' dazj di consumo.

Questi due ispettori sono i supplenti degli accennati amministratori generali: essi son chiamati a rimpiazziargli in tutte le funzioni in caso di loro impedimento, qualunque fosse la causa, assumendone anche la firma; ed oltracciò sono essi nel dovere di occuparsi di tutt' i dettagli di servizio, di cui gli amministratori generali non potranno incaricarsi per le superiori occupazioni inerenti alle loro cariche; il quarto ispettore poi fu addetto al servizio generale del piliero; ed il quinto fu incaricato del servizio di mare, dell' isole di Nisita, e del littorale della provincia di Napoli. (2)

78. Gl' ispettori destinati nelle provincie sono incaricati di vigilare l' esattezza del servizio lungo la linea delle frontiere di terra e di mare.

La loro respettiva giurisdizione territoriale è assegnata dal direttor generale al quale è inculcata dal Governo la distribuzione in modo da non restar scoverto dalla vigilanza di costoro alcun punto del littorale e della frontiera di terra. (3)

---

(1) Art. R. D. 79 idem. (2) Art. 80 idem. (3) Art. 81 idem.

79. Gl' ispettori summentovati sono immediatamente sottoposti a' direttori delle provincie ove si trovano addetti. La loro residenza è destinata dal direttor generale; ma sono nell' obbligo di girare periodicamente, e di recarsi ove il bene del servizio possa richiedere la loro presenza. Essi sono incaricati principalmente di vigilare per la buona tenuta de' corpi di guardia, e per l' esatto e fedele adempimento de' doveri degl' impiegati, in ispezialità del servizio attivo e misto.

I medesimi son chiamati particolarmente responsabili de' contrabbandi di dogana, e di generi di privativa che potessero commettersi nell' ambito della loro ispezione; non che delle contravvenzioni e degli approdi illegali di bastimenti che avessero luogo lungo la linea marittima fidata alla loro custodia. (1)

80. I cinque ispettori residenti in Napoli possono ricevere delle commessioni straordinarie dal direttor generale; ma nel caso che uscissero dalla provincia di Napoli per tali commessioni, è a ciascuno di essi accordato di assumere il titolo d' ispettor generale, di avere un rango superiore a' direttori provinciali, di aver le facoltà di esaminare le operazioni delle direzioni e delle officine delle provincie ove fossero spediti; e finalmente di far uso di tutt' i poteri straordinarj che potessero esser loro deferiti superiormente. Durante il tempo in cui saranno occupati per siffatte commessioni essi godranno il doppio soldo ed una indennità di viaggio.

Gl' ispettori residenti nelle provincie possono anch' essere destinati dal direttor generale per particolari commessioni fuor della loro giurisdizione territoriale, ed in tal caso riceveranno il doppio soldo e l' indennità di viaggio. (2)

## §. VI.

*Disposizioni generali sulle attribuzioni, e su' doveri di tutti gl' impiegati e di alcuni in particolare.*

81. Per le altre attribuzioni e gli altri doveri de' direttori, segretarj, e contabili delle direzioni provinciali, degl' ispettori, de' controlori, tenenti, forieri, brigadieri,

(1) Art. 82. R. D. idem. (2) Art. 83 idem.

delle guardie, de' comandanti, piloti, marinaj, e ricevitori, degl' ispettori e de' controlori sedentarj, de' commessi, e soprannumerì; non che il metodo pratico del servizio dipendente dalle respettive attribuzioni degl'impiegati ne' diversi stabilimenti e nelle varie officine, il Governo ha stabilito di essere il tutto determinato da uno o più particolari regolamenti, redatti dal direttor generale ed approvati dal ministro delle finanze. (1)

82. I commessi ed i soprannumeri nelle dogane ed officine respettive in cui sono addetti, àn l' incarico delle operazioni di visite, peso, misura, liquidazioni, dichiarazioni, navigazione, bolli, scritture ed altro attenente agli affari doganali. (2)

83. L' incarico di ciascuno de' commessi è assegnato dal direttor generale, il quale potrà trasferirlo da uno all' altro de' medesimi nel caso crederà necessaria questa misura pel bene del servizio, o qualora venisse suggerita dalla diversa idoneità personale. (3)

84. I controlori attivi, esclusi quelli destinati in Napoli, sono nell' obbligo di mantenere il cavallo, per cui è loro accordata una corrispondente indennità. (4)

## §. VII.

### *Cauzioni.*

**85.** Le cauzioni de'ricevitori e de'contabili dell'amministrazione generale de'dazj indiretti, debbono prestarsi con iscrizioni sul gran libro a somiglianza di quelle di tutti gli altri contabili dello stato. (5)

**86.** Tutti quelli però che già si trovano di aver fornita, secondo gli antichi stabilimenti, una cauzione in beni fondi, in contante, o in iscrizione sul gran libro, se fossero confermati, ovvero ottenessero altro impiego, per l' esercizio del quale si richiedesse la cauzione, sono autorizzati di potersi valere di quella cauzione già

---

(1) Art. 84 R. D. idem. Fin che questi particolari regolamenti non saranno emessi, si debbono osservare le disposizioni contenute nel regolamento de' 6 di novembre 1819. Ved. il mio Manuale sul proposito. (2) Art. 85 idem. (3) Art. 86 idem. (4) Art. 87 idem (5) Art. 88 idem.

data, sia in conto, sia in totalità, salva la riconferma de' fidejussori a' termini della legge in vigore. (1)

87. Il direttor generale è incaricato di presentare al ministro delle finanze uno stato, in cui sarà determita la somma alla quale dee ascendere la cauzione di ciascuno impiegato contabile, e che si dee dare in iscrizione sul gran libro. (2)

88. I contabili dell' amministrazione, chiamati dalla legge a dare le cauzioni, se nel termine di due mesi, dopo la loro nomina, non adempissero quest' obbligo, sarebbero riguardati come dimissionati, ed il loro impiego verrebbe provveduto. (3)

89. È inculcato al direttor generale di aver la cura di far dare a' contabili interini o provvisorj una malleveria di qualunque natura si fosse, ma che sia peraltro in certo modo sufficiente per cautelare gl' interessi dell' amministrazione. A questi contabili provvisorj non è accordato nè soldo, nè alcuna indennità fin che non abbiano somministrata la malleveria. (4)

90. Per lo scioglimento poi delle cauzioni e per la cancellazione delle iscrizioni prese per le dette cauzioni, le formalità da serbarsi son determinate dal real decreto de' 14 di luglio 1826.

## CAPITOLO IV.

SOLDI, INDENNITA' E RILASCI.

### §. I.

*Soldi, indennità e rilasci.*

91. I soldi degl' impiegati dell' amministrazione generale de' dazj indiretti, non che le spese d' uffizio, le indennità, rilasci ossia premj sull' esazione, soprassoldi vennero tutti determinati col real decreto organico summentovato ne' titoli VII ed VIII.

92. I soldi e le classi degl' impiegati, eccetto i segretarj ed i contabili nelle direzioni provinciali, sono relativi alle persone, e non a' luoghi. (5)

---

(1) Art. 89 R. D. idem. (2) Art. 90 idem. (3) Art. 91 idem. (4) Art. 92. idem. (5) Art. 104 idem.

93. È inculcata l'attenzione più scrupolosa affinchè i recivitori ed i commessi di 1.a e 2.a classe sieno destinati nelle dogane e nelle officine anche di 1.a e di 2.a classe, ed e norma ben anche della maggiore o' minore importanza delle officine; ma se gli esercenti destinati in tali posti si rendessero immeritevoli di occuparli, è stabilito di doversi prima proporre la degradazione di soldo e di classe, e quindi la loro traslocazione. (1)

94. Le ricevitorie, le officine, ed i luoghi di maggiore o minore importanza in cui si dovranno destinare gl' impiegati di quelle date classi e con que' soldi corrispondenti, formano oggetti che sono stati rimessi a determinarsi collo stato nominativo del personale. (2)

## CAPITOLO V.

### Disposizioni generali.

95. Lo stato di tutti gl' impiegati della direzion generale stabilito coll' enunciato real decreto, è riguardato inalterabile, tanto per le classi e pel numero degl' impiegati, quanto pel soldo assegnato ad ogni classe ed a ciascuno impiego. (3)

96. La distribuzione del numero degl' impiegati del servizio misto, sedentareo, ed attivo in ciascuna direzione ed officina, non può esser fatta che sui principj stabiliti col real decreto organico in quistione: per la parte non preveduta è ordinato da determinarsi completamente per mezzo di uno stato da sottoporsi alla reale approvazione, unitamente alla nomina degl' impiegati. Simile distribuzione, specialmente degli impiegati del servizio misto ed attivo, debb' essere regolata in proporzione della importanza delle direzioni ed officine respettive, nè potrà essere alterata, non potendo giammai figurare in una direzione un numero maggiore d' impiegati di quello determinato collo stato anzidetto. È lasciato però nelle facoltà del ministro delle Finanze di poter disporre per misure provvisorie qualche modificazione nella distribuzione degl' impiegati del servizio misto ed attivo, si di terra che di mare. (4)

---

(1) Art. 105 R. D. idem. (2) Art. 106 idem. (3). Art. 121. idem. (4) Art. 122. R. D. idem.

97. Quegl' impiegati in attuale stato di servizio che con questa nuova organizzazione, per effetto delle classi stabilite nella medesima, non potranno conservare i loro soldi, è loro conservato tuttavolta il grado e lo stesso soldo, ricevendo sopra uno stato a parte dalla tesoreria generale, a titolo di gratificazione mensuale, l'importo della differenza tra il soldo vecchio, netto della ritenuta di guerra, ed il nuovo, sino a che non saranno promossi ad un grado di soldo maggiore o eguale all' antico.

Tanto sopra il soldo, che sulla gratificazione, avrà luogo la ritenuta del due e mezzo per cento, ed in caso di liquidazione della pensione di ritiro o vedovile verrà preso per base il soldo intero, compresa la gratificazione annuale, o la rata di quella pensione che godessero nel tempo della liquidazione suddetta.

Sullo stato a parte medesimo son pagate le pensioni alle vedove ed agli orfani che ora gravitano sulle spese degli stabilimenti delle privative. (1)

98. Sullo stato surriferito sono portati netti della ritenuta di guerra i soldi che con decreti reali, e con titoli emergenti da' regolamenti sovranamente approvati, godono quegl' impiegati che colla presente organizzazione addivengono esuberanti, perche eccedono il numero stabilito. Tal' impiegati resteranno in attenzione di destino fino alle vacanze d' impieghi, a' quali posson esser chiamati per quanto la loro abilità e la loro salute potessero permetterlo. La direzion generale può utilizzarli a prestar servizio ove li crederà opportuni. A misura che dett' impiegati ottenessero degl' impieghi di risulta o la giubilazione, saranno cancellati dallo stato a parte istituito nella tesoreria generale. La iscrizione de' soldi in tale stato non cagiona agl' impiegati esuberanti il menomo pregiudizio per la liquidazione delle pensioni di giustizia, dappoichè su tali soldi si è disposta la ritenuta del 2 e mezzo per 100, com' è stabilito per gl'impiegati in attività di servizio. (2)

99. Col real decreto organico ond' è parola vennero abrogate tutte le disposizioni contrarie al medesimo. (3)

---

(1) Art. 123 R. D. idem. (2) Art. 124 idem. (3) Art 125 idem.

# LIBRO II.

DELLA PROCEDURA PE' CONTRABBANDI E' PER LE CONTRAVVENZIONI CHE DEBBONO TRATTARSI TANTO IN LINEA CIVILE, QUANTO CORREZIONALE E CRIMINALE; E DELLA ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DEGLI ATTI DI COAZIONE.

## CAPITOLO I.

DELLA PROCEDURA PE' CONTRABBANDI E PER LE CONTRAVVENZIONI, CHE DEBBONO TRATTARSI IN LINEA CIVILE.

### §. I.

*Azioni attribuite all' amministrazione generale pe' contrabbandi e per le contravvenzioni.*

100. All' amministrazione generale de' dazj indiretti è attribuita l' azion civile pel pagamento de' dazj, delle multe e delle ammende; non che per le confische, pe' danni ed interessi, e per tutt' altro che venisse accordato dagli statuti doganali. (1)

101. Alla medesima compete anche l'azione correzionale ne' casi espressamente previsti dagli anzidetti statuti. (2)

102. I casi indicati nell'articolo precedente sono appunto quando si commettono contrabbandi di generi proibiti alla importazione ed esportazione, designati nell'articolo 428, e di quelli di privativa, che sono il sale, il tabacco, le polvere da sparo, i salnitri, i così detti salacci e le carte da giuoco (3) pe' dominj al di qua del Faro; non che la neve per la sola città di Napoli e suoi casali, come si trova enunciato nell' art. 1. §. 2.

103. L'azione civile dee istituirsi a'termini della citata legge sul contenzioso; ma l' azione correzionale si dee regolare secondo le leggi penali colle modifiche stabilite

---

(1) Art. 1. leg. de'20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti. (2) Art. 2. leg. idem. (3) Per le carte da giuoco ved. l'Art. 442.

dalla legge medesima sul contenzioso, e da' particolari reali decreti sulle dogane. (1)

104. Di qualunque reato che potrà commettersi unitamente al contrabbando od alla contravvenzione, la competenza appartiene a'tribunali ordinarj; ma la conoscenza dell' azion civile dell' amministrazione è deferita al giudice particolarmente destinato per gli affari de' dazj indiretti. (2)

105. Il ricevitore doganale, incaricato della compilazione de' verbali, ha l' obbligo di rapportare subito all'uffiziale di polizia giudiziaria locale il reato che siesi commesso nella sua giurisdizione, il quale non potrà procedere, che pel solo reato.

Il verbale però, in cui si dovrà far menzione del reato suddetto, dee passarsi dal ricevitore sopra indicato al giudice de' dazj indiretti, menzionato nell'articolo 162 per procedere a norma della legge sul contenzioso. (3)

106. Nel caso in cui il reato fosse connesso al contrabbando od alla contravvenzione, in modo che la pruova sia dipendente dall' uno e dall' altra, e non si possono così scindere le azioni, allora il verbale dovrà passarsi dal ricevitore al giudice cui compete il reato, (4) il quale è però chiamato a procedere soltanto per questo, e pel contrabbando o contravvenzione non potendo interloquire, dee inviare il processo al giudice de'dazj indiretti per pronunziare sull' azion civile e correzionale, che l' amministrazione è nel dritto di esperimentare. (5)

107. Chiunque si troverà in opposizione alle leggi ed a' regolamenti de' dazj indiretti, sarà riputato colpevole di contrabbando o contravvenzione. (6)

---

(1) Art. 3. leg. idem. Ved. l'art. 199. Senza l'istanza dell' amministrazione non può procedersi pel delitto di contrabbando e per le contravvenzioni agli statuti de' dazj indiretti; tranne i casi indicati nella nota dell' art. 97 del mio Manuale. (2) Art. 4. leg. idem. (3) Art. 5 idem. (4) Per qualunque reato che fosse di competenza della gran-corte criminale o speciale, il ricevitore potrà trasmettere il verbale al regio giudice del circondario locale, che come uffiziale di polizia giudiziaria è incaricato di rimettere l'affare a chi compete il giudizio. Art. 8, e 24 C. P. pen. (5) Art. 6. leg. idem.

(6) Art. 7. leg. idem) La legge penale de' 20 maggio 1808 art. 162 da quest' altra definizione del contrabbando.

„ È reo di contrabbando chi frodi allo stato i dritti de

108. Le pene pe' contrabbandi e per le contravvenzioni agli stabilimenti doganali sono determinate dagli stabilimenti medesimi, ma quando in alcuni casi siesi prevista la contravvenzione o il contrabbando, e non s' indica particolarmente la pena, allorà si dee applicar quella del contrabbando semplice, stabilita dallo statuto penale pe' contrabbandi del 26 gennajo 1810, tuttora in vigore.

## §. II.

### *Sorpresa o scoverta de' contrabbandi e delle contravvenzioni.*

109. Per la sorpresa ed arresto de' contrabbandi e per la scoverta delle frodi e delle contravvenzioni sono autorizzati: 1. la truppa di linea, la gendarmeria, la forza doganale, gl' incaricati di polizia, ed ogni altra forza pubblica riconosciuta dal real governo; 2.° qualunque altro impiegato de' dazj indiretti. (1)

110. È autorizzata del pari qualunque pubblic' autorità per la sorpresa ed arresto de' contrabbandi; e per lo scovrimento di essi, delle frodi e cotravvenzioni anche i privati cittadini per mezzo di loro denunzie. (2)

111. Quando verrà arrestato un contrabbando, o scoverta una frode o contravvenzione, se sieno generi doganali, le mercanzie ed i mezzi di trasporto debbono tradursi alla dogana più prossima, se generi di privativa, al fondaco più vicino.

Se poi le dogane fossero troppo distanti, i generi ancorchè appartenenti alle dogane si debbono trasportare al fondaco che sarà più prossimo. (3)

Il conduttore debb' essere invitato ad intervenirvi,

---

dazj o delle dogane nella immesione o nella esportazione de' generi.

È parimente reo di contrabbando chi introduca o esporti generi, de' quali la immessione o la esportazione sia vietata dalle leggi della pubblic' amministrazione o della guerra. „

(1) Art. 8. leg. idem. (2) Art. 456 e 477 leg. dog. del 19 giugno 1826 (3) Se i generi arrestati fossero doganali, di consumo e di privativa uniti insieme sempre debbono trasportarsi all' officina più prossima, sia del ramo delle dogane, sia de' dazj di consumo sia de' dritti riservati che porta il nome di fondaco. Reg. del 6 di novembre 1819 art. 172.

e gli è lecito di poter assistere a tutte le operazioni, di cui è incaricato il ricevitore della dogana o del fondaco.

Se nel fatto però vi concorresse l' azione correzionale, o fosse unito un reato qualunque, in tali casi debbono arrestarsi i contravventori (1) e passarsi à disposizione del giudice competente.

Da ciò risulta che i giudici de' dazj indiretti non possono procedere in via correzionale che per le contravvenzioni de' soli generi proibiti ò di privativa, e non già pe' reati soggetti a pene correzionali che possono commettersi unitamente al contrabbando od alla contravvenzione, dovendo in tali casi procedere i regj giudici di circondario, a' quali è deferita la giurisdizione a' termini delle leggi comuni. (2)

112. Se il contrabbando non si potesse condurre nella dogana o fondaco più vicino, la forza che l' ha arrestato dee compilare un circostanziato rapporto sul fatto della frode sorpresa, unendovi tutte quelle carte di cui fossero i generi accompagnati; rapporto che dee trasmettere, unitamente agli oggetti arrestati, al ricevitore fra lo spazio di 48 ore. Quest' ultimo è nell' obbligo di rilasciare in iscritto la ricevuta corrispondente, e di redigere, coll' intervento almeno di due testimonj, il processo-verbale, secondo le norme stabilite, ed in cui dee inserire o alligare originalmente il succitato rapporto. (3)

113. I così detti generi di privativa (4) che si sorprendono in contrabbando, e tutti gli altri generi sorpresi in contravvenzione soggetti a confisca, debbono rimanere sotto la custodia del ricevitore fino al termine del giudizio; ma gli altri generi non soggetti a confisca si possono restituire all'interessato, dietro deposito presso il ricevitore delle somme alle quali possono ascendere i dazj, le ammende, e tutt' altro cui potrebb'essere condannato. Sono però eccettuati i generi che potessero servire come corpo del reato nella istruzione del processo, se il contrabbando, la frode o la contravvenzione fosse congiunta ad un misfatto o delitto qualunque.

In tali casi nè le mercanzie nè i depositi si possono

---

(1) Ved. l' art. 101. C. P. pen. (2) Art. 9. leg. idem ; ed art. 342 C. P. pen. (3) Art. 10. leg. idem. (4) Questi generi son quegli descritti negli art. 1. §. 2, e 120.

restituire, se non dopo l' esito del giudizio e del ricorso per annullamento. (1)

114. Quando i mezzi di trasporto de' generi sorpresi in frode sieno soggetti alla confisca, o possano servire per assicurare il pagamento delle ammende, le vetture, le carrette, i cavalli, i muli ed altro inserviente al trasporto, si debbono, dopo eseguito l' apprezzo, consegnare al conduttore, se questi ne depositasse il valore, o desse idonea cauzione ben vista al ricevitore. Altrimenti si dee il tutto consegnare ad un terzo, andando le spese tutte a carico del conduttore. (2)

115. Le quistioni che possono insorgere sulle spese indicate nell' articolo precedente tra il conduttore ed il consegnatario, sono deferite a risolversi dal regio giudice del luogo in cui risiede il ricevitore. (3)

116. Il ricevitore del circondario in cui fu fatta la sorpresa, è chiamato di compilare sulla medesima il processo-verbale, fra 'l termine di 48 ore dall' esibizione nella sua officina degli oggetti 'n contravvenzione.

Questo processo-verbale dee contenere:

1.° La intestazione del direttor generale, rappresentante dell' amministrazione generale de' dazj indiretti, in nome di cui si redige il verbale;

2.° La data della sua formazione;

3.° Il nome, cognome e la qualità di ricevitore che n' è il redattore;

4.° I nomi, cognomi e qualità de' capienti e de' testimonj se ve ne fossero;

5.° La indicazione del denunziante, qualora per effetto della denunzia ne sia seguita la sorpresa;

6.° I nomi, cognomi, la qualità e la residenza de' conduttori, se fossero noti;

7.° I motivi, il luogo e la data della sorpresa;

8.° Il numero e le marche de' colli, e delle balle, ballette, botti, casse ec; e di tutti gli altri oggetti ritenuti per guarantia de' dritti dell' amministrazione generale;

9.° Il luogo in cui le mercanzie o derrate saranno poste in deposito, ed il nome, il cognome, la qualità,

---

(1) Art. 11. leg. idem. (2) Art. 12 idem. (3) Art. 13 idem.

e la residenza di colui al quale si apparterranno, se fosse noto, ove non trattasi di sorprese fatte a' conduttori, nel qual caso la mercanzia si reputerà di costoro pertinenza;

10. La offerta fatta al conduttore de' generi in contrabbando, di restituirglisi gli animali ed ogni altro mezzo di trasporto, previo deposito del prezzo, o mediante idonea cauzione; non che quella della restituzione de' generi sorpresi in frode o in contravvenzione, mercè il deposito di cui è parola nell' art. 113, e se la cauzione si fosse data, il nome, cognome, e la qualità del fidejussore;

11. La risposta del conduttore, e tutto ciò che lo stesso avrà allegato in sua difesa;

12. Tutte le circostanze sia a carico, sia a discarico;

13. Le condanne, alle quali la parte è obbligata, citando all' uopo i corrispondenti articoli di legge;

14. Finalmente la indicazione che il verbale siesi disteso in triplice spedizione. (1)

117. Sì fatto processo-verbale debb' essere sottoscritto dalla parte interessata, dal ricevitore, dall' impiegato del servizio misto, o attivo, da' capienti, e dai testimonj, se questi fossero necessarj a' termini dell' art. 101 della legge sul contenziso.

Se la parte, i capienti ed i testimonj fossero inletterati, o che la parte sapesse scrivere, e si negasse di firmare il verbale, se ne dee far menzione.

Quando poi il verbale venisse redatto ne' casi previsti dagli art. 123 e 141 si dee pure far menzione di quel funzionario, che vi sia intervenuto e da cui debb'essere anche sottoscritto; e se la parte rinunziasse al giudizio nell'atto della redazione del verbale suddetto, si dee far pure menzione nel medesimo di tal circostanza, come si è indicato nell' art. 278. (2)

118. I processi-verbali che si debbono redigere da' ricevitori, secondo le norme indicate cogli articoli precedenti, non potranno essere che a somiglianza de' modelli in istampa, di cui vengono muniti dall' amministrazione generale, dopo esservi concorsa l' approvazione del ministro delle finanze. (3)

---

(1) Art. 14, 27 e 103 leg. idem; e 456 leg. dog. del 19 giugno 1826. (2) Art. 15, 21 ed 85 cit. leg. del contenzioso. (3) Art. 16 leg. idem.

119. Quando avverrà che per la compilazione del processo-verbale bisognassero più giorni, attese le lunghe operazioni che si dovranno eseguire, in tal caso, se si tratti di sorprese sui bastimenti, si apporranno i sigilli a' boccaporti e ad ogni altro luogo di comunicazione; se di balle, colli, casse ed altro recipiente trasportati nell' officina doganale, e per la loro mole bisognassero più giorni per le operazioni che dovrebbero eseguirsi, i suggelli si debbono applicare a' medesimi recipienti nel modo da mettere in sicuro gl' interessi delle parti. (1)

120. Nel caso in cui il capitano o il conduttore non si trovasse presente, è richiesto per assistere al suggellamento l' intervento del giudice regio del circondario o del suo supplente, in difetto, del sindaco locale o del suo aggiunto o d' un impiegato di polizia, ad elezione del ricevitore. (2)

121. I suggelli si debbono rimettere in ogni giorno alla fine delle operazioni. Trattandosi però di bastimento il ricevitore è nell' obbligo di far togliere le vele ed il timone e conservarli in dogana sotto la sua custodia. (3)

122. I processi-verbali risultanti dalle operazioni di ciascun giorno si devono firmare dal ricevitore, da' capienti, e da due testimonj, che debbonsi chiamare ad assistere alle medesime, e segnare anche o crocesegnare dal capitano o dal conduttore. (4)

123. Intervenendo uno de' funzionarj indicati nell' art. 120, il processo-verbale si dee pure sottoscrivere dal medesimo, giusta l' art. 117. (5)

124. Ricusandosi il capitano o il conduttore di firmare o crocesegnare il verbale se ne dee far menzione nel medesimo di questa circostanza. (6)

125. Se i ricevitori mancassero di redigere i verbali per le contravvenzioni sorprese ne' loro circondarj, o trascurassero d' usare le forme costitutive de' medesimi, son chiamati civilmente responsabili di tutt' i danni ed interessi verso l' amministrazione generale, oltr' essere soggetti alle pene prescritte dalle leggi pel dolo o per la colpa, ed alle altre punizioni che potranno applicarsi in via amministrativa. (7)

---

(1) Art. 17 leg. idem. (2) Art. 18 idem. (3) Art. 19 idem. (4) Art. 20 idem. (5) Cit. art. 21 idem. (6) Art. 22 idem. (7) Art. 23 idem.

126 Quando la parte fosse presente alla compilazione del processo-verbale, se ne dee dar copia colla citazione a comparire innanzi al giudice competente tra cinque giorni colla continuazione, oltre a tanti altri giorni per quanti venti miglia il fondaco o la dogana sia lontana dal luogo in cui il giudice ha la sua residenza; è ciò nel caso che la contravvenzione o la frode potrà eccedere la condanna di ducati dieci. (1)

127. Ma se la parte non fosse presente, la copia del verbale colla citazione a comparire, giusta l'articolo precedente, dovrà esserle notificata personalmente, ovvero al domicilio di fatto o di elezione, se ne avesse nel comune in cui è sita l'officina doganale, o il fondaco; in contrario, la notificazione si dee fare al sindaco del comune medesimo, il quale è chiamato dalla legge ad apporre il suo visto all'originale; e se tuttavolta si negasse di vistarla, basterà di farsi menzione del suo rifiuto.

Quando la notificazione non si potesse fare alla persona o al domicilio di essa, bensì al domicilio del sindaco, si debb' affiggere copia del processo-verbale e della citazione alla porta della dogana o del fondaco, menzionandosi ciò nell'atto di notificazione.

Se poi fosse ignoto il contravventore, la citazione a comparire sopracennata, si dee fare in termini generali, a tutti coloro che fossero interessati. (2)

128. Non eccedendo la frode o la contravvenzione la condanna di ducati dieci, la citazione a comparire dee contenere la condizione cioè, *qualora il contravventore si opporrà al* verbale, e si dee dar doppio termine, uno di cinque giorni a produrre, se voglia l'opposizione a' termini dell' art. 37 della medesima legge sul contenzioso, il secondo, quando siesi fatta l' opposizione, di altri cinque giorni a comparire innanzi al giudice, oltre l' aumento fissato per le distanze. (3)

129. I processi-verbali si debbono sempre compilare in triplice spedizione, una per restare presso lo stesso

---

(1) Art. 24 leg. idem. (2) Art. 25 idem. (3) Art. 26 idem. Ved. l' art. 137, e la circolare de' 23 maggio 1827 del direttor generale che prescrive l'esatta esecuzione di quanto si trova disposto in detti due articoli 26 e 37. Raccolta an. sud.

ricevitore che lo redige, l'altra per trasmettersi al sindaco del comune delle sua residenza, o a chi lo rimpiazza, e la terza, all' amministrazione generale per mezzo del direttore della provincia.

Al sindaco o chi ne fa le sue veci, si dee passare fra le 24 ore dalla data della sua chiusura.

In Napoli poi ed in Palermo, il verbale in quistione si dee trasmestere, in vece del sindaco, all' eletto o a chi fa le sue veci nel quartiere in cui è sita l' officina del ricevitore che l' ha redatto. (1)

130. I capienti debbono a cura e diligenza del ricevitore ratificare con giuramento innanzi al sindaco i loro rapporti e le loro dichiarazioni, fra i due giorni dal dì della citazione intimata alla parte ne' modi sopra indicati.

Fra questo periodo però di due giorni sono esclus' i giorni festivi di doppio precetto.

In Napoli ed in Palermo debb' essere ratificato innanzi all' eletto del quartiere o al suo aggiunto, al quale dee spedirsi il verbale, giusta l' articolo precedente. (2)

131. Il sindaco o il suo supplente, ed in Napoli ed in Palermo l' eletto o l' aggunto del quartiere, è chiamato a testificare in piede del processo-verbale, che i capienti abbiano adempito la ratifica.

Quindi fra lo spazio di 24 ore è nell' obbligo di restituirlo al ricevitore, e questi fra altre 24 ore dee trasmetterlo al giudice competente. (3)

132 Nel caso in cui le merci arrestate o i mezzi di trasporto non si potessero condurre alla dogana più vicina, allora il ricevitore dovrà recarsi sopra luogo, dove dee compilare il processo-verbale colle formalità indicate negli articoli precedenti prescritte dalla legge sul contenzioso di cui si tratta. (3)

133. Le merci di dogana o di consumo che restassero in custodia del ricevitore, se mai si potessero deteriorare o marcire, dietro l' avviso de' periti chiamati d' uffizio dal ricevitore, si debbono vendere immediatamente. La perizia può eseguirsi senz' alcuna

---

(1) Art. 27. leg. idem. (2) Art. 28 idem; ed art. 17 C. P. pen. (3) Art. 29 leg. idem. (4) Art. 30 idem.

formalità, ma il parere de' periti debb' essere sottoscritto da' medesimi.

La vendita dovrà farsi dagl' impiegati coll' intervento del giudice locale nella dogana, o in altro luogo destinato ad arbitrio del ricevitore, non altrimenti che con subaste abbreviate. Il giudice regio è nell' obbligo di prestarsi alla vendita, tanto se fosse dimandata dal ricevitore, quanto dalla parte.

Ma se il ricevitore si opponesse alla vendita dimandata dalla parte, il regio giudice è nelle facoltà di pronunziare inappellabilmente sulla quistione senz' alcuna formalità. (1)

134. La vendita non può eseguirsi, se non dopo l' apprezzo de' periti: il prodotto dee versarsi dal ricevitore nella real tesoreria, ove rimarrà in deposito fin che la causa sarà decisa. (2)

135. Trattandosi però della vendita di generi di dogana o di consumo facili a marcirsi, enunciati nell' articolo 133, essa non potrà eseguirsi, se non dopo che il giudice competente abbia assicurata la pruova materiale del reato colla quale costasse l' identità dell' ingenere. (3)

## §. III.

### *Visite domiciliari.*

136. Le visite non possono eseguirsi nelle abitazioni, ne' magazzini ed in altri locali appartenenti a' negozianti ed a' particolari, che ne' soli casi e colle formalità prescritte dalla legge sul contenzioso de' dazj indiretti. (4)

137. Le autorità ed i funzionarj autorizzati a far le visite domiciliari per iscovrire il contrabbando sono: 1. i giudici di circondario; 2. i sindaci; 3. gli agenti di polizia dal grado d' ispettore in sopra; 4. i ricevitori de' dazj indiretti ed altr' impiegati non inferiori al grado di tenente; 5. gli uffiziali di gendarmeria, ed ogni altr' autorità costituita. (5)

138. Per eseguirsi le visite suddivisate, è stato confermato il sistema in vigore. (6)

---

(1) Art. 31 leg. idem. (2). Art. 32 idem, e real decreto degli 8 di settembre 1823 art. 2. (3) Art. 33 leg. idem. (4) Art. 90 leg. idem. (5) Art. 91 idem. (6) Art. 92 idem.

139. Il sistema vigente è quello che si trova prescritto da' Codici di procedura civile e penale, siccome si farà conoscere nel seguente capitolo; ed altracciò per potersi eseguire le perquisizioni si richiede: 1. che sia preceduta una formale denunzia; 2. che la persona presso la quale dee farsi la visita sia addetta all' esercizio della pubblica mercatura; 3. che il locale sia un luogo di deposito di mercanzie, abbenchè esse non appartengano a pubblici negozianti.

Per la sorpresa de' generi di privativa gli agenti de' dazj indiretti, unitamente alle autorità chiamate a quest' atto, possono fare le visite in qualunque luogo indistintamente, anche se questo appartenesse a persona non addetta alla pubblica mercatura e senza l' obbligo di esibire una formale denunzia, salve le modificazioni apportate dalla legge sul contenzioso su quest' oggetto, siccome verrà indicato qui appresso. (1)

140. Tuttavolta le autorità ed i funzionarj chiamati a far le visite domiciliari non potranno eseguirle senza l' accompagnamento degl' impiegati de' dazj indiretti. (2)

Questa disposizione però è stata modificata col real decreto de' 16 luglio 1827, col quale si è prescritto che ove in qualche comune interno de' reali dominj di qua e di là del Faro, non risieggano impiegati de' dazj indiretti, le visite domiciliari potranno eseguirsi dalle autorità e da' funzionarj sopra cennati, senza l' intervento degli impiegati de' dazj indiretti.

Ma trovandosi in tali visite generi in contrabbando, si debbono trasmettere, accompagnati con dettagliato rapporto, alla dogana più prossima, per procedersi quivi alla regolare formazione del verbale, a' termini del tit. II. della legge sul contenzioso e delle altre disposizioni contenute nella legge medesima.

141. Gl' impiegati de' dazj indiretti non potranno tuttavolta procedere a tali visite domiciliari senza l' accompagnamento del giudice del circondario o del sindaco, o d' un ispettore o commissario di polizia. Queste autorità son chiamate dalla legge a prestarsi al semplice invito di

---

(1) Art. 15 C. P. pen; circolare del ministero di grazia e giustizia de' 29 aprile 1818, la quale si trova riportata per intero nella fine di questo libro. (2) Art. 93 leg. idem.

dett' impiegati doganali, invito col quale basta enunciarsi che debbono assistere ad una o più visite domiciliari, senz' aver l' obbligo di indicare nè l' abitazione, nè il luogo in cui dovranno farsi le perquisizioni. (1)

142. Le visite summentovate sono permesse soltanto dallo spuntare al tramontar del sole. (2)

143. Il divieto della legge espresso nell' art. 141 qualora fosse violato dagli agenti de' dazj indiretti, introducendosi soli senza di una delle autorità chiamate ad assistere alla perquisizione ne' luoghi indicati, porterebbe in conseguenza: 1. Che l' atto col processo-verbale sarebbe dichiarato nullo, poiche quando la legge si spiega in modo proibitivo, com' è nel caso in quistione, la nullità dell' atto è ne' termini della regola, cioè che colui che infrange un divieto non può agire validamente; 2. Che gli agenti de' dazj indiretti, come colpevoli di abuso di potere, sarebbero soggetti alla pena dell' interdizione del loro impiego da due mesi ad un anno, pena che sarebbe applicata a quell' impiegato superiore, nel caso ch' esso avesse dato gli ordini di eseguirsi la visita domiciliare senza le indicate richieste formalità. (3)

144. È però inculcato dalla legge del contenzioso di serbarsi la massima decenza nelle visite domiciliari summentovate. I bauli, le casse, i burò, gli stipi ed altri recipienti non possono aprirsi che dagl' interessati della famiglia: ad essi è anche deferita la facoltà di aprire

---

(1) Art. 94 leg. idem; art. 16 C. P. pen; ed art. 33. reg. de' 10 marzo 1817.

Lo stesso é prescritto per le guardie campestri e de' boschi dal codice d' istruzione criminale francese art. 16.

E qui da avvertirsi, che a' commessi della regia non è accordato d' intervenire nelle visite domiciliari in unione degl' impiegati de' dazj indiretti, se non quando le denunzie sul contrabbando o sulla contravvenzione fossero ad essi pervenute; ma quando al contrario tali denunzie si ricevessero dagl' impiegati doganali, allora le visite debbon' esser' eseguite da costoro a norma delle leggi e de' regolamenti, senza farle conoscere a chiecchessia, e senza che i detti commessi possano in esse pretendere il loro intervento. Ved. nella Raccolta la lettera del direttor generale de' 26 gennajo 1828.

(2) Art. 95 leg. idem, Ved. l'art. 1114. C. P. C. (3) Leg. 5. C. de leg. Ved. Merlin, art. nullité; ed art. 233 e 234. C. P.

all' ingrosso gli oggetti che vi si contengono, ciò ch' è vietato espressamente di farlo agl' impiegati de' dazj indiretti.

Ma se le dette persone di famiglia si ricusassero, o le visite si eseguissero in case o casini disabitati, in tali casi l' autorità intervenuta potrà permettere agl' impiegati suddetti di far le ricerche colle loro mani. (1)

145. I scrigni ed i foderi piccoli ne' quali non potrebbero esservi che oggetti di poco momento, non si possono aprire nel caso in cui la perquisizione non avesse per oggetto i lavori preziosi sforniti del bollo di garanzia. (2)

146. Gli oggetti di dogana soggetti a bollo, ed altri generi che si trovassero nelle abitazioni de' particolari non negozianti, i primi sforniti del bollo, ed i secondi in qualunque modo in opposizione agli stabilimenti doganali, se il dazio su di essi dovuto non eccede la somma di ducati 20, non possono riputarsi in contrabbando o in contravvenzione.

Non è però adattabile questa regola a' generi di privativa pe'quali debbono osservarsi le leggi in vigore, come si trova enunciato cogli articoli 179, 180 e 428 e seguenti. (3)

147 Se un contravventore sorpreso nella flagranza fugge col contrabbando per sottrarsi dalla forza pubblica, è a questa permesso d' inseguirlo fin ne' portoni, ne'cortili, e nelle scale della casa, essendosi questo caso eccettuato dalle regole delle visite domiciliari.

Appena che il contravventore si sarà chiuso nella casa, non potrà la forza entrarvi, senza l' intervento di uno de' funzionarj mentovati negli articoli 120 e 141. Al qual' effetto alcuni de' capienti potranno rimanere di guardia innanzi alla porta, ed altri recarsi ad invitare l' autorità richiesta per assistere alla visita domiciliare, dovendosi fare di tutto ciò menzione nel processo-verbale. (4)

148 Qui però si presenta la quistione sul punto di sapere, se quando il contravventore che fugge col contrabbando nel momento di entrar nella propria o altrui

---

(1) Art. 96 leg. cit. del contenzioso. (2) Art. 97 idem. (3) Art. 98 idem. (4) Art. 99. idem.

abitazione non giunga a chiuderne la porta, perchè da vicino inseguito dalla forza pubblica, in tal caso, sia o no a questa permesso di entrar nella casa?

Sù tal quesito si espongono soltanto quelle osservazioni che possono farsi *pro* e *contra*, lasciando ad ognuno di giudicarne della sussistenza delle une e delle altre.

Appena che il contravventore si sarà chiuso nella casa, non potrà la forza entrarvi, sono l'espressioni della legge del contenzioso.

Da ciò vi sarà chi possa dedurre, che la legge ne vieta solo l' ingresso appena che al contravventore sia riuscito di chiudersi nella casa, ma che appena la porta sia rimasta aperta, la forza pubblica vi possa entrare.

Non entrando la forza nella casa in quello istante in cui era la porta aperta, l'esito della sorpresa sarebbe dubbio, perchè nel frattempo, non breve, nel quale la forza sarebbe obbligata di andar cercando l' autorità competente per poter entrar nella casa, il contravventore avrebbe un vasto campo di fare sparire il contrabbando ch' egli portava.

Ecco così delusa la disposizion della legge, la quale par che avesse avuto particolarmente in veduta di assicurare il contrabbando sorpreso nella flagranza, eccettuando perciò questo caso dalle regole delle visite domiciliari.

All' opposto potrebbe dirsi, che la legge del contenzioso non permette alla forza d' inseguire il contravventore fin dentro la casa, ov' è proibito di entrarvi, senza l' assistenza di una delle autorità chiamate dalla legge medesima e da' codici di procedura civile e penale; ma che la sola eccezione fatta nel caso di cui si tratta, fu quella di permettere alla forza d' inseguire il contravventore nella flagranza fin ne' portoni, ne' cortili, e nelle scale delle case, ciò che prima era ad essa espressamente vietato. (1)

149 Per le visite ne'magazzini o nelle abitazioni degl' inglesi, francesi, o spagnuoli, che avessero anche per oggetto lo scovrimento delle infrazioni alle legge de' dazj indiretti, si debbono osservare le sovrane disposizioni preesistenti, le quali stabiliscono quanto segue.

(1) Ved. i cit. art. 94 e 99. leg. idem; art. 86. n. 5. C. P. civ. ed art. 9. e 16. C. P. pen.

Che le visite suddette in verun caso possano eseguirsi nella provincia di Napoli se non precedano in iscritto le autorizzazioni del direttor generale de' dazj indiretti, e del prefetto di polizia, ciò che dee regolarsi in questo modo cioè :

Quando il primo fosse avvertito di una contravvenzione esistente ne'magazzini o nelle abitazioni indicate, egli nel destinare un' ispettore o un controloro per eseguire la visita, dee scrivere al secondo perchè destinasse un'ispettore, o altro agente di polizia graduato di sua fiducia, per accompagnare l' impiegato de' dazj indiretti.

Se poi la notizia della contravvenzione pervenisse prima al prefetto di polizia, questi nell' autorizzare in iscritto un de' cennati suoi agenti, dee prevenire il direttor generale, perchè destinasse uno de' suoi riferit' impiegati, in unione del quale si eseguisse la visita, secondo le regole generali prescritte per sì fatte operazioni. (1)

150. Le facoltà poi di disporre le visite ne' magazzini e nelle abitazioni degl' inglesi, francesi e spagnuoli nelle altre provincie è deferita a' respettivi direttori de' dazj indiretti di accordo cogl' intendenti, serbandosi lo stesso metodo prescritto pel direttor generale e pel prefetto di polizia.

L' autorità chiamata in primo luogo ad intervenire nelle visite suddette delle provincie è il giudice del circondario o il suo supplente ; ma l' intendente potrà pure autorizzare in iscritto o l' agente di polizia o altr'autorità a di lui elezione. (2)

151. Alla città di Napoli è accordata la prerogativa che in essa le visite e le perquisizioni per generi di privativa, non possono eseguirsi ne' magazzini e nelle abitazioni di chicchessia, che secondo le norme e le formalità prescritte per quelle che possono farsi ne' magazzini e nelle abitazioni degl' inglesi, francesi, e spagnuoli nella provincia di Napoli. (3)

---

(1) Art. 100. leg. idem. (2) Art. 101 idem. (3) Art. 102 idem.

## §. IV.

### *Valore de' processi-verbali degl' impiegati de' dazj indiretti, e come si possono impugnare.*

152. I processi-verbali redatti dagl' impiegati de'dazj indiretti, compreso il rapporto menzionato nell'art. 112 quando sia contenuto nel verbale, dopo ratificati con giuramento, fan piena fede in giudizio, come quelli di ogni altro pubblico funzionario, fino alla iscrizione in falso. (1)

153. La mancanza della ratifica enunciata nell' articolo precedente, o fatta dopo del termine indicato nell' articolo 130, fa perdere a' processi-verbali quel privilegio accordato dalla legge, cioè di esser validi fino alla iscrizione in falso, per cui può essere ammessa in giudizio la pruova a discarico, ed anche contra il contenuto degli stessi processi-verbali. (2)

154. Oltre la iscrizione in falso, i processi-verbali possono anche impugnarsi come nulli, se siensi omesse le forme enumerate nell' art. 116; ma in tali casi il giudice dovrà supplirvi nel modo indicato nell' articolo 178. (3)

155. Dalla disposizione dell' articolo precedente risulta, che le forme del processo-verbale designate nell' articolo 116, non possono riguardarsi espressamente elevate a nullità a' termini dell' articolo 330 del codice di procedura penale, e dell' articolo 1106 del codice di procedura civile, poiche si ammette a supplirsi alle mancanze delle forme suddette.

156. Tuttavolta fuor de' casi enunciati negli articoli precedenti è vietato espressamente, tanto alle parti d' impugnare i verbali in altro modo qualunque, quanto a' giudici di prenderne conoscenza. (4)

157. Quando le frodi non eccedessero il dazio di ducati dieci, o le contravvenzioni non dessero luogo ad una condanna maggiore, e non si fossero prodotte opposizioni tra cinque giorni dalla notifica del verbale, i

---

(1) Art. 34 leg. idem. (2) Ved. la decisione della gran corte di cassazione de' 25 febbrajo 1813, supplim. alla collezion delle leggi num. 184. (3) Art. 35 leg. idem. (4) Art. 36 idem.

processi-verbali summentovati diverranno contra la parte che non si è opposta, senza bisogno di una sentenza del giudice, tanti titoli esecutivi che non si possono impugnare.

Ma ciò non potrà aver luogo se la parte nel termine de' cinque giorni faccia noto al ricevitore di volersi opporre al processo-verbale, senz' essere nell' obbligo di dire i motivi della sua opposizione. Questa dichiarazione può anche farsi dalla parte nell' atto di ricevere la copia del verbale, o la citazione a comparire per mezzo dell' usciere. (1)

158. La iscrizione in falso contra un processo-verbale degl' impiegati de' dazj indiretti non può farsi altrimenti, che nel termine della citazione a comparire, e con una dichiarazione in iscritto fatta personalmente da colui che la istituisce, o per mezzo di speciale procuratore, autorizzato con atto notariale.

Quindi fra i tre giorni sussecutivi il querelante dee depositare nella cancelleria del giudicato, in cui pende la procedura, una nota contenente i motivi di falso, i nomi e le qualità de' testimonj che intende produrre. Se non potrà scrivere o sottoscrivere la detta nota, dovrà segnarsi dal giudice e dal cancelliere. La mancanza di queste formalità è colpita di decadenza della iscrizione suddetta. (2)

159. Se la iscrizione accennata non venisse istituita ne' termini, e secondo le forme prescritte co' precedenti articoli, il giudice è autorizzato di non tener conto della querela, ed a decidere nel merito della causa, senz' esservi di bisogno alcuna precedente sentenza o decisione. (3)

160. Nel caso che dett' accusa di falso fosse istituita in regola ne' termini prescritti dalla legge sul contenzioso, debb' essere discussa e decisa fra lo spazio d' un mese dalla gran-corte criminale della provincia in cui il giudice risiede, in mancanza, è dessa chiamata responsabile pel ritardo ed è pure sottoposta alla pena de' danni ed interessi. (4)

161. Dietro che sarà ammessa e discussa la querela

---

(1) Art. 37. leg. idem. (2) Art. 38. idem. (3) Art. 39. idem. (4) Art. 40. idem.

di falso dalla gran-corte criminale, se dessa risulterà calunniosa e verrà in conseguenza rigettata, il querelante, oltre alle pene per la calunnia, sarà condannato colla stessa decisione alla multa di ducati 150, da eseguirsi realmente e personalmente. (1)

## §. V.

### *Competenza.*

162. Nella città di Napoli si sono stabiliti due giudici in prima istanza, incaricati particolarmente a trattare tutte le cause di contrabbando e contravvenzione agli stabilimenti de' dazj indiretti: uno è destinato a giudicare le cause in linea civile, che comprendono gli affari di dogana, di navigazione, e de' così detti dazj di consumo; l'altro in via correzionale per le cause de' generi di privativa.

La loro competenza è estesa per tutta la provincia di Napoli, ad eccezione del solo distretto di Castellamare; ma al giudice cui compete la cognizione delle cause de' dazj di consumo, è attribuita la giurisdizione per tutta l' estensione territoriale de' medesimi.

In Palermo fu destinato un' altro giudice in prima istanza, per trattare ezіandio esclusivamente per tutto quel valle le cause de' dazj indiretti.

In Messina fu egualmente stabilito altro giudice colla stessa competenza territoriale.

Presso ciascuno di detti giudici in Napoli, Palermo, e Messina, fu destinato un supplente, un cancelliere ed un sostituto a quest' ultimo.

Nelle altre provincie al di quà del Faro, in ogni distretto, compreso quello di Castellammare, fu pure destinato un giudice per le cause medesime.

Il giudice che ha la competenza di esse in ciascun distretto è solo quello del circondario del luogo ov' è sita la dogana di 1. classe; e se nel distretto non vi sieno dogane di 1. classe, la competenza è deferita al giudice residente nel capo-luogo del distretto (2) *.

---

(1) Art. 41 leg. idem. (2) In seguito, come ad un fondoco de' dritti riservati si trovano agregati de' comuni che appar-

Ne' valli pòi al di là del Faro, il giudice residente nel capo-luogo di ciascun valle ne ha la competenza e la giurisdizione per l'intera estensione del valle medesimo.

È eccettuato il valle di Caltinassetta, dove il giudice competente per le cause in quistione, è quello del circondario di Terranova. (1)

163. I giudici summntovati de' dazj indiretti, dando pruove del loro zelo e della esattezza nell' esercizio delle funzioni loro affidate saranno nelle promozioni particolarmente in veduta dal ministro di grazia e giustizia sugli uffizj del ministro delle finanze, alla proposta del quale potranno anche ricevere delle gratificazioni. (2)

164. In conseguenza delle indicate disposizioni, ogni ricorso o istanza per delitto o contravvenzione a'dazj indiretti, debb' essere presentata al giudice competente destinato per tali affari. (3)

165. Il giudice competente, cui si presenta il ricorso, è nelle facoltà di chiedere al ricevitore respettivo

---

tengono a più distretti, così, surto il dubbio sulla competenza del giudice nel caso che il fondaco appartenga ad un distretto, ed il luogo della sorpresa ad un' altro, fu disposto;

Che sarà competente a procedere il giodice del distretto in cui risiede il fondaco delle privative, ove fu redatto il verbale, e non già quello del luogo della sorpresa. Real decreto de' 28 gennajo 1828.

Ecco l' elenco de' comuni ove riseggono i giudici chiamati dalla legge del contenzioso a trattare gli affari de' dazj indiretti ne' reali dominj al di qua del Faro, elenco che fu trasmesso dal ministro delle fiinanze al sig. marchese de Turris direttor generale dell' amministrazione, con ministeriale de' 14 febbrajo 1827.

Castellammare, Caserta, Nola, Fondi pel distretto di Gaeta, Castelluccio pel distretto di Sora, Piedimonte, Salerno, Sala, Campagoa, Vallo, Potenza, Matera, Melfi, Lagonegro, Avellino, Ariano, S. Angelo Lombardi, Manfredonia pel distretto di Foggia, S. Severo, Bovino, Bari, Molfetta pel distretto di Barletta, Altamora, Lecce, Taranto, Brindisi, Gallipoli, Cosenza, Castrovillari, Paola, Rossano, Catanzaro, Pizzo pel distretto di Monteleone, Nicastro, Cotrone, Reggio, Gerace, Palmi, Campobasso, Isernia, Larino, Chieti, Ortona pel distretto di Lanciano, Vasto, Aquila, Solmona, Città-ducale, Carsoli pel distretto di Avezzano; Giulia pel distretto di Teramo, Penne.

(1) Art. 42 leg. idem. (2) Art. 43 idem. (3) Art. 44 idem.

l'invio di tutte le carte e documenti creduti necessarj, insieme a' processi-verbali ed a' rapporti. (1)

166. A questi giudici del contenzioso de' dazj indiretti è deferita la competenza per tutti gli affari civili, che porteranno catture, confische ed ammende pecuniarie; non che per le cause di rifiuto a pagamento di dritto, di retinenza a prestare le cauzioni, di mancanza di esibizione delle bollette di discarico nel tempo prefisso da quelle a cautela, e per tutte le altre azioni relative a riscossioni di dritti, ed alle contravvenzioni, salvo ciò ch'è contenuto nel titolo VII. della stessa legge sul contenzioso, già riportato nel cap. III di questo lib. art. 261 e seguenti. (2)

167. Ne' reati che dessero luogo ad azione correzionale o criminale, derivante dalle leggi comuni, e ad azion civile o correzionale nel tempo stesso, nascente dagli stabilimenti de' dazj indiretti, come si è indicato cogli articoli 100 e 101, il giudice è chiamato competente per quest' ultima, nel caso non sia connessa colla prima, dovendosi osservare quando vi fosse connessione la disposizione riportata nell' arttcolo 106. (3)

168. In esempio, se un conduttore di mercanzie proibite portasse anche delle false carte di accompagnamento, o le mercanzie non fossero proibite, ma i marchj, bolli o suggelli apposti alle medesime fossero falsi ad oggetto di defraudare i dritti alla dogana, in tali casi vi è luogo ad azion civile e nel tempo stesso penale, ma le gran-corti criminali son preferite a procedere; però terminato che sarà il giudizio debbon esse inviare il processo al giudice de' dazj indiretti per pronunziare sull' azion civile. (4)

169. Tutti gli altri contrabbandi qualificati appartengono alla cognizione delle stesse gran-corti criminali; e quelli che per l' adunamento di persone e con armi possano assimigliarsi alle violenze pubbliche, sono di competenza delle gran-corti speciali.

I contrabbandi poi semplici di loro natura, qualora si commettessero dagli agenti doganali di qualunque gra-

---

(1) Art. 45 leg. idem. (2) Art. 46 idem. (3) Art. 47 idem. (4) Art. 6 idem; 284, 285 e 291 cod. pen. ed art. 77 leg. de' 29 maggio 1817 sull'org. giud.

do essi sieno, o dalle persone incaricate di prestar mano forte a' medesimi, divengono qualificati e sottoposti anche al giudizio delle gran-corti criminali. (1)

Questi agenti doganali poi se si macchiassero di delitti sia nell' esercizio della propria carica, sia come particolari, o che commettessero delle ingiurie ed offese contra qualunque cittadino, sono soggetti alle pene prescritte dalle leggi in vigore, indipendentemente dalle punizioni amministrative, salvo il godimento della garenzia, giusta la legge de' 19 ottobre 1818, ed il real decreto de' 10 settembre 1823. (2)

Oltracciò, se detti agenti che sono incaricati della esazione de' dritti di dogana esigessero per loro privato profitto quello che la legge non permette, o più di quello che la legge permette, sono soggetti da sei a dieci anni alla interdizione de' pubblici uffizj.

Ma quando con minacce o con abuso di potere osassero di fare delle altre estorsioni, sono puniti colla rilegazione.

E se per oggetto della estorsione commettessero uno attentato contra la libertà individuale, la pena è del primo grado de' ferri nel presidio; oltre le punizioni maggiori se l' attentato costituisse un misfatto più grave. (3)

Per questi attentati la competenza è sempre delle gran-corti criminali. (4)

Le pene suddette son sempre indipendenti dalle restituzioni de' danni ed interessi dovuti alle parti offese. Il colpevole è condannato non solo alle restituzioni, ma eziandio alle indennizzazioni. (5)

---

(1) Art. 7, 9, 11, 12, e 13 decreto de' 26 gennajo 1810, contenente lo statuto penale pe' contrabbandi; ed art. 426 cod. proc. pen.

(2) Art. 480 leg. dog. de' 19 giugno 1826. (3) Art. 196. 197 e 198 cod. pen. (4) Art. 3. idem. (5) Art. 46, 47 idem.

È osservabile che si fatti esattori delle pubbliche rendite in ogni tempo àn richiamato l' attenzione del legislatore per la repressione del loro irregolare procedimento.

Oltre severe sanzioni legislative emesse a loro riguardo per conseguire lo scopo indicato, acerbi rimproveri si trovano diretti verso di loro non solo dagli autori profani, ma anche dagli scrittori sacri. Tacito ann. XIII 50, S. Matteo, XVIII, 17 e S. Luca III 12, 13 non cessano di dolersi aspramente.

Questi esattori presso i romani erano conosciuti col nome

170. Se il giudice de' dazj indiretti risolve la sua competenza in un affare, e la parte citata si presenta alla udienza, egli dopo intese le parti può pronunziare la sua sentenza senz' alcuna dilazione; ma se la parte ci-

di pubblicani: i giureconsulti scagliandosi contro di essi viemaggiormente presentano nel titolo delle pandette un quadro tristissimo della loro reprensibile condotta.

Il pretore infatti si vide nella necessità di emanare un editto particolare col quale ha prescritto delle misure punitive adottate a riguardo delle loro frodi; editto che racchiude nel tempo stesso tutte le punizioni che formano l' oggetto delle leggi contenute nel digesto sotto il titolo *de publicanis et vectigalibus et commissis*, e nel codice *de vectigalibus et commissis*.

Fra l' altro si rileva nell' editto anzidetto che se da' pubblicani o da altri sotto il loro nome si fossero commesse con violenza o con ingiuria delle estorsioni, e non si avesse in seguito restituito ciò che si era tolto o rubato, vi era luogo fra l' anno all' azione del doppio, e dopo l' anno a quella della semplice indennità.

Quest' azione accordata dal pretore si esperimentava ratizzatamente nel caso fossero stati molt' i prevenuti delle violenze, del furto ec; ma se alcuno era nella impossibilità di corrispondere la sua porzione, allora tutti gli altri correi erano tenuti solidalmente.

E se agli eredi del pubblicano fosse pervenuta alcuna parte del furto da lui commesso, per la restituzione di questa parte era pure accordata all' offeso l' azione contra costoro.

Il pretore nell' accordare l' azion civile, di cui si è fatta menzione, non escluse l' azion penale. Le parti offese non solo potevano perseguitare in giudizio i pubblicani colpevoli in via civile, ma anche in via criminale. Esse potevano, secondo i casi istituire o l' azione *vi bonorum raptorum*, o *furti*, o *legis Aquiliae*, ovvero la straordinaria *ad vindictam atque animadversionem publicam*. Ved. le leg. 1, 6 e 9 delle paudette sotto il citato titolo *de public.*

Fra queste leggi dell' antica Roma e quelle attualmente in vigore non par che vi sia differenza di alcuna importanza.

Or noi per altro non abbiamo alcun motivo a dolerci de' nostri moderni pubblicani, oggi conosciuti col nome di doganieri, impiegati doganali, o de' dazj indiretti, in grazia dell' avvedutezza e delle cure incessanti del sig. marchese de Turris, che nella qualità di direttor generale presiede da' moltissimi anni onorevolmente si fatta importante amministrazione.

Questo destinto funzionario, al quale si unisce una probità somma ed una perfetta conoscenza dell' andamento del servizio e della materia scientifica doganale, non cessa di occuparsi con tut-

tata non comparisce, il giudice; esaminate le carte, dee decidere in contumacia. (1)

171. Emessa la sentenza, il giudice fra tre giorni dalla sua data è nell'obbligo di passarla col processo al ricevitore incaricato di sollecitarne l'esecuzione. (2)

172. Le sentenze debbon essere notificate ne' modi indicati coll'articolo 127. (3)

173. La parte che sarà condannata in contumacia può presentare la sua opposizione fra tre giorni dal di della notificazione della sentenza; ma nel medesimo termine dee farla notificare al ricevitore per non incorrere nella decadenza. (4)

174. La notifica della opposizione dee contenere sommariamente le ragioni che la sostengono. La stessa dee anche comprendere, sotto pena di nullità, la citazione a comparire fra otto giorni al più tardi, in ora determinata, per sentire la decisione. (5)

175. Se la parte si renderà contumace per due volte, non è più ammessa ad essere intesa; nè sono accolte l'eccezioni del terzo. (6)

176. L'opponente che si lascerà giudicare in contumacia, è soggetto ad essere condannato al pagamento di una multa non minore di ducati sei, nè maggiore di ducati trenta. (7)

177. Nel caso in cui fossero più persone implicate nella frode, contravvenzione, o nel contrabbando, e di due o più di esse citate per un medesimo oggetto, una sola si presenta alla udienza, il giudice de' dazj indiretti può oggi pronunziare la sua sentenza senz'essere soggetta ad opposizione, essendosi, per punto di eccezione, dispensata la richiesta riunione di contumacia dall'art. 247 del codice di procedura civile. (8)

---

t' i mezzi che sono in suo potere di contenere i suoi dipendenti ne' più stretti limiti de' loro doveri.

Quindi essendo oltremodo benefico verso la classe de' commercianti, non fa che sempreppiù corrispondere alle vedute del governo di S. M. per contribuire all'incoraggiamento ed alla prosperità del commercio.

(1) Art. 48 detta leg. del contenzioso. (2) Art. 49 idem. (3) Art. 50 idem. (4) Art. 51 idem. (5) Art. 52 idem. (6) Art. 53 idem. (7) Art. 54 idem. (8) Art. 109 idem.

178. Le nullità che corressero ne' processi-verbali possono emendarsi, o supplirsi altrimenti: il giudice è autorizzato prima di decidere in merito, di ordinare l' emendazione, o il supplimento.

In questo caso di nullità o difetto di forme corse ne' processi-verbali o in altri atti, il giudice può supplire alla insufficienza della pruova con degl' informi uffiziali, e con altre indagini pel solo accerto de' fatti. (1)

179. Sia qualunque il caso di nullità de' processi-verbali, non potrà mai impedirsi la confiscazione de' generi, de' quali fosse in qualsia modo proibita la circolazione, la introduzione, ovvero la esportazione. (2)

180. Fra questi generi proibiti debbono annoverarsi particolarmente que' dichiarati di privativa e descritti negli articoli 1. §. 2. e 102, pe' quali la procedura è sempre la stessa che si è finora praticata, e le pene correzionali da applicarsi, ove non sieno previste dagli stessi stabilimenti sui generi proibiti o di privativa, son quelle contenute nel decreto del 26 gennajo 1810, contenente lo statuto penale pe' controbbandi, tuttora provvisoriamente in vigore, giusta i reali decreti de' 24 dicembre 1817, art. 7, e de' 27 gennajo 1818, art. 7.

Gli altri generi poi doganali finora proibiti alla importazione ed alla esportazione son que' che si trovano indicati nell' articolo 428.

181. Se la parte sostenesse, che i generi sorpresi non sieno in frode, in contravvenzione o in contrabbando, o disputasse sull' importo del dazio, il giudice, credendolo opportuno, può disporre una perizia.

Tuttavolta se l' oggetto in contesa, ancorchè indeterminato, si potesse presumere di un valore meno di ducati dieci, il giudice, senza dar luogo alla perizia, è nelle facoltà, dietro opportuni schiarimenti, di pronunziare la sua sentenza.

Le perizie sulla ricognizione della specie e qualità delle merci da servire per la liquidazione de' dazj, debbono sempre eseguirsi degl' impiegati delle regie dogane; ma però non si possono chiamar quegli stessi che precedentemente avessero riconosciute le mercanzie e manifestato il loro sentimento. (3)

---

(1) Art. 55 leg. idem. (2) Art. 56 idem. (3) Art. 57 idem. Per la esecuzione di questo articolo, S. E. il ministro di

## §. VI.

*Appelli dalle sentenze pronunziate in linea civile ; e ricorso per annullamento alla corte suprema di giustizia.*

182. Dalle sentenze de' giudici di prima istanza del contenzioso de' dazj indiretti, gli appelli si debbonò portare innanzi a' tribunali civili delle provincie o de' valli a' quali è deferita la giurisdizione. (1)

183. L' appello è meramente devolutivo, e le sentenze sono esecutive non ostante l' appello ; e per le cause fino al valore di ducati 20 sono inappellabili :

---

grazia e giustizia ha diretta una circolare a' regii procuratori presso tutt'i tribunali, inculcando loro d'invigilare, perchè nelle occorrenze di perizie negli affari del contenzioso de' dazj indiretti, i respettivi tribunali si attengano alla esatta osservanza delle disposizioni contenute nel citato articolo 57 della legge del contenzioso. Vedi la ministeriale de' 12 aprile dello scorso anno 1828.

Ma se la perizia sulla ricognizione della specie e qualità delle merci non debba servire per la liquidazione del dazio, bensì per sapersi, se la merce in esempio, sia o no soggetta à dazio, se libera o no nella sua circolazione, se sia o no proibita alla importazione o alla esportazione, e finalmente se sia indigena o forestiera, ovvero indigena, e se confondibile o nò coll' estera, possono allora impiegarsi dal giudice altri periti, e non già quelli tra gl' impiegati delle regie dogane, onde risolvere la quistione se il genere fosse, o no in frode, in contravvenzione, o in contrabbando, giusta la prima parte del succitato articolo 57 della legge del contenzioso ?

Tal quistione, a mio avviso, sembra risoluta dalla disposizione dell' art. 462 della legge doganale del 19 giugno 1826, così concepita :

„ La ricognizione della specie e qualità delle merci, come „ ancora l' applicazione de' corrispondenti dazj a' termini delle „ tariffe, saranno eseguite dagl' impiegati delle nostre regie „ dogane.

Si fatta disposizione come ognun vede, distingue due casi, cioè la ricognizione, e l' applicazione de' dazj; onde ne segue, che la ricognizione della specie e qualità delle merci da servire non solo per la liquidazione de' dazj, come si trova soltanto previsto dalla citata legge del contenzioso, ma eziandio per tutt' i casi sopra mentovati ed altri simili, è deferita espressamente agl' impiegati delle regie dogane.

(1) Art. 58 leg. idem.

non però per quelle relative a generi di privativa. (1)

184. Fra lo spazio degli otto giorni dalla notifica della sentenza, l'appellante è nell'obbligo di notificare l'atto di appello alla parte contraria. (2)

185. L'atto di appello dee contenere la citazione alla parte di compàrire innanzi al tribunale di appello nel termine di otto giorni, termine che sarà aumentato di un giorno per ogni venti miglia di distanza. (3)

186. La causa debb'essere spedita come quelle di urgenza, ed il tribunale è tenuto a pronunziare la sua sentenza fra otto giorni dopo scors' i termini degli atti de' patrocinatori. (4)

187. Le decisioni in grado di appello, come anche le sentenze pronunziate in prima istanza debbono contenere l'ordinativo dell'arresto personale, e potranno eseguirsi realmente e personalmente; e se tale ordinativo fosse omesso tanto in prima istanza che in appello, il giudice ed il tribunale sono nell'obbligo di aggiungerlo alla semplice istanza dell'amministrazione. (5)

188. Gl'informi tanto in prima istanza che in grado di appello debbon essere verbali, con semplici memorie, e le cause trattate e decise sommariamente. (6)

189. In caso di appello la parte intimata in qualunque stato dalla causa, anche dopo di aver notificata la sentenza senz'alcuna riserva, e seppure fosse stata eseguita, potrà produrre l'appello incidente. (7)

190. Se siesi appellato per alcuno de' diversi capi,

---

(1) Art. 71 leg. idem. Ved. la leg. org. giud. art. 24; il real decreto de' 17 agosto 1818 sul dazio del vino de' casali e distretti di Napoli; l'art. 120 C. P. C. e la circolare del ministero di grazia e giustizia de' 14 giugno dello scorso anno 1828, che dichiara applicabile l'art. 22 della citata leg. org. giud., riportata alla fine di questo libro.

(2) Art. 59 leg. idem. È questa una eccezione fatta alle leggi comuni, in forza delle quali l'appello dalle sentenze pronunziate in linea civile, è ammessibile durante il corso di tre mesi, dal giorno della notificazione della sentenza. Vedi gli articoli 23 e 55 della leg. de' 29 maggio 1817 sull'org. giud., e l'art. 119. cod. proc. civ.

(3) Art. 60 leg. idem. (4) Art. 61 idem. (5) Art 72 idem. (6) Art. 62 idem. (7) Art. 507 cod. proc. civ.

contenuti nella sentenza, la parte intimata potrà dagli altri appellare incidentemente. (1)

191. La parte succumbente sarà condannata alle spese. È però nelle facoltà del tribunale di ordinare la compensazione in tutto o in parte, se le persone in causa succumberanno respettivamente in qualcuno degli articoli principali in controversia. (2)

192. La sentenza diffinitiva del tribunale civile, se pronunzia una condanna non potrà esser' eseguita, se prima non sia stata notificata, tanto al patrocinatore, qualora si trovi in causa costituito, quanto alla parte in persona o al suo domicilio, dovendosene, sotto pena di nullità, far menzione della notificazione fatta al patrocinatore suddetto. (3)

193. Se il patrocinatore ne abbia abbandonata la difesa, o fosse morto, in tali casi è sufficiente la notificazione alla sola parte; ma l' usciere che sarà incaricato di quest' atto, dovrà menzionare le cessate funzioni del patrocinatore, o la morte di esso. (4)

194. La legge sul contenzioso, non avendo fatto alcuna eccezione alle disposizioni delle leggi comuni di procedura, riportate ne' cinque articoli precedenti, si debbono perciò osservare in tutta la loro estensione: è questo almeno il mio avviso.

195. Le decisioni emesse in grado di appello sono diffinitive, e non è accordato alla parte succumbente che il ricorso per annullamento alla suprema corte di giustizia. (5)

196. Il termine a poter produrre il ricorso è di giorni quaranta dal dì della notifica della decisione. Scorso questo termine, il dritto al ricorso è perento, ed il ricorso verrà dichiarato irrecettibile. (6)

197. Il ricorso per annullamento dovrà essere diretto al presidente ed a' consiglieri della corte suprema. In esso vi si debbono distintamente enunciare gli articoli delle

---

(1) Art. 508 C. P. C. (2) Art. 232 idem. (3) Art. 240 idem. (4) Art. 241 idem. (5) Art. 63 leg. del contenzioso (6) Art. 64 idem.

Per le leggi comuni di procedura il ricorso è ammesso fino al termine di tre mesi. Art. 582 C. P. C. ed art. 117 leg. org. giud; ma su di ciò si è fatta eccezione dalla legge del contenzioso.

leggi civili e della procedura che siensi violati dalla sentenza impugnata. (1)

198. L' amministrazione de' dazj indiretti è dispensata dal deposito di duc. 40, che per multa è richiesto dalla legge. (2)

## CAPITOLO II.

### DELLA PROCEDURA PE' CONTRABBANDI E PER LE CONTRAVVENZIONI CHE DEBBONO TRATTARSI IN LINEA CORREZIONALE E CRIMINALE.

### §. I.

*Istituzione de' giudizj e modo come dee regolarsi la procedura correzionale e criminale.*

199. I giudizj correzionali debbon esser istituiti secondo le leggi di procedura ne' giudizj penali, ed i giudizj criminali non possono trattarsi altrimenti, che a norma delle forme prescritte dalle leggi in vigore. (3)

200. L' ingenere stabilisce la pruova della esistenza del reato. Esso consiste nell' esatta descrizione del soggetto materiale su del quale il reato sia stato commesso. (4)

201. Il reperto è quello che sarà stato il soggetto materiale del reato, di cui l' uffiziale di polizia giudiziaria si abbia legalmente assicurato. (5)

202. Il documento è quella carta o altro qualunque oggetto materiale, che dia notizia, spiegazione o argomento del reato, o della reità o innocenza dell' imputato. (6)

203. Gli agenti de' dazj indiretti, come uffiziali di polizia giudiziaria, per gli affari soltanto della loro amministrazione, sono dalla legge autorizzati ad assodare l' ingenere a ad assicurare i reperti che formano l' oggetto della contravvenzione, ovvero del contrabbando. (7)

---

(1) Art. 581 cod. proc. civ. (2) Art. 586 idem. (3) Art. 3, 65 e 67 leg. del contenzioso. Vedi la ministeriale di S. E. il ministro di grazia e giustizia, riportata alla fine di questo libro. (4) Art. 54 e 55 cod. proc. pen. (5) Art. 60 idem. (6) Art. ivi. (7) Art. 15 e 58 idem.

204. Bisogna distinguere il contrabbando sorpreso nella flagranza, e fuori della flagranza.

S'intende colto nella flagranza il contrabbando, allorchè si sorprende il contravventore nell'atto che stia per defraudare i dritti dovuti alla dogana, o nell'averla oltrepassata, o nell'aver presa una via diversa da quella strada regia che ad essa direttamente conduce; ovvero che stia per introdurre o per esportare generi, la immessione e la esporiazione de'quali sieno dalle leggi espressamente vietate. (1)

205. È fuori della flagranza quando i generi o le merci sieno in frode già messe in circolazione, o sieno state nascoste per proprio uso, o per ottenerne profitto colla loro vendita fraudolenta.

206. Nel caso della flagranza si eseguirà il trasporto de' generi sorpresi in quell'uffizio di dogana più vicino, conducendosi pure il contravventore in istato di arresto per consegnarsi al giudice de' dazj indiretti quando i generi in frode fossero proibiti o di privativa, pe' quali contrabbandi è pure comminata la pena di prigionia.

Ma quando a' tessuti soggetti a bollo vi fossero apposti de' bolli falsi o veri soprapposti, ovvero si fosse commesso grave insulto o resistenza agl'impiegati de' dazj indiretti o agli altri individui di forza pubblica, autori della sorpresa, in tali casi come i prevenuti di falsità sono incorsi in pene criminali, e gli altri in pene correzionali, ed all' ammenda di ducati 50, così tali prevenuti debbon essere tradotti innanzi al regio giudice del circondario, il quale come uffiziale di polizia giudiziaria è incaricato di passare i primi a disposizione della G. C. criminale della provincia, e ritenere i secondi a sua disposizione per essere da essolui giudicati a' termini delle leggi, come si è indicato negli articoli 106 e 111. (2)

207. Nel primo caso dell' articolo precedente il ricevitore che dee redigere il verbale, assistito dall'impiegato del servizio misto o attivo della dogana, dal com-

---

(1) Art. 50 cod. proc. pen; ed art. 162 leg. sui delitti e sulle pene de' 20 maggio 1808.

(2) Art. 9. leg. del contenzioso; 102 cod. proc. pen; statuto pen. pe' contrabbandi de' 26 gennajo 1810; art. 479 leg. dog. del 19 giugno 1826; ed art. 178, 284 e 285 cod. pen.

messo della regia, e da due testimonj, ed in presenza de' capienti e del contravventore arrestato, procederà alla ricognizione de' generi proibiti o di privativa, ed alla redazione del verbale, secondo le norme indicate nell' art. 116, che passerà in unione dell' arrestato sopra riferito al giudice de' dazj indiretti competente a procedere, come si trova additato nell' art. 162.

Nel secondo caso, il contrabbando essendo connesso al delitto o misfatto sopra indicato, il ricevitore trasmetterà il verbale e farà tradurre l' arrestato al regio giudice del circondario in cui il fatto è avvenuto, giusta l' art. 106.

208. A' periti ed a' testimonj dell' ingenere e del reperto si dee fare l' avvertimento per dire la verità sul proprio onore e sulla propria coscienza. (1)

209. Agli agenti de' dazj indiretti come uffiziali inferiori di polizia giudiziaria, non è concesso di deferire il giuramento a' periti ed a' testimonj generici e di reperto benchè sieno nell' obbligo di prestarlo prima delle lor' osservazioni. (2)

210. Ma la mancanza di questo giuramento, sempre che ha luogo nel tempo della istruzione, potrà essere supplito nell' atto della pubblica discussione. (3)

211. Il codice d' istruzione criminale francese nemmeno accorda questa facoltà a tutti gli uffiziali inferiori di polizia giudiziaria, ma solo al regio procuratore ed a' suoi sostituti, che sono i giudici di circondario, gli uffiziali di gendarmeria, i commessarj ed i commessarj generali di polizia, i sindaci ed i loro aggiunti. (4)

212 Se il contravventore non fosse presente, ed i generi sorpresi non possono essere riconosciuti nella loro quantità nello stesso giorno in cui furono trasportati alla dogana o al fondaco più vicino, e bisogna suggellare i sacchi, le casse, balle o i colli che siensi sorpresi, in tal caso debba invitarsi ad intervenire, per essere presente al suggellamento, il regio giudice del circondario, o il suo supplente; in mancanza il sindaco comunale o il suo aggiunto, o un' impiegato di polizia, non inferio-

(1) Ved. gli art. 69, 70 e 71 cod. proc. pen. (2) Cit. art. 70 idem. (3) Art. 246 idem. (4) Art 44, 48, 49 e 50 detto codice d' istruzione criminale francese.

re al grado d' ispettore, ad elezione del ricevitore della dogana. (1)

213 I generi di privativa, o altr' in contravvenzione soggetti egualmente alla pena della confiscazione, dietro l' esperimento della lor quantità che dovrà essere anche menzionata nel verbale, debbono restare nel fondaco o nella dogana sotto la custodia del ricevitore fino all' esito finale del giudizio. Ved. gli art. 113 e 169.

214 Il processo-verbale si dee passare al giudice de' dazj indiretti nel termine indicato nell' articolo 131 §. 2 dopo che sia stato ratificato dai capienti, giusta l' articolo 130.

215 Nel caso poi di sorpresa fuori della flagranza, quanto a dire, in una casa, edifizio, bottega, ne' recinti chiusi, o in qualunque altro luogo annesso all' abitazione, gli agenti de' dazj indiretti non possono introdursi ne' locali anzidetti se non ne' casi e nel modo che si è prescritto per le visite domiciliari, come si trova enunciato negli articoli 136 e seguenti. Se le porte sien chiuse o non si volessero aprire, si possono dare le disposizioni per la loro apertura. (2)

216 Il tenente d' ordine o altro impiegato superiore de' dazj indiretti, accompagnato da uno de' funzionarii menzionati nell'art. 141 e da due testimonj, da' quali debba essere pure assistito, prima di cominciare la visita, farà chiamare l' imputato per assistere all' atto, quante volte si avesse notizia di trovarsi costui nel comune, o il locale in cui si dee fare la visita fosse il suo domicilio. Ei può escludere tutte le persone che non vi abbiano ingerenza. (3)

217 Se l' imputato si trovasse in arresto, o non volesse, o non potesse assistere alla visita della sua casa, gli è concessa dalla legge la facoltà di nominare una persona in sua vece. (4)

218 Se egli trascuri di farlo, o fosse assente, può l' impiegato de' dazj indiretti come uffiziale di polizia giudiziaria, anche senza interpellarlo, nominare una persona fra' suoi congiunti, famigliari o vicini. (5)

---

(1) Art. 17 e 18 cit. leg. del contenzioso. (2) Art. 677 cod. proc. civ. (3) Art. 71 n. 1, ed art. 72 n. 1 e 2 cod. proc. pen. (4) Art. 73 idem. (5) Art. ivi.

219 Coll' assistenza ancora di questa persona che rappresenta l' imputato ; si comincerà la visita del locale, e trovandosi oggetti in contrabbando ; si debbono mostrare ad essa , o all' imputato , se fosse presente , per farne la riconoscenza , e per segnarli , se su di essi si potesse scrivere. (1)

220 In quest' atto se saranno rinvenuti generi proibiti o di privativa , ovvero de' tessuti soggetti a bollo con bolli falsi, o veri sopraposti si può anche procedere all' arresto dell' imputato , come si è detto pel caso della flagranza nell' art. 206. (2)

221 Se poi i generi rinvenuti in frode fossero in una quantità che tutti non potessero trasportarsi in giornata nella dogana o nel fondaco più vicino, allora si procederà alla chiusura della porta di quella camera , o di quel magazzino nel quale si trovano detti generi conservati , e la porta si assicurerà davantaggio con pezzi di legno inchiodati , su de' quali si adatteranno delle strisce di tela o di carta , e sopra queste si apporranno i sigilli con cera alacca in presenza di tutti gl' intervenuti , da cui tali sigilli si debbono riconoscere , e le strisce suddette sottoscrivere. (3)

222 Per maggior sicurezza de' generi, potrebbero essi in tempo di notte esser custoditi al di fuori dalle guardie doganali.

223 La mattina immediata si procederà alla rimozione de' suggelli in presenza di tutte le medesime persone intervenute all' atto del reperto del giorno precedente.

224 Il processo-verbale sarà chiuso dopo esperimentat' i generi in contrabbando e passati alla dogana o al fondaco.

Esso dovrà esser redatto con tutte quelle formalità indicate per l' atto di flagranza.

225 Lo stesso dovrà praticarsi nella sorpresa di contrabbandi sui bastimenti, giusta le disposizioni della legge sul contenzioso , indicate negli art. 119 e seguenti.

226. Il funzionario di cui si è fatto parola nell' art. 141 che ha prestato la sua assistenza , dee segnare sem-

---

(1) Art. 73 cod. proc. pen. (2) Art. 102 idem. (3) Art. 71 n. 5. idem.

plicemente le carte e gli atti sopra riferiti, che sono stati redatti dagli agenti de' dazj indiretti. (1)

227 Quando il processo-verbale degl' impiegati de' dazj indiretti è compilato nelle forme regolari sopra mentovate, esso allora ha quel privilegio indicato nell'art. 152 ed al giudice non resta che deferire il giuramento a' testimonj, se ve ne sieno impiegati, attingere la sua convinzione dal fatto medesimo in esso contenuto, applicare la legge che vi corrisponde, senza che le parte avversa potesse aver campo di opporre la menoma eccezione, non potendo impugnarlo altrimenti che colla iscrizione in falso. (2)

228 Il giudice de' dazj indiretti, indicato nell' art. 162, ne' giudizj correzionali può, a richiesta del ministero pubblico, o del ricevitore doganale, ed anche di uffizio, far citar l' imputato, se non si trovi in arresto, e trattar la causa nel giorno da lui designato nella citazione, dietro di essersi data comunicazione al P. M. (3)

229 Nel delitto di contrabbando dee concorrervi l'istanza dell' amministrazione generale de' dazj indiretti, e questa dovrà essere menzionata nell' atto di citazione. (4)

230 L' atto di citazione dee contenere quanto appresso.

1. La copia del processo-verbale unitamente al rapporto, se non sia contenuto nel medesimo;

2. La nota de' testimonj e de' periti, se ve ne sieno, ond' essere il contravventore presente alla prestazione del giuramento ch' essi testimonj e periti non àn dato nell'atto delle lor' osservazioni. Ved. gli art. 209 e 210.

---

(1) Art. 21 leg. del contenzioso.

(2) Art. 246. e 368 cod. proc. pen.; 34 e 105 leg. sul conten. Ved. la dec. della G. C. di C. de' 25 feb. 1814, e quella della corte suprema de'30 settembre 1816. Suppl. alla col. delle leg. vol. 2 ser. crim. n. 170.

Ecco il testo del codice d' istruzione criminale francese.

Nul ne sera admis, à peine de nullité, a faire preuve par témoins autre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contravventions, jusqu' à inscription de faux. Art. 154.

(3) La legge del contenzioso non avendo indicato il funzionario incaricato ad esercitarne le funzioni, è chiamato perciò uno di quei designati dalle leggi comuni. Art. 343 a 345 cod. proc. pen. (4) Art. 349 idem.

3. La designazione del giorno in cui l'imputato dee presentarsi all' udienza;

4. L'avvertimento ch' egli può osservare nel corso del termine il processo-verbale e gli altri atti, se ve ne sieno; che può far uso di patrocinatore, e presentare le sue pruove a discolpa, se si fosse nel caso dell' art. 153.

5. La indicazione della persona che agisce per l'amministrazione ed il suo domicilio. (1)

231 L'apertura della pubblica discussione non potrà aver luogo, che dopo un termine almeno di tre giorni, a contare dalla citazione.

La violazione di questa disposizione, elevata a nullità dalla legge, non è ammessa a proporsi, che innanzi ad ogni altra eccezione o difesa, immediatamente dopo che l'imputato siesi presentato all' udienza. (2)

232 Se l' imputato sia assente o impedito a presentarsi o ad esibire le sue pruove a discolpa, nel caso dell'art. 153, il giudice può, alla dimanda di esso o del suo difensore, amico, o congiunto, accordargli un' altra dilazione, inteso il M. P. ed il patrocinatore o l' impiegato dell' amministrazione. (3)

233 Il giudice de' dazj indiretti però non potrà ammettere le pruove a discarico, se non nel caso indicato nell' art. 153.

234 Se l'imputato all' udienza non avesse alcuno che ne assuma le sue difese, e di cui ne facesse al giudice la dimanda, è il giudice nell' obbligo di destinargli un difensore di uffizio, a pena di nullità. (4)

235 La causa nel giorno stabilito non potrà farsi che in udienza pubblica. La mancanza di questa ritualità è elevata a nullità dalla legge. (5)

236 L' imputato se fosse in arresto verrà condotto ad assistere alla pubblica discussione; se non fosse in arresto, e dietro di essere stato citato non comparisce, la causa si farà in contumacia. (6)

237 Mancando il patrocinatore o altro che agisce per l' amministrazione, la legge non sospende il corso del

---

(1) Art. 350 cod. proc. pen. (2) Art. 352 idem. (3) Art. 354. idem. (4) Art. 359 idem. (5) Art. 360 idem. (6) Art. 361 e 362 idem,

giudizio, non essendo riguardato necessario l' intervento di costui. (1)

238 Dopo che il giudice si sia ritirato per deliberare al finir della discussione, il ministero pubblico non può, sotto pena di nullità, più conferire con lui fino alla pubblicazione della sentenza, che dee pronunziare in continuazione dell' ultimo atto della pubblica discussione. (2)

239 La sentenza dovrà essere notificata al P. M., all' imputato, alle persone civilmente responsabili dei danni ed interessi, ed al patrocinatore o agente dell'amministrazione de' dazj indiretti.

Se l' imputato non fosse presente, la sentenza si notificherà al suo domicilio. (3)

240 Se la condanna fosse stata profferita in contumacia non potrà eseguirsi se sia prodotto appello, nella gran-corte criminale fra cinque giorni dalla notificazione fatta all' imputato o al suo domicilio, oltre ad un giorno per ogni quindici miglia di distanza dalla residenza del giudice.

Qualunque sia però l' esito dell' appellazione, le spese del giudizio già fatte e quelle della notificazione della sentenza contumaciale, rimangono sempre a carico dell' imputato. (4)

241 Se contro dell' imputato, e delle persone civilmente responsabili del delitto di contrabbando si fosse pronunziata pena colla sentenza, saranno pure condannati alle spese del giudizio. (5)

242 La sentenza è eseguita dallo stesso giudice dei dazj indiretti, a richiesta delle parti interessate. (6)

---

(1) Art. 363 cod. proc. pen. (2) Art. 370 e 371 idem. (3) Art. 373 idem (4) Art. 374 idem. (5) Art. 378 idem. (6) Art. 379 idem.

## §. II.

*Appelli dalle sentenze de' giudici de' dazj indiretti pronunziate in linea correzionale; e ricorso per annullamento alla corte suprema di giustizia.*

243 L'appello è portato innanzi alle gran-corti criminali. È ammesso avverso le sole sentenze diffinitive in materia correzionale, sempre che la condanna sia di prigionia, di confino, di esilio correzionale, d'interdizione a tempo; ovvero di ammende, e danni ed interessi ascendenti a somma maggiore di ducati venti.

È ammessibile anche l'appello dalle sentenze pronunziate per le violazioni a' dritti di privativa, benche il valore del genere sia inferiore alla somma di duc. 10, perche a tali violazioni è sempre unita la pena di prigionia. Fuori di questi casi, avverso le suddette sentenze diffinitive, non compete che il ricorso nella suprema corte, ma per solo motivo d'incompetenza, di eccesso di potere, o di manifesta contravvenzione al testo delle leggi. (1)

244 Avverso le sentenze e le decisioni preparatorie ed interlocutorie non è ammesso il ricorso, se non dopo la sentenza o decisione diffinitiva.

Da questa regola la legge eccettua le sentenze e le decisioni relative alla competenza, contro delle quali ammette soltanto il ricorso prima della sentenza o decisione sul merito. (2)

245 In questo caso il ricorso debb' esser prodotto fra le 24 ore dal giorno della notificazione, o dal giorno della pubblicazione in presenza delle parti o de' loro difensori. (3)

246 Avverso poi le sentenze inappellabili, si ammette anche il ricorso, pel solo motivo d'incompetenza, o di eccesso di potere. (4)

247 La legge accorda la facoltà di appellare:

1. Alle parti incolpate e responsabili;

---

(1) Art. 380 e 381 cod. proc. pen., e cit. circol. del ministero di grazia e giustizia de' 14 giugno 1828. Ved. l' art. 183.
(2) Art. 115 leg. org. giud. (3) Art. 180 e 185. cod. proc. pen.
(4) art. 116 cit. leg. org. giud.

2. Alla parte civile in quanto a' soli interessi civili;

3. All' amministrazione de' dazj indiretti di cui trattasi, soltanto per le ammende, riparazioni e spese;

4. Al ministero pubblico presso il giudice correzionale. (1)

248 Il termine stabilito per prodursi l' appellazione è quello stesso enunciato nell'art. 240. Si decade dall'appello, se l' atto di esso non sia presentato nel termine indicato in detto articolo, nella cancelleria del regio giudicato che ha profferita la sentensa. (2)

249 La esecuzione della sentenza resta sospesa pendent' i termini e pendente l' istanza d' appello. (3)

250 Si potrà pure decader dall' appello, se si mancasse di addurre nell' atto i mezzi motivati, o sieno le ragioni colle quali la sentenza s' impugna, o nel caso che ventiquattr' ore prima di aprirsi la discussione nella gran-corte criminale, non sieno queste prodotte e notificate. (4)

251 Se nel termine stabilito per appellare, l' imputato non si trovi sotto un modo qualunque di custodia, o non abbia offerta idonea canzione, s' intende altresi decaduto dall' appello. (5)

252 La gran-corte criminale, innanzi à cui è prodotto l' appello, è nell' obbligo di pronunziare sopra il rapporto di uno de' giudici nel termine di dieci giorni, a contare dal giorno che fu presentato il gravame, dietro citate le parti almeno tre giorni prima. (6)

253 Non compete avverso la decisione di appello, che il ricorso nella suprèma corte di giustizia. (7)

254 La legge accorda la facoltà di produrre questo ricorso:

1. Al reo o al suo difensore,

2. Al ministero pubblico;

3. Alla parte civile. (8)

255 Il dritto al ricorso che ha la parte civile, non riguarda che i danni ed interessi civili; e questa sola parte di decisione resta sospesa dal ricorso. (9)

---

(1) Art. 382 cod. proc. pen. (2) Art. 383 idem. (3) Art. 384 idem. (4) Art. 385 idem. (5) Art. 386 idem. (6) Art. 66 leg. del contenzioso; ed art. 389 cod. proc. pen. (7) Art. 396 d. C. P. P. (8) Art. 306 idem. (9) Art. 317 idem.

256 L' amministrazione generale de' dazj indiretti benchè non figuri come parte civile nel giudizio, è tuttavolta ad essa accordato il dritto di produrre il ricorso per annullamento avverso le decisioni delle gran-corti criminali, facendosi una eccezione alle leggi comuni.(1)

257 È però da osservarsi che prima di questa disposizione era adottata la massima in giurisprudenza, cioè che tutte le amministrazioni dello Stato potevano esercitare i dritti di parte civile in quanto alla facoltà in quistione di produrre il ricorso per annullamento. (2)

258 Il ricorso si dee presentare indispensabilmente fra il termine di tre giorni, a contare dalla notificazione fatta della decisione diffinitiva, nella cancelleria della gran-corte criminale che ha deciso. Esso debb' esser sottoscritto da chi lo produce, a pena di decaderne. Se non sappia o non possa scrivere, il cancelliere, al quale si è presentato, dovrà farne menzione.

La decisione non può avere, in pendenza del termine, la sua esecuzione. (3)

259 La forma del ricorso è la stessa indicata nell' art. 197.

I motivi contenenti le violazioni di legge penale e delle forme elevate a nullità, debbon esser distinti in capi numerati indicanti gli articoli del codice. (4)

260 L' amministrazione de' dazj indiretti, considerata come parte civile, è nell' obbligo di far notificare il suo ricorso alla parte in persona, rilasciandosene copia nelle sue mani nel medesimo termine che l' ha prodotto.

La mancanza di questa notificazione produce la decadenza del ricorso. (5)

---

(1) Art. 68 leg. del cont. (2) Decisioni della G. C. di C. de' 29 marzo 1814, e della C. S. de' 13 marzo e 13 aprile 1818. Suppl. alla collezione delle leggi vol. 2. n. 180 e 182. (3) Art. 309 e 310 cod. proc. pen. (4) Art. 311 idem. (5) Art. 313 idem.

# CAPITOLO III.

### ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DEGLI ATTI DI COAZIONE.

## §. I.

*Esecuzione delle sentenze.*

261 In forza d' un titolo esecutivo è soltanto autorizzata l' amministrazione generale de' dazj indiretti a poter procedere alla esecuzione reale e personale. (1)

262 Sono titoli esecutivi;

1. La sentenza del giudice;

2. Un' atto di coazione, spedito da un ricevitore ne' casi e nelle forme indicate dagli articoli 265 e 266;

3. Una decisione amministrativa. (2)

263 Le sentenze de' giudici di prima istanza sono esecutive non ostante l' appello, essendo questo meramente devolutivo, come si è dimostrato nell' art. 183.

264 Per le violazioni agli stabilimenti de' dazj indiretti, le sentenze pronunziate in prima istanza ed in grado di appello debbono contenere l' ordinativo per l' arresto personale, stabilito di dritto per tali affari, per cui le dette sentenze possono eseguirsi realmente e personalmente, e se tale ordinativo si fosse omesso, tanto il giudice che il tribunale debbono aggiungerlo, senza la menoma formalità, alle dimande dell' amministrazione, come si trova indicate nell' art. 187.

## §. II.

*Atti di coazione.*

265 Il ricevitore de' dazj indiretti è nelle facoltà di spedire degli atti di coazione:

1. Contra i debitori di dazj non pagati, purchè il debito sia liquido, e non sia contravvertito l' importo de' dazj suddetti;

2. Avverso i contravventori per multe o ammende

---

(1) Art. 69 leg. del cont. (2) Art. 70 idem.

non eccedent' i ducati dieci, giusta le disposizioni riportate nell' art. 157;

3. Contra i debitori e solidali garanti del dritto di consumo sul vino ne' casali di Napoli, secondo i regolamenti in osservanza. (1)

266 L'atto di coazione si può spedire in tutt' i casi espressi nell' articolo precedente. Esso debb' essere disteso in carta di bollo, e vi dee contenere la trascrizione del titolo pel quale si agisce.

Il ricevitore però prima di farlo eseguire è nell' obbligo di presentarlo al giudice regio del circondario locale, il quale dee spedire in piede dell' atto un' ordinanza pel pagamento delle somme dovute, benche sieno al di là de' termini della sua competenza.

Questa ordinanza debb'essere emessa fra 24 ore, registrata e consegnata in minuta al ricevitore, il quale potrà farla eseguire realmente o personalmente contra i debitori, un giorno dopo che sia stata ad essi notificata.

Tale notifica non può farsi che per mezzo di un usciere del giudicato regio, ma l' arresto personale può eseguirsi da ogni individuo di forza pubblica. (2)

267. Contra tale ordinanza è ammesso l' appello fra gli otto giorni dalla notifica di essa; ma l' appello suddetto non ha ch' effetto devolutivo e non sospensivo, e debb' essere prodotto innanzi al tribunale della provincia o del valle. Avverso poi le sentenze profferite dal tribunale si può portare il ricorso nella corte suprema di giustizia. (3)

268. Per quanto emerge dalle precedenti disposizioni possono elevarsi le seguenti quistioni.

---

(1) Art. 73 leg. del cont. Vedi le formole di questi tre atti di coazione, riportate alla fine di questo libro.

(2) Art. 74 leg. idem. (3) Art. 75 idem.

Benchè siesi risoluto che le cause de' dazj indiretti del valore fino a duc. 20 fossero inappellabile a' termini delle leggi comuni, come si è rapportato nell' art. 183, tuttavolta avverso l' ordinanza del regio giudice, rilasciata in seguito di un atto di coazione del ricevitore, l' appello è ammessibile ancorchè l' atto contenga una somma minore di ducati 20, locchè forma una eccezione alla regola stabilita per le stesse cause de' dazj indiretti, giusta la disposizione sopra enunciata.

1. Per una somma al di sotto di ducati dieci, si potrà o no ordinare l' arresto personale?

2. Fino alla suddetta somma di ducati dieci, si potrà o no procedere nel tempo stesso alla esecuzione reale e personale, com'è permesso per somma maggiore qualunque?

3. L' ordinanza del regio giudice del circondario locale indicata nell'articolo 266, potrà in Napoli, Palermo e Messina, ed in quegli altri luoghi ove sono stabiliti i particolari giudici de' dazj indiretti, spedirsi da questi giudici, ovvero da quell' ordinario giudice di circondario ov'è sita la dogana?

4. Pe' debitori di dazj non pagati, pe' quali si son rilasciati delle cambiali o biglietti ad ordine, in forza di queste carte commerciali, potrà o no procedere il ricevitore nella scadenza del pagamento alla spedizione degli atti esecutivi, giusta le disposizioni riportate nel n. 1. dell' articolo 265, essendo il debito già liquido pe' dazj suddivisati, ovvero debba procedere il giudice de' dazj indiretti, in vece del tribunal di commercio, o del giudice regio del circondario, dove in mancanza del detto tribunale sia questi autorizzato come giudice di commercio?

Ecco ciò che si può indicare sulle anzidette quistioni.

Negli affari de' dazj indiretti da trattarsi in linea civile, come si ravvisa dalle disposizioni di sopra riportate degli articoli 37, 46, 72 a 75 della legge del contenzioso, si può dedurre:

1.° Che l' arresto personale debb' essere sempre ordinato tanto nel primo che nel secondo grado di giurisdizione, qualunque sia la somma, alla quale potessse ascendere la condanna, anche al di sotto di ducati dieci. Così è disposto cogli articoli 72 e 73 n.° 2. della legge del contenzioso.

È questa per altro una eccezione fatta alle leggi comuni, in forza delle quali non è permesso di eseguirsi l' arresto personale per una somma minore di ducati venti, art. 1933 leg. civ; eccetto i casi contemplati in detto articolo;

2.° Tanto che'l debito fosse minore di ducati dieci, quanto che giunga fino a questa somma, ammesso che l' arresto personale può disporsi per tal somma, come si è dimostrato nel numero precedente, si può benissi-

mo procedere nel tempo stesso alla esecuzione reale e personale.

Infatti per dritto comune, a' termini dell' art. 1939 delle leggi civili, la esecuzione della sentenza di arresto personale non impedisce, nè sospende il procedimento e gli atti esecutivi sui beni del debitore.

In conseguenza, se la esecuzione reale e personale venga ordinata dalla sentenza del giudice de' dazj indiretti, ovvero disposta dall' atto di coazione del ricevitore, fornito dalle prescritte formalità, non vi è dubbio che tal' esecuzione reale e personale poss' avere l' intero suo effetto, ancorche la condanna giudiziaria fosse al di sotto di duoati dieci, ovvero il titolo col quale agisce il ricevitore col suo atto esecutivo contenga un debito eguale alla condanna suddetta, come si trova espressamente disposto dagli articoli 72 e 73 n. 2, sopra citati.

Ma se taluno volesse sostenere, che il ricevitore non è in facoltà di far' eseguire il detto suo atto di coazione, che soltanto o sui beni, o sulla persona del debitore, fondandosi sulle espressioni alternative del susseguente articolo 74 di detta legge, sarebbe questo un errore, che bastano per computarsi le poche seguenti osservazioni sulle disposizioni degli articoli sopra citati.

Quando la legge del contenzioso ha stabilito per regola di eccezione, che l' amministrazione de' dazj indiretti può procedere alla esecuzione reale e personale in forza di un titolo esecutivo, e tale indica di essere ben anche l'atto di coazione del suddetto ricevitore, spedito appunto ne'casi previsti dall' art. 73, donde deriva la disposizione dell' art. 74, si fatta regola di eccezione è inalterabile, in modo che l' atto di cui è parola può portare la esecuzione tanto sui beni che sulla persona del debitore. Il senso degli articoli 69 e 70 non ammette a questo riguardo la menoma interpetrazione in contrario.

L' essersi all' incontro soggiunto col citato articolo 74, che l' ordinanza del giudice regio emessa in piede dell' atto di coazione, potrà farsi eseguire dal ricevitore contra i debitori realmente, o personalmente, ciò non potrà mai intendersi per una esclusiva alternativa, ma che sia bensì nell' arbitrio del ricevitore di renderla esecutiva nell' uno o nell' altro modo, ed anche, se voglia,

congiuntamente, giusta il principio di eccezione stabilito, come si è sopra indicato.

3.° In quanto all'ordinanza indicata nell'articolo 74, essa non può spedirsi da' giudici de' dazj indiretti, destinati in Napoli, Palermo e Messina, nè dagli altri stabiliti nelle provincie e ne' valli; e se l'atto di coazione dovesse spedirsi dal ricevitore del capo luogo del circondario, ove lo stesso giudice è incaricato degli affari doganali, questi non è autorizzato ad emettere l'ordinanza suddetta, che come giudice ordinario, e non già come giudice de' dazj indiretti, nelle facoltà del quale sono esclusi gli atti di esecuzione previsti nel titolo VII. della legge del contenzioso, come si trova espressamente prescritto dall'articolo 46 della medesima legge.

4°. Intorno alle cambiali ed a'biglietti ad ordine, può dirsi che per la esecuzione di queste carte commerciali la giurisdizione appartiene esclusivamente al tribunale di commercio: nè il giudice de' dazj indiretti e nè il giudice regio del circondario son competenti a procedere, meno che quando quest'ultimo proceda come giudice di commercio, siccome si trova indicato nel mio Manuale art. 146, ove ho ben anche trattata la simile quistione.

Nè or può esservi più dubbio a tal riguardo, poichè colla nuova legislazion doganale non si è fatta su di ciò la menoma eccezione, ma solo fu provveduto dalla legge doganale del 19 giugno 1826, art. 487, che in forza di tali carte di commercio l'amministrazion generale conserverà l'azione pel corso di due anni, ed il salvo condotto che potrà essere rilasciato, in caso di fallimento, non porrà impedire contra i debitori l'esercizio dell'azion personale, ciò ch'era già stabilito precedentemente.

## §. III.

### *Disposizioni comuni alla esecuzione delle sentenze e degli atti di coazione.*

269. La vendita che dovrà eseguirsi in forza de' titoli sopra indicati, de' generi e delle mercanzie sorprese in contrabbando, o che si trovassero in custodia della

dogana per contravvenzione, o per sicurezza del pagamento de' dazj e delle ammende, debb' esser fatta secondo le regole indicate negli articoli 133, 134 e 135. (1)

270. Quando in virtù de' titoli sopra cennati si dovrà procedere al pignoramento de' mobili o degl' immobili, tale procedimento è deferito alle autorità giudiziarie, colle norme prescritte dalle leggi di procedura civile.

In tali casi, rimanendo fermo il titolo col quale l' amministrazione agisce per la vendita de' mobili e per la espropriazione degl' immobili, la competenza delle autorità giudiziarie è soltanto attribuita per gli atti e per gl' incidenti della vendita de' beni mobili, e della espropriazione degl' immobili.

Insorgendo de' dubbj tra le parti sulla interpetrazione, spiegazione o sugli effetti delle decisioni, i giudici ordinarj debbono rimetterne il giudizio alle stesse autorità che àn pronunziate le sentenze o spediti gli atti di coazione. (2)

271. L' amministrazione de' dazj indiretti, eseguito che sarà un' arresto personale, non è soggetta a fare il deposito anticipato per gli alimenti; ma il detenuto, dimandandoli l' otterrà, a' termini de' regolamenti generali. (3)

272. Ai condannati poveri per frode, contravvenzione o contrabbando che saranno arrestati, è accordato il benefizio di non poter soffrire la prigionia oltre a sei mesi, e potrà essere ancora più breve se il ministro delle finanze lo crederà conveniente. (4)

---

(1) Art. 76 leg. del cont. (2) Art. 77. idem. (3) Art. 78. idem. È riputato povero quando giusta l' art. 7. del real decreto de' 13 gennajo 1817, non possegga veruno stabile, non abbia veruna industria, ma ritragga la sussistenza col prodotto del proprio travaglio giornaliero.

(4) Art. 79. leg. idem. Colle disposizioni di questo articolo si possono riguardare come abrogate quelle contenute nel real decreto de' 23 dicembre 1822 relative all'aumento della prigionia nel caso non si potessero pagare le ammende per causa di povertà.

## §. IV.

### *Decisioni amministrative.*

273. Si può spedire una decisione amministrativa colla esecuzione reale e personale:

1.° Contra qualunque impiegato destituito, che ricusasse di rimettere la sua commissione o i registri, o di dare i suoi conti;

2.° Contra ogni ricevitore o contabile che avesse attrassato di rimettere il prodotto della sua percezione, o che si fossero trovate delle somme mancanti nella sua cassa. (1)

274. La decisione amministrativa suddetta è nelle facoltà di spedirsi, 1.° dal consiglio di amministrazione, 2. dal direttor generale, 3. da' direttori provinciali, 4. dagl' ispettori o da altr' impiegati superiori de' dazj indiretti, allorchè i primi ed i secondi si trovassero in giro per commissioni ricevute. (2)

275. Perchè tali decisioni amministrative abbiano la loro esecuzione coattiva, dovrà osservarsi quanto si trova prescritto nel titolo VII del real decreto del 2 febbrajo 1818 intorno alle decisioni della gran-corte de'conti. (3)

---

(1) Art. 80 leg. del cont. (2) Art. 81 idem. (3) Art. 82 idem. Ecco le disposizioni contenute nel titolo VII. del real decreto de' 2 di febarajo 1818, di cui si fa menzione.

Le decisioni rese dalla gran-corte in materia di conti saranno eseguite col mezzo del pignoramento de' beni, rendite ed effetti del debitore condannato, non che coll' arresto personale del medesimo. Questi due mezzi di coazione potranno essere cumulati simultaneamente o progressivamente. Art. 21.

Il pignoramento avrà luogo per mezzo degli uffiziali ministeriali e giudici ordinarj, a' termini delle leggi comuni di procedura.

L' arresto personale sarà esclusivamente eseguito a cura e diligenza degl' intendenti e sotto-intendenti civili; e con loro ordinanza, senza che i giudici ed i tribunali ordinarj possano prenderyi parte.

Sarà cura de' succennati funzionarj di far notificare al debitore condannato le lor ordinanze tre giorni avanti l'esecuzione: salvo il postergare detta notifica nel caso che il medesimo sia profugo, o latitante, ovvero si trovi prevenuto di malversazione.

Gl' in tendedti e sotto-intendenti potranno sospendere l' e-

276. Gli atti sopra indicati possono intimarsi alla parte anche per mezzo de' preposti doganali. (1)

277. Le suddette decisioni amministrative spedite come sopra si è enunciato, non possono impugnarsi che

---

secuzione dell'arresto personale, nel caso che trovasi il medesimo eseguito, o mettere il contabile in libertà quante volte il medesimo versi nella ricevitoria del distretto le somme espresse nella decisione portante dichiarazione di debito a di lui carico.

Nel caso che l'arresto sia stato pronunziato per non produzione di conto, i detti funzionarj faranno uso delle stesse facoltà, quante volte il contabile presenti negli uffizj della intendenza il conto di cui era in ritardo, compilato però secondo le forme prescritte cogli articoli 12 e 13.

Non avrà luogo detta sospensione, o libertà dell' arrestato, se il medesimo trovisi prevenuto di malversazione: nel qual caso sarà inviato al giudice competente. Art. 22.

L'arresto personale non potrà aver luogo, 1. contra gli eredi del contabile; 2. contra i di loro cauzionanti, se non quando vi si fossero espressamente sottoposti; 3. contra i minori ove fossero autorizzati all' esercizio delle pubbliche cariche ed i settuagenarj: salv' i casi di malversazione, a' termini delle leggi communi. Art. 23.

L' arresto personale non potrà seguire ne' luoghi vietati dalle leggi comuni; ma potrà seguire in tutt' i giorni dell' anno dallo spuntar del sole sino al suo tramontare, eccetto i giorni di doppio precetto.

Allorchè l'arresto dovrà seguire in casa del debitore stesso, o di un terzo qualunque, l' intendente ed il sotto-intendente debbe farvi intervenire o un suo impiegato, o un' uffiziale ministeriale e due testimonj. Art. 24.

Le amministrazioni pubbliche non sono tenute al deposito anticipato di alimenti de' contabili o loro cauzionanti arrestati, salvo a' medesimi il domandarli ed ottenerli, in caso di povertà, a' termini de' regolamenti generali. Art. 25.

In quanto alle forme da osservarsi dalla forza pubblica in caso di violenta opposizione, da' custodi delle prigioni ne' registri de' carcerati in virtù di decisioni rese dalla gran-corte e dagl' intendenti e sotto intendenti nella redazione delle lor' ordinanze di arresto, saranno seguite le regole di procedura comune, in quanto non sono derogate dal presente decreto. Art. 26.

La nullità dell' arresto, che potrà essere allegata da' contabili, e da' di loro cauzionanti nel caso preveduto coll' art. . sarà conosciuta e giudicata da' respettivi consigli d' intendenza, sotto la presidenza necessaria degl' intendenti: salvo il richiamo nella nostra gran-corte de' conti. Art. 27.

(1) Art. 83. leg. del cont.

per mezzo di reclami innanzi alla gran-corte de' conti ; ma tali reclami sono semplicemente devolutivi e non sospensivi. (1)

## CAPITOLO IV.

DELLA RINUNZIA A' GIUDIZJ , E DELLE TRANSAZIONI.

### §. I.

*Rinunzia a'giudizj.*

178. È lasoiato in piena facoltà della parte sorpresa in frode , contravvenzione o contrabbando di rinunziare al giudizio e suggettarsi alle condanne stabilite dalla legge, tanto nell' atto della compilazione del processo-verbale, che posteriormente.

Se tale rinunzia si farà nel tempo della redazione del processo - verbale , se ne dee far menzione nel medesimo : la parte dee sottoscriverlo od in sua vece , lo debbono almeno segnare due testimonj , se dessa non sapesse scrivere.

Però tanto la parte , quanto i testimonj , debbono di proprio carattere , nel firmare il processo-verbale , esprimere la circostanza della rinunzia.

In questo caso non si potrà più divenire ad altro qualunque atto di procedura. (2)

### §. II.

*Transazioni.*

279. In pendenza del giudizio, e prima della sentenza diffinitiva , è accordato a'contravventori di poter domandare che le azioni istituite contro di essi venissero transatte. L' amministrazione è autorizzata di poterli ammettere alla transazione , quantunque dette azioni dessero luogo ad un giudizio penale. (3)

280. Dietro la transazione , è nelle facoltà dell'amministrazione di domandare anche la cessazione del giu-

---

(1) Art. 84. leg. del cont. (2) Art. 85. idem (3) Art. 86. idem.

dizio correzionale. Perchè ciò abbia effetto, basta un uffizio del direttor generale diretto al giudice competente. (1)

281. Le transazioni possono effettuarsi, 1. da' direttori per le azioni fino a ducati 20, coll' obbligo di darne parte a l' amministrazione; 2. dal consiglio di amministrazione per le azioni da ducati 20 a 350; 3. dal ministro delle finanze per le azioni da ducati 350 fino a ducati 1000. Per le azioni poi da ducati 1000 in sopra è necessaria la reale approvazione. (2)

282. Le spese del giudizio ed altre erogate dall' amministrazione per custodia de' generi arrestati, e per le diverse cause previste dagli stabilimenti doganali, debbono andare sempre a carico de' contravventori in tutte le transazioni. (3)

## §. III.

### *Disposizioni generali.*

283. I processi-verbali debbono compilarsi in nome del direttor generale, che rappresenta l' amministrazione, a cura però e diligenza de' ricevitori respettivi.

Lo stesso è da osservarsi per le azioni che s'istituiscono in virtù degli accennati processi-verbali. (4)

284. Per gli affari de' dazj indiretti, i processi-verbali, gli atti di arresto in contrabbando, le citazioni, gli affissi, e le ratifiche possono farsi indistintamente in tutt'i giorni, anche festivi, ad eccezione di ciò che è stato riferito coll' articolo 130. (5)

285. I giudici competenti pel contenzioso de' dazj indiretti, son circoscritti ne' limiti di dover fare un' esatt' applicazione della legge al fatto contenuto nel processo-verbale, che non potrà mai essere alterato o interpetrato in modo alcuno, sotto pena di essere responsabili de' danni ed interessi che potessero arrecare colle loro sentenze o decisioni all' amministrazione generale. (6).

286. Agli stessi giudici è ben anco proibito espressamente di scusare i contravventori nelle loro intenzioni,

---

(1) Art. 87. leg. del cont. (2) Art. 88 idem. (3) Art. 89. idem. (4) Art. 103 idem. (5) Art. 104 idem. (6) Art. 105 idem.

colla stessa responsabilità enunciata nell' articolo precedente. (1)

287. I regj giudici incaricati del contenzioso possono acquistare degli schiarimenti per supplire alle mancanze ed a' difetti di forme che fossero corsi negli atti e ne' processi-verbali degl' impiegati de'dazj indiretti. (2)

288. La legge non riconosce che i soli conduttori de' generi in tutte le cause di contrabbando, ed essi sono soggetti alle confische ed alle altre pene stabilite, senza potersi dar luogo all' intervenzione od opposizione del terzo. (3)

289. Nel caso in cui gl' imputati di frodi, contravvenzioni o contrabbando fossero molti, e che uno solo di essi comparisca in giudizio o si faccia rappresentare nel medesimo, agli altri non è accordato il rimedio delle eccezioni. (4)

290. Pronunziandosi una condanna contra più persone per un medesimo fatto di frode, essa ha forza dell' obbligazione solidale, in modo che ciascuna di dette persone comprese nella condanna può essere astretta per l'intero in quanto alle confische ed altre pene stabilite. (5)

291. Per dritti, confische, ed ammende sui generi arrestati in contrabbando, l' amministrazione generale è preferita a tutt' i creditori. (6)

292. Il titolo del contenzioso de' dazj indiretti della legge de' 24 febbrajo 1809, ch' è stato finora provvisoriamente in osservanza, fu abolito e derogato colla legge del contenzioso di cui è parola, e furono egualmente abrogate tutte le disposizioni opposte alla medsima. (7)

### *CIRCOLARE de' 29 di aprile 1818.*

### *(Ministero di grazia e giustizia)*

*Ved. l' art. 139 e la nota del medesimo.*

La circolare de' 23 dicembre 1814 che contiene una disposizione governativa, nell' atto che autorizza le visite domiciliari per la sorpresa delle mercanzie suscetti-

(1) Art. 106 leg. del cont. (2) Art. 107 idem. (3) Art. 108 idem. (4) Art. 109. idem. (5) Art. 110 idem. (6) Art. 111. idem. (7). Art. 112 idem.

bili di bollo dispone 1. che per potersi eseguire tali visite dagli agenti de' dazj indiretti è necessario l' intervento delle autorità locali, incaricate della polizia giudiziaria; 2. che sia necessaria la formale denunzia della contravvenzione; 3. che la persona presso cui si fa la visita, eserciti pubblica mercatura, o che il luogo sia luogo di deposito di mercanzie.

Avendo il signor ministro delle finanze fatto osservare che le suddette disposizioni non possono essere interamente applicabili alle visite per la sorpresa de' contrabbandi di generi di privativa, ho di accordo col medesimo fissato per questi contrabbandi le seguenti norme, le quali mentre rendono più facile lo scovrimento delle frodi non espongono la tranquillità domestica alle indiscrete perquisizioni degli agenti finanzieri.

1. Le autorità locali, incaricate della polizia giudiziaria, dovranno intervenire nelle visite per la sorpresa de' contrabbandi de' generi di privativa a semplice richiesta degli agenti doganali, senza che questi sieno obbligati di esibire precedentemente la formale denunzia sul contrabbando. In questo caso però dovrà interveuire nella visita insieme coll' autorità di polizia giudiziaria un controloro de' dazj indiretti, o un tenente della forza armata;

2. Le visite si potranno fare solamente dopo l'uscita e prima del tramontar del sole;

3. Allorchè concorrano le condizioni determinate ne' precedenti numeri, le visite potranno eseguirsi in ogni luogo indistintamente, quantunque appartenga a persona non addetta alla pubblica mercatura.

Ecco l' altra circolare dello stesso ministero di grazia e giustizia, che 'l signor marchese de Turris direttor generale de' dazj indiretti ha comunicato a tutt' i direttori delle provincie.

Ved. l' art. 199 e la nota del medesimo

Napoli li 9 agosto 1828.

Signore.

S. E. il Ministro delle Finanze mi ha partecipato la circolare spedita dal Ministero di Grazia e Giustizia in

seguito del dubbio surto sul procedimento delle cause de' dazj indiretti punibili correzionalmente : essa è del tenor seguente.

» La legge de' 20 dicembre 1826 ha istituiti i giudici del contenzioso de' dazj indiretti , e ne' titoli 4 e 5 ha stabilite le forme pel giudizio delle trasgressioni su tal materia.

» È nato il dubbio se nel caso di trasgressioni punibili colla prigionìa il procedimento debba essere regolato dalle forme in tali titoli espresse.

» La risposta negativa è perfettamente analoga alla legge in esame. Delle trasgressioni in materia de' dazj indiretti alcune portano unicamente alla confisca ed all' ammenda , ed altre portano anche alla prigionìa. Per le prime si procede in linea civile , e le forme di procedura son quelle designate ne' titoli indicati. Per le seconde vi è luogo a procedimento correzionale colle forme, che le leggi di procedura penale ànno stabilite pel giudizio de' delitti in generale , tra' quali incontransi le trasgressioni , di cui è fatta parola. La enunciata legge de' 20 dicembre 1826 , che in materia di contenzioso de' dazj indiretti forma una legge speciale , lungi dallo stabilire per le trasgressioni su tal materia punibili correzionalmente alcuna eccezione al rito correzionale , dispone coll' art. 3. l' osservanza sull' oggetto delle leggi penali in vigore.

» Il signor Ministro delle Finanze con cui mi son posto in corrispondenza pel dubbio indicato è meco perfettamente convenuto sulla risoluzione , che con questa mia gli è data ».

Io nel comunicargliela , la incarico , signore , di passarla a conoscenza degl' impiegati dell' Amministrazione , onde serva loro di norma nel trattamento delle cause.

Il Direttor Generale

Firmato -- Il Marchese Giuseppe de Turris.

---

*CIRCOLARE del Ministero di Grazia e Giustizia de' 14 giugno 1828 — Vedi la nota all'art. 183.*

Signori

E' sorto dubbio se dopo la legge del 20 dicembre 1826 per lo contenzioso de' dazj indiretti fossero o pure

no appellabili le sentenze pronunziate da' giudici, dalla detta legge destinati a conoscere in prima istanza delle contravvenzioni alle leggi de' dazj indiretti.

Essendomi messo di accordo su di ciò col ministro di finanze si è riconosciuto, che le cause di tal natura rientrano tuttavia nell' articolo 22 della legge organica giudiziaria del 29 maggio 1817, e che perciò sono inappellabili le sentenze pronunziate in materia di contrabbando pel volore fino a ducati 20.

Lo partecipo alle SS. LL. per intelligenza di codesto collegio, e de' giudici di circondario, cui appartiene.

E' da avvertirsi che tale disposizione ministeriale è relativa alle cause per generi di dogana e di consumo sorpresi in contravvenzione, e non già a quelle per generi proibiti o di privativa, poichè per tali contravvenzioni essendovi annessa la multa di ducati 120, non possono per tal motivo essere inappellabili le sentenze de' giudici, perchè le cause oltrepassano il valore di ducati 20.

## FORMOLA

*Dell' atto di coazione pel 1. caso previsto dall'articolo 73 della legge del contenzioso.*

*Ved. l'articolo 265 e la nota del medesimo.*

*Amministrazione generale de' dazj indiretti.*

*Atto di coazione.*

Noi N. N. ricevitore di questa dogana di . . . facendo uso delle facoltà che ci sono state deferite dalla legge del contenzioso de' dazj indiretti de' 20 dicembre 1826, art. 73 n. 1., siamo divenuti a spedire il presente atto di coazione contra il nominato . . ., per essere costui debitore della dogana anzidetta nella somma

di ducati . . ., per dazj non pagati, già liquidati ed accettati da lui medesimo, come appare dalla partita di cassa, ch'è la seguente.

(Qui. debb' essere trascritta letteralmente, anche se fosse altra scrittura che forma il titolo giustificativo, in forza del quale agisce la dogana, menzionandosi tale scrittura qualsia nell' enunciata assertiva.)

In conseguenza è da noi disposto di eseguirsi quest' atto coll' arresto personale del detto debitore, affinchè paghi l' espressato suo debito, una colle spese che saranno erogate; dopo però che tal' atto di coazion personale sarà munito dall' ordinanza del giudice regio di questo circondario con precetto a pagare la dovuta somma sopra indicata, e dopo che sarà notificato al debitore surriferito per mezzo di usciere del regio giudicato dello stesso circondario un giorno prima della sua esecuzione, a' termini dell' articolo 74 della citata legge del contenzioso.

Dato dalla dogana di . . ., il giorno . . ., del mese . . . dell' anno . . .

(Firma del ricevitore).

## FORMOLA.

*Dell'atto di coazione pel 2. caso previsto dall' articolo 73 della legge del contenzioso.*

### *Amministrazione generale de' dazj indiretti.*

*Atto di coazione.*

Noi N. N. ricevitore di questa dogana di . . ., facendo uso delle facoltà che ci sono state deferite dalla legge del contenzioso de' dazj indiretti de' 20 dicembre 1826, art. 73, n. 2., siamo divenuti a spedire il presente atto di coazione contra il nominato . . ., per es-

sere costui debitore della dogana anzidetta nella somma di ducati . . . (1) per multa dovuta in forza di processo-verbale, divenuto, per non essersi ad esso fatta opposizione, un titolo esecutivo autentico, a' termini dell' articolo 37 della legge summentovata del contenzioso, qual processo-verbale è il seguente.

( Qui debb' essere trascritto letteralmente )

In conseguenza è da noi disposto di eseguirsi quest' atto col sequestro de' beni del detto debitore per la concorrente somma sopra espressata, oltre le spese che saranno erogate; dopo però che tal' atto di coazione reale sarà munito dall'ordinanza del giudice regio di questo circondario con precetto a pagare la somma suddetta, e dopo che sarà notificato al debitore surriferito per mezzo di usciere del regio giudicato dello stesso circondario un giorno prima della sua esecuzione, siccome è prescritto dall' articolo 74 della citata legge del contenzioso.

Dato dalla dogana di. . . il giorno. . . del mese... dell' anno. . .

( Firma del ricevitore )

## FORMOLA

*Dell' atto di coazione pel 3. caso previsto dall' articolo 73 della legge del contenzioso.*

*Amministrazione generale de' dazj indiretti.*

*Atto di coazione.*

Noi N. N. ricevitore di questa officina de' dazj di consumo di. . . , facendo uso delle facoltà che ci sono state deferite dalla legge del contenzioso de' dazj indiretti de' 20 dicembre 1826, art. 73, n. 3., siamo divenuti a spedire il presente atto di coazione contra i nominati. . . per essere i medesimi debitori ed obbligati

(1) Non può estendersi che fino a ducati dieci inclusive. Oltrepassando questa somma, non è più nella facoltà del ricevitore di rendere esecutivo il verbale di cui si tratta.

in solido verso di noi nella suddetta qualità per la somma di ducati. . . già maturati a tutto gennajo corrente anno, per dritti di consumo sopra del vino, come si ravvisa dal lor' obbligo, ch' è il seguente.

( Qui debb' essere trascritto letteralmente. )

In conseguenza è da noi disposto di eseguirsi questo atto col sequestro de' beni e coll'arresto personale de' menzionati debitori, ond' esser noi, nella qualità enunciata, soddisfatti della somma dovuta, una colle spese che saranno erogate; dopo però che tal' atto di coazione reale e personale sarà munito dall' ordinanza del giudice regio di questo circondario con precetto a pagare la somma sopra indicata, e dopo che sarà notificato a' debitori surriferiti per mezzo di usciere del regio giudicato dello stesso circondario un giorno prima della sua esecuzione, a' termini dell' articolo 74 della citata legge del contenzioso.

Dato dall' officina de' dazj di consumo di . . . il giorno . . . del mese . . . dell' anno. (1)

( Firma del ricevitore. )

---

(1) Quest' atto e gli altri due precedenti debbon essere in carta di bollo.

È da avvertirsi davantaggio, che la coazione, come si è dimostrato colle osservazioni fatte in seguito delle quistioni elevate coll' art. 268, è ad arbitrio del ricevitore di poterla disporre tanto realmente, che personalmente, ed anche, se voglia, coll' uno e l' altro mezzo nel tempo stesso.

# LIBRO III.

DELLE CONTRAVVENZIONI E DE' CONTRABBANDI DIPENDENTI DAL RAMO DELLE DOGANE, DE' DAZJ DI CONSUMO, DELLA NAVIGAZION DI COMMERCIO, E DE' DRITTI RIUNITI DI PRIVATIVA, CHE DEBBONO TRATTARSI TANTO IN LINEA CIVILE QUANTO CORREZIONALE E CRIMINALE, COLLE FORMOLE DEGLI ATTI E DE' PROCESSI-VERBALI CORRISPONDENTI.

## CAPITOLO I.

DELLE CONTRAVVENZIONI E DE' CONTRABBANDI DIPENDENTI DAL RAMO DELLE DOGANE, CHE DEBBONO TRATTARSI IN LINEA CIVILE, COLLE FORMOLE DEGLI ATTI E DE' PROCESSI-VERBALI CORRISPONDENTI.

### Divisione delle dogane.

*Contravvenzione.*

293. I capitani o padroni di bastimenti carichi in tutto o in parte provvenienti dall' estero o dal portofranco di Messina, come si è detto nell' articolo precedente, che approdassero in luoghi ove non sia stabilita una dogana (1) di prima classe; ed i capitani o padroni di bastimenti voti provvenienti come sopra dall' estero, che approdassero in luoghi ove non vi sia una dogana di prima o di seconda classe. saranno condannati ad un' ammenda di ducati cento cinquanta.

Per quest' oggetto gl' impiegati de' dazj indiretti dovranno compilare il processo-verbale di contravvenzione e spedirlo al magistrato competente; nè permetteranno la partenza de' legni, che in seguito d' un' obbligo solidale de' medesimi capitani o padroni, con persona, nota per solvibilità al ricevitore, di pagare l' ammenda, e quant' altro verrà determinato nel giudizio. Art. 11 legge doganale del 19 giugno 1826.

Saranno eccettuati i casi di fortuna di mare, di sinistro di mare. che inabilita il corso della navigazione, di forza maggiore e di avaria. Art. 12 leg. idem.

294. È supposto, che un bastimento provveniente

(1) Dogana, secondo Du Cange, è una voce che cominciò ad essere in uso nel nostro regno sotto il governo de' normanni, per dinotar l' officina in cui si riunivano tutte le esazioni fiscali.

dall' estero o dal porto-franco di Messina diretto per l' estero, fosse approdato carico in tutto, o in parte di mercanzie in un luogo del littorale del regno ove non sia stabilita una dogana di prima classe, senz' addursi dal capitano in suo discarico, ch' ei vi sia stato costretto per fortuna di mare.

## FORMOLA.

295. In nome del direttor generale e dell' amministrazione de' dazj indiretti.

Noi N. N. ricevitore di questa dogana di . . . in forza ed in esecuzione dell' art. 14 della legge del 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti, facciamo noto, perchè costi e faccia piena prova, ove si conviene, a' termini della legge suddetta, qualmente il capitano N. . . del bastimento denominato . . . coverto con bandiera . . . , essendosi jeri mattina fatto lecito di approdare in questo porto provveniente dall' estero, *o dal porto-franco di Messina diretto per l' estero*, carico in tutto, *o in parte*, di mercanzie, delle quali non è permessa la immessione in questa dogana di 2. classe, secondo è prescritto dalla legge doganale del 19 giugno 1826, art. 9, 10 ed 11, perciò abbiamo significato al capitano suddetto di essere incorso nella contravvenzione che vien punita coll' ammenda di duc. 150, a' termini del citato art. 11, così concepito: ( Si trascriverà letteralmente. )

Quindi richiesto detto capitano se avea ad allegar cosa in suo discarico, egli ha dedotto quanto segue:

( Qui si trascriveranno colla massima esattezza le sue giustificazioni, se non voglia scriverle di suo carattere ). (1)

---

(1) Se ignorasse la lingua italiana, è d' uopo impiegare uno interpetre, per mezzo del quale debbono dirigersi al capitano le opportune dimande nel proprio linguaggio di costui, e dallo stesso interpetre dee farsi quindi la traduzione delle risposte.

In questo caso il verbale debb' essere sottoscritto anche da tale interpetre, nella intelligenza, ch' egli non potrà essere uno degl' impiegati della dogana, o parente di questi fino a cugino di quinto grado inclusivamente, o che avesse meno dell' età compiuta di anni 18 Art. 378. cod. proc. civ. ed art. 222 cod. proc. pen.

Finalmente si è fatta offerta allo stesso capitano di lasciarsigli libero il bastimento mediante un suo obbligo solidale (1) con persona a noi ben vista per solvibilità di pagare l' ammenda e quant' altro verrà determinato nel giudizio, ovvero previo deposito dell' importo dell' ammenda suddetta e delle spese a norma dell' articolo 11 sopra trascritto della legge doganale, e dell' articolo 12 della legge sul contenzioso, ed egli ha risposto:

( Se sarà affermativo, si farà menzione dell' obbligo cauzionato; se negativo si dirà: E perchè ha rifiutata l' offerta suddetta si è da noi perciò disposto di togliersi le vele ed il timone del bastimento e conservarsi nel magazzino di questa dogana, ove già sono stati depositati, onde impedire così la partenza di detto legno, fin che il capitano non adempia il cennato obbligo, o non faccia l' indicato deposito.

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente verbale in triplice spedizione, firmato da noi, da . . ., impiegati del servizio misto ed attivo della dogana, dal commesso della regìa, e dal capitano del bastimento, al quale si è data chiara lettura e copia del medesimo colla citazione (2) a comparire innanzi al giudice competente, a' termini dell' art. 24 della citata legge sul contenzioso, dopo chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno. (3)

( Firma di tutti gl' intervenuti. )

---

(1) Ved. la formola di esso nell' articolo seguente.

(2) Questa citazione che dee aggiungersi in fine della copia, è la seguente.

È citato ed assegnato . . . ( nome e cognome del contravventore ) a comparire innanzi al giudice de' dazj indiretti, residente in . . . ( ved. l' art. 162 sulla destinazione di tali giudici ne' reali dominj al di qua ed al di là del Faro; nella intelligenza che si fatta indicazione è necessaria, e fu perciò anche commendata dal direttor generale colla sua circolare de'5 maggio 1827) fra lo spazio di cinque giorni colla continuazione, dalla chiusura del sopra trascritto verbale ( questo termine dovrà essere accresciuto di un giorno per ogni venti miglia di distanza tra la dogana e la residenza del giudice, art. 24. leg. sul contenzioso ) per sentirsi condannare al pagamento dell' ammenda di duc. 150 ed alle spese del giudizio in favore dell' amministrazione generale de' dazj indiretti, per le ragioni enunciate nel detto verbale.

( *Firma del solo ricevitore.* )

(3) Questo verbale è valido fino all' iscrizione in falso, nè

Per chi non sapesse, non potesse o non volesse soscrivere il verbale, e per la spedizione di esso al sindaco locale, innanzi a cui dee farsi la ratifica da tutti que'che figurano colla qualità di capienti, ved. gli articoli 117, 129, e 130.

In questo caso, ed in tutti gli altri consimili in cui la contravvenzione si scovre in dogana, la ratifica del verbale per parte de' capienti, dee farsi tanto dal ricevitore e dagl' impiegati del servizio misto o attivo della dogana, quanto dal commesso della regìa, incaricato ad assistere a tutte le operazioni doganali. (1)

## *FORMOLA.*

296 Dell' obbligo, col quale il capitano ed altra persona ben vista al ricevitore si soggettano solidalmente a pagare l'ammenda e tutt'altro verrà determinato nel giudizio quando si permettesse la partenza del bastimento

può essere impugnato altrimenti, eccetto il caso in cui non fosse ratificato, o disteso in conformità della legge sul contenzioso. Quindi è che i giudici non possono in menoma guisa scusare i contravventori; anzi sono nell' obbligo, sotto la loro responsabilità, di applicare la legge al puro fatto che si trova contenuto nel verbale. Ved. gli articoli 152 a 154, 285 e 286.

A' ricevitori poi de' dazj indiretti è permesso di poter redigere i processi-verbali in carta libera, ed anche ratificarli con giuramento innanzi al sindaco od eletto prima di essere vistati per bollo. Ecco i termini della legge de' 2 di gennajo 1820, art. 26, n. 8. sui diritti del bollo e della carta bollata.

„ Sono suscettivi del visto per tener luogo di bollo ec. i
„ processi-verbali formati da' preposti delle amministrazioni, e
„ degli altri agenti del Governo per fatti relativi all' esercizio
„ delle loro funzioni, e delle contravvenzioni che sono incari-
„ cati di verificare: questi processi-verbali potranno essere con-
„ fermati prima di essere vistati per bollo.

Questa ridimazione è accordata *gratis*, cit. art. 26, n. 16, senz' essere necessarie le altre formalità prescritte dall' art 14. della medesima legge. Le formalità del registro sono altresì concedute gratuitamente. Art. 17. n. 3. leg. de' 21. giugno 1819. sul registro e sulle ipoteche.

(1) Ved. gli articoli 459 e 467.

I commessi ed agenti della regia son anche autorizzati a domandare la correzione di qualunque atto in cui gl'impiegati dell' amministrazione incorressero in qualch' errore. Ved. l' art. 471.

ne' casi previsti dagli articoli 11 e 21 della legge doganale del 19 giugno 1826.

*Amministrazione generale de' dazj indiretti.*

L' anno 182 . . . il giorno . . . del mese di . . . in...

Noi N. N. . . capitano del bastimento denominato . . . , ed M. M. . . garante domiciliato . . . a norma dell' art. 11 della legge doganale del 19 giugno 1826, di cui abbiamo avuto piena conoscenza, ci obblighiamo in solido di pagare in benefizio dell' Amministrazione generale de' dazj indiretti, e per essa al ricevitore della dogana di . . . la somma di ducati cento cinquanta per ammenda, e quant' altro verrà determinato nel giudizio, al quale mi trovo sottoposto io infrascritto capitano per la contravvenzione in cui sono incorso nell' approdare spontaneamente in questo porto, *rada* o *spiaggia*, con merci provvenienti dallo straniero, *o dal porto-franco di Messina diretto per l' estero*; ed in mancanza di detto pagamento, o di parte di esso, dopo terminato il giudizio, noi ci sottoponghiamo colla presente obbligazione solidale di esservi astretti realmente e personalmente, a' termini delle disposizioni contenute nell' art. 11 della legge sopra mentovata. (Soscrizione del capitano, del garante, e visto del ricevitore.)

Questa formola è consimile a quella data dal regolamento de' 9 gennajo 1827, riguardante la percezione de' dazj di consumo in Napoli e casali.

*Contravvenzione.*

297 Approdando per una di tali cause ( ved. il precedente art. 12 della medesima legge ) un bastimento in luogo proibito, gl' impiegati de' dazj indiretti, unitamente a quelli della salute e della marina, vi accorreranno per compilare il processo-verbale in cui dovrà esprimersi il luogo della partenza del legno e quello della sua destinazione, il cammino tenuto, il vento col quale ha navigato, le diverse manovre eseguite, la fortuna o sinistro di mare o la forza maggiore sofferta, il danno da essa cagionato al corpo del bastimento o agli attrezzi. Art. 13. leg. dog. idem.

Non essendovi autorità di marina, è chiamato il sindaco locale, dietro la dichiarazione degli esperti, a dare il suo parere sulle cagioni dell' approdo suddetto. Ved. l' art. 15 della medesima legge. (1)

298 È supposto che nel luogo dell' approdo non vi sieno autorità di marina, e che non essendosi provata l' asserta fortuna di mare, il capitano vi abbia rinunziato al giudizio, presentando una offerta per essere ammesso alla transazione, dando nel tempo stesso l' obbligo cauzionato prescritto dalla legge.

## *FORMOLA.*

299 In nome del direttor generale e dell' amministrazione de' dazj indiretti.

Oggi che sono li . . . del mese . . . dell' anno . . . in forza ed in esecuzione dell' art. 14 della legge del 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti, facciamo noto, perchè costi e faccia piena prova, ove si conviene, a' termini della legge suddetta, qualmente dietro l' arrivo in questo porto, *rada o spiaggia* di un bastimento che ancora non è stato ammesso a libera pratica, abbiamo domandato al capitano, *o padrone* per mezzo de' signori . . . , agenti sanitarii di farci conoscere le cagioni per le quali si è indotto ad approdare in questo porto; ed egli ha risposto di esservi stato costretto per avarìa sofferta da fortuna di mare.

In seguito di questa risposta si è da noi richiesto, per mezzo degli stessi agenti sanitarii, di manifestarci il suo nome, e cognome, genitore, patria e domicilio, il nome del bastimento, il luogo della partenza, quello della

---

(1.) Ne' casi di naufragii di bastimenti, gl' impiegati de' dazj indiretti son chiamati egualmente ad accorrene in unione degli stessi agenti sanitarii e della marina, tanto per salvare gli effetti naufragati, metterli in deposito in un magazzino più prossimo al naufragio, procedere alla verifica di essi dopo il totale scaricamento del bastimento, quanto per redigere il corrispondente verbale contenente il risultato della verifica de' generi salvati, e tutte le circostanze occorse nell' avvenimento, verbale che servirà di dichiarazione alla dogana, e di base al giudizio, che l' autorità competente dovrà profferire a norma delle leggi in vigore. Art. 327 a 330 leg. idem.

sua destinazione, il cammino tenuto, il vento col quale ha navigato, le diverse manovre eseguite, la fortuna o sinistro di mare o la forza maggiore sofferta, il danno dalla stessa cagionato al corpo o agli attrezzi del bastimento.

Il capitano ha detto . . . (Qui sarà disteso il contenuto colla massima precisione; e se presentasse delle carte sull'avaria sofferta, come fossero suoi rapporti, o quegli degli equipaggi documentati da' giornali di navigazione, o proteste contra gli assicuratori, giusta l'art. 310 della legge doganale, si farà pure precisa menzione di tali carte.)

In vista di tali spiegazioni date dal capitano suddetto, abbiamo domandato al sindaco locale, in mancanza delle autorità di marina, di far distendere una dichiarazione da' marinaj più esperti del paese, a' quali facendo conoscere le scuse del capitano, che gli sono state trascritte letteralmente col nostro uffizio, (1) di cui vien qui alligata la copia, dieno il loro avviso sulla sussistenza o insussistenza delle scuse suddette del capitano, al quale avviso avessi egli aggiunto il suo parere.

In esito di tale nostra richiesta, avendoci il sindaco summentovato spedita l'indicata dichiarazione unitamente al suo parere, che qui pure si alliga, dalla medesima abbiamo rilevato che le scuse del capitano sono affatto insussistenti, e perciò, per mezzo de' suddetti agenti saninarj, si è da noi domandato allo stesso di esibirci le carte del suo bordo, cioè la copia della patente di sanità, gli originali contratti di noleggio, i ruoli di equipaggio, le polizze di carico, e le spedizioni doganali, tanto del luogo di partenza, quanto di quelli che il legno avesse toccato durante il viaggio, a' termini dell'art. 17 della stessa legge doganale.

Il capitano avendoci esibite le cennate carte, noi ne abbiamo fatto estrarre le copie corrispondenti, le quali dopo confrontate colle carte originali, si sono anche unite al presente verbale.

Dalle stesse carte e dalle risposte del capitano rilevandosi la di lui provvenienza dall'estero, o *dal portofranco di Messina diretto per l'estero*; ed essendo ap-

(1) Ved. la formola di esso nell'articolo seguente.

prodato in questo luogo di dogana, non classificato per la immessione de' generi di cui è formato il suo carico, attesa la detta sua provvenienza e la sua destinazione, senza esservi concors' i motivi imperiosi sopra enunciati, perciò si è da noi fatto sentire ad esso capitano, per mezzo degli agenti sanitarj, di esser caduto in contravvenzione, che vien punita colla multa di ducati cento cinquanta, a' termini degli art. 11 e 18 della legge doganale del 19 giugno 1826, qual' art. 11 è così concepito: (Si trascriverà letteralmente.)

Nel tempo stesso richiesto esso capitano, anche per mezzo degli agenti sanitarj, se aveva ad allegar cosa in suo discarico, egli ha dedotto quanto segue. (Si trascriveranno fedelmente le sue giustificazioni.)

Rilevando noi che le scuse dedotte del capitano non sono quelle che si ammettono dalla legge pe' casi eccettuati di fortuna e sinistro di mare, di forza maggiore o di avarìa, gli abbiamo perciò manifestato di non potersi da noi permettere la partenza del legno fino all' esito del giudizio e non altrimenti se non in seguito di un suo obbligo solidale con persona a noi ben vista di pagare l'ammenda ed ogni altro che sarà determinato dal giudice competente, a' termini dell' art. 11 succitato della legge doganale.

Ciò inteso il capitano ci ha dichiarato, per via dei cennati agenti della salute, ch' esso intende di rinunziare espressamente al giudizio, ed a tal' effetto ha offerta la somma di duc. . . per essere ammessò alla transazione, somma che già ha fatto passare in nostro potere, e per essere ben anco sciolto da ogni vincolo il suo bastimento, ha pure sottoscritto l' obbligo sopra enunciato colla solidità del signor . . . , ch' è persona a noi ben vista per pagare l' intera ammenda nel caso, che non fosse ammesso alla chiesta transazione.

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente verbale in triplice spedizione, firmato da noi, da . . . (tutti gl' impiegati doganali ed il commesso della regia intervenuti all' atto), da . . . , agenti della salute, e dal capitano del bastimento, il quale avendo rinunziato al giudizio, si è perciò sottoposto alle condanne prescritte dalla legge, e per tal motivo il presente verbale si é da noi compilato in via amministrativa, dovendo cessare ogni

atto di procedura legale, a' termini dell' art. 85 della legge suddetta del contenzioso, qual rinunzia fatta dal contravventore vien' espressata dal medesimo di suo proprio carattere nel sottoscrivere il presente verbale colle cautele sanitarie.

Fatto, letto e chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno.

(*Firma di tutti gl' intervenuti.*)

Per chi non sapesse, non potesse o non volesse socrivere il verbale, ved. gli articoli 117, 129, e 130.

## *FORMOLA.*

300 Della lettera di uffizio che dee dirigersi al sindaco locale nel caso del verbale indicato nell'articolo 299, in mancanza delle autorità di marina.

Data del giorno, mese ed anno, ed indicazione del luogo.

Signor sindaco.

È approdato in questo porto, *rada o spiaggia* un bastimento denominato . . . , di nazione . . . , *o del regno*, comandato dal capitano, *o padrone* . . . , il quale per non aver preso finora pratica, ha dichiarato a questa dogana, per mezzo degli agenti sanitarj, di essere stato costretto di approdare in questo porto per avarìa cagionata da fortuna di mare, ch' egli ha sofferta.

In appoggio di tali circostanze ha lo stesso asserito... (Qui sarà descritto minutamente il contenuto della dichiarazione del capitano circa il cammino tenuto, il vento col quale ha navigato, le diverse manovre eseguite, la fortuna di mare sofferta ed il danno dalla medesima cagionato al corpo, o agli attrezzi del legno, facendosi anche il riassunto di tutte le carte ch' egli avesse presentato, e delle altre sue dedotte giustificazioni.)

Io la prego, signor sindaco, in mancanza delle autorità di marina, di eleggere tre o quattro marinaj più esperti del comune, i quali esaminando tutte le menzionate circostanze e ragioni dedotte dal capitano del basti-

mento, dieno quindi il loro giudizio con una motivata dichiarazione sulla sussistenza, validità, o insussistenza di esse, specificando con precisione, se la forza degli accidenti, e le circostanze furono tali che imperiosamente qui l' obbligarono ad approdare; ovvero potea tenere altro diverso cammino senza pericolo.

A questa dichiarazione si compiacerà, signor sindaco, di aggiungere il suo parere, a' termini dell' art. 15 della legge doganale del 19 giugno 1826.

Attendo in giornata tale dichiarazione, per poterla trasmettere unitamente al verbale da me compilato al giudice competente, per l' uso di risulta.

*(Firma del ricevitore.)*

*Contravvenzione.*

301 Per effetto della classificazione delle dogane di frontiera di terra non potranno farsi importazioni illimitate di generi e mercanzie provvenienti dall' estero se non per le dogane indicate nell' art. 6. Art. 25 leg. dog. idem.

I conduttori che si presenteranno in qualunque dogana della frontiera di terra d' importazione limitata con generi su' quali la somma del dazio dovuto eccedesse i ducati dodici, saranno condannati a pagare per multa una somma quintupla della differenza tra i ducati dodici ed i dazj dovuti sulla totalità delle merci.

A tal' oggetto gl' impiegati de' dazj indiretti compileranno il processo-verbale di contravvenzione e lo trasmetteranno al magistrato. Essi riterranno le mercanzie ed i mezzi di trasporto, finche non sia dato un' obbligo solidale con persona nota per solvibilità al ricevitore di soddisfare la multa, e quant' altro verrà determinato dal detto magistrato. Art. 26 leg. dog. idem.

*FORMOLA.*

302 In nome del direttor generale e dell' amministrazione de' dazj indiretti.

Oggi che sono li . . . del mese . . . dell' anno . . .

Noi N. N. ricevitore di questa dogana di . . . in

forza ed in esecuzione dell' art. 14 della legge de' 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti, facciamo noto, perchè costi e faccia piena prova, ove si conviene, a' termini della legge suddetta, qualmente si è a noi presentato in questa dogana il nominato . . . , provveniente da . . . , conduttore di una soma carica di due colli di mercanzie, consistenti in . . . (Si descriveranno) su delle quali mercanzie la somma del dazio dovuto, giusta la tariffa in vigore, ascende a ducati . . . , per cui eccede i ducati dodici.

E come questa dogana è limitata nelle sue operazioni ed è vietata l'importazione de' generi su di cui oltrepassa il dazio di ducati dodici, così abbiamo fatto sentire al detto conduttore di essere incorso nella contravvenzione, la quale è punita colla multa del quintuplo della differenza tra i ducati dodici ed i dazj dovuti sulla totalità delle mercanzie, quintuplo, che, giusta il calcolo da noi fatto, ammonta a ducati . . . , e ciò a' termini dell' art. 26 della legge doganale del 19 giugno 1826, così concepito : ( Si trascriverà letteralmente. )

Quindi si è fatta offerta allo stesso conduttore di restituirsigli le su descritte mercanzie e l' accennato mezzo di trasporto, mediante un suo obbligo solidale (1) con persona a noi ben vista per solvibilità di pagare i dazj dovuti, l'ammenda e le spese che potranno erogarsi, ovvero previo deposito dell'ammontare de'dazj, dell'ammenda e delle spese, a norma del citato art. 26, part. 2. leg. dog., e dell' art. 12 leg. del cont., ed egli ha risposto:

( Se sarà affermativo si farà menzione dell'obbligo cauzionato, o del deposito; se negativo si dirà: E perchè ha rifiutata l' offerta suddetta, si sono perciò le indicate mercanzie fatte apprezzare da' periti . . . , i quali le ân valutato per ducati . . . , e quindi le abbiamo fatto conservare nel magazzino di questa dogana fino all' esito del giudizio; ed il mezzo di trasporto, consistente in . . . dopo essere stato valutato per ducati . . . dagli altri periti . . . , si è dato in consegna a N. N., il quale si è costituito depositario del medesimo, andando le spese di custodia a carico del contravventore, qual'atto di consegna è rimasto conservato presso di noi. )

---

(1) Ved. la formola di quest' obbligo nell' art. 296.

Quindi si è domandato allo stesso contravventore, se avea ad allegar cosa in suo discarico, ed egli ha dedotto: (Si trascriveranno fedelmente le sue giustificazioni).

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente verbale in triplice spedizione, firmato da noi, da'... (impiegati del doppio servizio della dogana e commesso della regìa presenti all'atto), da' periti, e dal contravventore..., al quale si è data chiara lettura e copia del medesimo colla citazione (1) a comparire innanzi al giudice competente, a' termini dell' articolo 24 della citata legge sul contenzioso, dopo chiuso ad ore ... del suddetto giorno, mese, ed anno.

(Firma di tutti gl' intervenuti).

Per chi non sapesse, non potesse o non volesse soscrivere il verbale, e per la ratifica di esso, ved. gli articoli 117, 129, e 130.

STRADALE PER LE MERCANZIE CHE S' INTRODUCONO NEL REGNO PER LA VIA DI TERRA.

*Contravvenzione.*

303. I conduttori de' generi che dall' estero saranno introdotti per terra nel regno dovranno percorrere le strade qui appresso indicate:

Per la dogana di Portella per fondi, entrando nel regno, percorreranno la strada regia consolare che passa per l' Epitaffio, Portella, Fondi, Itri, e Mola;

Per la dogana di Lenola, entrando nel regno, per-

---

(1) Questa citazione che dee aggiungersi in fine della copia, è la seguente.

È citato ed assegnato . . . (nome e cognome del contravventore) a comparire innanzi al giudice de' dazj indiretti, residente in . . . (ved. l' art. 162 sulla destinazione di tali giudici) fra lo spazio di cinque giorni, colla continuazione dalla chiusura del sopra trascritto verbale (vedi l'art. 126 sull'aumento legale di questo termine) per sentirsi condannare al pagamento de' dazj dovuti sulle merci presentate in contravvenzione a questa dogana, dell' ammenda alla quale è tenuto, liquidata in duc ..., ed alle spese del giudizio in favore dell' amministrazione generale de' dazj indiretti, per le ragioni enunciate nel detto verbale.

(Firma del solo ricevitore.)

correranno la strada della Quercia del Monaco che va in Lenola ;

Per la dogana di Pastena, entrando nel regno, percorreranno la strada che porta alla Madonna delle macchie, e da questa direttamente per la piana di Pastena;

Per la dogana di S. Giovanni Incarico, entrando nel regno, percorreranno la strada detta Fontanelle, che conduce a S. Giovanni Incarico ;

Per la dogana d' Isoletta, entrando nel regno percorreranno la stradà rotabile detta Santa Giusta che porta ad Isoletta ;

Per la dogana di Collenoci, entrando nel regno, percorreranno la strada rotabile che mena alla Zingardara, ov' è la detta dogana di Collenoci ;

Per la dogana di Castelluccio, entrando nel regno percorreranno la strada rotabile detta de'Colli che va a Castelluccio ;

Per la dogana di Roccavivi, entrando nel regno, percorreranno la strada detta Prato di Campoli che conduce a Roccavivi ;

Per la dogana di Civitella Roveto, entrando nel regno, percorreranno la strada detta Serra di S. Antonio e della Croce, la quale mena a Civitella Roveto ;

Per la dogana di Capistrello, entrando nel regno, percorreranno la strada detta Serra di S. Antonio, S. Vito e Pescocanale che conduce a Capistrello ;

Per la dogana di Cappadocia, entrando nel regno, percorreranno la strada detta Cesacotta e Serra che porta a Cappadocia ;

Per la dogana di Cavaliere entrando nel regno, percorreranno la strada detta Rivo torto che conduce a Cavaliere ;

Per la dogana di Carsoli, entrando nel regno, percorreranno l' antica strada Valeria, ora detta del Trajetto che conduce a Carsoli ;

Per la dogana di Tufo, entrando nel regno, percorreranno la strada detta dell' Aja vecchia che conduce a Tufo ;

Per la dogana di Leofreni, entrando nel regno percorreranno la strada detta Pozzella e delle Cimate della Foce che va a Leofreni ;

Per la dogana di Borgo S. Pietro, entrando nel

regno , percorreranno la strada detta Pareto del Poggio Vittiano al Ponte che conduce a Borgo S. Pietro ;

Per la dogana di Capradosso , entrando nel regno , percorreranno la strada detta Sambucetto che conduce a Capradosso ;

Per la dogana di Cittaducale , entrando nel regno, percorreranno la strada consolare detta Salara che conduce a Cittaducale ;

Per la dogana di Cantalice , entrando nel regno , percorreranno la strada detta delle Fossate che conduce a Cantalice ;

Per la dogana di Casabiggiani sita in Villa Carmine, entrando nel regno, percorreranno la strada di Casapulcina che conduce a Casabiggiani, o pure quella della Valle Orticara che conduce egualmente a Casabiggiani ;

Per la dogana di Città Reale, entrando nel regno percorreranno la strada detta Forchetta che mena a Città Reale;

Per la dogana di Grisciano , entrando nel regno , percorreranno la strada detta Romana, Via Fiume Tronto che mena a Grisciano ;

Per la dogana di S. Vito Teramano , entrando nel regno , percorreranno la strada che direttamente porta alla detta dogana , chiamata Via S. Vito ;

Per la dogana di Passo di Civitella , entrando nel regno , percorreranno la strada detta Galluccio che conduce a Passo di Civitella ;

Per la dogana di S. Egidio , entrando nel regno , percorreranno la strada rotabile detta Fonte del Trocco che mena a S. Egidio , o pure quella detta della Cona della Madonna delle Grazie , che va pure a S. Egidio ;

Per la dogana di Controguerra , entrando nel regno, percorreranno la strada del molino di Controguerra ; strada che conduce a detta Controguerra ;

Per la dogana di Martinsicuro per Giulia, entrando nel regno , percorreranno la strada consolare del Ponte che va direttamente a Martinsicuro e Giulia. Art. 29 leg. dog. idem.

Tutt'i generi esteri , che saranno sorpresi ne' tenimenti delle comuni confinanti con lo stato estero in istrade diverse da quelle indicate nell' articolo precedente , e sforniti della bolletta a pagamento , verranno arrestati in contrabbando e sottoposti alle pene stabilite nella pre-

8

sente legge. Sono eccettuate da tale disposizione le mercanzie munite del bollo doganale. Art. 30 leg. dog. idem.

304. È supposto che una squadriglia ambulante della forza doganale abbia sorpreso in una strada traversa a quella consolare che passa per l' Epitaffio un cavallo carico di due ballette di merci forestiere sfornite di bolletta a pagamento, e per essere in contravvenzione, lo ha scortato nella dogana di Fondi passando per Portella, dogana più prossima al luogo della sorpresa.

## *FORMOLA.*

305. In nome del direttor generale e dell' amministrazione de' dazj indiretti.

Oggi che sono li . . . del mese . . . dell'anno . . .

Noi N. N. ricevitore di questa dogana di Fondi in forza ed in esecuzione dell' art. 14 della legge del 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti, facciamo noto, perchè costi e faccia piena prova, ove si convicne, a' termini della legge suddetta, qualmente si sono a noi presentati . . . ( tutti gl' individui della forza de' dazj indiretti, in qualità di capienti ) i quali ci àn dichiarato che pattugliando per le strade traverse a quella consolare che dallo stato romano mena a Portella incontrarono questa mattina circa le ore . . . nella strada propriamente detta . . ., che conduce in . . . un cavallo carico di due ballette, il conduttore del quale a nome . . . disse che contenevano delle merci, ma che non avea veruna carta doganale.

È com' essi agenti della forza attiva doganale àn giudicato che le merci fossero fierestiere, provvenenti dallo stato pontificio e si volevano introdurre in contrabbando, perchè la strada nella quale sono state sorprese non conduce in questa dogana di Fondi passando per Portella, ove dovevano sdaziarsi, bensì in ... (s'indichi 'l comune o il luogo di campagna dove menava la strada traversa in cui fu fatta la sorpresa) così ànno arrestato il suddetto mezzo di traspotto e lo ànno scortato in questa dogana accompagnato dal riferito conduttore per la dovuta verifica delle merci suddette.

Dietro tale dichiarazione de'capienti, abbiamo fatto discaricare le due enunciate ballette, le quali si son tro-

vate cucite ed incordellate, ma senza marche e senza suggelli (se ve ne sieno si descriveranno), e fatte aprire dallo stesso conduttore in esse si son rinvenuti diversi generi esteri non soggetti a bollo, quali generi, valutati da' periti . . . , da noi chiamati a quest' oggetto, sono i seguenti, notati col loro prezzo respettivo dato a' medesimi :

( Qui si farà di essi la descrizione col valore di ciascun genere, ed in fine si segnerà la somma del valore di tutti. )

Quindi si è fatto da noi sentire al conduttore suddetto, che i generi sopra descritti son dalla legge doganale del 19 giugno 1826 considerati immessi in contrabbando, perchè sorpresi in istrada diversa da quella consolare che passa per l' Epitaffio, indicata dalla prima parte dell' articolo 29 di detta legge, e perchè non erano accompagnati dalla bolletta a pagamento richiesta dall'art. 30 della medesima legge, quali articoli son concepiti ne' seguenti termini : ( Qui si trascriverà la prima parte dell' articolo 29, e tutto il contenuto dell' articolo 30. )

E perchè in forza della legge anzidetta, articoli 93 e 107, le mercanzie non comprese nelle bollette a pagamento, e quelle non accompagnate da bollette a cautela sono sottoposte alla confiscazione, (1) perciò si è da noi soggiunto al conduttore summentovato, che i generi sopra descritti ch' ei trasportava in contravvenzione, prevista dalla legge, son caduti nella confisca, e per tal motivo si son ritenuti e messi in deposito nel magazzino di questa dogana fino all' esito del giudizio.

E riguardo al mezzo di trasporto, essendosi da noi offerta al medesimo conduttore la restituzione di esso, previo deposito del prezzo, o mediante idonea cauzione, egli ha risposto :

( Se sarà affermativo si farà menzione del deposito,

---

(1) Per tutt' i generi, e per tutte le mercanzie sorprese in contrabbando o in contravvenzione che dalla legge son sottoposte alla confisca, il ricevitore non dee mai far l' offerta al contravventore della restituzione di esse; perchè tale offerta, prescritta dagli art. 11 e 14 n. 8 della legge del contenzioso, è relativa a' generi ed alle mercanzie non soggette alla confiscazione. Ved. la 6. nota dell' art. 431.

ovvero della cauzione; se negativo si dirà: E perchè ha rifiutata l'offerta suddetta, si è perciò il mezzo di trasporto sopra mentovato, fatto da noi apprezzare da' periti . . . , i quali lo àn valutato per ducati . . . , e quindi l'abbiamo consegnato a . . . , il quale si è costituito depositario del medesimo, andando le spese di custodia a carico del contravventore; quali atti di apprezzo e di consegna son rimasti conservati presso di noi.)

Si è in oltre da noi domandato al medesimo conduttore se avea ad allegar cosa in suo discarico; ed egli ha dedotto: (Si trascriveranno fedelmente le sue giustificazioni.)

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente verbale in triplice spedizione, firmato da noi, da . . . (tutti gl' individui capienti) dagl' impiegati del servizio misto ed attivo di questa dogana, da' periti . . . , dal commesso della regìa . . . , e dal contravventore . . ., al quale si è data chiara lettura e copia del medesimo colla citazione (1) a comparire innanzi al giudice competente, a' termini dell' art. 24 della citata legge sul contenzioso, dopo chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno.

(Firma di tutti gl' intervenuti.)

Per chi non sapesse, non potesse o non volesse soscrivere il verbale, e per la ratifica di esso, ved. gli articoli 117, 129, e 130.

---

(1) Questa citazione che dee aggiungersi in fine della copia, è la seguente.

È citato ed assegnato . . . (nome del contravventore) a comparire innanzi al giudice de' dazj indiretti, residente in . . . (ved. l' art. 162 sulla destinazione di tali giudici) fra lo spazio di cinque giorni, colla continuazione, dalla chiusura del sopra trascritto verbale (ved. l' art. 126 sull' aumento legale di questo termine) per sentire dichiarar confiscate le merci ch' ei trasportava in contravvenzione, e sentirsi ancora condannare alle spese del giudizio in favore dell' amministrazione generale de' dazj indiretti, per le ragioni enunciate nel detto verbale.

(Firma del solo ricevitore.)

*Contravvenzione.*

306. I capitani de' bastimenti che approderanno ne' porti de' nostri dominj di qua e di là del Faro, saranno tenuti di dare agl' impiegati de' dazj indiretti il manifesto in iscritto del loro carico fra le 24 ore dall' arrivo senza eccezione di giorno festivo.

Se il bastimento fosse voto, i capitani saranno egualmente tenuti di dare nelle medesime 24 ore il manifesto di non avere a bordo alcuna mercanzia, ec. Art. 34 leg. dog. idem.

Se il capitano, secondo i diversi casi previsti negli articoli precedenti (ved. gli articoli 35 a 40), non presenti o non dia a voce il manifesto tra il termine di 24 ore, sarà punito con un' ammenda eguale al 10 per 100 sulla somma del dazio d'importazione dovuto sopra la totalità de' generi che compongono il carico.

La non esibizione del manifesto pe' legni voti sarà punita con l'ammenda di ducati dieci. Art. 41 leg. dog. idem. (1)

---

(1) Presso i romani la legge per tali contravvenzioni era sommamente severa.

I padroni di bastimenti ed i vetturali che trasportavano merci soggette a vettigale, così chiamato il dritto di dogana, se mancavano di far di esse la dovuta rivela a' pubblicani; non solo tali merci, ma ben anche i bastimenti e le vetture venivano confiscati L. 11. §. 2, e l. 14. D. de public.; l. 3. C. de naut. foen; e l. 11. C. de vectig.

L' ignoranza della legge, o il mancato avvertimento del pubblicano sulla rivela delle merci, all' adempimento della quale i detti padroni e vetturali vi erano rigorosamente soggetti, non costituiva per essi alcuna ammessibile giustificazione o motivo di scusa. L. 16, §. V. e VI. D. de public.

La nostra legge doganale all' incontro, benchè pure non ammetta scusa de' padroni di bastimenti provvenienti dall' estero per la mancanza de' loro manifesti e delle altre formalità alle quali sono tenuti, sul motivo dell' ignoranza della legge del regno e su quello di non essere stati avvertiti, com' è prescritto, dagl' impiegati delle dogane, pure commina a carico di questi ultimi la pena della rifazione del danno che si fosse sofferto da essi padroni per le mancanze commesse, attesa la loro ignoranza

## FORMOLA.

307. In nome del direttor generale e dell' amministrazione de' dazi indiretti.

Oggi che sono li . . . del mese . . . dell'anno . . .

Noi N. N. ricevitore di questa dogana di . . . in forza, ed in esecuzione dell' art. 14 della legge de' 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti facciamo noto, perchè costi e faccia piena prova, ove si conviene, a' termini della legge suddetta, qualmente essendo approdato in questo porto il giorno . . . del corrente un bastimento coverto con bandiera . . . , capitanato da . . . , provveniente da . . . , ed essendo stato ammesso immediatamente a libera pratica, non esitammo perciò d'informare il detto capitano, che si è presentato in questa dogana, de' doveri imposti dalla legge, e gli è stato anche da noi consegnato il foglio in istampa in cui sono enumerati gli obblighi e gli accennati doveri de' capitani che giungono ne' porti del regno, a'termini dell' art. 485 della legge doganale del 19 giugno 1826.

Tuttavolta il capitano anzidetto non ha curato fra le 24 ore dal suo arrivo di dare il manifesto del suo carico, nè in iscritto, nè a voce per cui noi, dietro di aver ricevuto dal proprietario delle merci la dichiarazione di esse in dettaglio e verificate le medesime, abbiamo invitato il capitano surriferito di venire in questa dogana, ove gli si è da noi significato di essere incorso, per la suddetta mancanza del manifesto, nella contravvenzione, che vien punita colla multa del 10 per 100 sulla somma del dazio d' importazione dovuto sopra la totalità de' generi di cui il carico era composto, in forza del-

---

di detta legge, oltre ad altre pene da applicarsi contra gli stessi impiegati delle dogane in via amministrativa. Ved. l' art. 485 della citata legge doganale.

Ogni operazione opposta alle leggi ed a' regolamenti sulle dogane, che oggi dicesi contrabbando, allora presso i romani si chiamava *commissum*. Dalla pena di esso non veniva alcuno escutato, e solo furono eccettuati, con rescritto degl' imperatori Vero ed Antonino, i soli militari nel caso in cui per semplice errore e non già per dolo, essi avessero commessa qualche irregolarità nella specifica della rivela. L. 16 §. X. C. de vectig. Ved. Cujacio su questa legge.

l' art. 41 della citata legge doganale, così concepito: ( Si trascriverà letteralmente ).

E come il dazio sulle cennate mercanzie importate col suo bastimento, per conto del negoziante signor. . ., calcolato sulla tariffa in vigore, è asceso alla somma di ducati . . ., dazio già stato riconosciuto dal detto proprietario, così la multa a carico dell' indicato capitano contravventore ammonta a ducati . . . (1)

Quindi si è fatta offerta al medesimo di lasciarsigli libero il bastimento, previo deposito presso di noi dell' ammontare della multa suddetta e delle spese che potranno erogarsi, o mediante valida cauzione, ed egli ha risposto:

( Se sarà affermativo si farà menzione del deposito, ovvero della cauzione, indicandosi il fidejussore, se negativo si dirà: E perchè ha rifiutata l' offerta suddetta, si è perciò da noi sottoposto a sequestro il bastimento, e lo abbiamo consegnato a N. N., il quale si è costituito depositario di esso, andando le spese di custodia a carico del contravventore; qual' atto di consegna è rimasto conservato presso di noi. )

Si è in seguito lo stesso richiesto, se avea ad allegar cosa in suo discarico, ed egli ha dedotto: (Si trascriveranno fedelmente le sue giustificazioni. )

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente verbale in triplice spedizione, firmato da noi, da . . . ( impiegati del servizio misto ed attivo della dogana, e commesso della regìa ) e dal capitano del bastimento, al quale si è data chiara lettura e copia del medesimo colla citazione (2) a comparire innanzi al giudice competente

(1) Se le mercanzie non possono sbarcarsi, perchè vietate dalle leggi, siccom' è prescritto coll' art. 43, in tal caso per le prescrizioni di questo medesimo articolo, la multa di cui si tratta è di ducati cento, e tale debb'essere indicata nel verbale in vece del 10 per 100 calcolato sulla somma del dazio.

(2) Questa citazione che dee aggiungersi in fine della copia è la seguente.

È citato ed assegnato . . . a comparire innanzi al giudice de' dazj indiretti, residente in . . . ( ved. l' art. 162 sulla destinazione di tali giudici ) fra lo spazio di cinque giorni, colla continuazione dalla chiusura del sopra trascritto verbale (ved. l'art. 126 per l' aumento legale di questo termine ) per sentirsi con-

a' termini dell' art. 24 della legge sul contensioso, dopo chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno.
(Firma di tutti gl' intervenuti).

Per chi non sapesse, non potesse o non volesse soscrivere il verbale, e per la ratifica di esso, ved. gli articoli 117, 129 e 130.

Per la mancanza poi del manifesto per parte dei capitani de' legni voti, è adattabile la medesima formola, ma la citazione debb' essere distesa a' termini dell' articolo 26 della legge sul contenzioso, dappoiche la condanna non eccede la somma di ducati dieci, ved l' art. 128.

## FORMOLA.

308. Dell' atto di cauzione.

*Amministrazione generale de' dazj indiretti.*

L' anno 182 . . . il giorno . . . del mese di . . . in . . .

A richiesta del mio conoscente N. N., io quì sottoscritto ho inerito spontaneamente di rendermi mallevadore per la somma di ducati . . ., importo della multa nella quale è incorso il detto . . . per la contravvenzione espressata nel processo-verbale compilato a suo carico in data de' . . . dal ricevitore di questa dogana di . . ., per cui si andava a sequestrare il bastimento di sua proprietà, *ovvero il mezzo di trasporto a lui spettante, consistente in* . . . e mediante il presente atto di cauzione si è restituito ad esso interessato.

A tal' effetto obbligo me, miei credi e successori di pagare, senza il beneficio della escussione, al quale espressamente rinunzio, la detta somma di ducati . . . per la multa indicata e l' importo delle spese giudiziarie,

---

dannare al pagamento dell' ammenda del 10 per 100 sulla somma del dazio d'importazione dovuto sopra la totalità de' generi, di cui il carico era composto, ammenda che ascende, giusta la liquidazione, a duc. . . ., ed alle spese del giudizio in favore dell' amministrazione generale de' dazj indiretti, per le ragioni enunciate nel detto verbale.

(Firma del solo ricevitore).

alla semplice richiesta dell'amministrazione generale de' dazj indiretti, e per essa del ricevitore di questa suddetta dogana, nel caso in cui detto principale debitore per la contravvenzione sopra mentovata venisse condannato in esito del giudizio a tali pagamenti; sottoponendomi di poter esservi astretto realmente e personalmente a' termini dell' art. 12 della legge sul contenzioso de' dazj indiretti, e dell' articolo 1932 delle leggi civili. (1)

Per la esecuzione di quest' atto di fidejussione eleggo per mio domicilio la casa di . . . , sita nel comune di . . . , del quale atto mi si è data lettura e l' ho sottoscritto.

Dato come sopra nell' uffizio di questa dogana di... il detto giorno, mese, ed anno.

*Firma del fidejussore.*
*Visto del ricevitore.*

*Contravvenzione.*

309. Se il numero de' colli si trovasse maggiore di quello manifestato, sarà riscosso oltre del dazio la multa del 30 per cento sull' ammontare del dazio medesimo dovuto su le mercanzie contenute ne' colli eccedenti. Se i colli eccedenti portassero le stesse merche e le stesse cifre numeriche de' colli manifestati, si avranno per colli eccedenti quelli le cui mercanzie danno un dazio maggiore. Art. 42 n. 1. leg. dog. idem.

*FORMOLA.*

310 In nome del direttor generale e dell' amministrazione de' dazj indiretti.

Oggi che sono li . . . del mese . . . dell' anno . . .

Noi N. N. ricevitore di questa dogana di . . . in forza ed in esecuzione dell' art. 14 della legge del 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti, facciamo

(1) Se la somma non eccede i ducati 20, in tal caso non dee invocarsi l' articolo 1932 delle leggi civili, perchè da esse non è autorizzato l' arresto personale fino a' detti ducati 20, bensì la sola legge del contenzioso, ch' è quella che permette tale arresto personale per qualunque somma ella sia nelle violazioni agli stabilimenti de' dazj indiretti. Ved. gli art. 187 e 268.

noto, perchè costì e faccia piena prova, ove si conviene, a' termini della legge suddetta, qualmente colla verifica del manifesto del carico dato da N. N. capitano del bastimento provveniente da . . . , eseguita da noi coll' assistenza degl' impiegati del servizio misto ed attivo doganale, del commesso della regìa, ed in presenza dello stesso capitano dopo la dichiarazione in dettaglio data dal proprietario, e sbarcate e trasportate le merci in questa dogana, si son ritrovati colli di mercanzie n. . . dippiù di quelli manifestati dal capitano suddetto, ed in tal numero di colli eccedenti che portano differenti merche e cifre numeriche di que' compresi nel manifesto, si son trovate le seguenti merci. ( Si noteranno distintamente. )

E come tali mercanzie non si sono manifestate all' ingrosso dal capitano anzidetto, così si è da noi fatto sentire al medesimo di essere incorso nella contravvenzione, che vien punita colla multa del 30 per cento sull' ammontare del dazio dovuto su le mercanzie contenute ne' colli eccedenti, multa, che, secondo il calcolo da noi fatto, ascende alla somma di ducati . . . , perchè il dazio che gravita sulle indicate mercanzie, ammonta a ducati . . . giusta la tariffa in vigore; e ciò in forza dell' articolo 42 n. 1. della legge doganale del 19 giugno 1826, così concepito : ( Si trascriverà letteralmente. )

E perchè in forza dell' articolo 43 della stessa legge doganale la multa in quistione è a carico di esso capitano, perciò si è da noi fatta offerta al medesimo di lasciarsigli libero il bastimento, previo deposito presso di noi dell' ammontare della multa suddetta e delle spese che potranno erogarsi, o mediante valida cauzione; ed egli ha risposto.

( Se sarà affermativo, si farà menzione del deposito, ovvero della cauzione, indicandosi il fidejussore; se negativo si dirà : E come ha rifiutata l' offerta suddetta, così si è da noi sottoposto a sequestro il bastimento, e lo abbiamo consegnato a N. N., il quale si è costituito depositario di esso, andando le spese di custodia a carico del contravventore; qual' atto di consegna è rimasto conservato presso di noi. )

Quindi richiesto lo stesso capitano del bastimento se avea ad allegar cosa in suo discarico, egli ha dedotto quanto segue: ( Si trascriveranno fedelmente le sue giustificazioni. )

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente verbale, firmato da noi, da' signori . . . ( impiegati del servizio misto ed attivo doganale e commesso della regìa ) e dal capitano del bastimento, al quale si è data chiara lettura e copia del medesimo colla citazione (1) a comparire innanzi al giudice competente, a' termini dell' articolo 24 della legge sul contenzioso, dopo chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno.

( *Firma di tutti gl' intervenuti.* )

Per chi non sapesse, non potesse, o non volesse soscrivere il verbale, e per la ratifica di esso, ved. gli art. 117, 129, e 130.

Per tutte le altre contravvenzioni previste dal medesimo citato articolo 42, è adattabile la formola precedente colle poche variazioni corrispondenti.

*Contravvenzione.*

311. I proprietarj, i raccomandatarj de' carichi che verranno immessi per terra dall' estero, ovvero i capitani allorchè saranno rivestiti delle dette qualità dovranno in tutt' i casi presentare agli agenti de' dazj indiretti

(1) Questa citazione che dee aggiungersi in fine della copia è la seguente.

È citato ed assegnato . . . a comparire innanzi al giudice de' dazj indiretti, residente in . . . ( ved. l' art. 162 sulla destinazione di tali giudici ) fra lo spazio di cinque giorni colla continuazione, dalla chiusura del sopra trascritto verbale ( ved. l' art. 126 sull' aumento legale di questo termine ) per sentirsi condannare al pagamento dell' ammenda del 30 per cento sull' ammontare del dazio dovuto sulle mercanzie contenute ne' colli ritrovati dippiù di quelli manifestati dal detto capitano, ammenda che ascende alla somma di ducati . . . e delle spese del giudizio in favore dell' amministrazione generale de' dazj indiretti, per le ragioni enunciate nel detto verbale.

( *Firma del solo ricevitore.* )

la dichiarazione in dettaglio fra le 48 ore consecutive al termine di 24 ore stabilito per l'esecuzione del manifesto.

Ove il termine di 48 ore per la dichiarazione in dettaglio venisse a scadere in giorno festivo di doppio precetto, la dichiarazione sarà data nel primo giorno di lavoro che succede a quello festivo.

In qualunque altro caso non sarà accordata proroga veruna al prescritto termine di 48 ore, nè sarà ammessa scusa o eccezione per mancanza di fatture, cagionata da ritardo di posta o altra circostanza somigliante, potendo i capitani de' legni portare essi stessi le fatture. Art. 45.

La dichiarazione in dettaglio sarà egualmente presentata in tutt' i casi da' conduttori e vetturali, o proprietarj che introdurranno merci per terra immediatamente dopo il loro arrivo alla prima dogana della frontiera. Art. 46 leg. dog. idem.

I capitani, proprietarj, raccomandatarj, conduttori, e vetturali che non presenteranno le dichiarazioni in dettaglio nel tempo prescritto negli articoli 45 e 46 saranno sottoposti ad una multa eguale al 30 per 100 sulla somma de' dritti dovuti sopra la totalità de' generi non dichiarati.

Potranno i generi essere ritenuti per sicurezza di questa multa. Art. 51 leg. dog. idem.

## *FORMOLA.*

312. In nome del direttor generale e dell' amministrazione de' dazj indiretti.

Oggi che sono li . . . del mese . . . dell'anno . . . in . . .

Noi N. N. ricevitore di questa dogana di . . . in forza ed in esecuzione dell' art. 14. della legge del 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti, facciamo noto, perchè costi e faccia piena prova, ove si conviene, a' termini della legge suddetta, qualmente dopo di esserci stato presentato dal capitano . . . il manifesto delle mercanzie immesse per mare col bastimento denominato . . . coverto con bandiera. . . provveniente da . . . il giorno . . . del corrente non ha poi curato

il signor . . . proprietario o *raccomandatario o consegnatario* delle medesime mercanzie di presentarci la dichiarazione in dettaglio fra le 48 ore consecutive al termine di 24 ore stabilito per la esibizione del manifesto, giusta l' art. 45 della legge doganale del 19 giugno 1826. bensì dopo . . . ( si notino le ore o i giorni ) che già era scorso il periodo suddetto, per cui noi non l'abbiamo ricevuta e trascritta sul registro delle dichiarazioni in dettaglio, che colla condizione di esser esso proprietario sottoposto al pagamento della multa nella qual' è incorso, ch' è quella del 30 per 100 sulla somma de' dritti dovuti sopra la totalità dei generi non dichiarati. (1)

A tal' effetto oggi che ha preso pratica il bastimento, coll'assistenza dell' indicato proprietario, dopo sbarcate e trasportate in questa dogana le mercanzie, siamo divenuti allo sballamento di esse ed alla loro verifica.

Infatti aperti i colli n. . . . l' un dopo l' altro, si son trovat' i generi che qui appresso vengono descritti col loro prezzo respettivo, dato da' . . . periti da noi chiamati a quest'oggetto, cioe: (Qui saranno notati tutt' i generi in dettaglio col loro prezzo rerpettivo, ed in fine si noterà il valore di tutti.)

Dopo tale verifica delle merci descritte, siamo divenuti alla liquidazione del dazio, il quale, calcolato sulla tariffa in vigore, è risultato ascendere alla somma di duc. . . . , liquidazione ch' è stata riconosciuta dall' interessato, per cui la multa del 30 per 100 ascende a duc. . . .

Quindi si è fatto da noi sentire al proprietario delle merci, che per non aver presentato la suddetta dichiarazione ne'fatali prescritti, è caduto in contravvenzione, la qual' è punita colla multa sopra indicata giusta gli art. 45 e 51 della leg. dog. de' 19 giugno 1826, concepiti ne' seguenti termini : ( Si trascriveranno letteralmente. )

---

(1) Ricevendosi così condizionalmente la dichiarazione del proprietario, sarebbe un vantaggio per la dogana, perchè nella verifica se si trovasseso delle varietà, il dichiarante sarebbe soggetto alle altre multe comminate dalla legge, vantaggio che sarebbe perduto nel caso si rifiutasse interamente la dichiarazione presentata fuori del termine. Almeno è questo il mio avviso.

In seguito, richiesto il medesimo se volea essergli restituite le mercanzie, mediante il deposito presso di noi dell' importo del dazio, dell'ammenda e delle altre somme alle quali potrebb' essere condannato, egli ha risposto:

( Se sarà affermativo si farà menzione del deposito, se negativo si dirà: E come ha rifiutata l' offerta suddetta, così le dette mercanzie si son ritenute in deposito in questa dogana, a' termini del citato art. 51 della leg. dog., e dell' art. 11 della leg. sul contenzioso.

Abbiamo in oltre dimandato al medesimo se avea ad allegar cosa in suo discarico, ed egli ha dedotto: ( Si trascriveranno fedelmente le sue giustificazioni. )

Dietro tutto ciò ne abbiamo disteso il presente verbale in triplice spedizione, firmato da noi, da . . . ( impiegati del servizio misto ed attivo della dogana, e commesso della regia) da' periti . . ., e dal proprietario delle merci, al quale si è data chiara lettura e copia del medesimo colla citazione (1) a comparire innanzi al giudice competente, a' termini dell' articolo 24 della legge sul contenzioso, dopo chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno.

Per chi non sapesse, non potesse o non volesse soscrivere il verbale, e per la ratifica di esso, ved. gli art. 117, 129, e 130.

Questa medesima formola è adattabile per la man-

(1) Questa citazione che dee aggiungersi in fine della copia, è la seguente.

È citato ed assegnato il signor . . . a comparire innanzi al giudice de' dazj indiretti, residente in . . . (ved. l'art. 162 sulla destinazione di tali giudici) fra lo spazio di cinque giorni, colla continuazione dalla chiusura del sopra trascritto processo-verbale ( ved. l' art. 126 sull' aumento legale di questo termine ) per sentirsi condannare al pagamento della somma di duc. . . . alla quale è ascesa la multa del 30 per 100 sull'importo de' dritti dovuti sopra la totalità de' generi non dichiarati in dettaglio in questa dogana nel termine stabilito dalla leg. dog., non che alle spese del giudizio in favore dell' amministrazione generale de' dazj indiretti, per le regioni enunciate nel detto verbale.

( Firma del solo ricevitore.

canza delle dichiarazioni delle mercanzie immesse per terra.

*Contravvenzione.*

313. Se le mercanzie fossero dirette a persone notoriamente assenti, o si trattasse di colli manifestati all' ordine, e non si esibisse perciò nel termine prescritto la dichiarazione in dettaglio, tali colli e mercanzie saranno sbarcati al più presto, e se sia possibile nel medesimo giorno in cui 'l bastimento sarà messo in pratica; e saran riposti in magazzino chiuso a tre chiavi.

Gl' impiegati de' dazj indiretti chiederanno al giudice di circondario di assistere allo sballamento, il quale avrà del pari luogo al più presto e s' è possibile nel giorno appresso allo sbarco. Art. 52 leg. dog. idem.

Gl' impiegati e 'l giudice di circondario (il quale non potrà negarsi alla loro domanda) procederanno alla verifica delle mercanzie, il risultamento della quale verrà registrato sul libro delle dichiarazioni in dettaglio. Art. 53 leg. dog. idem.

Il libro delle dichiarazioni in dettaglio sarà firmato tanto dal giudice di circondario quanto dagl' impiegati del doppio servizio; e le mercanzie verran custodite a spese del proprietario per un anno in un magazzino chiuso a tre chiavi, delle quali una rimarrà presso del giudice medesimo, o presso della persona che verrà da lui destinata, l'altra presso del ricevitore, e la terza in potere del capo del servizio attivo, ec. Art. 54 leg. dog. idem.

*FORMOLA.*

314. In nome del direttor generale e dell' amministrazione de' dazj indiretti.

Oggi che sono li . . . del mese . . . dell'anno . . .

Noi N. N. . . ricevitore di questa dogana di . . . in forza ed in esecuzione dell' art. 14 della legge del 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti facciamo noto, perchè costi e faccia piena prova, ove si conviene, a' termini della legge suddetta, qualmente dopo di esserci presentato dal capitano . . . il manifesto delle

mercanzie immesse per mare col bastimento denominato . . . , coverto con bandiera . . . provegnente da . . . il giorno . . . del corrente, non ci è stata quindi presentata nel termine prescritto la dichiarazione in dettaglio.

E perchè jeri già prese pratica il bastimento, ed il proprietario delle merci signor . . . cui erano dirette, si trova notoriamente assente da questo comune da circa . . . (si accenni 'l tempo più o meno dell' assenza conosciuta) perciò questa mattina coll'intervento da noi provocato del regio giudice di questo circondario, e coll' assistenza de' signori . . . (impiegati del doppio servizio della dogana e commesso della regìa) non che de' nominati . . . (due individui scribenti) chiamati in qualità di testimonj, si sono fatte da noi sbarcare le mercanzie tanto sfuse, che contenute in varii recipienti; e si è verificato di essere le prime consistenti in . . . (si noteranno). In quanto alle seconde si è sol' oggi potuto verificare di essere contenute in colli num . . . balle num . . . ballette num. . . . botti num. . . . mezze botti num. . . . segnate colle seguenti marche e cifre numeriche, cioè . . . (si descriveranno, dando nel tempo stesso a ciascuno recipiente, per maggior chiarezza, un numero di ordine progressivo principiando da 1, 2 3 ec.; ) il tutto corrispondente al manifesto dato all' ingrosso dal capitano (se vi sia qualche varietà si farà distinta menzione).

Intanto sopra ciascuno degl'indicati recipienti si è apposta una striscia di tela suggellata con cera alacca, portante il sigillo l'impronta di . . . , qual sigillo (1) si è da tutti gl'intervenuti riconosciuto, e le strisce sono state da essi e da noi sottoscritte; e quindi detti recipienti, insieme alle notate mercanzie sfuse (2) si son riposti e conservati in un magazzino di questa dogana chiuso a quattro chiavi delle quali una si è data a conservare al detto signor giudice, *o a chi sarà da lui destinato*) altra al signor . . . ,

---

(1) Il sigillo può conservarsi da chiunque degl' intervenuti. Ved. il mio Manuale art. 192, e la 2. nota dell' art. 292.

(2) Se queste mercanzie sfuse si possono suggellare, si dee pure procedere al suggellamento di esse.

capo del servizio attivo ; la terza al signor . . . commesso della régia , e la quarta è rimesta presso di noi ricevitore di questa summentovata dogana.

Fatto , letto e chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese , ed anno.

( Firma di tutti gl' intervenuti )

Oggi che sono li . . . del mese . . . dell' anno . . .

Noi N. N. ricevitore di questa dogana di . . . in continuazione del nostro soprascritto verbale della data di . . ., dovendosi questa mattina procedere allo sballamento ed alla verifica delle denotate mercanzie , coll' intervento dello stesso signor giudice di questo circondario , de' medesimi . . . testimonj chiamati all' atto , e degli altri intervenuti impiegati doganali e della regìa , si è prima proceduto all' apertura dell'indicato magazzino colle quattro chiavi medesime colle quali si era chiuso e si son tratti dieci de' menzionati recipienti suggellati, e quindi si è chiuso di nuovo colle stesse quattro chiavi, e dopo che i sigilli apposti a detti dieci recipienti sono stati da tutti riconosciuti intatti ed illesi , si sono trasportati in dogana, dove aperti un dopo l'altro, secondo il numero d' ordine che loro si è dato , si son trovate le mercanzie che seguono qui notate col loro respettivo valore dato da' . . . , periti da noi anche chiamati a quest' oggetto , cioè nel collo n. 1. si contenevano . . . ( qui si noteranno minutamente gli effetti , descrivendosi la quantità , qualità , ed il loro valore).

Nel collo n. 2 si son trovati . . . ( sarà fatta la stessa descrizione de' generi indicata pel primo collo , e così si continuerà per tutti gli altri. )

Non avendo il tempo di proseguire in questo medesimo giorno le nostre operazioni sulla verifica delle altre mercanzie sistenti nel citato magazzino , perchè già sono scorse le ore . . ; perciò abbiamo riposte le descritte mercanzie negli stessi dieci recipienti , su de' quali opposte di nuovo altre strisce di tela suggellate , si son quindi applicati i medesimi sigilli , i quali dopo di essere stati riconosciuti da tutti gl' intervenuti , si sono le strisce da essi e da noi sottoscritte.

Quali dieci colli così suggellati sono stati nuovamente riposti e conservati nello stesso magazzino , che si è di nuovo aperto e quindi chiuso colle accennate

quattro chiavi, e queste son rimaste in potere di quegli stessi da' quali si conservavano, giusta il precedente verbale.

Fatto, letto, e chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno.

( *Firma di tutti gl' intervenuti.* )

Oggi che sono li . . . del mese . . . dell' anno . . .

Noi N. N. ricevitore di questa dogana di . . . in seguito delle nostre operazioni, coll'intervento ed assistenza di quegli stessi che sono intervenuti ne' precedenti nostri verbali della data de' . . . del corrente, siamo divenuti all' apertura del magazzino ch' era stato chiuso a quattro chiavi, e si sono estratti fuori e trasportati in questa dogana gli altri recipienti (1) segnati co' numeri di ordine progressivi da noi già dati, contenenti le mercanzie non ancora verificate insieme alle mercanzie sfuse, e dopo di essere stati da tutti riconosciuti intatti ed illesi i sigilli apposti agl' indicati recipienti, si sono aperti un dopo l' altro, e nel collo n. . . . si contenevano . . . ( qui sarà notata la quantità e qualità de' generi col loro valore respettivo, come si è praticato per le merci racchiuse negli altri colli precedenti. )

Nell' altro collo n. . . . si son trovate queste altre mercanzie . . . ( si farà la stessa descrizione precedente, e così verrà continuata per tutte le mercanzie che si contengono in tutti gli altri restanti colli, notandosi in fine il valore intero di tutte le verificate mercanzie. )

In seguito procedendo alla verifica delle merci sfuse, si son trovate le seguenti, cioè . . . ( si noteranno distintamente anche col loro valore respettivo. )

Essendo terminata la verifica (2) delle accennate mercanzie, si sono esse riposte negli stessi recipienti, su de' quali si sono apposte di nuovo altre scrisce suggellate con cera alacca, ed applicati i medesimi sigilli, i quali

(1) Di questi recipienti se alcuni contenessero generi liquidi, tali generi si possono verificare nello stesso magazzino.

(2) Quando la mole delle merci fosse maggiore, e si richiedessero altri giorni dippiù per la verifica di esse, in tal caso i verbali progressivi delle operazioni si regoleranno collo stesso metodo che si è indicato.

dopo riconosciuti da tutti gl' intervenuti, si sono le strisce da essi e da noi sottoscritte.

Dopo tale operazione si sono fatte trasportare i cennati recipienti nel medesimo magazzino donde si erano tratti, aprendosi e chiudendosi colle stesse quattro chiavi, una delle quali è rimasta presso di noi, l'altra in potere del signor . . . , regio giudice di questo circondario, *o della persona che* sarà da lui destinata, la terza presso del signor . . ., capo del servizio attivo di questa dogana, e la quarta in potere del signor . . . , commesso della regìa, come si è praticato in fine di ciascuna delle operazioni antecedenti.

Quindi siamo divenuti alla liquidazione del dazio che gravita sulla verificate mercanzie, dazio, il quale calcolato sulla tariffa in vigore, è risultato ascendere alla somma di duc. . .

In oltre si sono da noi trascritti e registrati i generi sopra enunciati sul libro delle dichiarazioni in dettaglio firmato da noi, dal detto signor giudice, dal capo del servizio attivo, e dal commesso della regia, il tutto a' termini degli articoli 52 a 54 della leg. de' 19 giugno 1826, degli articoli 17 a 20 della legge sul contenzioso, e degli articoli 4 e 20 delle istruzioni del signor direttor generale de' dazj indiretti, emesse in data del 1 maggio 1826.

E come la mancanza della dichiarazione in dettaglio nel termine stabilito costituisce a carico del proprietario delle merci una contravvenzione che vien punita, secondo l'art. 51 della legge doganale, colla multa del 30 per 100 sulla somma de' dritti dovuti sulla totalità de'generi non dichiarati, così tale multa a carico del signor . . . proprietario assente delle su descritte mercanzie, ammonta, secondo il dazio liquidato su de' generi verificati, alla somma di duc. . .

Ma se in progresso venisse a presentarsi detto proprietario, sarà sottoposto, secondo il periodo del tempo che scorre, alle altre multe comminate dall' art. 56 della medesima legge; quali accennate disposizioni son concepite come segue. (Si trascriveranno letteralmente i due citati articoli 51 e 56.

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente processo-verbale in triplice spedizione firmato da noi, dal

signor . . . , regio giudice di questo circondario, da' signori . . . , ( impiegati del doppio servizio della dogana ) dal signor . . . , commesso della regia , da' nominati . . . ( nomi e cognomi de' testimoni e de' periti ) i due primi chiamati in qualità di testimonj , i due secondi in qualità di periti , del quale verbale una spedizione originale ed una copia colla citazione (1) a comparire innanzi al giudice competente , a' termini degli art. 24 e 25 della legge sul contenzioso, si sono da noi spedite al sindaco di questo comune , per non essere conosciuta la residenza , nè il domicilio di fatto o di elezione del detto proprietario delle mercanzie , ed altra copia coll' accennata citazione l' abbiamo fatto affigere oggi medesimo alla porta di questa officina doganale , dopò che tale verbale si è da noi letto e chiuso ad ore . . . del suddetto giorno , mese , ed anno.

( *Firma di tutti gl' intervenuti.* )

Per chi non sapesse , non potesse o non volesse soscrivere il verbale , e per la ratifica di esso , ved. gli art. 117 , 129 , e 130.

---

(1) Questa citazione che dee aggiungersi in fine della copia e che debba essere spedita al sindaco locale , ed affissa alla porta dell' officina doganale , è la seguente :

Il signor . . ., proprietario delle mercanzie immesse dal capitano . . . le quali , a' termini dell' art. 51 della leg. dog. del 19 giugno 1826 si trovano custodite nel magazzino di questa dogana , è citato ed assegnato a comparire innanzi al giudice de' dazj indiretti , residente in . . . ( ved. l'art. 162 sulla destinazione di tali giudici ) fra lo spazio di cinque giorni colla continuazione , dalla chiusura del sopra trascritto verbale ( ved. l'art. 126 sull' aumento legale di questo termine ) per sentirsi condannare al pagamento della multa del 30 per 100 sulla somma de' dritti dovuti sulla totalità de' generi , di cui non si è fatta la dichiarazione, multa, che, giusta la verifica de' generi e la liquidazione del dazio, ascende alla somma di ducati . . ., non che alle spese del giudizio in favore dell' amministrazione generale dei dazj indiretti , per le ragioni enunciate nel detto verbale.

*Contravvenzione.*

315 Allorchè nella verifica la qualità o la specie delle mercanzie o derrate sarà rinvenuta diversa da quella dichiarata, ed i proprietarj, raccomandatarj, o conduttori non avran documentato per mezzo della camera di commercio de' respettivi dominj, che la denominazione da loro data alle medesime sia quella riconosciuta generalmente nel commercio stesso, saranno prese le seguenti misure. Art. 62 leg. dog. idem.

Se la qualità, specie, o misura di larghezza di una merce dichiarata sarà differente da quella ritrovata nella verifica in modo che risulti una diversità di dazio in danno dell' erario, sarà riscosso, oltre al dazio dovuto sulla merce verificata a norma delle tariffe in vigore, il 30 per 100 sull' ammontare della differenza del dazio secondo la dichiarazione, e quello risultante dalla verifica. Art. 63 leg. dog. idem.

*FORMOLA.*

316 In nome del direttor generale, e dell' amministrazione de' dazj indiretti.

Oggi che sono li . . . del mese . . . dell' anno. . .

Noi N. N. . . ricevitore di questa dogana di . . . in forza ed in esecuzione dell' art. 14 della legge del 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti, facciamo noto, perchè costi, e faccia piena prova, ove si conviene, a' termini della legge suddetta, qualmente il negoziante sig. . . . colla sua dichiarazione in dettaglio in data di . . . ha manifestato che le merci immesse col bastimento denominato . . . di nazione . . . capitanato da . . . consistevano ne' seguenti generi: ( Si denoti la qualità. )

Ma oggi nella verifica eseguita in presenza del medesimo negoziante e coll' assistenza de' signori . . . (impiegati doganali del doppio servizio, e commesso della regìa ) abbiamo ritrovato che le merci in vece consistono, cioè: ( Si descriva la diversa qualità ritrovata. )

Da ciò risulta che la qualità verificata delle merci anzidette è differente da quella che si è dichiarata, senza che il proprietario avesse documentato per mezzo della

camera di commercio, che la denominazione data da medesimo sia quella riconosciuta generalmente nello stesso commercio, ond'è che nasce da tale variazione una diversità di dazio in danno delle dogane, perchè sulle mercanzie dichiorate il dazio ascende alla somma di ducati . . . , ma su quelle verificate tanto per la loro qualità, e specie, quanto per la misura di larghezza, il dazio ammonta a ducati . . . , giusta la liquidazione da noi fatta sulla tariffa in vigore già riconosciuta dal proprietario, in modo che la differenza in pregiudizio dell'anzidetta dogana è di duc. . . Per tal motivo si è da noi fatto sentire a detto proprietario di essere incorso nella pena di dover pagare alla dogana, oltre il dazio dovuto sulla merce verificata, l'importo del 30 per 100 sull'ammontare della differenza del dazio secondo la dichiarazione e quello risultato dalla verifica, importo che ascende alla somma di duc. . ., e ciò in forza degli articoli 62 e 63 della legge doganale del 19 giugno 1826 concepiti ne' termini che seguono. ( Si trascriveranno. )

Si è quindi fatta offerta al medesimo proprietario se volea essergli restituiti i generi summentovati, mediante il deposito della somma di duc. . . . corrispondente all'ammontare de' dazj, dell' ammenda, e delle spese del giudizio, ed egli ha risposto.

( Se sarà affermativo, si farà menzione del deposito e della restituzione de' generi; se negativo si dirà: E come ha rifiutata l' offerta suddetta, così i generi si son messi in deposito nel magazzino di questa dogana, dove resteranno custoditi fino all' esito finale del giudizio, quali generi sono stati valutati da' periti . . . . da noi chiamati a questo riguardo, per la somma di ducati . . ., giusta l' atto separato di apprezzo, ch' è rimasto conservato presso di noi. )

Richiesto in seguito lo stesso dichiarante, se avea ad allegar cosa in suo discarico, egli ha dedotto: ( Si trascriveranno fedelmente le sue giustificazioni. )

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente verbale in triplice spedizione, firmato da noi, da' signori... ( impiegati doganali del doppio servizio e commesso della regia ) da' periti . . . , e dal signor . . . proprietario delle merci, al quale si è data chiara lettura e copia del

medesimo colla citazione (1) a comparire innanzi al giudice competente, a' termini dell' art. 24 della legge sul contenzioso, dopo chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno.

( *Firma di tutti gl' intervenuti.* )

Per chi non sapesse, non potesse o non volesse soscrivere il verbale, e per la ratifica di esso, ved. gli articoli 117, 129, e 130.

*Contravvenzione.*

317 L' eccesso, in quanto al numero, al peso o alla misura di lunghezza trovato nella verifica sulla quantità dichiarata, darà luogo alla riscossione del dazio dovuto a norma della verifica, giusta le tariffe in vigore, e del 30 per 100 sull' ammontare della differenza del dazio secondo la dichiarazione e quello risultante dalla verifica. Art. 64. leg. dog. idem.

Questo articolo è stato modificato ne' seguenti termini, sulle considerazioni, che le minime eccedenze derivano spesso da inesattezza di metodi e di ragguagli.

« L' ammenda comminata nell' art. 64 della legge doganale del 19 giugno 1826, del 30 per 100 sull' am-

---

(1) Questa citazione che dee aggiungersi in fine della copia, è la seguente.

È citato ed assegnato il signor . . . proprietario delle merci a comparire innanzi al giudice de' dazj indiretti, residente in . . . ( ved. l' art. 162 sulla destinazione di tali giudici ) fra lo spazio di cinque giorni colla continuazione dalla chiusura del sopra trascritto verbale ( ved. l' art. 126 sull' aumento legale di questo termine ) per sentirsi condannare al pagamento dell' ammenda del 30 per 100 sull' ammontare della differenza del dazio secondo la dichiarazione e quello risultato dalla verifica, ammenda che ascende a ducati . . . , giusta la liquidazione eseguita e riconosciuta da esso proprietario, non che al pagamento de' dazj dovuti e delle spese del giudizio, in favore dell' amministrazione generale de' dazj indiretti, per le ragioni enunciate nel detto verbale.

( *Firma del solo ricevitore.* )

montare della differenza del dazio secondo la dichiarazione, e quello risultante dalla verifica avrà luogo quando l'eccesso in quanto al numero, al peso o alla misura di lunghezza oltrepassi il 3 per 100.

Sull' eccesso fino al 3 per 100 ne' casi contemplati nell' anzidetto articolo 64 della legge, sarà riscosso semplicemente il dazio. Real decreto de' 12 febbrajo 1827.

Per questa contravvenzione è adattabile la formola precedente.

*Contravvenzione.*

318 Se dopo essersi dato dal capitano il manifesto, e dopo essere scorsi i termini delle dichiarazioni in dettaglio, si trovi a bordo del legno, o nello sbarco, o nel tempo della visita e della verifica un genere, o un collo che non sia stato nè manifestato dal capitano e nè dichiarato in dettaglio, verrà sottoposto alla confisca. Art. 72 leg. dog. idem.

## *FORMOLA.*

319 In nome del direttor generale e dell' amministrazione de' dazj indiretti.

Oggi che sono li . . . del mese . . . dell' anno. . .

Noi N. N. ricevitore di questa dogana di . . . in forza ed in esecuzione dell'art. 14 della legge del 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti, facciamo noto, perchè costi e faccia piena prova, ove si conviene, a' termini della legge suddetta, qualmente si sono a noi presentati i signori . . . ( impiegati doganali ed agenti della regia che ànno eseguito la visita e verifica sul bastimento ) e ci àn dichiarato, che dopo essersi data a questa dogana dal nominato . . . , capitano del bastimento denominato . . . di nazione . . . il manifesto del suo carico, e dopo essersi presentata dal sig. . ., proprietario delle mercanzie la dichiarazione in dettaglio, giusta l'art. 45 della legge doganale, essi nell' atto della verifica eseguita a bordo del suddetto bastimento coll'assistenza dell' indicato capitano, vi àn ritrovato due colli di merci, confusi cogli altri, segnati colle seguenti marche e cifre numeriche : ( s' indicheranno ) quali colli non

erano stati compresi nè nel manifesto del capitano, nè nella dichiarazione del proprietario, per cui si sono trasportati in questa dogana, ed aperti in presenza del capitano suddetto, si trovarono contenuti le qui appresso notate mercanzie col loro prezzo respettivo dato da . . ., periti da noi chiamati a questo riguardo, cioè. ( Qui si noteranno col loro prezzo corrispondente, ed alla fine si segnerà il valore di tutte. )

Quali descritte mercanzie perchè soggette alla confisca, si son messe in deposito nel magazzino di questa dogana, dove saranno conservate fino all' esito finale del giudizio.

Si è poi fatto da noi sentire il capitano del bastimento che, per non aver compreso nel suo manifesto le merci suddette coll' idea d' immetterle in contrabbando, è incorso nella contravvenzione che vien punita colla confisca delle stesse merci a norma dell' art. 72 della legge doganale del 19 giugno 1826, concepito ne' seguenti termini: ( Si trascriverà letteralmente. )

Richiesto in seguito lo stesso capitano se avea ad allegar cosa in suo discarico, egli ha dedotto: ( Si trascriveranno fedelmente le sue giustificazioni. )

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente verbale in triplice spedizione, firmato da noi, e da' sig . . . ( tutti coloro che ànno eseguito la verifica in qualità di capienti ) da' periti . . . , e dal capitano sopra cennato, al quale si è data chiara lettura e copia del medesimo colla citazione (1) a comparire innanzi al giudice com-

(1) Questa citazione che dee aggiungersi in fine della copia, è la seguente :

È citato ed assegnato N. N. . . capitano del bastimento denominato . . . di nazione . . . a comparire innanzi al giudice de' dazj indiretti, residente in . . . ( Ved. l' art. 162 sulla destinazione di tali giudici ) fra lo spazio di cinque giorni colla continuazione dalla chiusura del sopra trascritto processo-verbale, ( ved. l' art. 126 sull' aumento legale di questo termine ) per sentire dichiarar confiscate le mercanzie non manifestate dal medesimo, e sentirsi anche condannare alle spese del giudizio in favore dell' amministrazione generale de' dazj indiretti, per le ragioni enunciate nel detto verbale.

( *Firma del solo ricevitore.* )

petente, a' termini dell' art. 24 della legge sul contenzioso, dopo chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno.

( *Firma di tutti gl' intervenuti.* )

Per chi non sapesse, non potesse o non volesse soscrivere il verbale, e per la ratifica di esso, ved. gli art. 117, 129, e 130.

*Contravvenzione.*

320 I generi stivati ne' controfoderi e ne' nascondigli delle casse, armadj o altri mobili, ed i generi che si ritrovano situati in mezzo ad altri generi appostatamente, e col manifesto proposito di occultarli, e farli sfuggire dalle solite verifiche, e diligenze degl' impiegati, saranno confiscati insieme agli oggetti ne' quali si trovano nascosti, e coi quali ti trovano riuniti, malgrado che questi ultimi fossero stati dettagliatamente dichiarati.

In conseguenza, nel caso che dopo di essere scorso il termine delle dichiarazioni in dettaglio, ne' controfoderi, o ne' nascondigli delle casse, bauli, armadii, o unite ad altri oggetti si trovassero occultate delle mercanzie, saranno confiscati non solo i generi nascosti, ma benanche l' intero mobile ove essi erano racchiusi, e tutti gli altri generi compresi nello stesso mobile, ancorchè tanto il mobile, che gli altri generi nello stesso contenuti, o cha si trovano uniti ne' generi occultati, fossero stati dichiarati in dettaglio. Art. 73 leg. dog. idem.

*FORMOLA.*

321 In nome del direttor generale e dell' amministrazione de' dazj indiretti.

Oggi che sono lì . . . del mese . . . dell' anno...

Noi N. N. . . ricevitore di questa dogana di . . . in forza ed in esecuzione dell' art. 14 della legge del 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj, indiretti, facciamo, noto, perchè costi e faccia piena prova, ove si conviene, a' termini della legge suddetta, qualmente dopo la dichiarazione in dettaglio esibita dal sig. . . .

proprietario, o *consegnatario* delle merci immesse col bastimento denominato . . . di nazione . . . capitanato da . . ., dietro di essere sbarcate e trasportate le dette merci in questa dogana, nell' atto della verifica eseguita da noi, da' . . ., ( impiegati doganali del doppio servizio, e commesso della regia ) e coll' assistenza del detto proprietario, abbiamo rinvenuto ne' nascondigli di due casse de' generi non dichiarati dal cennato proprietario, quali generi sono i seguenti notati col loro prezzo respettivo, dato da' periti . . . da noi chiamati a quest' oggetto, cioè : ( Qui saranno descritti col loro prezzo corrispondente, ed in fine si segnerà il valore di tutti. )

Nelle medesime casse poi si contenevano delle altre mercanzie delle quali si era fatta la dovuta dichiarazione, e sono le qui appresso notate ed anche valutate da suddetti periti, come segue : ( Qui si farà la stessa descrizione della precedente. )

E come in forza dell' art. 73 della legge doganale del 19 giugno 1826 i generi ritrovati nascosti nelle casse armadii o altri mobili, o situati in mezzo ad altri generi colla idea di occultarli, e non pagare il dazio dovuto alla dogana, cadono nella confisca, unitamente ai mobili ed agli oggetti co' quali si trovano riuniti ancorchè questi mobili ed oggetti fossero stati dichiarati, così abbiamo fatto custodire nel magazzino di questa dogana tanto i menzionati generi non dichiarati, quanto le due casse cogli altri descritti generi dichiarati che in esse vi erano contenuti.

In seguito si è da noi fatto sentire al detto proprietario, che per le cause suddette è egli caduto in contravvenzione che vien punita colla indicata confisca de' generi da lui non dichiarati, unitamente alle dette casse ed agli altri generi contenuti nelle medesime, benchè questi ultimi sieno stati da lui dettagliatamente dichiarati, a' termini del citato articolo 73 così concepito : ( Si trascriverà letteralmente. )

Quindi si è dimandato al medesimo proprietario se avea ad allegar cosa in suo discarico, ed egli ha dedotto : ( Si trascriveranno fedelmente le sue giustificazioni. )

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente verbale in triplice spedizione, firmato da noi da' . . . ( im-

piegati doganali del doppio servizio e commesso della regia ), da' periti . . . , e dal contravventore al quale si è data chiara lettura e copia del medesimo colla citazione (1) a comparire innanzi al giudice competente a' termini dell' art. 24 della legge sul contenzioso de' dazj indiretti, dopo chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno.

( *Firma di tutti gl' intervenuti.* )

Per chi non sapesse, non potesse o non volesse soscrivere il verbale, e per la ratifica di esso, ved. gli art. 117, 129, e 130.

*Contravvenzione.*

322. Se poi le mercanzie, anche dopo di essere scorso il termine delle dichiarazioni in dettaglio, si trovassero occultate nelle pariti o in altri nascondigli del bastimento senza di essere state dichiarate in dettaglio, in questo caso le mercanzie saranno confiscate, ed il capitano del bastimento sarà sottoposto ad una multa del quintuplio de' dazj cui saranno soggetti i generi occultati.

Il bastimento si terrà sotto sequestro finchè il capitano non paghi l'anzidetta multa. Art. 74 leg. dog. idem.

---

(1) Questa citazione che dee aggiungersi in fine della copia, è la seguente.

È citato ed assegnato il Sig. . . proprietario delle merci, a comparire innanzi al giudice de' dazj indiretti, residente in . . ( Ved. l'art. 162. sulla destinazione di tali giudici ) fra lo spazio di cinque giorni colla continuazione dalla chiusura del sopra trascritto verbale ( vedi l' art. 126 sull' aumento legale di questo termine ) per sentire dichiarar la confisca de' generi da lui non dichiarati, delle due casse e degli altri generi rivelati in esse contenuti, co' quali si son trovati nascosti quelli non dichiarati, il tutto come si trova enunciato nel detto verbale; e sentirsi anche condannare al pagamento delle spese giudiziarie in favore dell amministrazione generale de' dazj indiretti, per le ragioni enunciate nel detto verbale.

( *Firma del solo ricevitore.* )

## FORMOLA.

323. In nome del dirittor generale e dell' amministrazione de' dazi indiretti.

Oggi che sono li . . . del mese . . . dell'anno . . .

Noi N. N. ricevitore di questa dogana di . . . in forza ed in esecuzione dell' art. 14 della legge del 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti, facciamo noto, perchè costi e faccia piena prova, ove si conviene, a' termini della legge suddetta, qualmente si sono a noi presentati i signori . . . ( indicazione degli impiegati doganali ed agenti della regìa ch' anno eseguito le diligenze e le perquisizioni sul bastimento ) i quali ci àn dichiarato, che in seguito della dichiarazione in dettaglio esibita in termine dal sig. . . , proprietario *o consegnatario* delle mercanzie immesse col bastimento denominato . . . di nazione . . . capitanato da . . . provveniente da . . . , si son recati questa mattina a bordo di detto bastimento per eseguire una diligenza e vi àn ritrovati occultati nelle pareti ed in altri nascondigli del medesimo, cioè . . . ( si dia una idea di tali nascondigli ) i seguenti generi non dichiarati in dettaglio che quì vengono notati col loro prezzo respettivo dato da' periti... da noi chiamati a questo riguardo, cioè: ( Quì si trascriveranno col loro prezzo corrispondente, ed in fine si segnerà il valore di tutti. )

E come i generi sopra descritti son soggetti alla confiscazione, così si son passati in deposito nel magazzino di questa dogana, ove saranno conservati fino all'esito finale del giudizio.

In seguito di ciò abbiamo significato al capitano summentovato, ch'ei per aver tenuti nascosti i generi sopra notati è caduto in contravvenzione, la qual' è punita, non solo colla confisca indicata de' generi rinvenuti nascosti, ma ancora colla multa a suo carico del quantuplo de' dazj, a' quali son soggetti i medesimi generi, multa che ascende alla somma di duc. . . atteso che il dazio che va annesso alle su descritte mercanzie, giusta la tariffa in vigore, ammonta a duc. . . e ciò a' termini dell' art. 74 della legge de' 19 giugno 1826, così concepito : ( Si trascriverà letteralmente. )

Quindi si è da noi offerto al capitano suddetto di

lasciarsigli libero il bastimento, previo deposito presso di noi dell'ammontare dell'ammenda suddetta e delle spese che potranno erogarsi, ed egli ha risposto: ( Se sarà affermativo si farà menzione del deposito; se negativo si dirà: E perchè ha rifiutata l'offerta suddetta si è perciò sottoposto a sequestro il bastimento, e lo abbiamo conseguato a N. N., il quale si è costituito depositario del medesimo, andando le spese di custodia a carico del contravventore, qual' atto di consegna è rimasto conservato presso di noi. )

Si è poi domandato al capitano suddetto se avea ad allegar cosa in suo discarico ed egli ha dedotto: ( Si trascriveranno fedelmente le sue giustificazioni. )

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente verbale in triplice spedizione, firmato da noi, da . . ( impiegati doganali ed agenti della regìa, che ànno eseguito la perquisizione, tutti colla qualità di capienti ) da' periti . . . e dal capitano del bastimento, al quale si è data chiara lettura e copia del medesimo colla citazione (1) a comparire innanzi al giudice competente a' termini dell' art. 24 della legge sul contenzioso dopo chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno.

( *Firma di tutti gl' intervenuti.* )

Per chi non sapesse, non potesse o non volesse soscrivere il verbale, e per la ratifica di esso, ved. gli art. 117, 129, e 130.

---

(1) Questa citazione che dee aggiungersi in fine della copia, è la seguente.

È citato ed assegnato il sig. . . capitano del bastimento denominato . . . di nazione . . . a comparire innanzi al giudice de' dazj indiretti, residente in . . . ( Ved. l'art. 162. sulla destinazione di tali giudici ) fra lo spazio di cinque giorni colla continuazione dalla chiusura del sopra trascritto verbale, ( ved. l'art. 126 per l' aumento legale di questo termine ) per sentire dichiarar la confisca de' generi rinvenuti nascosti nelle pareti, e ne' nascondigli del suo bastimento, e sentirsi ben anco condannare all'ammenda del quintuplo de' dazj cui i detti generi sono soggetti, ammenda che ascende a duc. . . , non che alle spese del giudizio che potranno erogarsi in favore dell'amministrazione generale de' dazj indiretti, per le ragioni enunciate nel detto verbale.

( *Firma del solo ricevitore.* )

## *Genere indigeni soggetti a dazio.*

### *Contravvenzione.*

324. Se dopo rilasciata la bolletta a pagamento, ovvero in qualunque altro tempo o luogo, purchè sia ne' nostri dominj e non all' estero si troverà una merce o una parte della merce non descritta nella stessa bolletta, la merce, o la parte della merce non descritta verrà confiscata. Art. 93 leg. dog. idem.

325. È supposto che la forza de' dazj indiretti abbia incontrato due cavalli da soma, carichi di generi indigeni soggetti a dazio all'esportazione, accompagnati da bolletta a pagamento; ma come il volume de' generi indicava evidentemente una maggior quantità di quella descritta nella bolletta, così si è arrestata la vettura dalla forza suddetta e si è fatta scortare, accompagnata dallo stesso conduttore, nella dogana più prossima al luogo della sorpresa.

### *FORMOLA.*

326. In nome del direttor generale, e dell' amministrazione de' dazj. indiretti.

Oggi che sono li . . . del mese . . . . dell' anno.

Noi N. N. ricevitore di questa dogana di . . . in forza ed in esecuzione dell' art. 14 della legge del 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti, facciamo noto, perchè costi e faccia piena prova, ove si conviene, a' termini della legge suddetta, qualmente si sono a noi presentati i nominati . . . guardie dell' amministrazione, i quali spediti di scorta a due cavalli, ciascuno carico di due colli di mercanzie, accompagnati dal loro conduttore, ci ànno esibito il seguente rapporto.

( Indicazione del luogo, e la data del giorno, mese ed anno. )

Sig. ricevitore.

Questa mattina alle ore . . . pattugliando per la

strada detta . . . che conduce allo stato romano, abbiamo incontrato un vetturale, che disse chiamarsi . . . del comune di . . . il quale conduceva due cavalli carichi ciascuno di due colli di mercanzie indigene soggette a dazio, ed essendosi da noi dimandato se tali mercanzie erano accompagnate da carte doganali, ei ci ha esibito la qui alligata bolletta a pagamento, spedita dalla dogana di . . . dalla quale bolletta noi abbiamo avuto luogo di sospettare fondatamente, che, non corrispondendo il volume di detti quattro colli alle mercanzie descritte nell'accennata bolletta, altre ve ne fossero comprese in contravvenzione.

Per tale addotto motivo, ci siamo determinati di fare accompagnare da due guardie di quest' ambulanza, in unione dello stesso conduttore, i due carichi succennati in codesta dogana di . . . più prossima al luogo della sorpresa, onde divenirsi alla verifica delle mercanzie contenute ne' quattro colli suddivisati, perchè la parte di tali mercanzie che non si troverà descritta nell'indicata bolletta, è sottoposta alla confisca, secondo la legge doganale.

E come per ordini superiori, noi siamo obbligati, di proseguire la nostra vigilanza nelle adjacenze di questo circondario, così la preghiamo, sig. ricevitore, di rilasciare a' suddett' individui della nostra forza la ricevuta del presente rapporto e degl' indicati quattro colli di mercanzie, non che di notare, in unione di coloro che verranno impiegati nella verifica, anche i sottoscritti in qualità di capienti nel verbale che andrà ella a redigere nel caso verrà rinvenuta la contravvenzione da noi sospettata.

La preghiamo in oltre di non trattenere costà gli individui suddetti per assistere alle sue operazioni, perchè debbono raggiungerci subito per non mancare al servizio di cui siamo incaricati.

( Soscrizione del capo-posto, e degli altr' individui della forza. Gli illetterati saranno crocesegnati. )

In conseguenza di questo rapporto abbiamo invitato i nominati . . . ( due individui scribenti ) in qualità di testimonj per assistere all' atto del presente verbale, a' termini dell' art. 10 della legge sul contenzioso de' dazj indiretti, e quindi si son fatti da noi discaricare i quat-

tro colli dallo stesso conduttore, ed apert' i medesimi, confrontate le mercanzie in esse contenute colla bolletta a pagamento, di cui il detto vetturale era portatore, non si son trovate comprese nella bolletta indicata le qui appresso mercanzie che vengono notate col loro prezzo respettivo, dato da' periti . . . . da noi chiamati a questo riguardo, cioè. ( Si farà di esse la loro descrizione col prezzo corrispondente, ed in fine si segnerà il valore di tutte. )

E come le mercanzie su descritte son soggette alla confisca, così le abbiamo fatto conservare in questa dogana, restituendo al conduttore quelle descritte nell' indicata bolletta; ma riguardo a' mezzi di trasporto, i quali servono per assicurare le spese e tutt' altro che verrà determinato dal giudice competente; abbiamo offerto al conduttore se volea che gli si fossero restituiti, previo deposito del prezzo, o mediante idonea cauzione, ed egli ha risposto :

. ( Se sarà affermativo, si farà mensione del deposito, ovvero della cauzione, indicandosi il fidejussore; se negativo, si dirà: E perchè ha rifiutata l' offerta suddetta, abbiamo perciò fatto apprezzare da periti . . . . i detti mezzi di trasporto cui si è dato il prezzo di ducati, e quindi gli abbiamo consegnati al nominato..., il quale si è costituito depositario de' medesimi, andando le spese di custodia a carico del contravventore, quali atti di apprezzo e di consegna son rimasti conservati presso di noi. )

In seguito si è fatto da noi sentire al vetturale summentovato, ch' essendosi ritrovate ne' quattro colli ch' ei trasportava le sopra notate mercanzie dippiù di quelle comprese nella bolletta a pagamento, è incorso nella contravvenzione che vien punita colla confisca delle medesime mercanzie, a' termini dell' art. 93 della legge doganale del 19 giugno 1826, così concepito. ( Si trascriverà letteralmente. )

Si è poi dimandato al medesimo vetturale se avea ad allegar cosa in sua difesa ed egli ha dedotto : ( Si trascriveranno fedelmente le sue giustificazioni. )

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente verbale, firmato da noi, da' . . . , testimonj chiamati all' atto, da' . . . periti impiegati all' apprezzo de' generi

e de' mezzi di trasporto, da' . . . (impiegati doganali del doppio servizio e commesso della regia), e dal vetturale . . ., al quale si è data chiara lettura e copia del medesimo colla citazione (1) a comparire innanzi al giudice competente a' termini dell' art. 24 della legge sul contenzioso, dopo chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno.

Per chi non sapesse, non potesse o non volesse soscrivere il verbale, e per la ratifica di esso, ved. gli art. 117, 129 e 130.

(Firma di tutti gl' intervenuti.)

## FORMOLA.

327. Dell' atto di consegna in persona terza de' mezzi di trasporto, non esclus' i bastimenti, sorpresi con generi o mercanzie in contrabbando, che possono sottoporsi a sequestro, per assicurare le ammende e le spese giudiziarie.

L' anno . . .

*Amministrazione generale de' dazj indiretti.*

Noi N. N. ricevitore di questa dogana di . . . in seguito della contravvenzione commessa dal nominato ... (nome e cognome del contravventore) e del di lui rifiuto alla nostra offerta; fatta a' termini dell' art. 12 della legge de' 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj in-

(1) Questa citazione che dee aggiungersi in fine della copia, è la seguente:

Escitato ed assegnato il nominato . . ., vetturale del comune di . . . a comparire innanzi al giudice de' dazj indiretti, residente in . . . (Ved. l' art. 162 sulla destinazione di tali giudici) fra lo spazio di cinque giorni colla continuazione dalla chiusura del sopra trascritto verbale (Ved. l' art. 126 sull' aumento legale di questo termine) per sentire pronunziar la confisca delle mercanzie non ritrovate descritte nella bolletta a pagamento, di cui era portatore, e sentirsi nel tempo stesso condannare alle spese del giudizio in favore dell' amministrazione generale de' dazj indiretti, per le ragioni enunciate nel detto verbale.

(*Firma del solo ricevitore.*)

diretti, siamo divenuti a consegnare a N. N. (nome, cognome, genitore, condizione, patria e domicilio) due cavalli di manto . . . ed una carretta, valutati gli uni per ducati . . . , e l'altra per ducati . . . appartenenti al mentovato contravventore; *ovvero un bastimento fornito di tutt' i suoi attrezzi valutato per ducati . . ., appartenente al mentovato capitano; del quale mezzo di trasporto, ovvero del quale bastimento* si è il detto N. N. costituito volontariamente depositario, dichiarandosi responsabile a' termini della legge.

A tal' effetto abbiamo redatto il presente processo verbale, firmato da noi e dallo stesso depositario, al quale si è lasciata copia che ha pure con noi sottoscritta, restando l' originale in nostro potere per l' uso di risulta fino all' esito del giudizio.

Fatto, letto, e chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno.

(Firma del ricevitore e del depositario.)

### *Contravvenzione.*

328. Se nell' atto della verifica fatta dopo la dichiarazione e prima di rilasciarsi la bolletta a pagamento, la qualità o la specie di una mercanzia o derrata sarà rinvenuta diversa da quella dichiarata in modo che risulti una differenza di dazio in danno dell' erario, sarà riscosso oltre al dazio dovuto a norma delle tariffe su la specie verificata, la multa eguale alla differenza tra il dazio fissato nelle tariffe sul genere dichiarato, e quello fissato pel genere verificato, tenendosi conto per la riscossione dell' anzidetto dazio, e multa della somma che si trovasse pagata. Art. 94 leg. dog. idem.

Per questa contravvenzione è adattabile la formola dell' art. 316.

### *Contravvenzione.*

Se nella verifica che potrà farsi dopo rilasciata la bolletta, ed in qualunque altro tempo o luogo, purchè sia ne'nostri dominj e non all'estero, la qualità (1) o la spe-

---

(3) È da avvertirsi che nella legge in vece di qualità leg-

cie di una mercanzia sarà rinvenuta diversa da quella descritta nella detta bolletta, e questa diversità sia tale che risulti una differenza di dazio del 5 per 100 inclusive in danno dell'erario sarà riscosso il doppio dazio su la mercanzia falsamente espressa nella bolletta a pagamento, uno cioè a titolo di dazio, e l'altro a titolo di multa. Se la differenza sarà maggiore fino al 15 per 100 inclusive in pregiudizio dell'erario saranno riscossi due dazj e mezzo, uno cioè a titolo di dazio, ed uno e mezzo a titolo di multa. Tanto in questo caso, che nel precedente sarà sempre tenuto conto della somma pagata nella dogana di spedizione, secondo che risulta dalla bolletta a pagamento. Finalmente se la differenza sarà maggiore del 15 per 100, la mercanzia sarà confiscata. Art. 95 leg. dog. idem.

Per questa contravvenzione è anche adattabile la formola dell' art. 316.

*Contravvenzione.*

330. L'eccesso che potrà essere ritrovato dopo rilasciata la bolletta a pagamento, in qualunque tempo o luogo, purche sia ne' nostri dominj, se sarà del 10 per 100 inclusive o meno, darà luogo alla riscossione del doppio dazio sul solo eccesso: se sarà maggiore del 10 per 100 verran sottoposti alla confiscazione l'eccesso ed i mezzi di trasporto. Art. 96 leg. dog. idem.

331. È supposto che tale contravvenzione si fosse sorpresa a bordo di un bastimento.

## FORMOLA.

332. In nome del direttor generale, e dell' amministrazione de' dazj indiretti.

Oggi che sono li . . . del mese . . . dell' anno . . .

Noi N. N. ricevitore di questa dogana di . . . in forza ed in esecuzione dell' art. 14 della legge del 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti,

---

gesi quantità, lo che fu un errore di stampa, e quindi corretto colla ministeriale de' 26 marzo 1828 ved. la Raccolta dell' amministrazione generale, anno suddetto.

facciamo noto, perchè costi, e faccia piena prova, ove si conviene, a' termini della legge suddetta, qualmente si sono a noi presentati . . . ( impiegati doganali ed agenti della regia che ànno eseguito la visita sul legno ) i quali ci àn dichiarato, che dopo di essere approdato in questo porto un bastimento per fortuna di mare, carico di generi indigeni soggetti a dazio all'esportazione, giusta il manifesto dato dal capitano onde appariva la sua provvenienza da . . . altro porto del nostro regno, e la sua destinazione per l'estero, precisamente per . . ., essi impiegati doganali ed agente della regia essendosi recati a bordo di esso bastimento per verificare le carte giustificative del suo carico, vi àn ritrovato de' generi dippiù di quelli notati nella bolletta a pagamento; pel qual motivo ànno invitato il detto capitano del bastimento, di venire in questa dogana per assistere alla compilazione del presente verbale per la contravvezione nella qual' è incorso; quali generi eccedenti sono i seguenti : ( Si farà di essi la descrizione. )

Noi dietro tale dichiarazione colla esibita bolletta a pagamento di cui era accompagnato il carico, abbiamo calcolato, che l' importo del dazio pagato sui generi descritti nella detta bolletta è asceso a ducati . . ., e l' importo del dazio non pagato sui descritti generi non compresi nella bolletta ascende a ducati . . ., da che risulta che l' eccesso è maggiore del 10 per 100 rapporto a' generi regolarmente spediti.

E perciò che abbiamo significato al capitano suddetto, che l' espressata contravvenzione nella qual' è cadato, è punita colla confiscazione de' generi ritrovati eccedenti, e del bastimento, come mezzo di trasporto di detti generi sorpresi in frode, a' termini dell' art. 96 della leg. dog. del 19 giugno 1826, così concepito: ( Si trascriverà letteralmente. )

In conseguenza di tali disposizioni abbiamo fatto sbarcare i generi eccedenti ed apprezzare da' periti . . ., i quali li àn valutati per ducati . . ., e quindi li abbiamo fatto passare in deposito nel magazzino di questa dogana da rimanere fino all' esito del giudizio.

Nel tempo stesso si è fatto apprezzare il bastimento dagli altri periti . . ., i quali lo àn valutato per duc. . . e lo abbiamo consegnato a N., il quale si è costituito de-

positario del medesimo, andando le spese di custodia a carico del contravventore; qual' atto di consegna è rimasto conservato presso di noi.

Richiesto poi 'l medesimo capitano se avea ad allegar cosa in suo discarico, egli ha dedotto: ( Si trascriveranno fedelmente le sue giustificazioni. )

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente verbale in triplice spedizione, firmato da noi, da . . . ( tutt' i capienti ) da . . ., ( impiegati dal doppio servizio della dogana ) da . . . periti, e dal capitano del bastimento, al quale si è data chiara lettura e copia del medesimo, colla citazione (1) a comparire innanzi al giudice competente, a' termini dell' art. 24 della legge sul contenzioso, dopo chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno.

Per chi non sapesse, non potesse o non volesse soscrivere il verbale, e per la ratifica di esso ved. gli art. 117, 129, e 130.

GENERI INDIGENI ESENTI DA DAZIO ALL' ESPORTAZIONE

*Contravvenzione.*

333. I generi indigeni, esenti da dazio alla esportazione volendosi portare all'estero, non saranno soggetti ad altre formalità che a quella della dichiarazione per parte degli estraenti della quantità e specie della merce

(2) Questa citazione che dee aggiungersi in fine della copia è la seguente.

È citato ed assegnato il nominato . . . ( nome e cognome del contravventore ) a comparire innanzi al giudice de' dazj indiretti, residente in . . . ( ved. l' art. 162 sulla destinazione di tali giudici ) fra lo spazio di cinque giorni colla continuazione ( ved. l' art. 126 sull' aumento legale di questo termine ) per sentire dichiarar la confisca de' generi descritti nel verbale, gli stessi che sono stati rinvenuti sul bastimento non compresi nella bolletta a pagamento; non che del bastimento che ne fu il mezzo di trasporto, e sentirsi anche condannare alle spese del giudizio in favore dell' amministrazione generale de' dazj indiretti, per le ragioni enunciate nel detto verbale.

*( Firma di tutti gl' intervenuti. )*

che si vorrà esportare; ed alla verifica per parte degl' impiegati de' dazj indiretti della sola specie, e non della quantità. Art. 98 leg. dog. idem.

I generi anzidetti saranno accompagnati da semplici lasciapassare, ne' quali verrà descritta la quantità dichiarata dall' estraente, e la specie egualmente da lui dichiarata e verificata dagl' impiegati. Art. 99 leg. dog. idem.

La mancanza delle formalità enunciate ne' due articoli precedenti sarà punita con la multa di ducati 25. Art. 100 leg. dog. idem.

334. È supposto che una barca doganale o della regia abbia sorpreso un bastimento uscito da uno de' porti del regno diretto per l' estero, a bordo del quale; fra gli altri generi di cui il carico era composto, vi erano de' generi indigeni esenti da dazio all' esportazione senza il dovuto lasciapassare del quale dovevano essere accompagnati, dietro la dichiarazione di essi nella dogana ond' erano sortiti.

## *FORMOLA.*

335. In nome del direttor generale, e dell'amministrazione de' dazj indiretti.

Oggi che sono li . . . del mese . . . dell' anno . . .

Noi N. N. ricevitore di questa dogana di . . . in forza ed in esecuzione dell' art. 14 della legge del 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti, facciamo noto, perchè costi, e faccia piena prova, ove si conviene, a' termini della legge suddetta, qualmente si sono a noi presentati . . . ( nome del pilota e degli altri componenti l' equipaggio della barca ), i quali ci ànno rapportato che trovandosi di crociera nelle acque di . . . ànno incontrato una barca, il padrone della quale disse chiamarsi . . ., che provveniva da . . . diretta per . . . con carico di diverse merci fra le quali, come manifestò lo stesso padrone, vi erano de'generi indigeni esenti da dazio all' esportazione, consistenti, cioè ( si noti la specie ) senz' essere tali generi accompagnati da lasciapassare della dogana di . . . ond' era partita la barca suddetta, lo ch' essendo in contravvenzione alla

legge doganale, son divenuti ad accompagnare la barca in questa dogana più prossima al luogo della sorpresa.

Noi questa mattina in seguito di tale dichiarazione, in unione de' signori . . . ( impiegati doganali del doppio servizio, commesso della regìa e guardie ) ci siamo recati sulla barca indicata, dove alle nostre richieste essendoci esibite dal padrone le sue carte di spedizione, dalle medesime si è da noi rilevato, ch' esso è diretto per l' estero, cioè per . . . ( nome del luogo di sua destinazione ); quindi fatte le nostre perquisizioni vi abbiamo infatti rinvenuta una quantità di . . ., generi indigeni non soggetti a dazio all' esportazione, che formano una parte del suo carico, senza essere accompagnati dal corrispondente lasciapassare della dogana di ... ond' era partito.

Gli altri generi poi di cui è formato il resto del carico consistenti in . . . ( si descriverà la sola qualità di essi ) sono stati spediti in regola dalla detta dogana di partenza.

Ma come l' accennato padrone di barca non ha curato di adempiere le formalità stabilite per la spedizione dei cennati generi indigeni, si è perciò da noi fatto sentire al medesimo di esser caduto in contravvenzione, la qual' è punita colla multa di ducati 25, a' termini degli articoli 98 a 100 della legge doganale de' 19 giugno 1826, così concepiti. (si trascriveranno letteralmente. )

Quindi si è fatta offerta al medesimo di lasciarsigli i suddetti generi indigeni, previo però deposito del prezzo, onde assicurare l' ammenda e le spese che potranno erogarsi, ed egli ha risposto:

( Se sarà affermativo si farà menzione del deposito; se negativo si dirà: E come ha rifiutata l' offerta suddetta, così abbiamo fatto apprezzare i suddetti generi da' periti . . ., i quali li àn valutati per ducati . . ., e quindi li abbiamo fatto trasportare nel magazzino di questa dogana per restare in deposito fino all' esito del giudizio. )

( Essendosi poi dimandato allo stesso padrone, se avea ad allegar cosa in suo discarico, egli ha dedotto: ( Si trascriveranno fedelmente le sue giustificazioni. )

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente ver-

bale in triplice spedizione, firmato da noi, da' . . . ( coloro che n'anno eseguito la verifica, compreso il pilota, e gl'individui dell'equipaggio della barca doganale autori della sorpresa, tutti in qualità di capienti ) e dal padrone . . . contravventore, al quale si è data chiara lettura e copia del medesimo colla citazione (1) a comparire innanzi al giudice competente, a' termini dell'art. 24 della legge sul contenzioso, dopo chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno.

( *Firma di tutti gl' intervenuti.* )

Per chi non sapesse, non potesse o non volesse soscrivere il verbale, e per la ratifica di esso ved. gli art. 117, 129, e 130.

CABOTAGGIO DI GENERI INDIGENI SOGGETTI A DAZIO ALL'ESPORTAZIONE.

*Contravvenzione.*

336 In conferma degli art. 12, 13, e 14, del decreto de' 30 novembre 1824 essendo libero il commercio di cabotaggio, coloro che vorranno trasportar per mare da un luogo all'altro de' nostri dominj di quà e di là dal Faro, generi e manifatture indigene soggette a' dazj di esportazione, dovranno prima della verifica doganale, presentare la dichiarazione in dettaglio di tali generi, ancorchè soggetti a scolo nella dogana di partenza.

Fatte le dichiarazioni, i generi saranno verificati e spediti con bolletta a cautela.

---

(1) Questa citazione che dee aggiungersi in fine della copia è la seguente:

È citato ed assegnato il nominato , . . padrone della barca a comparire innanzi al giudice de' dazj indiretti residente in . . . ( ved. l'art. 162 sulla destinazione di tali giudici ) fra lo spazio di cinque giorni colla continuazione dalla chiusura del sopra trascritto processo-verbale ( ved. l'art. 126 sull'aumento legale di questo termine ) per sentirsi condannare al pagamento di ducati 25 per la multa in cui è incorso, ed alle spese del giudizio in favore dell'amministrazione generale de' dazj indiretti, per le ragioni enunciate nel detto verbale.

( *Firma del solo ricevitore.* )

Giunte le mercanzie nella dogana di destinazione, il capitano o padrone del bastimento presenterà fra le 24 ore agl' impiegati della medesima la bolletta a cautela, che servirà di manifesto, e di dichiarazione in dettaglio.

Ove il capitano fra le 24 ore dal suo arrivo non presenti le bollette a cautela se ne farà processo-verbale immediatamente, ed i generi saranno confiscati. Art. 101, 104, 106, e 107 leg. dog. idem.

## *FORMOLA.*

337 In nome del direttor generale e del amministrazione de' dazj indiretti.

Oggi che sono li . . . del mese . . . dell'anno . . .

Noi N. N. ricevitore di questa dogana di . . . in forza ed in esecuzione dell' art. 14 della legge del 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti, facciamo noto, perchè costi, e faccia piena prova, ove si conviene, a' termini della legge suddetta, qualmente essendo jer l'altro approdato in questo porto un bastimento denominato . . . coverto con bandierà . . . capitanato da... provveniente da . . . ( porto della Sicilia ) con carico di generi indigeni soggetti a dazio all' esportazione, l'accennato capitano però non ha curato di presentare a questa dogana fra le 24 ore dal suo arrivo la bolletta a cautela, spedita dalla detta dogana di partenza, bolletta che servir dovea di manifesto e di dichiarazione in dettaglio.

Per tale mancanza noi essendoci recati sul bastimento anzidetto, abbiamo rilevato che il carico è composto delle merci seguenti: ( Si descriveranno all' ingrosso le balle, le casse, i colli, ed i generi sfusi. )

Ed essendo tali generi qui sopra descritti soggetti alla confisca, li abbiamo fatto perciò trasportare in questa dogana, dove apert' i colli suddetti, coll' assistenza del capitano summentovato, si son trovati i seguenti generi notati col loro prezzo respettivo dato da' periti . . ., da noi chiamati a quest' oggetto, cioè . . . ( si descriveranno col prezzo corrispondente, ed in fine si segnerà il valore di tutti )

Quali generi qui sopra descritti, perchè soggetti alla confisca, si sono perciò fatti trasportare e conservare nel magazzino di questa dogana fino all' esito finale del giudizio.

Si è poi fatto sentire al capitano surriferito ch'esso per non aver esibito a questa dogana fra 'l termine di 24 ore dal suo arrivo la bolletta a cautela, spedita dalla dogana di partenza, è incorso nella contravvenzione, che vien punita colla confiscazione delle merci che formavano il suo carico a' termini dell' art. 107 della legge doganale del 19 giugno 1826, così concepito: ( Si trascriverà letteralmente. )

In seguito richiesto il medesimo capitano se avea ad allegar cosa in sua difesa, egli ha dedotto: ( Si noteranno fedelmente le sue giustificazioni. )

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente verbale in trplice spedizione, firmato da noi, da . . . (tutti gl' impiegati e l'agente della regia che anno assistito alle operazioni) e dal contravventore, capitano del bastimento, al quale si è data chiara lettura e copia del medesimo, colla citazione (1) a comparire innanzi al giudice competente, a' termini dell' art. 24 della legge sul contenzioso de' dazj indiretti, dopo chiuso ad ore ... del suddetto giorno, mese, ed anno.

( Firma di tutti gl' intervenuti ).

Per chi non sapesse, non potesse o non volesse sottoscrivere il verbale, e per la ratifica di esso, ved. gli art. 117, 129, e 130.

*Contravvenzione.*

338. Qualora gli enunciati legni prima di giungere al luogo di destinazione ne toccassero qualche altro nel

---

(1) Questa citazione che dee aggiungersi in fine della copia, è la seguente:

È citato ed assegnato il nominato . . . capitano del bastimento a comparire innanzi al giudice de'dazj indiretti, residente in . . . ( ved. l' art. 162 sulla destinazione di tali giudici ) fra lo spazio di cinque giorni colla continuazione dalla chiusura del sopra-trascritto processo-verbale ( ved. l' art. 126 sull' aumento legale di questo termine ) per sentire dichiarar confiscate le mercanzie, delle quali era formato il suo carico, e sentirsi ben anche condannare alle spese del giudizio in favore dell' amministrazione generale de' dazj indiretti, per le ragioni enunciate nel detto verbale.

( *Firma del solo ricevitore.* )

loro viaggio, i capitani o padroni saranno tenuti, sotto la medesima pena, di esibire agl' impiegati doganali le bollette a cautela, mediante ricevuta, le quali non saranno loro restituite che nell'atto della partenza. Art. 108 leg. dog. idem.

Per questa contravvenzione è adattabile la formola dell' articolo precedente.

*Contravvenzione.*

339. Nel caso in cui nel tempo della visita e della verifica si troverà un genere non compreso nella bolletta a cautela, sarà sottoposto alla confiscazione. Art. 109, leg. dog. idem.

Per questa contravvenzione è adattabile la formola dell' articolo 326.

*Contravvenzione.*

340. Allorchè nell' atto della visita e verifica i generi si troveranno differenti nella specie da quelli descritti nella bolletta a cautela il bastimento sarà considerato, come provveniente dall' estero, e sui generi di specie differente sarà riscosso il dazio d' importazione, nè per detti generi sarà rilasciato il certificato di arrivo, e scaricamento.

Questa riscossione di dazj sarà indipendente dalle pene alle quali saran soggettati nella dogana di partenza l' estraente e'l suo mallevadore, ivi solidalmente obbligati. Art. 110 leg. dog. idem.

Per questa contravvenzione è adattabile la formola dell' art. 316.

Per la contravvenzione prevista dall'art. 111. intorno alla quantità de' generi non trovata uniforme a quella enunciata nella bolletta, colle distinzioni espressate negli articoli susseguenti è pure adattabile la formola del l' art. 316,

CABOTAGGIO DE' GENERI INDIGENI ESENTI DA DAZIO ALL' ESPORTAZIONE.

*Contravvenzione.*

341. Quelli che vorranno estrarre per cabotaggio i generi indigeni che sono esenti dal dazio all' esportazione, dovranno benanche presentare la dichiarazione, nella quale saranno espresse la specie, e la quantità de' generi sotto la pena comminata nell'art. 100.

Gl' impiegati saranno nel dovere di verificare soltanto la specie, ma si asterranno di verificare il numero, o il peso, o la misura delle quantità dichiarate.

Tali generi dalla dogana di partenza saranno accompagnati da semplice lasciapassare, e non con bolletta a cautela. Nel lasciapassare sarà indicata la specie, e la quantità o il numero secondo che sarà stato dichiarato dagli estraenti, e gl' impiegati della verifica certificheranno in piede del lasciapassare di avere verificata la specie. Art. 126 leg. dog. idem.

Per questa contravvenzione è adattabile la formola dell' art. 335.

*Contravvenzione.*

342. Se nella verifica si trovassero de' generi soggetti ai dazj di estrazione non dichiarati, in questo caso sarà applicata la disposizione contenuta nell' art. 109. Art. 127 leg. dog. idem.

Per questa contravvenzione e adattabile la formola dell' art. 326.

CABOTAGGIO DELLE MANIFATTURE INDIGENE MUNITE COL BOLLO DI FABBRICA.

*Contravvenzione.*

343. Le manifatture col bollo di fabbrica di una parte de' nostri reali dominj, che si trovassero in circolazione nell' altra, senza avere il bollo doganale, ma solo quello della fabbrica, saranno sorprese e trattate co-

me manifatture estere senza bollo doganale. Art. 140 leg. dog. idem.

*FORMOLA.*

344. In nome del direttor generale e dell' amministrazione de' dazj indiretti.

Oggi che sono li . . . del mese . . . dell'anno ...

Noi N. N. ricevitore di questa dogana di . . . in forza ed in esecuzione dell'art. 14 della legge del 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti, facciamo noto, perchè costi, e faccia piena prova, ove si conviene, a' termini della legge suddetta, qualmente si è a noi presentata una squadriglia della regia composta da . . . (nome e cognome di tutte le guardie) e da . . ., capo-posto . . ., il quale ci ha dichiarato di aver incontrato questa mattina ad ore . . . nella strada detta... che conduce nel comune di . . . una carretta tirata a tre cavalli, condotta dal vetturale . . ., (nome e cognome di esso) il quale dimandato, disse che portava diversi colli di manifatture siciliane, e pel trasporto de' quali esibì ad esso capo-posto un lasciapassare in regola spedito dalla dogana di . . ., ma come il cammino che teneva tale vettura sembrava esser dubbio ed incerto; così detto capo-posto si è creduto nell'obbligo di accompagnarla per la verifica in questa suddetta dogana più prossima al luogo della sorpresa.

Noi in conseguenza di tale dichiarazione, coll' assistenza del sig. . . . impiegato del servizio misto *o attivo* di questa dogana, dal sig. . . . commesso della regia, da tutt'i sopra mentovati individui della squadriglia, capienti, e dal vetturale suddetto, abbiamo fatto discaricare la vettura in quistione ed aperti e verificati i colli un dopo l'altro si son trovati soli sei colli ripieni di manifatture siciliane munite del bollo della fabbrica e della dogana di . . ., tutto perfettamente uniforme al lasciapassare summentovato; ma altri quattro colli, compresi nel carico, pure ripieni delle stesse manifatture di Sicilia non si son trovate munite del bollo doganale, bensì con quello solamente della fabbrica di ... ond' erano sortite, quali manifatture col loro valore respettivo, giusta l' apprezzo eseguito da' periti . . . da noi chiamati a quest' oggetto, sono le seguenti:

( Qui si noteranno in dettaglio tutte le dette manifatture in contravvenzione col prezzo dato alle medesime , ed in fine si segnerà il valore di tutte).

Tali descritte manifatture perchè soggette alla confiscazione , perciò le abbiamo fatto conservare nel magazzino di questa dogana , da rimanere fino all' esito del giudizio.

Si è poi fatto sentire al cennato vetturale , ch' egli pel trasporto delle summentovate manifatture sfornite di bollo doganale , è caduto in contravvenzione che vien punita colla confiscazione di dette manifatture , e del mezzo di trasporto , a' termini degli articoli 140 e della 1. parte dell' art. 185 della legge doganale del 19 giugno 1826 , così concepiti : ( Si trascriveranno letteralmente. )

Atteso ciò essendo la carretta ed i tre cavalli sopra indicati , anche soggetti alla confiscazione , si è perciò disposto l' apprezzo de' medesimi da' periti N. N. , i quali àn valutata la carretta per ducati . . . , un cavallo di manto . . . , di anni . . . per ducati . . . , il secondo cavallo di manto . . . , di anni . . . per ducati . . ., ed il terzo di manto . . . , di anni . . . per ducati . . ., in tutto ducati . . .

Si è in seguito offerto al medesimo vetturale se volea essergli restituiti i tre cavalli summentovati e la carretta , mediante deposito del loro valore , o valida cauzione , ed egli ha risposto : (Se sarà affermativo si farà menzione del deposito , ovvero della cauzione , indicandosi il fidejussore ; se negativo si dirà : E perchè ha rifiutata l' offerta suddetta , perciò tanto la carretta , che i tre cavalli si son da noi consegnati a N. N. il quale si è degli stessi costituito depositario , andando le spese a carico del vetturale contravventore, a'termini dell' articolo 12 della legge sul contenzioso , qual' atto di consegna è rimasto conservato presso di noi.)

Richiesto quindi 'l medesimo vetturale , se avea ad allegar cosa in sua difesa , egli ha dedotto : (Si noteranno fedelmente le sue giustificazioni. )

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente verbale in triplice spedizione, firmato da noi , dal sig. . . . impiegato del servizio misto , o *attivo* , di questa dogana , dal sig. . . . commesso della regìa, da'periti . . ., i due

primi che àn valutato le mercanzie, ed i secondi il mezzo di trasporto, non che da'nominati . . . (tutti coloro che ne ànno eseguito la sorpresa in qualità di capienti) e dal contravventore, al quale si è data chiara lettura e copia del medesimo colla citazione (1) a comparire innanzi al giudice competente a' termini dell' art. 24 della legge sul contenzioso, dopo chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno.

(Firma di tutti gl' intervenuti.)

Per chi non sapesse, non potesse o non volesse soscrivere il verbale, e per la ratifica di esso, ved. gli art. 117, 129, e 130.

CABOTAGGIO DE' GENERI ESTERI.

*Contravvenzione.*

345. Se nell' atto della visita si troverà un genere non compreso nel lasciapassare, il genere non compreso sarà sottoposto alla confisca. Similmente se nella visita le mercanzie si trovassero eccedenti da quelle descritte nel lasciapassare, se esse sieno a peso, e l' eccesso sia del 5 per 100 non se ne terrà conto, ma se l' oltrepassi, l' intiero eccesso sarà assoggettato alla confisca. Se poi le mercanzie sieno a numero ogni eccesso che si verifichi sarà confiscato. Art. 149 leg. dog. idem.

---

(1) Questa citazione che dee aggiungersi in fine della copia, è la seguente.

È citato ed assegnato il nominato . . . vetturale del comune di . . . a comparire innanzi al giudice de' dazj indiretti, residente in . . . (ved. l' art. 162 sulla destinazione di tali giudici) fra lo spazio di cinque giorni colla continuazione dalla chiusura del sopra trascrittó verbale (ved. l' art. 126 sull'aumento legale di questo termine) per sentire dichiarar confiscate le manifatture descritte nel detto verbale, perché trovate sfornite di bollo doganale delle dogane di questa parte de' reali dominj, e sentire nel tempo stesso dichiarar la confisca della carretta e de' 3 cavalli che formavano il mezzo di trasporto di dette manifatture in contravvenzione, e sentirsi finalmente condannare ben anche alle spese del giudizio, il tutto in favore dell' amministrazione generale de' dazj indiretti per le ragioni enunciate nel detto verbale.

(*Firma del solo ricevitore*)

Pel caso contemplato nella prima parte del trascritto articolo 149 è adattabile la formola dell' art. 326.

Per l' altro poi previsto nella seconda parte del medesimo articolo, è adattabile la formola dell' art. 332, con quelle modificazioni nella penale, e colle altre distinzioni che si trovano stabilite.

*Contravvenzione.*

346. Se poi nella visita i generi si troveranno differenti nella specie da quella descritta nel lasciapassare il bastimento sarà considerato e trattato come provveniente direttamente dall' estero. Art. 150 leg. dog. idem.

Per questa contravvenzione è adattabile la formola dell' art. 316, variando solo l'applicazione della penale.

*Contravvenzione.*

347. Qualora su' bastimenti, che fanno il commercio di cabotaggio fra una parte e l' altra de' Reali dominj, si trovassero nella dogana di arrivo de' generi esteri senza lasciapassare della dogana di partenza, e senzachè dalle carte di bordo possa il capitano giustificare di averli acquistato all' estero, in questo caso il capitano sarà soggettato all' ammenda di ducati cento, salvo però sempre il caso della perdita del lasciapassare, in cui si osserveranno le regole prescritte nell' art. 128.

I generi esteri che si trasporteranno da una parte all' altra de' nostri dominj saranno considerati, e trattati come provvenienti, direttamente dallo straniero. Art. 153 leg. dog. idem.

## FORMOLA.

348. In nome del direttor generale e dell' amministrazione de' dazj indiretti.

Oggi che sono li . . . del mese . . . dell' anno . . .

Noi N. N. ricevitore di questa dogana di . . . in forza ed in esecuzione dell' art. 14 della leg. del 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti facciamo noto, perchè costi e faccia piena prova, ove si conviene, a' termini della legge suddetta, qualmente si

sono a noi presentati ( tutti coloro che àn fatto la visita sul legno ) i quali ci àn dichiarato che dietro l' approdo in questo porto , *rada* o *spiaggia* del bastimento o *barca* del padrone . . . che fa il commercio di cabotaggio fra questa e quella parte de' reali domini avvenuto jeri ad ore . . . , nella visita doganale da essi fatta a bordo di detto legno vi àn ritrovato, fra le altre merci spedite in regola, de' generi esteri, senza che fossero accompagnati dal dovuto lasciapassare , e senza che dalle carte di bordo esibite loro dal padrone si fosse conosciuto di averli acquistati all' estero , quali generi col loro valore respettivo dato da' periti . . . da noi chiamati a quest' oggetto , sono i seguenti ; ( Qui si descriveranno col prezzo corrispondente , ed in fine si segnerà il valore di tutti. )

Si è quindi significato al detto padrone di barca , ch' essendosi ritrovate fra le merci del suo carico i generi sopra riferiti (1) ed apprezzati non compresi nel lasciapassare della dogana di partenza, e senz' essersi da lui giustificato di averli acquistati nel territorio straniero, è caduto in contravvenzione, la qual' è punita colla multa di ducati cento a' termini dell' art. 153 della leg. dog. del 19 giugno 1826 , così concepito : ( Si trascriverà letteralmente. )

In oltre abbiamo offerto al medesimo se volea essergli restituiti gli accennati generi in contravvenzione, mediante deposito dell' ammontare de' dazj della multa sopra indicata e delle spese del giudizio , a norma dell'art. 11 della legge, sul contenzioso, ed egli ha risposto: ( Se sarà affermativo , si farà menzione del deposito e della restituzione di generi ; se negativo si dirà: E perchè ha rifiutata l' offerta suddetta, perciò i generi si son

---

(1) Se i generi esteri fossero di una qualità che si potessero confondere co' generi indigeni , ed il padrone della barca opponesse questa eccezione , in tal caso per la ricognizione di tali generi , si faranno intervenire e dare il loro avviso due degli stess' impiegati della dogana , a' termini dell' art. 462 della legge doganale del 19 giugno 1826.

Nell' intelligenza che qui non si tratta di generi soggetti a bollo , bensì di generi esteri, che non sono suscettibili di bollo , come fossero lavori di ferro, e di acciajo o altri generi consimili.

passati in deposito nel magazzino di questa dogana da rimanere fino all' esito del giudizio.

In seguito si è dimandato al medesimo se avea ad allegar cosa in sua difesa; ed egli ha risposto: ( Si noteranno fedelmente le sue giustificazioni. )

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente verbale in triplice spedizione, firmato da noi, da ... ( tutti coloro che àn fatta la visita sul legno, in qualità di capienti ), da' periti, e dal padrone del bastimento, al quale si è data chiara lettura e copia del medesimo colla citazione (1) a comparire innanzi al giudice competente, a' termini dell' art. 24 della legge sul contenzioso, dopo chiuso ad ore ... del suddetto giorno, mese, ed anno.

Per chi non sapesse, non potesse o non volesse soscrivere il verbale, e per la ratifica di esso, ved. gli art. 117, 129, e 130.

### Disposizioni comuni alla importazione, esportazione, e cabotaggio.

*Contravvenzione.*

349. Non potrà essere imbarcata o sbarcata alcuna mercanzia senza un permesso in iscritto degl' impiegati della dogana, sotto pena della confiscazione, ec. Art. 155 leg. dog. idem. (2)

---

(1) Questa citazione che dee aggiungersi in fine della copia è la seguente.

È citato ed assegnato il nominato ... padrone della barca *o del bastimento*, a comparire innanzi al giudice de' dazj indiretti, residente in ... ( ved. l' art. 162 sulla destinazione di tali giudici ) fra lo spazio di cinque giorni, colla continuazione dalla chiusura del sopra trascritto verbale ( ved. l'art. 126 sull' aumento legale di questo termine ) per sentirsi condannare all' ammenda di ducati 100, ed alle spese del giudizio in favore dell' amministrazione generale de' dazj indiretti, per le ragioni enunciate nel detto verbale.

( *Firma del solo ricevitore.* )

(2) La legge romana per tale contravvenzione distingueva cioè, se dessa si commetteva dal padrone del bastimento, o da'

## FORMOLA.

350. In nome del direttor generale, e dell' amministrazione de' dazj indiretti.

Oggi che sono li . . . del mese . . . dell'anno . . .

Noi N. N. ricevitore di questa dogana di . . . in forza ed in esecuzione dell' art. 14 della leg. del 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti, facciamo noto, perchè costi e faccia piena prova, ove si conviene, a'termini della legge suddetta, qualmente si sono a noi presentati i nominati . . ., ( nome e cognome de' capienti ) i quali ci àn dichiarato, che pattugliando pel littorale di questa marina, ove sono ancorati più legni mercantili, verso le ore . . . di questo giorno, *o di questa scorsa notte* àn sorpreso due marinaj che avevano sbarcato a terra con un battello, portando ballette di mercanzie n. . ., senz' essere muniti del permesso di sbarco di questa dogana, e perciò li àn condotti nella medesima colle ballette summentovate.

Noi avendo richiesti detti marinaj di manifestarci il loro nome, ed il nome del bastimento ove si trovano addetti, essi àn risposto, cioè il primo disse chiamarsi A. B. . . , ed il secondo C. D. . . e l' uno e l' altro àn dichiarato di appartenere all' equipaggio del bastimento denominato . . . coverto con bandiera . . . capitanato da . . .

In seguito coll'assistenza de' medesimi, de'signori. . . impiegati del servizio misto ed attivo di questa dogana, del signor . . . commesso della regia, e de'capienti suddetti abbiamo fatto aprire le cennate ballette, ed in esse si

---

marinaj colla sua intelligenza ; ovvero dagli uffiziali o da' marinaj in assenza di lui.

Nel primo caso tanto le merci, che il bastimento venivano confiscati.

Nel secondo gl' imputati dell' imbarco o sbarco senza permesso de' pubblicani si punivano (cosa durissima! ) con pena capitale; le merci ben anche si confiscavano, ed il solo bastimento, si restituiva al padrone.

Se poi la merce fosse stata sbarcata per fortuna di mare, non si incorreva nella pena del *commissum*, ossia del contrabbando, perche tale non era considerato nel caso in quistione. L. 16. §. 8 C. de vectig.

son trovat' i qui appresso notati generi col valore respettivo, dato da . . . periti da noi chiamati a quest' oggetto cioè . . . ( si noteranno a parte a parte col di loro prezzo ed in fine si noterà il valore di tutti. )

Quindi si è fatto da noi sentire a' detti marinaj, ch' essendosi da essi sbarcat'i generi sopra descritti senza permesso in iscritto di questa dogana, sono incorsi nella contravvenzione, la qual' è punita colla confiscazione de' cennati generi, a' termini dell' art. 155 della legge doganale del 19 giugno 1826, così concepito: ( Si trascriverà letteralmente. )

In conseguenza di tale disposizione abbiamo fatto conservare i detti generi nel magazzino di questa dogana.

Richiesti 'n oltre da noi gli accennati marinaj, contravventori, se avevano ad allegar cosa in loro difesa, essi àn dedotto, cioè il primo, che . . .

Il secondo, che . . .

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente verbale in triplice spedizione, firmato da noi, da' signori... impiegati del servizio misto ed attivo di questa dogana, dal signor . . . commesso della regia, da' . . . periti, da' . . . capienti, e da' . . . marinaj contravventori, a' quali si è data chiara lettura e copia del medesimo, colla citazione (1) a comparire innanzi al giudice competente, a' termini dell' art. 24 della legge sul contenzioso, dopo chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno.

( *Firma di tutti gl' intervenuti.* )

---

(1) Questa citazione che dee aggiungersi in fine della copia è la seguente.

Son citati ed assegnat' i nominati . . . marinaj a comparire innanzi al giudice de' dazj indiretti, residente in ( ved. l' art. 162 sulla destinazione di tali giudici ) fra lo spazio di cinque giorni colla continuazione dalla chiusura del sopra trascritto verbale. (ved. l' art. 126 sull' aumento legale di questo termine) per sentire dichiarar confiscati i generi da essoloro sbarcati senza il permesso della dogana, e sentirsi anche condannare alle spese del giudizio in favore dell' amministrazione generale de' dazj indiretti, per le ragioni enunciate nel detto verbale.

( *Firma del solo ricevitore.* )

Per chi non sapesse, non potesse o non volesse soscrivere il verbale, e per la ratifica di esso, ved. gli art. 117, 129, e 130.

*Contravvenzione.*

351 Gl' impiegati delle dogane delle frontiere di terra de' nostri dominj di qua dal Faro dovranno, allorchè lo stimino, visitare anche le vetture de' viaggiatori che vi entreranno o che ne usciranno, ma colla dovuta decenza. Art. 158 leg. dog. idem.

352 È supposto che in una delle dogane di frontiera di quà dal Faro, visitandosi una vettura di viaggiatori, siensi trovati de' generi soggetti a dazio, non ostante la loro dichiarazione negativa fatta precedentemente alla visita.

*FORMOLA.*

353 In nome del direttor generale e dell' amministrazione de' dazj indiretti.

Oggi che sono li . . . del mese . . . , dell' anno. . .

Noi N. N . . . ricevitore di questa dogana di . . . in forza ed in esecuzione dell' art. 14 della legge de' 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti, facciamo noto, perchè costi, e faccia piena prova, ove si conviene, a' termini della legge suddetta, qualmente passando per questa dogana di frontiera una vettura provveniente dall' estero con de' viaggiatori, senz' essersi fatta da essi alcuna dichiarazione, nè dal vetturale, abbiamo stimato di sottoporla alla visita, per rilevare se si asportavano generi soggetti a dazio, visita autorizzata dall' art. 158 della legge de' 19 giugno 1826.

A tal' effetto l' abbiamo fatto restituire in questa dogana donde era passata per mezzo della forza doganale.

Quindi richiesti 'l vetturale ed i viaggiatori di dire i loro nomi, cognomi, patria e provvenienza, e se avevano generi soggetti a dazio, il primo ed i secondi àn risposto come segue:

Il vetturale disse chiamarsi N. N. . . di . . ., che proveniva da . . . e che in quanto a lui non trasportava generi soggetti a dazio, nè sapeva se ve n' erano fra le robe de' passaggieri.

Uno de' viaggiatori ha poi detto chiamarsi . . . ed ha dichiarato nel tempo stesso di non avere alcun' oggetto sottoposto a dazio.

Il secondo quindi, il terzo ed il quarto àn detto denominarsi . . . ( si noteranno i loro nomi, cognomi e patria, e se si negano di manifestarli, si farà menzione di questa circostanza ) e tutti àn fatto la medesima dichiarazione del primo di non aver generi soggetti a dazio.

Dietro tali dichiarazioni, in presenza de' medesimi viaggiatori, ed insieme al tenente doganale e del commesso della regia sig. . . siamo divenuti colla massima decenza a visitare l' interno della vettura, i bauli e gl' involti che vi erano al di dietro legati con funi, e si son trovati soltanto in un de' bauli i seguenti generi in contravvenzione, che sono stati da periti . . . da noi chiamati a quest' oggetto, valutati come segue : ( Qui si descriveranno i generi col loro prezzo respettivo, ed in fine si noterà il valore di tutti. )

Interpellati detti viaggiatori di dire a chi di essi si appartengono i generi su descritti, il sig. . . . ha risposto che n' è egli il proprietario, dietro di averli osservati e riconosciuti.

Si è fatto quindi sentire al detto proprietario, ch' egli per non aver dichiarati i descritti generi soggetti a dazio nel tempo stabilito dall' art. 46 della legge doganale è incorso nella contravvenzione, che vien punita colla multa del 30 per 100 sulla somma de' dritti dovuti sulla totalità de' generi non dichiarati, a' termini dell' art. 51 della citata legge doganale del 19 giugno 1826, così concepito : ( si trascriverà letteralmente. )

E come il dazio su' generi su descritti ascende a duc. . . così la multa accennata ammonta a duc. . .

Si è in oltre offerto al detto proprietario di restituirsigli detti generi, mediante deposito del prezzo, giusta l' art. 11 della legge sul contenzioso, ed egli ha risposto:

( Se sarà affermativo si farà menzione del deposito; se negativo, si dirà : E come à rifiutata l' offerta suddetta, così i generi si son ritenuti in questa dogana per restare fino all' esito del giudizio. )

Quindi richiesto lo stesso proprietario se avea ad allegar cosa in suo discarico, e se volea far' elezione di domicilio in questo comune, ov' è sita la do-

gana, egli ha risposto: ( Si trascriveranno fedelmente le sue giustificazioni, e la risposta intorno all'elezione di domicilio.)

Dopo tuto ciò ne abbiamo disteso il presente verbale in triplice spedizione, firmato da noi, da' . . ( tutti gli altri impiegati della dogana ed il commesso della regia, in qualità di capienti ) e dal signor . . . viaggiatore, al quale si è data chiara lettura e copia del medesimo colla citazione (1) a comparire innanzi al giudice competente, a' termini dell' art 24 della legge sul contenzioso, dopo chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno.

Per chi non sapesse, non potesse o non volesse soscrivere il verbale, e per la ratifica di esso, ved. gli art. 117, 129, e 130.

*Contravvenzione.*

354 Le mercanzie trasportate co' procacci e con le vetture pubbliche dovranno essere descritte nel foglio di viaggio, che servirà di dichiarazione. Le mercanzie in contravvenzione alle leggi saranno confiscate, ed i conduttori verran condannati all'ammenda di ducati 200, senza che le vetture possano essere trattenute. Art. 160 leg. dog. idem.

---

(1) Questa citazione che dee aggiungersi in fine della copia è la seguente-

È citato ed assegnato il signor . . . viaggiatore di comparire innanzi al giudice de' dazj indiretti, residente in .. . (ved. l'art. 162 sulla destinazione di tali giudici ) fra lo spazio di cinque giorni colla continuazione dalla chiusura del sopra trascritto verbale. ( ved. l' art. 126 sull' aumento legale di questo termine ) per sentirsi condannare al pagamento di duc. . . a' quali ascende la multa del 30 per 100 sulla somma de' dritti dovuti su la totalità de' generi non dichiarati, ed alle spese del giudizio in favore dell' amministrazione generale de' dazj indiretti, per le ragioni enunciate nel detto verbale.

( *Firma del solo ricevitore.* )

## FORMOLA.

355. Noi N. N. ricevitore di questa dogana di ... in forza ed in esecuzione dell' art. 14 della legge de' 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti facciamo noto, perchè costi, e faccia piena prova, ove si conviene, a' termini della legge suddetta, qualmente passando questa mattina innanzi questo posto doganale la vettura del procaccio diretta nella provincia di ... condotta dal vetturale ... abbiamo stimato di visitarla coll' assistenza dello stesso vetturale, e de' signori ... (impiegati doganali e quello della regia, addetti alla dogana) e si son rinvenuti senz' essere notati nel foglio di viaggio, i seguenti generi trascritti col loro prezzo respettivo, dato da' ... periti, da noi chiamati a quest' oggetto, cioè ... (si farà di essi la descrizione, ed in fine si noterà il valore di tutti.)

In oltre si è da noi fatto sentire al detto vetturale, ch' ei per aver trasportato i descritti generi non compresi nel foglio di viaggio, è incorso nella contravvenzione che vien punita colla confiscazione di tutt' i generi, e colla multa di ducati 200, a' termini dell' art. 160 della legge de' 19 giugno 1826, così concepito: (Si trascriverà letteralmente.)

In conseguenza di tali disposizioni i generi sopra descritti, perchè soggetti alla confiscazione, si son ritenuti e conservati nel magazzino di questa dogana.

Quindi si è dimandato al vetturale suddetto se avea ad allegar cosa in sua difesa, e se volea far' elezione di domicilio in questo comune, ov' è sita la dogana, ed egli ha risposto: (Si noteranno fedelmente le sue giustificazioni, e la risposta intorno alla elezione di domicilio.)

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente verbale in triplice spedizione, firmato da noi, da' signori ..., (impiegati della dogana e quello della regia addetto alla medesima in qualità di capienti) da' ... periti, e dal conduttore del procaccio, al quale si è data chiara lettura e copia del medesimo colla citazione (1)

(1) Questa citazione che dee aggiungersi in fine della copia è la seguente.

(1) È citato ed assegnato il nominato ... conduttore del

a comparire innanzi al giudice competente, a' termini dell' art. 14 della legge sul contenzioso de' dazj indiretti, dopo chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno, dichiarandosi nel tempo stesso, che dietro la sollecita compilazione del presente, si è lasciato libero il corso della vettura del procaccio di cui si tratta.

( *Firma di tutti gl' intervenuti.* )

BOLLO PER LE MANIFATTURE FORESTIERE

*Contravvenzione.*

356. Vi saranno nelle dogane de' nostri dominj di qua e di là dal Faro due specie di bollo, cioè 1. bollo di collaggio, ch'è di piombo, o a fuoco, 2. bollo per le mercanzie il quale è di piombo, a secco o a colore. Art. 170 leg. dog. idem.

Tutte le manifatture forestiere che saranno introdotte ne' nostri dominj di qua e di là dal Faro, e che saranno suscettibili di un bollo, dopo la verifica e la riscossione de' dritti, e prima di essere consegnate a'proprietarj, verranno bollate a piombo, a secco penetrante o a colore, secondo la natura e specie delle mercanzie ec. Art. 177 leg. dog. idem.

Il bollo sarà apposto sulla roba e non sul linzo. Tutt' i bolli che si troveranno apposti sul linzo, ossia cimosa, o altre appendici e non su la roba, saran considerati come non esistenti, e quindi si darà luogo alle pene prescritte nell' art. 185. Art. 178 leg. dog. idem.

Tutt' i colli, le pezze di tessuti, e gli altri generi

---

la vettura del procaccio a comparire innanzi al giudice de' dazj indiretti, residente in . . . ( ved. l'art. 162 sulla destinazione di tali giudici ) fra lo spazio di cinque giorni colla continuazione dalla chiusura del sopra trascritto verbale ( ved. l' art 126 sull' aumento legale di questo termine ) per sentire dichiar confiscat' i generi ch' esso trasportava in contravvenzione, e sentirsi anche condannare al pagamento dell' ammenda di ducati dugento, ed alle spese del giudizio in favore dell'amministrazione generale de' dazj indiretti, per le ragioni enunciate nel detto verbale.

( *Firma del solo ricevitore* )

che dovendo avere il bollo nel modo enunciato negli articoli precedenti, se ne trovassero sforniti, verranno confiscati insieme co' mezzi di trasporto.

Qualora il mezzo di trasporto fosse un bastimento, in questo caso in vece della confisca del bastimento, sarà riscossa a titolo di multa una somma eguale al decuplo del dazio sui generi sorpresi e caduti in confisca.

I generi s' intenderanno sforniti di bollo quando anche vi si trovassero apposti de' bolli falsi, o de' bolli soprapposti in qualunque modo in contravvenzione alle leggi, salva in questi casi l'azione contra i rei, a termini degli articoli 284 e 285 del codice penale.

Saranno parimenti confiscati tutt'i tessuti che dall' estero s'immettessero tanto per la via di terra che per la via di mare forniti di bolli delle nostre dogane, o de' bolli delle fabbriche delle manifatture interne, confiscandosi nel primo caso anche i mezzi di trasporto, e riscuotendosi nel secondo caso, cioè per la via di mare a titolo di multa una somma eguale al decuplo del dazio sui generi sorpresi, e caduti in confisca. Art. 185 leg. dog. idem.

I soli venditori di qualunque specie di tessuti esteri saranno tenuti di conservare sempre quel capo della pezza ove il bollo della dogana trovasi apposto, fino al totale smercio della medesima. Art. 186 leg. dog. idem.

Que' venditori che avessero nelle botteghe, ne' fondaci, o ne' posti fissi in mezzo le strade de'generi enunciati nell' articolo precedente sforniti di bollo, soggiaceranno alle pene prescritte nell' art. 185.

Alla stessa pena saranno soggetti que' venditori, che portassero vendendo per le città tali generi sforniti di bollo sul loro dorso, o sopra carrettelle o sopra cavalcature; salvo ciò che sarà detto nell' articolo seguente. Art. 187 leg. dog. idem.

In seguito fu prescritto, che le disposizioni contenute negli articoli 186 a 197 inclusive della citata legge doganale fossero anche comuni ed applicabili a'cuoi esteri in concia, o in mezza concia, che, a norma dell' art. 182 della stessa legge, debbon essere muniti di bollo. Real decreto de' 12 settembre 1826.

357. È supposto che una squadriglia della forza de' dazj indiretti abbia sorpreso un cavallo da soma carico di due casse di mercanzie soggette a bollo, e lo ha con-

dotto, per la verifica di esse, nella dogana più prossima al luogo della sorpresa, dove, all' invito della forza, v' intervenne anche il conduttore delle mercanzie succennate.

## FORMOLA.

358. In nome del direttor generale e dell' amministrazione de' dazj indiretti.

Oggi che sono li . . . del mese . . . dell' anno ...

Noi N. N. ricevitore di questa dogana di . . . in forza ed in esecuzione dell' art. 14 della legge del 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti; facciamo noto, perchè costi, e faccia piena prova, ove si conviene, a termini della legge suddetta, qualmente si sono a noi presentati . . . (indicazione di tutti gl' individui della squadriglia, capienti) i quali ci àn dichiarato, che pattugliando questa mattina per la strada detta . . . che conduce nel comune di . . . ànno incontrato un cavallo carico di due casse, il conduttore del quale parve sconcertato al loro incontro, per cui dimandato a dire cosa contenevano le casse, ha egli risposto di contenere varii tessuti di sua pertinenza destinati a venderli nel comune di . . . ov'era diretto: che dietro tali schiarimenti, essi dubitando che di si fatti tessuti potevano esservene in contravvenzione, àn perciò invitato il conduttore di seguir loro in questa dogana più vicina al luogo della sorpresa, onde procedersi alla verifica di essi tessuti.

Dopo questa dichiarazione si è da noi dimandato al conduttore suddetto di dire il suo nome, cognome e patria, ed egli ha risposto chiamarsi. . . .

Quindi in sua presenza, de' signori . . . (impiegati del servizio misto ed attivo della dogana, commesso della regia, e de' capienti) siamo divenuti all' apertura di dette due casse, dopo scaricate e portate in questa dogana, e si son rinvenute le seguenti pezze e tagli di tessuti, i quali qui vengono descritti col loro prezzo respettivo dato da' . . . periti da noi chiamati a quest' oggetto, cioè: (Si descriveranno pezza per pezza, taglio per taglio colla indicazione del canneggio

e del loro valore, ed in fine si noterà il totale del valore di tutti.)

E come le descritte manifatture son di origine estera, giusta la ricognizione eseguita da' signori . . . impiegati di questa dogana, a' termini dell' art. 462 della legge de' 19 giugno 1826, e dovendo avere il bollo doganale si son trovate sfornite, così si è fatto sentire al conduttore di esse di essere incorso nella contravvenzione, la qual'è punita colla confiscazione di tutte le manifatture unitamente al mezzo di trasporto, secondo le disposizioni contenute nell' art. 185 della citata legge doganale, concepito come segue: (Si trascriverà letteralmente.)

In conseguenza di ciò si son custodite le manifatture suddette nel magazzino di questa dogana per rimanere fino all' esito del giudizio; e rapporto al cavallo che fu il mezzo di trasporto, dietro di essere stato apprezzato da' periti. . . . per la somma di duc . . ., si è da noi offerto al conduttore se volea che gli si fosse restituito, mediante il deposito del prezzo, o idonea cauzione, ed egli ha risposto:

(Se sarà affermativo si farà menzione del deposito ovvero della cauzione; se negativo si dirà: È perchè ha rifiutata l' offerta suddetta, perciò il cavallo si è dato in consegna al nominato . . . il quale si è costituito depositario del medesimo, andando le spese a carico del conduttore.)

Richiesto in oltre il medesimo contravventore se avea ad allegar cosa in sua difesa, egli ha dedotto: (Si noteranno fedelmente le sue giustificazioni.)

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente verbale in triplice spedizione, firmato da noi, da'signori . . . (impiegati del doppio servizio della dogana e commesso della regia) da'. . ., capienti, da' . . . , i due primi periti delle manifatture, e i due secondi del mezzo di trasporto, e dal . . . contravventore, al quale si è data chiara lettura e copia del medesimo colla citazione (1) a

---

(1) Questa citazione che dee aggiungersi in fine della copia è la seguente:

È citato ed assegnato il nominato . . . a comparire innanzi

comparire innanzi al giudice competente, a' termini dell' art. 24 della legge sul contenzioso, dopo chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno.

( *Firma di tutti gl' intervenuti.* ).

Per chi non sapesse, non potesse o non volesse soscrivere il verbale, e per la ratifica di esso, ved. gli art. 117, 129, e 130.

BOLLO PER LE MANIFATTURE INDIGENE.

359. Vi sarà pure un'altra specie di bollo da apporsi alle manifatture indigene per la di loro più libera di circolazione; ma tutto ciò che riguarda quest'oggetto d' interna economia è provveduto con particolari regolamenti. Art. 171 succitata leg. dog.

Ecco i regolamenti di cui è parola finora emanati.

Essendosi stabilite nel regno delle Due-Sicilie diverse fabbriche di manifatture, che gareggiando colle manifattre forestiere, possono facilmente fra loro confondersi.

Considerando che ove le manifatture interne non si distinguessero per mezzo di marchi particolari, potrebbero considerarsi come forestiere, e viceversa; il che porterebbe il doppio pregiudizio d' incepparsi la circolazione delle manifatture interne, e di mascherarsi il contrabbando delle forestiere.

Volendo garentire dalle perquisizioni doganali la circolazione delle manifatture interne ec.

Premesso ciò fu disposto :

---

al giudice de' dazj indiretti, residente in . . . ( ved. l'art. 162. sulla destinazione di tali giudici ) fra lo spazio di cinque giorni colla continuazione ( ved. l' art. 126 sull' aumento legale di questo termine ) per sentire dichiarar confiscat' i tessuti ch' ei trasportava in contravvenzione, unitamente al cavallo sorpreso ch'era di essi il mezzo di trasporto, e sentirsi nel tempo stesso condannare alle spese del giudizio, il tutto in favore dell' amministrazione generale de' dazj indiretti, per le ragioni enunciate nel sopra trascritto verbale.

( *Firma del solo ricevitore* ).

Tutte le manifatture suscettive di bollo a piombo, o a secco, che si lavorano nelle fabbriche stabilite, o che potranno stabilirsi nell' interno de' nostri dominj al di qua o al di la dal Faro, saranno munite di un bollo doganale. Art. 1. real decreto de' 5 ottobre 1824.

Le fabbriche delle suddette manifatture avranno de' particolari regolamenti relativi alla specie ed alla forma del bollo, ed al modo di apporlo. Questi regolamenti saranno formati dalle respettive direzioni generali di Napoli e di Palermo, intesi sempre i respettivi fabbricanti e saranno sottoposti alla nostra approvazione. Art. 2. real decreto idem.

L' apposizione de' bolli alle ennunciate manifatture sarà interamente gratuita senz' alcun pagamento di dritto o d' indennità agl' impiegati. Art. 3. real decreto idem.

I fabbricanti delle manifatture suscettive di bollo ne' reali dominj al di qua o al di la dal Faro in forza del real decreto de' 5 di ottobre 1824, avranno il dritto di fare apporre alle manifatture che metteranno in commercio un bollo o marchio particolare, onde distinguersi dalle manifatture forestiere. Art. 1. regol. de' 10 gennajo 1825, approvato da S. M.

Le manifatture fabbricate nel regno, che assimilandosi alle manifatture forestiere fossero sorprese nella circolazione senza bollo, potranno essere definite per mercanzie forestiere, e quindi potranno essere sottoposte alle misure dalle leggi prescritte pe' generi esteri che non possono circolare senza bollo doganale. Art. 2 regol. idem

Ogni stabilimento di manifatture suscettive di bollo dovrà avere un bollo particolare visibile ed indelebile. Le amministrazioni generali de' dazj indiretti di Napoli e di Palermo dovranno determinare la specie del bollo, secondo la qualità della manifattura a cui dee apporsi. Art. 3. regol. idem.

L' apposizione di un tale bollo sarà eseguita dagl' impiegati delle respettive amministrazioni generali, onde la circolazione sia libera ed esente da ogni vessazione. Tutta questa operazione sarà fatta gratis, dovendosi solamente pagare il costo del materiale necessario all' uopo. Art. 4 regol. idem.

Gl' intendenti delle provincie e de' valli, e le giunte delle manifatture dovranno far conoscere a tutt' i fabbri-

canti questo mezzo che loro si offre per far liberamente circolare le di loro manifatture, affinchè essi possano far pervenire alla generale amministrazione de' dazj indiretti le analoghe dimande, o direttamente o per mezzo delle respettive intendenze o anche per mezzo delle giunte delle manifatture. Art. 5. regol. idem.

Visti i decreti de' 5 di ottobre 1824 e de' 10 di gennajo del corrente anno circa la bollazione delle manifatture interne;

Visto il reg. de'30 di novembre 1824 circa il cabotaggio nel regno delle Due-Sicilie;

Volendo stabilire un metodo uniforme e preciso per la bollazione e pel cabotaggio delle interne manifatture ne' nostri dominj di qua e di là dal Faro, ec.

Dietro ciò, venne disposto:

Il bollo da apporsi su tutte le merci e manifatture che si fabbricano in entrambi i nostri dominj, sarà di figura circolare a piombo screziato di rame, e verrà attaccato alla merce con fili di seta, ovvero di canape, secondochè si dirà nell' art. seguente. Art. 1. real decreto de' 6 di settembre 1825.

I bolli saranno di due dimensioni, uno cioè piccolo, e l' altro grande. La dimensione del diametro della particella del primo, o sia del bollo piccolo, prima di torchiarsi sarà del diametro di una oncia del palmo napolitano; e la dimensione del diametro della particola del bollo grande sarà di un' oncia ed un quinto.

I bolli piccoli saranno attaccati a tutte le manifatture che ne sono suscettive con fili di seta. I bolli grandi saranno attaccati a' soli cuoj, vacchette e vitelli con fili di canape. Art. 2 real decreto idem.

I bolli tanto grande, che piccolo, saranno marchiati a torchio, e non mai a martello volante. Il conio sarà da una parte concavo, e dall' altra convesso. Nella parte convessa vi sarà l'emblema del cavallo sfrenato per le manifatture de' dominj al di qua, e della Trinacria per quelle de' dominj al di là dal Faro. Nella parte concava sarà impresa nel giro la leggenda della officina de' dazj indiretti, o del regio giudicato del circondario, ove si appone il bollo, e nel mezzo quello della fabbrica. Art. 3. real decreto idem.

Le macchine ed i conj saranno fatti costruire dalle

respettive amministrazioni generali a spese de'fabbricanti. I piombi, ed i corrispondenti fili saranno egualmente forniti dalla generale amministrazione, da pagarsene da' fabbricanti il solo prezzo materiale di un grano napolitano per ciascuno. Art. 4 real decreto idem.

Le macchine ed i conj saranno conservati nell' officina de' dazj indiretti, o del regio giudicato di circondario più vicino alla fabbrica, e che sarà stata destinata per l' apposizione del bollo dall' amministrazione generale, ritenendosi chiusi in una cassa altre diverse chiavi, delle quali una sarà presso il ricevitore, l'altra presso il controloro, ed in mancanza presso il tenente o chi ne farà le veci, e la terza presso il fabbricante. Qualora non vi sia il controloro, il tenente, o chi ne faccia le veci, la chiave che dovrebbe tenersi da' medesimi, sarà conservata dal giudice di circondario.

Finalmente ne' luoghi interni, specialmente nella Sicilia, distanti da una officina de' D. I., le macchine ed i conj saranno conservati nel palazzo della giustizia di circondario. In questo caso le tre chiavi della cassa saranno una presso il giudice o l' aggiunto, l' altra presso il cancelliere, e la terza presso il fabbricante. Art. 5. real decreto idem.

Il bollo sarà apposto sulle manifatture prima che riceveranno l' ultima mano d' opera di apparecchio. Art. 6. real decreto idem.

I fabbricanti non potranno presentare le manifatture alla bollazione se prima non vi avranno apposto un marchio, o altro segno particolare della fabbrica. La scelta del marchio, o altro segno, sarà a piacimento de' fabbricanti; ma sarà passata subito a conoscenza delle respettive amministrazioni de' dazj indiretti, nè potrà essere cambiato o alterato se non dopo essersi avvisata l' amministrazione. Art. 7 real decreto idem.

Allorchè le merci saranno al grado di ricevere il bollo, il fabbricante ne darà l'avviso al ricevitore dell' officina destinata, ovvero al giudice del circondario, e lo richiederà di procedere alla loro bollazione. Art. 8 real decreto idem.

In vista di tal richiesta il giudice o il ricevitore farà portare la cassa colla macchina nel locale della fabbrica. Gl' impiegati che conservano le chiavi della cassa, do-

vranno sotto pena di destituzione assistere ocularmente all' apposizione de' bolli. Art. 9. real decreto idem.

Nella officina de' D. I., o nella giustizia di circondario destinata per tali bollazioni, vi sarà un registro per ciascuna fabbrica, sul quale nell'atto della bollazione sarà denotata la qualità delle merci ed il numero de' capi bollati. Tale descrizione sarà fatta in esteso e non in cifre, e sarà firmata dal fabbricante o da colui che ne farà le veci, e da quegl' impiegati ch' essendo i depositarj delle chiavi, ànno assistito alla bollazione. Art. 10 real decreto idem.

I ricevitori o i giudici trasmetteranno alla fine di ogni mese per mezzo del direttore provinciale alla rispettiva generale amministrazione gli estratti de' detti registri, per darsene conto a noi per mezzo del ministro delle finanze. Art. 11 real decreto idem.

Niun dritto o indennità sarà riscossa dagl' impiegati per l' apposizione de' bolli allorchè la fabbrica è situata nell' abitato del comune ov' esiste l' officina, o alla distanza minore d' un miglio. Sarà riscossa l' indennità di grana 15 a miglio, per andata e ritorno, allorchè la fabbrica è in altro luogo, o distante almeno un miglio. Art. 12 real decreto idem.

Le manifatture di entrambe le parti de' nostri reali dominj confondibili coll' estere, che al primo di gennajo 1826 si troveranno in circolazione senza bollo, verranno considerate in frode, ed i loro conservatori e trasportatori soggetti alle pene prescritte dalle leggi e decreti in vigore contro coloro che immettono dall' estero simili generi in contrabbando.

Della sorpresa delle manifatture in contravvenzione ne sarà formato verbale, che verrà rimesso al giudice di circondario. Ove il prevenuto sostenga che il genere sia di manifattura paesana, e non estera, il giudice potrà ordinare la perizia. Art. 13 real decreto idem.

È proibita sotto pena di confisca la introduzione nelle fabbriche di qualunque genere lavorato della natura delle manifatture che in esse si fanno; e ciò tanto se il genere sia di regno, o estero, onde serbarsi la identità delle manifatture. Art. 14 real decreto idem.

Le disposizioni parziali ed i conj già accordati ad alcune fabbriche rimangono aboliti, dovendo que' fab-

bricanti uniformarsi alle disposizioni del presente decreto. Art. 15 real decreto idem.

Un decreto particolare sulla proposizione del nostro ministro delle finanze accorderà la facoltà della bollazione a ciascun fabbricante, e sanzionerà la leggenda della fabbrica rispettiva. Art. 16 real decreto idem.

Le manifatture bollate nel modo prescritto col presente decreto potranno circolare in cabotaggio tanto in ciascuna parte de' nostri dominj al di la ed al di qua dal Faro, quanto dall' una all' altra parte de' dominj medesimi. Art. 17 real decreto idem.

La spedizione in cabotaggio in ciascuna parte de' nostri reali dominj si eseguirà con lasciapassare, a' termini dell'enunciato regolamento de' 30 di novembre 1824 Art. 18 real decreto idem.

Allorchè trattasi di passaggio da una parte de' reali dominj all' altra, ogni dogana di qualunque classe potrà farne la spedizione con bolletta di lasciapassare, nella quale, oltre le solite indicazioni, vi sarà quella della specie e quantità de' generi, ed il n. de' bolli di fabbrica di cui sono muniti. I generi però non potranno immettersi che nelle dogane di prima classe di quella parte de' nostri dominj dove passano. Art. 19 real decreto idem.

Saranno assoggettate a dazio, come di provvenienza estera, le mercanzie di cui trattasi, allorche non sieno accompagnate da lasciapassare, o che nel passaggio da una parte de' reali dominj all' altra si presentino in dogane che non sono di prima classe. Art. 20 real decreto idem.

Giunte in dogana le mercanzie indicate negli articoli precedenti, gl' impiegati dopo di avere esaminato i generi se corrispondono per ispecie e quantità a quelli descritti nel lasciapassare e se abbiano il bollo di fabbrica nel modo indicato nel presente decreto, aggiungeranno al detto bollo di fabbrica il bollo doganale che si usa per gli stessi generi provegnenti dall' estero. In caso di diversità di quantità o di specie fra la verifica ed il lasciapassare, il genere eccedente o diverso nella specie sarà assoggettato al pagamento del dazio come provveniente dall' estero. Art. 21 real decreto idem.

Il detto bollo doganale sarà messo a fianco di quello

di fabbrica, e non si riscuoterà che il solo prezzo materiale del medesimo; cioè un grano napolitano per ciascuno bollo. Art. 22 real decreto idem.

In ciascuna dogana di 1. classe vi sarà un registro in cui sarà denotata la data ed il numero del lasciapassare di accompagnamento, la quantità e specie del genere, il numero de' bolli impiegati, e l'importo della percezione. Per controllo della operazione saranno ritenute le originali bollette di lasciapassare per esibirsi ad ogni richiesta. Art. 23 real decreto idem.

Le manifatture col bollo di fabbrica di una parte de' nostri reali dominj, che si trovassero in circolazione nell' altra senz' avere il bollo doganale, ma solo quello della fabbrica, saranno sorprese e trattate come manifatture estere senza bollo doganale. Art. 24 real decreto idem.

Con circolare poi in data de' 14 febbrajo 1827, il signor marchese de Turris, direttor generale de' dazj indiretti ha prescritto e commendato a tutti gl' impiegati di sua dipendenza di arrestare le manifatture indigene sfornite di bollo, a' termini del precedente enunciato real decreto del 6 di settembre 1825.

Quindi fu stabilito, che le macchine a torchio, ed i piombi per la bollazione delle manifatture interne dovessero conservarsi nella officina doganale, e de' dritti riservati del luogo in cui esiste lo stabilimento delle manifatture.

Ma se nel luogo dello stabilimento non vi fosse alcuna delle dette officine, in tal caso le macchine ed i piombi in vece di conservarsi nel regio giudicato di circondario a' termini del real decreto del 6 di settembre 1825, si debbon conservare nella casa comunale del luogo dello stabilimento.

In conseguenza le attribuzioni a tal riguardo deferite a' regj giudici e cancellieri, furono trasferite a' respettivi sindaci e cancellieri comunali. Ved. il real decreto dei 30 luglio 1826.

Visto il decreto de' 6 di settembre 1825 concernente il metodo per la bollazione delle interne manifatture ne' nostri dominj di qua e di là dal Faro ec., al che seguono le seguenti disposizioni.

Le pelli di qualunque specie che si manifatturano

nelle fabbriche de' nostri dominj di qua e di la dal Faro saranno sottoposte ad un bollo a secco. Art. 1 real decreto de' 16 novembre 1826.

Questo bollo sarà di figura circolare e la dimensione del suo diametro sarà di un' oncia ed un quinto del palmo napolitano. Art. 2 real decreto idem.

I bolli a secco saranno marchiati col mezzo di una macchina e non mai a martello. Art. 3 real decr. idem.

Pe' nostri dominj di qua dal Faro il detto bollo avrà nel mezzo l' emblema dal cavallo sfrenato, e per quello al di la dal Faro l' emblema della Trinacria. Intorno a tal' emblema in uno o più giri sarà la leggenda indicante la regia dogana, o il fondaco di privativa, o il regio giudicato di circondario, in cui trovasi stabilita la fabbrica, ed in oltre quella della fabbrica di pelli di . . . ( nome del fabricante ) Art. 4 real decreto idem.

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 6, e 7 del citato nostro decreto de' 6 di settembre 1825 rimangono derogate per la suddetta merce, restando ferme tutte le altre del medesimo decreto. Art. 5 real decreto idem.

Visto l' art. 6 del nostro decreto de' 6 di settembre 1825 sulla bollazione delle manifatture interne col quale è prescritto che il bollo sarà apposto alle manifatture medesime prima che ricevano l' ultima mano d' opera di apparecchio.

Considerando che le manifatture di seta, e talune altre manifatture, ricevendo l' ultima di loro perfezione colla così detta cilindratura, non possono bollarsi a piombo prima di ricevere l' ultima mano di opera, ec.

Dopo tale considerazione fu disposto quanto segue.

Le manifatture di seta, e le altre manifatture confondibili coll' estere, le quali per ricevere l' ultima mano di opera debbono passare sotto il cilindro, prima di tale operazione, saranno marchiate a ruggine di ferro per ricevere il bollo a piombo dopo aver ricevuta l' ultima mano di opera di apparecchio. Art. 1 real decreto de' 13 di agosto 1828.

Vi sarà a tal' effetto per ogni fabbrica di tali manifatture un suggello di forma rettangolare, a' di cui angoli vi saranno impressi quattro gigli, e nel mezzo le due lettere, D. I., sotto delle quali vi sarà impressa

la lettera N. per le manifatture de' reali dominj al di qua dal Faro, e la lettera S. per quelle de' reali dominj al di la dal Faro. Il detto suggello, con appositi ordigni e materiale, sarà rinchiuso in un cassettino a tre chiavi, le quali saranno conservate nelle medesime officine, e dagli stessi funzionarj indicati ne' nostri decreti de' 6 settembre 1825 e de' 30 luglio 1826 per la conservazione delle chiavi delle macchine da bollo a piombo. Art. 2. real decreto idem.

Allorchè le manifatture enunciate saranno al grado di ricevere la cilindratura, il fabbricante ne darà l'avviso al ricevitore dell' officina de' D. I., ovvero al sindaco del comune presso del quale si conservano i cassettini enunciati nell' articolo precedente. Art. 3 real decreto idem.

In vista di tale richiesta il sindaco o il ricevitore farà portare nel locale della fabbrica il cassettino e gl' impiegati che ne conservano le chiavi, dovranno, sotto pena di destituzione, assistere alla apposizione del marchio a ruggine di ferro, il quale sarà impresso in una dell' estremità del capo di manifattura. Art. 4 real decreto idem.

Oltre al registro prescritto coll' art. 10 del nostro decreto de' 6 di settembre 1825, ve ne sarà un' altro sul quale sarà notata la qualità delle merci, ed il n. de' capi bollati a ruggine di ferro nell' atto della operazione. La decrizione sarà fatta per esteso, e non in cifre, e sarà firmata dal fabbricante, o da colui che ne fa le veci, e da quegl' impiegati ch' essendo i depositarj delle chiavi hanno assistito alla operazione. Art. 5 real decreto idem.

Dopo aver le manifatture ricevuta l' ultima mano di opera, il fabbricante si dovrà uniformare alle disposizioni del nostro decreto, per procedersi all' apposizione del bollo di piombo alle medesime manifatture marchiate a ruggine di ferro. Art. 6 real decreto idem.

Sotto pena di destituzione gl' impiegati che si porteranno nelle fabbriche, non apporranno il bollo a piombo a quelle manifatture le quali fossero sprovvedute dal marchio a ruggine di ferro. Essendone fornite, riconosceranno tale marchio, e quindi apporranno al lato del medesimo quello di piombo. Art. 7 real decreto idem.

La disposizione dell' art. 12 del citato nostro decreto de' 6 settembre 1825 è applicabile anche a' casi di apposizione di marchio a ruggine di ferro sulle manifatture di sopra contemplate. Art. 8 real decreto idem.

Le manifatture che si troveranno in circolazione col solo marchio a ruggine di ferro, senza dell' altro a piombo, saranno considerate come sfornite di ogni sorta di bollo di fabbrica: Art. 9 real decreto idem.

### Osservazioni.

360. Dalle sovrane disposizioni sopra riportate risulta chiaramente, che tutte le manifatture del regno di qualunque specie suscettive di un bollo, sempre che fossero di tale perfezione, che si potrebbero confondere colle manifatture forestiere, sono soggette ad un bollo di fabbrica, ond' essere così distinte, e non potersi mascherare con esse le frodi delle manifatture straniere.

Lo stesso è prescritto pe' cuoj a concia o a mezza concia, conosciuti sotto il nome di sole, pe' vitelli, per le vacchette e per le pelli indigene di qualsivoglia specie e qualità.

In conseguenza tutte le manifatture del regno, non esclus' i cuoi, i vitelli, le vacchette e le pelli, che non sono confondibili coll' estere, possono circolare liberamente, senza essere sottoposte ad alcuna formalità doganale.

Tal' è il senso espressamente manifestato dal real decreto de' 5 ottobre 1824; dal regolamento de' 10 gennajo 1825 art. 2; e dal real decreto de' 6 di settembre 1825, art. 13. Col real decreto poi de' 16 novembre 1826 si confermano tutte le disposizioni del citato real decreto dei 6 di settembre 1825, ed in conseguenza si dichiarano applicabili alle pelli di qualunque specie, essendo stati di tali disposizioni soltanto eccettuate quelle contenute negli art. 1, 2, 3, 6, e 7, perchè alle dette pelli non era confacente il bollo co' quattro primi articoli designato, e perchè le disposizioni del settimo articolo non si resero comuni alle medesime, essendosi stabilita, per la distinzione di tali pelli, in vece del marchio particolare della fabbrica, una leggenda da imprimersi intorno al bollo a secco, indicante la dogana o il fondaco ec, ed il nome del fabbricante.

Per ultimo le sovrane determinazioni interamente conformi alle precedenti di sopra mentovate si trovano espresse dall' altro real decreto de' 13 di agosto 1828, art. 1, col quale non si soggettano alle misure del bollo in esso contenute, che le sole manifatture confondibili coll' estere.

Tali dilucidazioni non son dirette, che all' oggetto di facilitare agl' impiegati de' dazj indiretti la giusta applicazione delle prescrizioni contenute negli enunciati reali decreti intorno al bollo di fabbrica stabilito per le manifatture del regno, secondo i casi che loro si presenteranno nelle contravvenzioni che si potranno commettere.

### Bollo ossia marchio di garantia.

### *Contravvenzione.*

361 Gli orologi, le bisciotterie, l' argento e l' oro massiccio, e tutt' i lavori esteri di argento e di oro, che in forza delle leggi della regia zecca vanno sottoposti al bollo, ossia al marchio di garantia, che si troveranno in circolazione presso i venditori senza il detto bollo o marchio, saranno in contravvenzione benanche per la parte doganale, e quindi soggetti a confiscazione.

Gl' indicati oggetti saranno anche soggetti a confiscazione se si presenteranno all' officina di garantia senza pervenire dalle dogane con accompagnamento, e documento di essere stati ivi spediti de' corrispondenti dritti. Real decreto de' 24 novembre 1824, annesso alla tariffa. Ved. l' articolo Argento.

Per questa contravvenzione è adattabile la formola dell' articolo 358.

Ecco ciò che venne, fra l' altro, stabilito in seguito su tal' oggetto, col regolamento del mese di marzo 1827.

„ Nella officina della garantia sarà destinato un impiegato de' dazj indiretti, il quale dipenderà dal controloro direttore di quella officina. Questo impiegato sarà incaricato di osservare se sieno nella detta officina presentati lavori di oro e di argento forestieri nuovi, senza carta doganale di accompagnamento, prescritta dalle tariffe delle dogane del 30 novembre 1824 e dagli stabilimenti dell' amministrazione generale delle monete. Art. 1 detto reg.

Presentandosi nella officina di garanzia lavori di oro e di argento forestieri nuovi, senza carta di accompagnamento della dogana, da quel ricevitore debbono sorprendersi e se ne dee formare il corrispondente processo-verbale di contravvenzione, e procedersi a tutt' altro, giusta le leggi in vigore. Accadendo però il caso che l'impiegato dei dazj indiretti ivi destinato rilevasse una contravvenzione non avvertita dagl' impiegati di detta officina, dovrà manifestarla al capo della medesima, il quale disporrà i convenienti atti di sorpresa, giusta le leggi ed i regolamenti in vigore dell'amministrazion generale delle monete. Art. 2 detto reg.

Nella gran-dogana di Napoli sarà destinato un' impiegato di garantia, il quale dipenderà dall' amministratore generale, incaricato di tale dipendenza. Questo impiegato sarà incaricato di osservare se negli sballamenti di tutt' i lavori di oro e di argento (a' quali dovrà assistere, quando anche si trattasse de' così detti colli oscuri) vi sieno delle varietà dalla dichiarazione data dal conduttore di tali lavori, al risultato effettivo della visita. Art. 7 detto reg.

Essendovi tali varietà, il ricevitore della gran-dogana dovrà compilare il processo-verbale di contravvenzione, e procedere a tutt' altro che conviene, giusta gli stabilimenti generali. Accadendo però il caso che l' impiegato di garantia rilevasse una contravvenzione non avvertita dagl' impiegati doganali, dovrà manifestarla al capo della dipendenza della gran-dogana, affinchè questi disponga la compilazione del processo-verbale. Art. 8 detto reg. Ved. la raccolta delle disposizioni relative a' dazj indiretti.

### Deposito nella gran-dogana di Napoli, e nella gran-dogana di Palermo.

#### *Contravvenzione.*

362. Sarà fatta in ogni anno nel mese di maggio la verifica generale delle mercanzie esistenti ne'magazzini di deposito delle gran-dogane di Napoli, e Palermo. Gl'impiegati che dovranno eseguire tale verifica saranno destinati da' rispettivi direttori generali.

Oltre alla detta verifica, potrà il direttor generale ordinare, quando lo creda necessario, delle verifiche generali o particolari de' medesimi magazzini. Art. 212 leg. dog. idem.

Se nella verifica si rileveranno delle merci mancanti o eccedenti, i proprietarii, i consegnatarii saranno sottoposti alle pene prescritte nella presente legge per casi analoghi. Art. 213 leg. dog. idem.

Per le due mentovate contravvenzioni è adattabile la formola dell' art. 310.

TRAI E TRABALZI.

*Contravvenzione.*

363 Allorchè la destinazione di tutto o di parte del carico sia per altra dogana d' importazione di una, o dell' altra parte de' nostri dominj dovrà accompagnarsi il bastimento con un verbale, che sarà redatto dagl' impiegati. In questo verbale sarà trascritto il manifesto, ossia la dichiarazione all' ingrosso data dal capitano, e sarà espressa la parte del carico che siasi disbarcata nella dogana di partenza per tenersene conto nella dogana di destinazione.

Il capitano dovrà presentare l' anzidetto verbale nella dogana di arrivo, ove terrà luogo di manifesto, e non presentandolo sarà riscosso a titolo di multa il 10 per 100 sull' ammontare de' dazj d' immessione dell' intero carico, ec. Art. 223. leg. dog. idem.

Per questa contravvenzione è adattabile la formola dell' art. 307.

RIORDINAZIONE DEL PORTO-FRANCO DI MESSINA.

*Contravvenzione.*

364. I soli generi suscettibili di bollo non potranno giammai, anche dopo il 1 gennajo 1828, circolare per l' interno dell' isola col bollo di consumo di città. Tali generi muniti del detto bollo, non potranno consumarsi che nella sola città di Messina, ed ove si trovassero fuori le mura della città, ed in qualunque altro luogo del re-

gno, saranno riputati in contrabbando, come se fossero sforniti di qualunque bollo doganale ec. Art. 250 leg. dog. idem.

Questa contravvenzione può considerarsi come quella contenuta nell' art. 185 della medesima legge, per la quale si è data già la formola sotto l'art. 358, e la stessa può servir di norma per le mercanzie che si troveranno col solo bollo di consumo della città di Messina.

## IMPORTAZIONE, TRANSITO, E TRAVASI DE' GENERI ESTERI.

### *Contravvenzione.*

365. Le disposizioni e formalità della presente legge relative a'manifesti, alle dichiarazioni in dettaglio, agli sbarchi, alla visita e verifica, ed a quelle mercanzie, i di cui proprietarj, o consegnatarj non si presentano in dogana nel tempo stabilito per la dichiarazione, e per la verifica, ed altresì a quelle disposizioni relative alla pene ed alle multe stabilite ne' casi di contravvenzione, saranno applicabili a' generi destinati per lo porto-franco. Le ammende saranno calcolate sulla tariffa d'importazione in vigore, e non già su quella del porto-franco. Art. 255 leg. dog. idem.

I ricevitori del porto-franco di Messina possono valersi delle formole già date in questo libro per le diverse contravvenzioni previste ed indicate nell' articolo precedente.

## RIESPORTAZIONE DE' GENERI ESTERI DAL PORTO-FRANCO PER L' ESTERO.

### *Contravvenzione.*

366 I capitani de' legni provvenienti dal porto-franco di Messina, e diretti per l' estero., che per qualunque causa approderanno in una dogana, porto, o littorale de' nostri reali dominj al di qua, ed al di là dal Faro saranno tenuti di presentare agl' impiegati doganali oltre delle carte di navigazione da esibirsi a norma della legge, il foglio di spedizione, ed i lasciapassare e spedizioni per trabalzo indicati nel foglio di spedizione,

giusta il disposto ne' precedenti articoli. Art. 272 leg. dog. idem.

In conseguenza gl' impiegati delle dogane de' nostri dominj al di qua, ed al di la dal Faro, dovranno farsi esibire da' capitani il sopraddetto unico foglio di spedizione, ed i lasciapassare e spedizioni di trabalzo dietro di che verificheranno anche per approssimazione, ed all' ingrosso la esistenza a bordo delle mercanzie, e generi descritti nel foglio di spedizione, ne' lasciapassare e nelle spedizioni per trabalzo.

Si accerteranno benanche se vi esistano a bordo delle mercanzie, che non si trovino descritte nel foglio di spedizione. Art. 273 leg. dog. idem.

Nel primo caso, se gl' impiegati doganali nella verifica prescritta nell' articolo precedente si accorgeranno della mancanza di alcune merci, ne compileranno il corrispondente verbale, ed il capitano verrà obbligato al pagamento del doppio dazio d' importazione sopra tutte le mercanzie che si troveranno di meno, ove queste sieno descritte in dettaglio. Se poi le mercanzie mancanti, perchè spedite per transito nel porto di Messina non siano dettagliate, in questo caso per ogni collo mancante si riscuoterà la multa di ducati 300, e se mancano mercanzie sfuse, si riscuoterà l' egual multa di ducati 300 per ciascuna specie di essa. Art. 274 leg. dog. idem.

367. È supposto che un bastimento provegnente dal porto-franco di Messina diretto per l' estero, sia approdato in un porto o rada del regno al di qua dal Faro per fortuna di mare, e nella verifica del carico si son trovate mancanti delle mercanzie ch' erano descritte in dettaglio, ed altra mancanza siesi rinvenuta di quelle merci, che spedite per transito nel porto di Messina non erano dettagliate.

## *FORMOLA.*

368. In nome del direttor generale e dell' amministrazione dei dazj indiretti.

Oggi che sono li . . . del mese . . . dell'anno . . ,

Noi N. N. ricevitore di questa dogana di . . . in forza ed in esecuzione dell' art. 14 della legge de' 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti, facciamo

noto, perchè costì è faccia piena prova, ove si conviene, a' termini della legge suddetta, qualmente si sono a noi presentati i signori . . . (tutti gl' impiegati doganali e quello della regìa, che àn proceduto alla verifica del carico) i quali ci àn dichiarato, ch' essendo jeri approdato per fortuna di mare in questo porto un bastimento denominato . . . coverto con bandiera . . . capitanato da . . . provegnente dal porto-franco di Messina, senz' aver prima toccato altro porto straniero, dietro l' esibizione del foglio di spedizione, del lasciapassare e delle spedizioni di trabalzo, indicate nel detto foglio di spedizione, si sono recati a bordo del medesimo, e vi àn ritrovato mancanti le seguenti merci, che appariscono descritte in dettaglio nelle accennate carte doganali; cioè . . . (si descriveranno.)

Oltracciò vi àn rinvenuta anche la mancanza di altri tre colli di mercanzie, le quali perchè spedite per transito nel porto di Messina non sono dettagliate nelle carte suddette, e neppure si son ritrovate altre due specie di mercanzie così dette sfuse, che si trovano descritte nelle carte indicate, come segue: (si riporteranno come si trovano notate nel foglio di spedizione e nel lasciapassare corrispondente.)

Quindi si è da noi fatto sentire al capitano suddetto che le merci sopra descritte riportate nel foglio di spedizione, e nelle altre carte spedite dalla dogana del porto-franco di Messina non essendosi ritrovate esistenti a bordo del suo bastimento, è incorso nella contravvenzione, la qual' è punita:

1.° Per la mancanza delle prime descritte mercanzie dettagliate, col pagamento del doppio dazio d' importazione che ascende, giusta la tariffa in vigore, alla somma di ducati . . .

2.° Pe' tre colli mancanti, colla multa di ducati 300 per ognuno di essi ascendente a ducati 900;

3.° Per la mancanza delle due specie di mercanzie sfuse anche coll' ammenda ciascuna di esse di duc. 300, in tutto ducati 600.

E ciò a' termini dell' art. 274 della legge doganale del 19 giugno 1826, così concepito: (Si trascriverà letteralmente.)

In conseguenza di tali disposizioni si è fatto sentire

al capitano suddetto, che s' ei non faccia presso di noi il deposito delle somme sopra indicate, o non dia valida cauzione (1) saranno prese e trasportate in questa dogana tutte le mercanzie esistenti a bordo, e sarà pure sequestrato il bastimento, se tali mercanzie non sieno sufficienti ad assicurare il pagamento delle somme suddette, ed egli ha risposto:

(Se sarà affermativo si farà menzione del deposito, ovvero della cauzione, in contrario si proseguerà il verbale, come segue.)

E come il contravventore si è negato di fare il deposito dell' ammontare delle ammende in cui è incorso, e delle spese, alle quali potrebb' essere condannato, ed anche di dare una cauzione corrispondente, così abbiamo fatto trasportare in questa dogana tutte quelle mercanzie ch' esistevano sul bastimento, le quali sono state valutate da' . . . periti, da noi chiamati a quest' oggetto, come appresso.

(Qui si noteranno le merci a parte a parte col loro prezzo respettivo, ed in fine si noterà il valore di tutte.)

Quali merci si son fatte custodire in questa dogana per sicurezza delle ammende e delle spese; ma non essendo sufficienti ad assicurarle, si è perciò pure da noi sot-

---

(1) Qui può elevarsi la quistione se possa essere ammessa tale cauzione, perche l' articolo 11 della legge sul contenzioso non ammette la restituzione de' generi che col solo deposito di quelle somme, al cui pagamento potrebb' essere condannato il contravventore.

Ciò non ostante è da osservarsi che 'l solo deposito prescritto col citato articolo riguarda il caso della restituzione di que' generi, che, quantunque non sieno sogetti a confisca, sono tuttavolta colpiti dalla legge, perche sorpresi in contravvenzione; ma i generi di cui si tratta non sono in contravvenzione, perche spediti regolarmante, e per tal motivo non essendo nel caso di sopra previsto, non possono essi considerarsi che come oggetti di proprietà del contravventore simili a' mezzi di trasporto.

E come questi mezzi di trasporto allorche servono per assicurare le ammende si possono ritenere dalla dogana in istato di sequestro e restituire nel tempo stesso al proprietario tanto col deposito del prezzo, quanto colla cauzione corrispondente a' termini dell' art. 12 della stessa legge sul contenzioso, così i generi in quistione si possono pure restituire o mediante il deposito o la cauzione accennata. È questo almeno il mio avviso.

toposto a sequestro il bastimento, e lo abbiamo consegnato a N. N., il quale si è costituito depositario di esso, andando le spese di custodia a carico del contravventore; qual' atto di consegna è rimasto conservato presso di noi.

Richiesto inoltre l'accennato contravventore se avea ad allegar cosa in suo discarico, egli ha dedotto: (Si noteranno fedelmente le sue giustificazioni.)

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente verbale in triplice spedizione firmato da noi, da'... (gl'impiegati doganali e quello della regìa, che ànno eseguito la verifica a bordo del legno, e quelli che sono stati presenti alle altre operazioni fatte in dogana, tutti in qualità di capienti) da' periti... e dal capitano del bastimento, al quale si è data chiara lettura e copia del medesimo colla citazione (1) a comparire innanzi al giudice competente, a' termini dell' art. 24 della legge sul contenzioso, dopo chiuso ad ore... del suddetto giorno, mese, ed anno.

Per chi non sapesse, non potesse, o non volesse soscrivere il verbale, ved. gli articoli 117, 129, e 130.

---

(1) Questa citazione che dee aggiungersi in fine della copia è la seguente:

È citato ed assegnato il signor... capitano del bastimento a comparire innanzi al giudice de' dazj indiretti, residente in... (ved. l' art. 162 sulla destinazione di tali giudici) fra lo spazio di cinque giorni colla continuazione (ved. l' art. 126 su l' aumento legale di questo termine) per sentirsi condannare;

1. Al pagamento di duc... somma alla quale ascende il doppio dazio d' importazione dovuto sulle prime descritte mercanzie nel verbale, non ritrovate esistenti a bordo del bastimento, benchè dettagliate nelle carte del porto-franco di Messina;

2. Al pagamento di altri duc. 900 per la multa sopra tre colli mancanti, alla ragione di duc. 300 per ogni collo;

3. Al pagamento ben anche di altri duc. 600 per multa dovuta sopra due specie di mercanzie sfuse non ritrovate esistenti, alla stessa ragione di duc. 300 per ciascuna di esse, che in tutto formano la somma di duc...; non che alle spese del giudizio, per le ragioni enunciate nel detto verbale.

369. Nel secondo caso, ved. l'art. 273, se gl' impiegati avranno rinvenuto a bordo delle mercanzie non riportate nel foglio di spedizione, allora il capitano verrà obbligato al pagamento di ducati 150, per ogni colli non descritto nel foglio di spedizione, e di ducati 200 se i generi sieno sfusi.

Quante volte dal foglio di spedizione, e da' lasciapassare, e spedizioni per trabalzo esibiti da' capitani si rileverà la mancanza della presentazione di qualche lasciapassare o di spedizione per trabalzo che si trova riportato nel foglio di spedizione, allora, se dalla verifica all' ingrossò prescritta dall' art. 273 si accorgeranno gl' impiegati di qualche frode, ne compileranno un processo-verbale motivato, ne impediranno la partenza del bastimento, e richiameranno da Messina la copia del lasciapassare o spedizione mancante. In questo caso potrà permettersi la partenza del legno, dopocchè però sarà praticata coll' assistenza dello stesso capitano una esatta verifica su di quella quantità di genere caduta in contravvenzione, per l' anzidetta mancanza della presentazione del lasciapassare, o della spedizione del trabalzo, e dietro di una valida cauzione, di dover soddisfare il doppio dazio d' importazione sulla quantità de' generi, che dalla verifica risulteranno di meno nel confrontarsi colla copia del lasciapassare o spedizione per trabalzo che perverrà da Messina. Art. 275 leg. dog. idem.

Questa contravvenzione offre nella prima parte il secondo caso, ch' è opposto al primo, cioè se si trovassero generi a bordo dippiù di quelli descritti nel foglio di spedizione.

Nella seconda parte poi presenta diversi altri casi di frode che potrebbero verificarsi.

Per la prima contravvenzione dunque, compresa nella prima parte, il redattore del verbale può benissimo regolarsi colla formola precedente, non concorrendo che poche variazioni.

Ma per le contravvenzioni previste nella seconda parte che potrebbero aver luogo, possono esser di norma quelle formole già date in questo libro.

Per gli altri casi poi contemplati dalla stessa legge

doganale e pe' quali i ricevitori de' dazj indiretti son pure chiamati a redigere i corrispondenti verbali, essi possono valersi delle norme precedenti pel regolare procedimento, poichè dopo le contravvenzioni previste ne' titoli delle importazioni ed esportazioni, non s' incontra alcuna novità per la procedura.

Per tal motivo non si son distese altre formole, perchè sarebbe stata una inutile ripetizione di quelle già date antecedentemente.

## CAPITOLO II.

### Delle contravvenzioni, e dei contrabbandi dipendenti dal ramo dei dazj di consumo, che debbono trattarsi in linea civile colle formole degli atti e de' processi-verbali corrispondenti.

### Dichiarazione de' generi soggetti a' dazj di consumo, diretti per Napoli.

*Contravvenzione.*

370. I generi soggetti a' dazj di consumo ne' casali, e non dichiarati nelle officine de' capo-casali o casali di mezzo, e quindi mancanti delle corrispondenti bollette a cautela, se sorpresi fino al posto di guardia della officina, dove doveva farsene la dichiarazione, saranno sottoposti al pagamento del triplo del dazio; e sarà riscosso il doppio del dazio su que' generi, che giungeranno alle barriere senza essere stati dichiarati nella officina di manifesto, o senza bolletta a cautela, o altra carta di accompagnamento prescritta dal presente regolamento. Art. 13 regolamento de' dazj di consumo approvato con real decreto de' 9 gennajo 1827.

371. È supposto che il conduttore di un cavallo da soma carico di generi soggetti a' dazj di consumo ne' casali, non accompagnati dalla bolletta a cautela, perchè non dichiarati ne' capo-casali o casali di mezzo, sia stato sorpreso in vicinanza della officina detta di manifesto o di spedizione, dove doveva farsene la dichiarazione. Ved. gli art. 9 ed 11 del reg; sopponendosi anche che tale contravvenzione ecceda la condanna di duc. 10.

## FORMOLA.

372. In nome del direttor generale e dell' amministrazione de' dazj indiretti.

Oggi che sono li . . . del mese . . . dell'anno . . .

Noi N. N. ricevitore di questa officina doganale de' dazj di consumo di . . . in forza ed in esecuzione dell' art. 14 della leg. del 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti, facciamo noto, perchè costi e faccia piena prova, ove si conviene, a termini della legge suddetta, qualmente si sono a noi presentati A. B. . . ( nome e cognome degl' individui della forza doganale o della regìa, in qualità di capienti ) i quali ci ànno asserito, che pattugliando per la strada denominata . . . ch' è in vicinanza di questa officina di manifesto o *di spedizione*, ad ore . . . di questa mattina ànno incontrato un vetturale a nome . . . provveniente dal capo-casale di . . . guidando un cavallo carico di generi soggetti a dazio di consumo, senz' esserne accompagnati dalla dovuta bolletta a cautela, e perciò àn condotta la soma suddetta in questa officina di manifesto, dov' è anche venuto il conduttore.

Noi dietro tale dichiarazione abbiamo fatto discaricare i generi, consistenti in . . . del peso rotola . . ., su di cui il dazio, a' termini della tariffa in vigore, ascende a ducati . . .

In seguito gli abbiamo significato, ch' esso trasportando i descritti generi non dichiarati nel capo-casale di . . ., e per tal motivo non accompagnati dalla dovuta bolletta a cautela, è incorso nella contravvenzione, la qual' è punita col pagamento del triplo del dazio, che ammonta a ducati . . ., secondo è prescritto dall'art. 13, parte 1 del regolamento de' dazj di consumo de' 9 gennajo 1827, così concepito: (Si trascriverà letteralmente.)

Quindi si è da noi offerto al conduttore, se volea che gli si fossero restituiti i generi, previo deposito dei ducati . . ., a' quali ascende il triplo del dazio dovuto sui cennati generi sorpresi in frode, e delle spese che potranno erogarsi nel giudizio; ed egli ha risposto:

( Se sarà affermativo, si farà menzione del deposito, e della restituzione de' generi unitamente al mezzo di trasporto; se negativo si dirà: E perchè ha rifiutata

l' offerta suddetta abbiamo perciò fatto apprezzare i detti generi da' periti . . . , i quali li àn valutati per ducati . . . , e dopo li abbiamo fatto passare in deposito nel magazzino di questa officina. )

Si è da poi anche offerto allo stesso conduttore di restituirsigli il mezzo di trasporto, mediante deposito del prezzo o valida cauzione , ed egli ha risposto :

( Condiscendendo a quest' altra offerta si farà menzione del deposito ovvero della cauzione , indicandosi il fidejussore ; in contrario si dirà : ma essendosi anche rifiutato di condiscendere all' offerta indicata, dopo di essere stato valutato per ducati . . . il mezzo di trasporto dagli altri periti . . . da noi anche chiamati , si è dato in consegna al nominato . . ., il quale si è costituito depositario del medesimo , andando le spese di custodia a carico del contravventore (1) quali atti di apprezzo e di consegna (2) son rimasti conservati presso di noi. )

In oltre richiesto lo stesso conduttore se avea ad allegar cosa in suo discarico, egli ha dedotto: (Si trascriveranno fedelmente le sue giustificazioni. )

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente verbale in triplice spedizione , firmato da noi, da . . . ( tutt' i capienti ) da' . . . ( impiegati del doppio servizio , e commesso della regia ) da' . . . periti impiegati negli apprezzi suddetti e dal contravventore . . . , al quale si è data chiara lettura e copia del medesimo, colla citazione (3) a comparire innanzi al giudice competente,

---

(1) Se i soli generi potessero assicurare l' importo del triplo del dazio , che tien luogo di multa , e le spese giudiziarie , in tal caso si potrebbe restituire al conduttore il mezzo di trasporto di cui è parola. (2) Ved. la formola di quest' atto nell' art. 308.

(3) Questa citazione che dee aggiungersi in fine della copia è la seguente.

È citato ed assegnato il nominato . . . a comparire innanzi al giudice de' dazj indiretti , residente in . . . ( ved. l'art. 162 sulla destinazione di tali giudici ) fra lo spazio di cinque giorni colla continuazione ( ved. l'art. 126 sull' aumento legale di questo termine ) per sentirsi condannare al pagamento di ducati... cui ascende il triplo del dazio dovuto sui generi sorpresi in contravvenzione, ed alle spese del giudizio, per le ragioni enunciate nel detto verbale.

*( Firma del solo ricevitore. )*

a' termini dell' art. 24 della legge sul contenzioso, dopo chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno.

(*Firma di tutti gl' intervenuti.*)

Per chi non sapesse, non potesse o non volesse soscrivere il verbale, e per la ratifica di esso, ved. gli articoli 117, 129, e 130.

DELLE OFFICINE DI PERCEZIONE.

*Contravvenzione.*

373 Se nella verificazione la quantità, la qualità, il numero, o il peso del genere rivelato diversificheranno dalla dichiarazione fattane, ove questa sarà maggiore, il dazio sarà riscosso a norma di essa; ma se minore del genere verificato, e la diversità dipendesse dal numero, l'eccesso sarà sottoposto al pagamento del triplo del dazio. Art. 20 reg. de' 9 gennajo 1827.

È supposto che tale contravvenzione non ecceda la condanna di duc. 10.

## FORMOLA

374 In nome del direttor generale e dell' amministrazione de' dazj indiretti.

Oggi che sono li . . . del mese . . . dell' anno . . .

Noi N. N. ricevitore di questa officina di percezione di . . . in forza ed in esecuzione dell' art. 14 della leg. del 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti facciamo noto, perchè costi e faccia piena prova, ove si conviene, a' termini della legge suddetta, qualmente si è a noi presentato il nominato . . ., il quale ci ha esibita una bolletta a cautela spedita dalla officina di . . . sulla dichiarazione di esso conduttore de' seguenti generi rivelati . . . (si noteranno distintamente.)

Noi avendo proceduto alla verifica di detti generi, in presenza dello stesso conduttore, e coll' assistenza dei signori . . ., impiegati del servizio misto ed attivo di questa medesima officina, e dal signor . . . commesso della regia, abbiamo ritrovato che il numero di . . .

che fu dichiarato nella officina di manifesto ; non corrisponde a quello esistente , perchè quivi se ne dichiarò 25 e qui se ne sono ritrovati 100.

È perciò che abbiamo fatto sentire al detto conduttore , che per l' accennata diversità del numero , egli è caduto in contravvenzione , la qual' è punita col pagamento del triplo del dazio sull' eccesso, che in tutto importa la somma di duc. . . . , a' termini dell' art. 20 del regolamento de' dazj di consumo de' 9 gennajo 1827, così concepito : ( Si trascriverà letteralmente. )

Quindi si è da noi offerto al conduttore suddetto se volea che gli si fossero restituit' i generi ed il mezzo di trasporto , mediante il deposito di detta somma di ducati . . . corrispondente al pagamento del triplo del dazio sull' eccesso del genere verificato , ed egli ha risposto:

( Se sarà affermativo si farà menzione del deposito e della restituzione de' generi e del mezzo di trasporto ; se negativo si dirà : E perchè ha rifiutata l'offerta suddetta, perciò il genere è rimasto conservato nella officina , ed il mezzo di trasporto si è dato in consegna a spese del conduttore , al nominato . . . , il quale si è costituito depositario del medesimo ; (1) quali generi sono stati valutati da' . . . periti da noi chiamati a quest' atto , per duc. . . . ed il mezzo di trasporto consistente in un ... per duc. . . .

Richiesto in seguito il conduttore se avea ad allegar cosa in sua difesa , egli ha dedotto . . . ( Si noteranno fedelmente le sue giustificazioni. )

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente verbale in triplice spedizione firmato da noi , da' signori . . . impiegati del servizio misto ed attivo di questa officina, dal signor . . . commesso della regia , da' . . . periti , e dal contravventore , al quale si è data chiara lettura e copia del medesimo colla citazione (2) a comparire in-

---

(1) Ved. la 1. nota dell' art. 372. (2) La citazione che dee aggiungersi in fine della copia e la seguente.

**È citato ed assegnato il nominato a comparire innanzi al giudice de' dazj indiretti , residente in . . . ( ved. l' art. 162 sulla destinazione di tali giudici ) fra lo spazio di cinque giorni dalla chiusura del sopra trascritto verbale , ( ved. l' art. 126 sull' aumento legale di questo termine ) per produrre , se voglia l' opposizione a' termini degli art. 26 e 37 della**

nanzi al giudice competente, a' termini dell' art. 26 della leg. sul contenzioso, dopo chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno.

( *Firma di tutti gl' intervenuti.* )

Per chi non sapesse non potesse o non volesse soscrivere il verbale, e per la ratifica di esso, ved. gli art. 117, 129, e 130.

DEL CONTROLLO DEL SERVIZIO ATTIVO.

*Contravvenzione*

375 Risultando dalla novella visita esservi eccesso nella quantità, o nel numero, l'eccesso sarà sottoposto al pagamento del triplo del dazio, e lo sarà tutto il genere, se la specie si rinverrà diversa dalla menzionata nella bolletta, e se la diversità fosse al regio erario dannosa ec. Art. 25 reg. idem.

Per questa contravvvenzione è adattabile la stessa formola dell' articolo precedente.

*Contravvenzione.*

376 I generi sorpresi senza le corrispondenti bollette di spedizione nel tratto che divide le officine di percezione da' posti di guardia rispettivi, saran sottoposti al triplo del dazio. Art. 26 reg. idem.

Per questa contravvenzione è adattabile la formola dell' art. 372.

---

legge sul contenzioso, e di altri cinque giorni, nel caso di opposizione, a comparire innanzi al detto giudice per sentirsi condannare al pagamento di duc. . . . al quale ascende il triplo del dazio sui generi sorpresi in frode, ed alle spese del giudizio, per le ragioni enunciate nel detto verbale.

( *Firma del solo ricevitore.* )

*Contravvenzione.*

377 Tranne la linea de' capo-casali presa da officina ad officina de' capo-casali medesimi, nella quale i generi, in qualsivoglia quantità sorpresi senza le corrispondenti bollette, verran confiscati, sarà nel perimetro dell' abitato di ciascun casale libera la circolazione, e senz' alcuna carta di accompagnamento, 1.° del vino per la quantità di barili sei; 2.° degli altri generi per l' ammontare de' dazj, sopra ciascuno de' quali non ecceda i carlini sei. Tra casali e casali poi la libera circolazione sarà permessa, senza alcuna carta di accompagnamento, del vino per la quantità di caraffe sessantatre; degli altri generi per l' ammontare de' dazj sopra ciascuno dei quali non ecceda i carlini tre.

Ove l' ammontare de' dazj sopra ciascuno genere, e la quantità del vino fossero maggiori, il genere o i generi di una quantità eccedente, perchè sforniti delle corrispondenti carte di accompagnamento volute dal presente regolamento, saranno assoggettati al pagamento del triplo del dazio. Art. 44 reg. idem.

378 È supposto che 'l contravventore abbia rinunziato al giudizio, e si fosse rimesso alla equità dell' amministrazione.

## FORMOLA.

379 In nome del direttor generale e dell' amministrazione de' dazj indiretti.

Oggi che sono li . . . del mese . . . dell' anno . . .

Noi N. N. ricevitore di questa officina di . . . in forza ed in esecuzione dell' art. 14 della leg. de' 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti facciamo noto, perchè costi e faccia piena prova, ove si conviene, a' termini della legge suddetta, qualmente si sono a noi presentati . . . ( individui della forza che àn fatto la sorpresa colla qualità di capienti ) i quali ci ànno asserito, che pattagliando per la strada . . ., alle ore . . . di questo giorno, strada che resta tra la linea del capo-casale . . . e quella di quest' altro capo-casale ov' è sita

questa officina, àn sorpreso il nominato . . . che trasportava in testa una sporta piena de' seguenti generi . . . ( si descriveranno ) E perchè tali generi non erano accompagnati dalla dovuta bolletta a cautela, perciò si è il conduttore scortato co' generi medesimi in questa officina per le operazioni di risulta.

Dietro tale dichiarazione si son chiamati due periti a nome . . . i quali àn valutato i detti generi per la somma di duc. . . .

Quindi abbiamo fatto conoscere all'accennato conduttore de' generi suddetti ch' esso per essere stato sorpreso tra la linea sopra indicata, sfornito della bolletta a cautela, è incorso nella contravvenzione, che vien punita colla confiscazione de' generi su descritti, per cui si sono essi ritenuti in questa officina, ai termini dell' art. 44 del regolamento de'dazj di consumo de'9 gennajo 1827, così concepito : ( Si trascriverà letteralmente. )

In seguito interpellato da noi il detto contravventore se avea ad allegar cosa in sua difesa egli ha dedotto : ( Si noteranno fedelmente le sue giustificazioni e la rinunzia al giudizio da lui dichiarata, e l'essersi rimesso all' equità dell' amministrazione generale. )

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente verbale in triplice spedizione per servire in via amministrativa, firmato da noi, da' . . . ( tutt'i capienti ) da' signori . . . impiegati del servizio misto ed attivo di questa officina, dal signor . . . commesso della regia, da' . . . periti e da due testimonii scribenti a nome . . . da noi anche chiamati a quest' atto, i quali in vece del contravventore che disse di essere inlitterato àn sottoscritto con noi, ed espressata di loro proprio carattere la circostanza della rinunzia al giudizio dichiarata dal contravventore summentovato, a' termini dell' art. 85 della leg. sul contenzioso.

Del quale verbale si è data lettura e copia ad esso contravventore, dopo chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno. (1)

*(Firma di tutti gl' intervenuti.)*

(1) È da avvertirsi che la ratifica di questo verbale, benchè redatto in via amministrativa per la rinunzia al giudizio del

Per chi non sapesse non potesse o non volesse soscrivere il verbale, e per la ratifica di esso, ved gli art. 117, 129, e 130.

### DELLE FORMALITA' SULLA PERCEZIONE DEL VINO DI NAPOLI, E CASALI.

*Contravvenzione.*

380 Chiunque in Napoli raccoglierà, e ne' casali immetterà, raccoglierà, e riporrà vino, mosto, acquate, vino passato per vinaccia, dovrà fra quattro giorni, successivi alla immessione, raccolta, o deposito, far la rivela in Napoli nelle barriere più vicine, e ne' casali presso le officine locali delle quantità immesse, raccolte, o depositate in ciascun giorno.

Ove la quantità rivelata sia minore della effettiva, se ne compilerà processo-verbale, e si trasmetterà immediatamente al magistrato conveniente per condannarsi il rivelante al triplo del dazio sull' eccesso per le sorprese, che avranno luogo fino al 30 novembre, ed alla confiscazione per le sorprese, che si verificheranno dal primo a tutto dicembre, giusta l' articolo 61 ec. Art. 46 reg. idem.

381 È supposto che la contravvenzione oltrepassi 'l valore di ducati dieci, e siesi sorpresa prima del 30 novembre.

### FORMOLA.

382. In nome del direttor generale e dell' amministrazione de' dazj indiretti.

Oggi che sono li . . . del mese . . . dell' anno ...

Noi N. N. ricevitore di questa officina de' dazj di consumo di . . . in forza ed in esecuzione dell' art. 14 della legge de' 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti, facciamo noto, perchè costi e faccia piena prova, ove si conviene, a' termini della legge suddetta,

---

contravventore, è pur tuttavolta sempre necessaria, onde possa avere esso il suo valore accordato dalla legge fino all' iscrizione in falso.

qualmente si sono a noi presentati i signori . . . ( impiegati del servizio misto ed attivo che àn proceduto alla verifica ) è ci àn dichiarato , che avendo ricevuta notizia *o denunzia* che 'l vino raccolto ed immesso dal nominato . . . nel suo cellajo di questo casale era in una quantità maggiore di quella da lui rivelata a questa officina locale in data di . . . per cui essi in unione del sig. . . . sindaco di questo comune , e de' nominati ... testimonj chiamati all' atto , si son recati questa mattina nel detto cellajo , dove coll' assistenza del proprietario suddetto ànno eseguita la verifica , ed in vece de' così detti fusti di vino n. . . . da lui rivelati , giusta la sua rivela , copia della quale da noi collazionata sarà annessa al presente verbale , ne àn ritrovato num. . . . quanto a dire num. . . . dippiù di quello rivelato , sul quale eccesso il detto proprietario è soggetto a pagare il triplo del dazio , che ascende alla somma di ducati . . .

Dopo di che essi lasciando una guardia per custodire al di fuora del cellajo il vino suddetto , ànno invitato il proprietario ad intervenire in questa officina, onde assistere alla compilazione del presente verbale.

E come tale sorpresa è stata eseguita in questo corrente mese di novembre , così abbiamo fatto sentire all' accennato proprietario, signor. . . ., ch' esso è caduto in contravvenzione , la qual' è punita col pagamento del triplo del dazio sull' eccesso ritrovato in fusti , *o botti* di vino num. . . . a' termini dell' art. 46 del regolamento de' dazj di consumo de' 9 gennajo 1827 , così concepito : ( Si trascriverà letteralmente. )

Quindi abbiamo offerto al medesimo di non sottoporre a sequestro il vino ritrovato eccedente , nel caso volesse fare il deposito dell' importare del triplo del dazio sopra mentovato , e delle spese del giudizio , ed egli ha risposto : ( Se sarà affermativo si farà menzione del deposito ; se negativo si dirà : E come ha rifiutata l' offerta suddetta , così si è fatto apprezzare il vino sopra indicato da' periti ... . , i quali lo àn valutato per duc. . . e quindi lo abbiamo conseguato al signor . . . il quale si è costituito depositario di esso.

In seguito si è da noi richiesto il medesimo , se avea ad allegar cosa in sua difesa , ed egli ha dedotto : ( Si noteranno fedelmente le sue giustificazioni. )

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente verbale in triplice spedizione, firmato da noi, da' signori . . . ( tutti coloro che àn proceduto alla verifica in qualità di capienti ) da' periti . . . e dal signor . . . ( nome e cognome del contravventore ) al quale si è data chiara lettura e copia del medesimo colla citazione (1) a comparire innanzi al giudice competente, a' termini dell'art. 24 della legge sul contenzioso, dopo chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno.

( *Firma di tutti gl' intervenuti.* )

Per chi non sapesse, non potesse o non volesse soscrivere il verbale, e per la ratifica di esso, ved. gli art. 117, 129, e 130.

*Contravvenzione.*

383. I riveli dovranno esser fatti per tutto il dì 30 novembre di ciascun anno, dopo del quale i generi non rivelati, o che si estraessero da' cellaj, e si vendessero senza il permesso degli agenti doganali, prima di farsene il rivelo, e propriamente dal 1. settembre al 30 novembre, saran confiscati.

Il permesso dovrà esser notato in dorso della bolletta di rivelo, se trattasi di genere rivelato, e se di vino vecchio, si accorderà con una particolar bolletta. Art. 48 regolamento idem.

384. È supposto che la sorpresa siesi eseguita alla fine del mese di ottobre.

---

(1) Questa citazione, che dee aggiungersi in fine della copia è la seguente.

È citato ed assegnato il signor . . . ( proprietario del vino) a comparire innanzi al giudice de' dazj indiretti, residente in ... ( ved. l' art. 162 sulla destinazione di tali giudici. ) fra lo spazio di cinque giorni colla continuazione dalla chiusura del sopra-trascritto verbale ( ved. l' art. 126 sull' aumento legale di questo termine ) per sentirsi condannare al pagamento della somma di ducati . . . alla quale ascende il triplo del dazio sulla quantità del vino non rivelata, per le ragioni enunciate nel detto verbale.

( *Firma del solo ricevitore.* )

*FORMOLA.*

385. In nome del direttor generale, e dell' amministrazione de' dazj indiretti.

Oggi che sono li . . . del mese . . . dell' anno . . .

Noi N. N. ricevitore di questa officina di . . . in forza ed in esecuzione dell' art. 14 della legge de' 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti, facciamo noto, perchè costi e faccia piena prova, ove si conviene, a' termini della legge suddetta, qualmente si sono presentati a questa officina i nominati . . . (nomi cognomi e grado degl' impiegati doganali o della regia che àn fatto la sorpresa) e ci àn dichiarato che passando per la strada detta . . . di questo casale vicino alla casa di . . . (nome e cognome del padrone della casa) vi àn sorpresi due vaticali a nome . . . con tre cavalli carichi di nove barili di . . . (si esprima se vino, vino mosto, acquata ec.) che dissero di aver estratto dal cellajo di detto padron di casa, dal quale li avevano comprati per carlini . . .

Che dietro tale assertiva, essi avevano trattenuto quivi i vaticali, e fatto chiamare da' medesimi l' accennato proprietario del genere, il quale, interrogato sul proposito, avea risposto affermativamente, e richiesto ad esibir loro la bolletta di rivelo col corrispondente permesso di vendita in dorso della medesima, gli ha risposto di non averla, per cui la forza accennata ha condotto in questa officina i vaticali suddetti colle due some del genere sopra indicato, e sul loro invito anche si è a noi presentato il venditore di esso genere. (1)

Interrogati da noi un dopo l' altro i vaticali ed il proprietario sul fatto dedotto, lo àn tutti concordemente comprovato.

In seguito di ciò, abbiamo fatto sentire al riferito proprietario, ch' esso nel' aver fatto per anco il revelo del genere di cui si tratta, immesso nel suo cellajo, ed

(1) Se il proprietario, all' invito degl' impiegati doganali, o agenti della regia, non si presenti nella officina, in tal caso il verbale si redigerà in sua assenza, essendo egli tenuto a rimborsare i vaticali del prezzo del genere che sarà confiscato, pel solo fatto consegnato nel verbale della vendita senza permesso.

in conseguenza senza il permesso di venderlo, ci ne ha venduto, è per tal motivo incorso nella contravvenzione, la qual' è punita colla confisca del genere venduto a'vaticali surriferiti (1) a termini dell' art. 48 del regolamento su de' dazj di consumo, così concepito ( Si trascriverà letteralmente. )

Quindi nel far sentire ben anche a'vaticali le sopra trascritte disposizioni del regolamento, abbiamo loro significato che 'l genere da essi comprato, dovendo per conto della dogana rimaner confiscato, potevano esperimentare i loro dritti contro del venditore.

Intanto per conoscere il valore di detto vino, si son da noi chiamati i due periti a nome . . . i quali lo àn valutato per ducati . . .

In seguito, richiest' i medesimi se avevano ad allegar cosa in loro difesa, àn risposto, cioè il proprietario, che . . . ed i vaticali, che . . .

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente verbale in triplice spedizione, firmato da noi da' . . . (tutti i capienti) da' . . . ( impiegati del doppio servizio dell' officina e commesso della regia ) da' . . . periti, da'. . . vaticali, e dal . . . venditore del vino contravventore, al quale si è data chiara lettura e copia del medesimo colla citazione (2) a comparire innanzi al giudice com-

(1) La infrazione di cui si tratta commessa dal proprietario all' art. 48 del regolamento, non costituisce che una semplice contravvenzione, la quale è soltanto punita colla confiscazione di detto genere.

Ma ne' contrabbandi però del vino in quistione e dell'avena, oltre alla pena prevista, debb' aggiungersi la multa eguale al valore di tali due generi, a' termini dell' art. 201 del medesimo regolamento.

(2) Questa citazione che dee aggiungersi in fine della copia è la seguente.

È citato ed assegnato il nominato . . .. ( nome e cognome del venditore del vino ) a comparire innanzi al giudice de' dazj indiretti, residente in . . . (ved. l' art. 162 sulla destinazione di tali giudici ) fra lo spazio di cinque giorni colla continuazione dalla chiusura del sopra trascritto verbale (ved. l'art. 126 sull'aumento legale di questo termine) per sentire dichiarar confiscati a di lui danno i nove barili di vino da esso venduti in contravvenzione a' vaticali..., giusta le ragioni enunciate nel detto verbale.

( *Firma del solo ricevitore* )

petente, a' termini dell' art. 34 della legge sul contenzioso, dopo chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno.

( *Firma di tutti gl' intervenuti.* )

Per chi non sapesse, non potesse, o non volesse soscrivere il verbale, e per la ratifica di esso ved. gli art. 117, 129, e 130.

*Contravvenzione.*

386. Il vino diretto da un casale ad un' altro, o dal territorio franco a' casali, o dallo stesso territorio franco e da quello de' casali a Napoli, dovrà essere munito di una bolletta di accompagnamento, senza della quale sarà assoggettato al pagamento del triplo del dazio. Sono da siffatta disposizione escluse le quantità di vino di cui è parola nell' art. 44, per le quali potrà effettuarsene il trasporto senza bolletta di accompagnamento, tanto nel perimetro dell' abitato di ciascun casale, quanto da casale a casale, esclusa la linea de' capo-casali, nella quale il vino sorpreso senza la bolletta menzionata, qualunque ne fosse la quantità, sarà confiscato. Art. 59 reg idem.

Per questa contravvenzione è adattabile la formola dell' art. 379.

*Contravvenzione.*

387. Da che comincia la raccolta, immessione, o deposito del vino, gl' impiegati della officina del rispettivo territorio saran tenuti di vegliare sulla esattezza de' riveli sotto la di loro responsabilità. In tempo de' riveli l' amministrator generale destinerà degl' impiegati di sua fiducia a vegliare, perchè quelli sien fatti esattamente. Terminato questo tempo, l' amministratore generale, se lo stimerà opportuno, destinerà uno, o più impiegati superiori, onde assicurarsi, mediante una verificazione generale, della loro integrità ed esattezza. La detta verificazione generale potrà aver luogo sino a tutto il mese di dicembre. Le contravvenzioni saran punite a norma dell' art. 46. Art. 61 reg. idem.

Per tali contravvenzioni che potranno essere scoverte nel tempo della verifica generale è adattabile la formola dell' art. 382.

### Del mercato degli animali vaccini, e bufalini.

*Contravvenzione.*

388. Se gli impiegati nelle officine de' capo-casali si avvedranno di essersi rivelati uno o più animali per un dazio minore dell'effettivo, ove vi sia bisogno di verificazione ne faran menzione sulla bolletta a cautela per tenersene conto nella rivista, che dovrà farsi nella officina del mercato a' Gigli, eseguendosi quanto vien prescritto nell' articolo 8.; ma se la diversità cadesse sotto i sensi, come quella di vacca e bue ec., l' animale falsamente rivelato sarà sequestrato, e condotto nella officina anzidetta col corrispondente verbale di contravvenzione. Lo stesso si praticherà, quando si trattasse di diversità di numero. Art. 78 reg. idem.

Nella medesima officina del mercato a'Gigli sarà riscosso il doppio del dazio corrispondente alla specie verificata maggiore di quella degli animali rivelati per un dazio minore, e 'l dazio a seconda del rivelo, se siensi rivelati per un dazio maggiore. Se poi gli animali sono stati rivelati per un numero minore, l'eccesso sarà sottoposto al pagamento del triplo del dazio; ed ove il numero, secondo il rivelo sia maggiore, sugli animali che mancheranno sarà parimenti riscosso il triplo del dazio. La stessa norma sarà serbata per gli animali bufalini. Art. 79 reg. idem.

### *FORMOLA.*

389 In nome del direttor generale e dell' amministrazione de' dazj indiretti.

Oggi che sono li . . . del mese . . . dell' anno . . .

Noi N. N. ricevitore dell' officina de' dazj di consumo di questo capo-casale di . . . in forza ed in esecuzione dell' art. 14 della legge de' 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti, facciamo noto, perchè costi e faccia piena prova, ove si conviene, a' termini della legge suddetta, qualmente il capo del servizio at-

tivo di questa officina signor . . . ( o altro impiegato qualunque ) ci ha avvertito di essersi avveduto che uno fra gli animali vaccini rivelati dal vaccinajo . . . in vece di vacca è un bue, ciò che tende a commettersi una frode in danno della percezione.

Noi dietro di tale avviso, siamo divenuti alla verifica coll' assistenza dello stesso vaccinajo contravventore, e si è effettivamente ritrovato che un bue si è rivelato come se fosse vacca, perchè nella rivela si legge buoi numero 5, vacche numero 6; ma nella verifica si son trovati buoi numero 6, vacche numero 5, per cui si è sequestrato il bue suddetto, per essere condotto nella officina del mercato a' Gigli, dove sarà trasmessa una spedizione originale del presente verbale.

Quindi è che abbiamo fatto sentire all' accennato vaccinajo ch' esso è caduto in contravvenzione, la quale è punita col doppio del dazio sul detto animale falsamente rivelato, a' termini dell'art. 79 del regol. de'dazj di consumo, così concepito: (si trascriverà letteralmente.)

In seguito richiesto lo stesso vaccinajo se avea ad allegar cosa in sua difesa, egli ha dedotto: (Si noteranno fedelmente le sue giustificazioni.)

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente verbale, in quattro spedizioni originali, firmato da noi, da' . . . ( tutti gl' impiegati dell' officina dove si è scoverta la frode ) e dal nominato . . . contravventore; del quale verbale una spedizione originale si è ritenuta presso di noi, la seconda l'abbiamo trasmessa al sindaco di questo comune; la terza al ricevitore dell' officina del mercato a' Gigli, e la quarta all' amministrazione generale, dietro di essersene data lettura e copia al suddetto contravventore colla citazione (1) a comparire innanzi al giudice

(1) Questa citazione che dee aggiungersi in fine della copia è la seguente.

È citato ed assegnato il nominato . . ., vaccinajo a comparire innanzi al giudice de'dazj indiretti residente in . . . (ved. l' art. 162 sulla destinazione di tali giudici) fra lo spazio di cinque giorni dalla chiusura del sopra trascritto verbale ( ved. l' art. 126 sull' aumento legale di questo termine ) per produrre,

competente, qualora voglia opporsi al verbale, a'termini degli articoli 26 e 37 della legge sul contenzioso, dopo chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno. (1)

Per chi non sapesse, non potesse o non volesse soscrivere il verbale, e per la ratifica di esso, ved. gli art. 117, 129, e 130.

Per le altre contravvenzioni previste dall' art. 79, è adattabile la stessa formola, variando nelle circostanze e nelle pene che si trovano comminate; e quando la penale oltrepassi i ducati dieci, la citazione dovrà essere regolata come quella delle contravvenzioni precedenti.

### ANIMALI DI VITA.

#### *Contravvenzione.*

390. Dal dì 1 al dì 15 ottobre di ciascun anno si procederà ad una seconda verificazione generale degli animali di vita: (2) ed ove sì in questa che nella precedente, ed in ogni altro tempo si rinvenissero animali non rivelati, e senza la debita bolletta, saranno sottoposti al pagamento del triplo del dazio. Art. 120. reg. idem.

### *FORMOLA.*

391. In nome del direttor generale e dell' amministrazione de' dazj indiretti.

Oggi che sono li . . . del mese . . . . dell'anno . . .

Noi N. N. ricevitore di questa officina de' dazj di consumo di . . . in forza ed in esecuzione dell' art. 14 della legge de' 20 dicembre 1826 sul contenzioso de'dazj

---

se voglia l' opposizione a' termini degli art. 26 e 37 della legge sul contenzioso, e di altri cinque giorni, nel caso di opposizione, a comparire innanzi al detto giudice, per sentirsi condannare al pagamento del doppio dazio dovuto su di un bue rivelato per vacca, giusta le ragioni enunciate nel detto verbale.

(1) È presunto che il doppio dazio cui va soggetto il contravventore non oltrepassi la somma di ducati dieci, e perciò si è redatto il verbale a' termini degli articoli 26 e 37 della legge sul contenzioso.

(2). La prima è all' epoca de' 15 marzo. Ved. l' art. 115 del reg.

copia colla citazione (1) a comparire innanzi al giudice competente, a' termini dell' art. 24 della legge sul contenzioso, dopo chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno.

( *Firma di tutti gl' intervenuti.* )

Per chi non sapesse, non potesse, o non volesse soscrivere il verbale, e per la ratifica di esso, ved. gli art. 117, 129, e 130.

ANIMALI PECORINI, CAPRINI, E PORCINI CHE SI MENANO AL PASCOLO.

*Contravvenzione.*

392. È vietato a' conduttori degli animali che si menano al pascolo, di dividerli in più branchi sotto le pene menzionate nell' articolo precedente, ed ove lo facessero senz' aversi alcuna bolletta, gli animali saranno sottoposti al pagamento del triplo del dazio.

Saranno del pari sottoposti al pagamento del triplo del dazio quegli animali, che con bolletta di un casale di mezzo si trovassero pascolando nel territorio di un capo-casale, ovvero con bolletta di un capo-casale si trovassero pascolando nel territorio di un casale di mezzo. Art. 128 reg. idem.

---

(1) Questa citazione che dee aggiungersi in fine della copia è la seguente.

È citato ed assegnato il nominato . . . a comparire innanzi al giudice de' dazj indiretti, residente in . . . ( ved. l'art. 162 sulla destinazione di tali giudici ) fra lo spazio di cinque giorni colla continuazione. ( ved. l'art. 126 sull' aumento legale di questo termine ) per sentirsi condannare al pagamento del triplo del dazio dovuto sugli animali ritrovati in contravvenzione, dazio che ascende alla somma di duc. . . . , ed alle spese del giudizio in favore dell' amministrazione generale de' dazj indiretti, per le ragioni enunciate nel detto verbale.

( *Firma del solo ricevitore.* )

FORMOLA.

393. In nome del direttor generale, e dell'amministrazione de' dazj indiretti.

Oggi che sono li . . . del mese . . . dell'anno. . .

Noi N. N. ricevitore di questa dogana di . . . in forza ed in esecuzione dell' art. 14 della legge de' 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti, facciamo noto, perchè costi, e faccia piena prova, ove si conviene, a' termini della legge suddetta, qualmente si sono a noi presentati . . . ( tutti gl' individui della forza de' dazj indiretti o della regìa, autori della sorpresa, in qualità di capienti ) e ci àn dichiarato, che transitando questa mattina pel territorio di . . . àn rimarcato che ne' prati vicini sulla collina pascolavano divisi a più branchi diversi animali . . . ( si noti quella delle tre specie che sarà sorpresa ) per cui avvicinandosi al luogo suddetto àn dimandato al conduttore di essi perchè li aveva divisi, e se conservava la dovuta bolletta di pascolo, e che costui avea loro risposto che gli animali si erano divisi da essi medesimi, e che n' era privo della bolletta.

Che a tale risposta la forza ha invitato esso conduttore a guidare in questa officina gli animali su divisati per le disposizioni di risulta.

Noi dietro tale dichiarazione coll' assistenza del conduttore degli animali suddetti che disse chiamarsi . . ., e de' signori . . . ( tutti gl' impiegati della officina, commesso della regìa, ed i capienti ) siamo divenuti a numerare tali animali, i quali si son trovati ascendere al numero di . . . per cui il triplo del dazio su di essi dovuto a titolo di multa, ascende a duc. . . .

Ciò eseguito si son chiamati i periti . . . per valutare detti animali ed essi li ànno apprezzati per duc. . . .

Quindi abbiamo fatto sentire all' accennato . . . conduttore di detti animali, ch' esso per averli divisi in più branchi e menati al pascolo senza essere munito della bolletta corrispondente, è caduto in contravvenzione, la qual' è punita col pagamento del triplo del dazio dovuto su ciascuno degl' indicati animali, che ascende alla detta somma di duc. . . e ciò in forza dell' art. 128 del regolamento de' dazj di consumo de' 9 gennajo 1827, così concepito : ( Si trascriverà letteralmente. )

Si è in oltre offerto al medesimo conduttore se volea che gli si fossero restituiti gli animali summentovati, mediante deposito dell' ammontare della detta multa e delle spese del giudizio, ed egli ha risposto:

( Se sarà affermativo si farà menzione del deposito; se negativo si dirà : E perche ha rifiutata l'offerta suddetta, perciò gli animali sopra riferiti si sono consegnati al nominato . . . , il quale si è costituito depositario di essi, andando tutte le spese che occorrono a carico del contravventore. )

In seguito si è richiesto lo stesso conduttore, se avea ad allegar cosa in sua difesa, ed egli ha dedotto : ( Si noteranno fedelmente le sue giustificazioni. )

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente verbale in triplice spedizione, firmato da noi, da' . . . . ( tutti gl' impiegati dell' officina, commesso della regia, periti, e capienti. ) e dal contravventore, al quale si è data chiara lettura e copia del medesimo colla citazione (1) a comparire innanzi al giudice competente, a' termini dell' art. 24 della legge sul contenzioso dopo chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno.

( *Firma di tutti gl' intervenuti.* )

Per chi non sapesse, non potesse, o non volesse soscrivere il verbale, e per la ratifica di esso, ved. gli art. 117, 129, e 130.

---

(1) Questa citazione che dee aggiungersi in fine della copia, è la seguente.

È citato ed assegnato il nominato . . . a comparire innanzi al giudice de' dazj indiretti, residente in . . . . ( ved. l'art. 162 sulla destinazione di tali giudici ) fra lo spazio di cinque giorni dalla chiusura del sopra trascritto verbale (ved. l'art. 126 sull' aumento legale di questo termine ) per sentirsi condannare al pagamento della somma di duc. . . . alla quale ammonta il triplo del dazio dovuto su ciascuno degli animali sorpresi in contravvenzione, ed alle spese del giudizio, per le ragioni enunciate nel detto verbale.

( *Firma del solo ricevitore.* )

*Contravvenzione.*

394. Il ricevitore, e il capo del servizio attivo, sotto la cui vigilanza si troveranno gli spacci, n' eseguiranno, a pena di essere la prima volta sospesi d'impiego, e la seconda destituiti, la verificazione, ossia la così detta resta una volta almeno per settimana.

Essi chiederanno agli esercenti la esibizione del loro registro indicato nell' art. 129, e veduta la quantità de' generi in questo descritti, procederanno al peso degli esistenti. Se questi si troveranno eguali, si visterà colla formola: trovato concorde; se inferiori, si rettificherà la resta per la esistenza effettiva de' generi, e vi apporranno le firme il ricevitore, e 'l capo-posto del servizio attivo. Trovandovisi eccedenza i generi eccedenti saranno confiscati, prendendosene nota sul registro in doppio sovraindicato. Art. 134 reg. idem.

## FORMOLA.

395. In nome del direttor generale e dell' amministrazione de' dazj indiretti.

Oggi che sono li . . . del mese . . . dell' anno . . .

Noi N. N. ricevitore di questa officina di . . . in forza, ed in esecuzione dell' art. 14 della legge del 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti, facciamo noto, perchè costi, e faccia piena prova, ove si conviene, a'termini della legge suddetta, qualmente noi in conseguenza dell'art. 134 del regolamento su de' dazj di consumo, ci siamo recati questa mattina in unione del capo-posto del servizio attivo di questa officina signor . . . del commesso della regia signor . . . , e delle guardie . . . nella bottega del denominato . . . sita in questo casale di . . . ed abbiamo chiesto al medesimo la esibizione del suo registro detto delle reste, indicato nell' ultima parte dell' art. 129 dello stesso regolamento, ma col confronto di tale registro i generi esistenti nella bottega si son trovati eccedenti in cantaja . . . o rotola . . . cioè: ( qui si noterà in dettaglio la respettiva eccedenza de' generi in paragone di quelli notati nel registro ) quali generi ec-

cedenti sono stati valutati per la somma di duc. . . da'. . periti da noi chiamati a quest' oggetto.

Dietro di tale verifica, si è da noi notata l' eccedenza indicata sul registro in doppio, corrispondente a quello del cennato esercente, che si conserva nella officina di nostro carico; e quindi abbiamo fatto sentire all' esercente medesimo, che i sopra indicati generi ritrovati eccedenti a quelli notati nel registro son sottoposti alla confiscazione, a' termini dell' art. 134 del citato regolamento su de' dazj di consumo de' 9 gennajo 1827; così concepito : ( Si trascriverà letteralmente. )

In conseguenza di tali disposizioni si son fatti trasportare in questa suddetta officina i generi su descritti e si son messi in deposito nel magazzino di essa per restare fino all' esito del giudizio.

Richiesto quindi l' accennato esercente, se avea ad allegar cosa in sua difesa, egli ha dedotto : ( Si noteranno fedelmente le sue giustificazioni. )

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente verbale in triplice spedizione, firmato da noi, da' . . . (tutti gl' impiegati doganali, e commesso della regia ) da' . . . periti, e dal contravventore, al quale si è data chiara lettura e copia del medesimo colla citazione (1) a comparire innanzi al giudice competente, a' termini dell'art. 24 della legge sul contenzioso, dopo chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno.

*( Firma di tutti gl' intervenuti. )*

(1) Questa citazione che dee aggiungersi in fine della copia, è la seguente.

È citato ed assegnato il nominato . . . esercente della bottega così detta lorda del casale di . . . a comparire innanzi al giudice de' dazj indiretti, residente in . . . ( ved. l' art. 162 sulla destinazione di tali giudici ) fra lo spazio di cinque giorni colla continuazione ( ved. l' art. 126 sull' aumento legale di questo termine ) per sentire dichiarar confiscati i generi rinvenuti eccedenti a quelli notati nel registro in doppio detto delle reste, indicati nel sopra trascritto verbale, e sentirsi nel tempo stesso condannare alle spese del giudizio, per le ragioni riferite nel verbale medesimo.

*( Firma del solo ricevitore. )*

Per chi non sapesse, non potesse o non volesse soscrivere il verbale, e per la ratifica di esso, ved. gli art. 117., 129, e. 130.

*Contravvenzione.*

396. Saran tenuti come immessi in frode, e parimente confiscati i generi sorpresi in atto della loro immessione negli spacci suddetti a resta senza la bolletta corrispondente, e nel modo statuito per gli articoli precedenti. Art. 135 reg. idem.

Per questa contravvenzione è adattabile la formola dell' art. 372 colla sola differenza, che in vece della multa, qui si applicherà la penale stabilita della confisca.

Circolazione in Napoli e ne' casali de' generi soggetti a dazi di consumo.

*Contravvenzione.*

397. Ove il genere rivelato per trasportarsi da Napoli a' casali non si rinvenisse ne' recipienti, o fosse di specie non soggetta a dazio, o soggetta a dazio minore, sarà riscosso il doppio del dazio corrrispondente al genere rivelato; ed all' uopo verrà sequestrato una co'mezzi di trasporto per sicurezza del pagamento della multa, ec. Art. 142. reg. idem.

*FORMOLA.*

398. In nome del direttor generale, e dell' amministrazione de' dazj indiretti.

Oggi che sono li . . . del mese . . . dell'anno . . .

Noi N. N. ricevitore della officina de' dazj di consumo di questo casale di . . . in forza ed in esecuzione dell' art. 14 della legge del 20 dicembre 1826 sul contenzioso de'dazj indiretti, facciamo noto, perchè costi e faccia piena prova, ove si conviene, a' termini della legge suddetta, qualmente si sono a noi presentati A. B. . . . guardie dell' amministrazione, e ci àn dichiarato che recandosi questa mattina da Napoli nel casale di . . . per affari di servizio, ànno incontrato nella strada detta . . .

un vetturale con un somaro carico di generi soggetti a dazio di consumo accompagnati da bolletta di sbalzo; ma che all' incontro di detta forza tuttocchè esso vetturale, a nome N. . . . era portatore dell' accennata bolletta, pure ha dimostrato un certo timore che avea concepito ; per cui la forza suddetta sospettando di essersi commessa qualche frode ; lo ha invitato a venire , e lo ha accomgnato col carico in questa suddetta officina, più prossima al luogo della sorpresa , per la verifica de' generi che trasportava in corrispondenza della bolletta di sbalzo.

Noi dietro tale dichiarazione in presenza dello stesso vetturale , e coll' assistenza de' signori . . . impiegati della officina , commesso della regia e delle accennate guardie capienti , siamo divenuti alla verifica de' generi, che discaricati dal somaro si sono trasportati in questa officina.

In fatti , confrontat' i generi colla bolletta , si è trovato che nè la quantità nè la qualità è corrispondente alla medesima. Eccone la dimostrazione.

I generi descritti nella bolletta sono : ( Si trascriveranno minutamente. )

I generi poi verificati sono : ( Si descriveranno ben anche. )

Da ciò risulta che i descritti generi compresi nella bolletta sono di specie non soggetta a dazio, ed i generi ritrovati esistenti sono sottoposti ad un dazio minore di quella specie di generi che si era rivelata.

Ond' è che 'l vetturale è caduto in contravvenzione, la qual' è punita col doppio dazio corrispondente al genere rivelato , che secondo la indicata bolletta di sbalzo, ammonta alla somma di duc . . . , e ciò in forza dell' art. 142 del regolamento su de' dazj di consumo de' 9 gennajo 1827 , così concepito : ( Si trascriverà letteralmente. )

Quindi si son fatti apprezzare detti generi, non che il somaro, mezzo di loro trasporto da' . . . periti . . . , i quali, cioè i primi due àn valutato i generi per la somma di ducati . . . ; e i due secondi il somaro per ducati . . .

Si è in oltre da noi offerto al contravventore se volea che gli si fossero restituiti i generi, mediante deposito della multa suddetta e delle spese del giudizio , ed egli

ha risposto: ( Se sarà affermativo, si farà menzione del deposito; se negativo si dirà: E perchè ha rifiutata l' offerta suddetta; perciò i generi si son messi 'n deposito nel magazzino di questa officina per restare fino all' esito del giudizio. )

Davvantaggio si è fatta anche offerta allo stesso di restituirsigli il mezzo di trasporto, previo deposito del prezzo o valida cauzione, ed egli ha risposto: ( Se acconsentirà si farà menzione del deposito ovvero della cauzione, indicandosi il fidejussore; se dissentirà, si consegnerà il detto mezzo di trasporto a persona terza, a spese del contravventore. Ved. la nota dell' art. 372. )

Richiesto in seguito l' accennato vetturale, se avea ad allegar cosa in sua difesa, egli ha dedotto: ( Si trascriveranno fedelmente le sue giustificazioni. )

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente verbale in triplice spedizione, firmato da noi, da' signori... ( impiegati dell' officina e commesso della regia) da' ... capienti, da' . . . periti, e dal contravventore, al quale si è data chiara lettura e copia del medesimo colla citazione (1) a comparire innanzi al giudice competente, a' termini dell' art. 24 della legge sul contenzioso, dopo chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno.

( *Firma di tutti gl' intervenuti.* )

Per chi non sapesse, non potesse o non volesse soscrivere il verbale, e per la ratifica di esso, ved. gli art. 117, 129, e 130.

---

(1) Questa citazione che dee aggiungersi in fine della copia è la seguente.

È citato ed assegnato il nominato . . . a comparire innanzi al giudice de' dazj indiretti, residente in . . . ( ved. l' art. 162 sulla destinazione di tali giudici ) fra lo spazio di cinque giorni colla continuazione ( ved. l' art. 126 sull'aumento legale di questo termine ) per sentirsi condannare al pagamento di duc. . ., somma corrispondente al doppio del dazio dovuto sul genere rivelato e non ritrovato esistente nella verifica, ed alle spese del giudizio, per le ragioni enunciate nel detto verbale.

( *Firma del solo ricevitore.* )

*Contravvenzione.*

399. I cereali, che si vorranno estrarre pe' molini per via di terra, dovranno essere dichiarati ne' posti di guardia di uscita, precedenti alle officine delle barriere rispettive. Art. 145 reg. idem.

Se nella verificazione, in vece della specie dichiarata, se ne troverà altra non soggetta a dazio, o soggetta a dazio minore, sarà riscosso il doppio del dazio corrispondente al genere revelato; ed all'effetto il genere e i mezzi di trasporto verran sequestrati per sicurezza del pagamento della multa. Art. 148 reg. idem.

Per questa contravvenzione è adattabile la formola precedente.

Per le altre contravvenzioni che si potessero commettere, previste dal regolamento sotto questo titolo e sotto quelli susseguenti, i ricevitori possono valersi di quelle formole già date per casi simili.

### Disposizioni generali.

*Contravvenzione.*

400 I generi soggetti a' dazj di consumo, occultati fra altri generi sottoposti o no sottoposti a' detti dazj, o nascosti nelle carrozze, calessi, traini, o sopra cavalcature in modo che sia chiaro di essere stati appostatamente celati, onde farli sfuggire dalle solite verifiche e diligenze degl' impiegati, saranno confiscati, ed il conduttore verrà assoggettato ad una multa corrispondente al quintuplo del dazio dovuto sui generi occultati o nascosti.

Pel pagamento della multa saranno trattenut' i mezzi di trasporto, ovvero tutti o una parte degli altri generi proporzionatamente al valore della multa. Art. 200 reg. idem.

## FORMOLA.

461 In nome del direttor generale e dell' amministrazione de' dazj indiretti.

Oggi che sono li . . . del mese . . . dell' anno . . .

Noi N. N. ricevitore di questa officina de' dazj di consumo della barriera di . . . in forza ed in esecuzione dell' art. 14 della legge de' 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti, facciamo noto, perchè costi e faccia piena prova, ove si conviene, a' termini della legge suddetta; qualmente passando questa mattina ad ore . . . da questa barriera una carrozza a due cavalli provveniente da . . ., come ha detto il proprietario di essa che la guidava, a nome . . ., il quale dopo di aver dichiarato di non trasportare alcun genere soggetto a dazio, si è fatta praticare per mezzo delle guardie . . . una diligenza nell'interno di detta carrozza, e si sono ritrovati nascosti nel . . . ( s' indichi il luogo e come si trovavano occultati ) i seguenti generi soggetti a dazio, cioè . . . ( si descriveranno. )

Quali generi si son fatti apprezzare da' . . . periti i quali li àn valutati per la somma di duc. . . .

Dietro ciò abbiamo fatto sentire al proprietario di detti generi, ch' egli per non averli rivelati, e per averli anzi nascosti in modo da deludere le diligenze della dogana, è caduto in contravvenzione, la qual' è punita colla confiscazione di detti generi, e colla multa corrispondente al quintuplo del dazio dovuto su' generi occultati, multa, che, secondo il calcolo da noi fatto, ascende a ducati . . ., perchè il dazio che gravita su' generi in frode ammonta a duc. . . ., e ciò a' termini dell' art. 200 del regolamento su de' dazj di consumo, così concepito: ( Si trascriverà letteralmente. )

In conseguenza di tali disposizioni abbiamo ritenuti i generi in questa officina perchè soggetti alla confiscazione, e quindi si è da noi offerto al conduttore di lasciarsigli libera la carrozza, mediante deposito dell'ammontare della multa suddetta e delle spese giudiziarie, o valida cauzione; ed egli ha risposto:

( Se sarà affermativo, si farà menzione del deposito ovvero della cauzione, indicandosi il fidejussore; se negativo si dirà: E come ha rifiutata l' offerta suddetta,

così abbiamo fatto apprezzare la carrozza a due cavalli da' periti . . . , i quali, cioè i due primi àn valutata la carrozza per duc. . . . e i due secondi i cavalli per ducati . . . , e quindi tanto la carrozza che i cavalli si son da noi consegnati al nominato . . . , il quale si è costituito depositario de' medesimi, andando le spese di custodia e mantenimento a carico del contravventore, quali atti di apprezzo e di consegna son rimasti presso di noi.

Dopo tutto ciò abbiamo disteso il presente verbale in triplice spedizione, firmato da noi, da' signori . . . ( tutti gl' impiegati presenti della officina, comprese le guardie in qualità di capienti ), dai periti . . . , e da A. B. . . . contravventore, al quale si è data chiara lettura e copia colla citazione (1) a comparire, a' termini dell' art. 24 della legge sul contenzioso dopo chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno, . . .

*( Firma di tutti gl' intervenuti.*

---

(1) Questa citazione che dee aggiungersi in fine della copia, è la seguente:

È citato ed asseguato il signor . . . a comparire innanzi al giudice de' dazj indiretti, residente in . . . (ved. l'art. 162 sulla destinazione di tali giudici) fra lo spazio di cinque giorni, colla continuazione ( ved. l'art. 126 sull' aumento legale di questo termine ) per sentire dichiarar confiscati i generi ritrovati nascosti nella sua carrozza, e sentirsi nel tempo stesso condannare al pagamento di duc. . . . a cui ascende la multa nella qual' è incorso, ed alle spese del giudizio in favore dell'amministrazione generale de' dazj indiretti, per le ragioni enunciate nel detto verbale.

*( Firma del solo ricevitore. )*

## CAPITOLO III.

Delle contravvenzioni dipendenti dal ramo della navigazion di commercio, che debbono trattarsi in linea civile ed in via correzionale quelle che anche si puniscono colla pena di prigionia, colle formole degli atti e de' processi-verbali corrispondenti.

### ATTI DI RICONOSCIMENTO.

*Contravvenzione.*

402 Chiunque vorrà costruire un bastimento, o dare una nuova forma ad un bastimento già costruito, sarà tenuto di passarne la notizia in iscritto alla rispettiva commessione marittima. Egli farà anche nota la società che attende a questa intrapresa: il tutto sotto pena di ducati tre a tonnellata di ammenda in caso di contravvenzione. Art. 11 legge di navigazione di commercio.

### *FORMOLA.*

403 In nome della direzion generale della navigazion di commercio.

Oggi che sono li . . . del mese . . . dell' anno ...

Noi N. N. ricevitore di questa dogana di . . . in forza ed in esecuzione dell' art. 14 della legge de' 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti facciamo noto, perchè costi e faccia piena prova, ove si conviene, a' termini della legge suddetta, qualmente il giorno de' . . . del corrente si sono a noi presentati A. B. . . . guardie de' dazj indiretti, e ci àn dichiarato che transitando pel littorale di . . . , donde dovevano passare per affari di servizio, vi anno osservato che si stava quivi costruendo un bastimento di proprietà del nominato . . . , per quanto sieno stati informati.

Una tale dichiarazione noi l' abbiamo subito comunicata alla commessione marittima, stabilita in . . . per sapere se se n' era data ad essa dal proprietario anticipatamente notizia, e che in caso contrario avess' ella destinato degl' impiegati suoi dipendenti, acciò in nostra unione sul luogo e degli altr' impiegati doganali venisse il fatto verificato, liquidato il tonnellaggio, e disteso il verbale corrispondente.

Dietro tal nostro uffizio, la commessione anzidetta, col suo foglio della data di . . . , che qui verrà unito originalmente, ci ha fatto conoscere, che 'l proprietario del detto bastimento nè prima, nè dopo che avea fatto incominciare la costruzione di esso, ne avea data notizia alcuna ad essa commessione, denotandosi nel tempo stesso di aver già destinato i signori . . . , suoi impiegati dipendenti, onde assistere con noi a tutte le accennate operazioni.

In conseguenza di ciò, noi in unione del signor. . ., impiegato del servizio misto, *o attivo* di questa dogana, del signor . . . commesso della regia, e delle guardie..., ci siamo conferiti questa mattina nel detto luogo del bastimento, dove in presenza del proprietario di esso . . ., che abbiamo invitato ad intervenire, e coll'assistenza dei signori . . ., impiegati dipendenti dalla commessione marittima, si è esaminato il bastimento in quistione, che si è trovato . . . (si accenni lo stato di costruzione in cui può trovarsi), e quindi si è da essi impiegati dipendenti dalla commessione marittima proceduto all'esperimento della sua portata, dopo misurato col piede parigino e secondo le regole date dalla legge di navigazione art. 16, e si è trovato ascendere a tonnellate n.° . . .

In seguito si è fatto da noi sentire al detto proprietario, ch'esso per non aver data anticipatamente notizia della costruzione di detto bastimento all' accennata commessione marittima, è incorso nella contravvenzione, la qual'è punita coll'ammenda di ducati tre a tonellata, a' termini dell' art. 11 della legge di navigazione de' 25 febbrajo 1826, così concepito: (si trascriverà letteralmente.)

In oltre si è da noi offerto al proprietario di lasciarsigli libero l'incominciato suo bastimento, mediante deposito dell' ammontare dell' ammenda suddetta e delle spese giudiziarie, o valida cauzione, ed egli ha risposto:

(Se sarà affermativo si farà menzione del deposito, ovvero della cauzione, se negativo si dirà: E perchè non ha accolta l' offerta suddetta, perciò abbiamo consegnato il bastimento nello stato incompleto in cui si ritrova al nominato . . ., il quale si è costituito depositario del medesimo, fin che 'l detto proprietario non adem-

pia l'accennato deposito o la indicata cauzione; qual' atto di consegna (1) è rimasto presso di noi.)

Quindi richiesto lo stesso se avea ad allegar cosa in sua difesa, egli ha dedotto: ( Si noteranno fedelmente le sue giustificazioni. )

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente processo-verbale in triplice spedizione, firmato da noi, dai signori . . ., impiegati dipendenti dalla commessione marittima sopra indicata, dal sig. . . ., impiegato del servizio misto, o *attivo* della dogana, dal signor . . . commesso della regia, da' . . . periti, e dal signor . . . proprietario del bastimento, al quale si è data chiara lettura e copia del medesimo colla citazione (1) a comparire innanzi al giudice competente a' termini dell' art. 24 della legge sul contenzioso, dopo chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno.

( *Firma di tutti gl' intervenuti.* )

Per chi non sapesse, non potesse, o non volesse soscrivere il verbale, e per la ratifica di esso, ved. gli art. 117, 129, e 130.

*Contravvenzione.*

404 Se dopo la consegna dell' atto di riconoscimento il bastimento sarà cambiato di forma o di misura nel tonnellaggio, dovrà anche cambiarsi l' atto di riconoscimento, sotto pena, in caso di contravvenzione, di pagarsi l' ammenda di dieci carlini a tonnellata. Art. 21 leg. idem.

---

(1) Questa citazione che dee aggiungersi in fine della copia è la seguente.

È citato ed assegnato il signor . . . proprietario del bastimento, a comparire innanzi al giudice de' dazj indiretti, residente in . . . ( ved. l'art. 162 sulla destinazione di tali giudici ) fra lo spazio di cinque giorni colla continuazione ( ved. l'art. 126 sull' aumento legale di questo termine ) per sentirsi condannare al pagamento di ducati . . ., importo della multa nella quale è incorso ed alle spese del giudizio, giusta le ragioni enunciate nel sopra trascritto processo-verbale.

( *Firma del solo ricevitore.* )

## *FORMOLA.*

405 In nome della direzion generale della navigazion di commercio.

Oggi che sono li . . . del mese . . . dell' anno ...

Noi N. N. ricevitore di questa dogana di . . . , in forza ed in esecuzione dell' art. 14 della legge del 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti, facciamo noto. perchè costi e faccia piena prova, ove si conviene, a' termini della legge suddetta, qualmente jeri approdò in questo porto al quale appartiene il bastimento denominato . . ., capitanato da . . ., provveniente in giorni . . . da . . . , ed essendoci dall' anzidetto capitano esibite le carte di navigazione, si è rilevato che l'atto di riconoscimento è quello stesso spedito in data . . ., quandoche dopo quest' epoca, per quanto siamo stati informati, il bastimento fu cambiato di forma e di tonnellaggio, senza ch' esso capitano ed insieme proprietario del medesimo si fosse curato di domandare ed ottenere il nuovo atto di riconoscimento.

A tal' effetto abbiamo invitato i signori . . ., impiegati dipendenti dalla commessione marittima, onde avessero verificato l' attuale portata del bastimento di cui si tratta, ed essi, dietro di essersi recati a bordo del medesimo, e di averne eseguito l' esperimento secondo le regole determinate dall' art. 16 della legge di navigazione sopra cennata, ci àn rapportato, che l' attuale portata del legno è di tonnellate numero . . . , quandoche prima era di tonnellate numero . . . , lo che forma una notabile differenza che prova di essere stato il bastimento già cambiato di forma e di tonnellaggio.

In seguito di tale verifica si è da noi fatto sentire al capitano, che dopo di essersi da lui fatto cambiare di forma e di tonnellaggio il bastimento non essendosi provveduto del nuovo atto di riconoscimento, è incorso nella contravvenzione, la qual' è punita coll' ammenda di carlini dieci a tonnellata, che, giusta la verifica pel n. ... di tonnellate, ascende a ducati . . . , e ciò a'termini dell' art. 21 della legge di navigazione di commercio de'25 febbrajo 1826, così concepito: (Si trascriverà letteralmente.)

In oltre abbiamo offerto al capitano di lasciarsigli libero il bastimento, mediante deposito dell' ammontare

della multa suddetta e delle spese, o previa cauzione, ed egli ha risposto:

( Se sarà affermativo si farà menzione del deposito, ovvero della cauzione; se negativo si dirà: E perchè non ha accolto l' offerta suddetta, perciò abbiamo sottoposto a sequestro il bastimento e lo abbiamo consegnato a N. N., il quale si è costituito depositario di esso, andando le spese di custodia a carico del contravventore.)

Quindi richiesto lo stesso se avea ad allegar cosa in suo discarico, egli ha dedotto. ( Si noteranno fedelmente le sue giustificazioni. )

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente processo-verbale in triplice spedizione firmato da noi, dai signori . . ., impiegati dipendenti dalla commessione marittima, dal sig..., impiegato del servizio misto di questa dogana, dal signor ..., commesso della regia, e dal capitano del bastimento, al quale si è data chiara lettura e copia del medesimo colla citazione (1) a comparire innanzi al giudice competente, a' termini dell' art. 24 della legge sul contenzioso, dopo chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno.

( *Firma di tutti gl' intervenuti.* )

Per chi non sapesse, non potesse o non volesse soscrivere il verbale, e per la ratifica di esso ved. gli art. 117, 129, e 130.

---

(1) Questa citazione, che dee aggiungersi in fine della copia è la seguente.

È citato ed assegnato il signor . . . capitano del bastimento a comparire innanzi al giudice de' dazj indiretti, residente in ... ( ved. l' art. 162 sulla destinazione di tali giudici. ) fra lo spazio di cinque giorni colla continuazione ) ved. l' art. 126 sull' aumento legale di questo termine ) per sentirsi condannare al pagamento di ducati . . . a' quali ascende la multa in cui è incorso, e delle spese del giudizio in favore dell' amministrazione generale de' dazj indiretti, per le ragioni enunciate nel sopra trascritto processo-verbale.

( *Firma del solo ricevitore.* )

*Contravvenzione.*

406. Se l' atto di riconoscimento sarà disperso, il proprietario per poterne ottenere un' altro, sarà tenuto di giustificare la dispersione coll' immediato conquesto, o colla immediata dichiarazione fatta innanzi all' autorità leggittima. Mancando una tal pruova, vi sarà la multa di ducati dieci a tonnellata. Art. 22 leg. idem.

## *FORMOLA.*

407 In nome della direzion generale della navigazion di commercio.

Oggi che sono li . . . del mese . . . dell'anno . . .

Noi N. N. ricevitore di questa dogana di . . . in forza ed in esecuzione dell' art. 14 della legge de' 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti, facciamo noto, perchè costi e faccia piena prova, ove si conviene; a' termini della legge suddetta, qualmente jeri approdò in questo porto il bastimento denominato . . . coverto con bandiera di S. M., capitanato da . . . , appartenente al porto di . . . provegnente da . . . , e nell'esibirci 'l capitano anzidetto le carte di navigazione, come fra queste mancava quella contenente l' atto di riconoscimento, così ci ha dichiarato, che tale atto lo aveva disperso in . . . (si noti il luogo, il tempo, ed il modo com' egli adduce di averlo perduto.)

Ma non essendoci presentati a tal riguardo i dovuti documenti giustificativi coi quali si fosse comprovata sì fatta dispersione o coll' immediato conquesto, o colla immediata dichiarazione fatta da lui sul luogo innanzi all' autorità competente, perciò si è fatto da noi sentire ad esso capitano; che per la mancanza di una tal pruova, e' si trova incorso nella multa di ducati dieci a tonnellata, multa che in tutto ascende alla somma di duc...., perche la portata del bastimento ammonta a tonnellate n. . . ., come si rileva dalla patente, dal riscontrino e dal passaporto, che sono le sue carte di navigazione che ci ha presentato; e ciò a' termini dell' art. 22 della legge di navigazione de' 25 febbrajo 1826, così concepito: (Si trascriverà letteralmente.)

Si è in oltre fatta offerta al medesimo di lasciarsigli libero il bastimento, previo deposito dell' ammontare della multa suddetta e delle spese del giudizio, o mediante valida cauzione, ed egli ha risposto :

( Se sarà affermativo si farà menzione del deposito, ovvero della cauzione ; se negativo si dirà : E perchè ha rifiutata l'offerta suddetta, perciò si è da noi sottoposto a sequestro il bastimento, e lo abbiamo consegnato a N. N., il quale si è costituito depositario di esso, andando le spese di custodia a carico del contravventore ; qual' atto di consegna è rimasto conservato presso di noi. )

Quindi richiesto lo stesso se avea ad allegar cosa in sua difesa, egli ha dedotto : ( Si noteranno fedelmente le sue giustificazioni. )

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente processo-verbale in triplice spedizione, firmato da noi, da' . . . , ( impiegati del doppio servizio della dogana e commesso della regìa ) e dal capitano del legno, al quale si è data chiara lettura e copia del medesimo colla citazione (1) a comparire innanzi al giudice competente a' termini dell' art. 24 della legge sul contenzioso, dopo chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno.

*Firma di tutti gl' intervenuti.*

Per chi non sapesse, non potesse, e non volesse soscrivere il verbale, e per la ratifica di esso, ved. gli art. 117, 129, e 130.

---

(1) Questa citazione che dee aggiungersi in fine della copia è la seguente.

È citato ed assegnato il nominato . . . , capitano di bastimento a comparire innanzi al giudice de' dazj indiretti, residente in . . . ( ved. l' art. 162 sulla destinazione di tali giudici ) fra lo spazio di cinque giorni ( ved. l' art. 126 sull' aumento legale di questo termine ) per sentirsi condannare al pagamento di ducati . . . a' quali ascende la multa in cui è incorso, e delle spese del giudizio in favore dell' amministrazione generale de' dazj indiretti, per le ragioni enunciate nel sopra trascritto processo-verbale.

*( Firma del solo ricevitore. )*

408. Tutti coloro che presteranno il loro nome e la lor' opera per fare indebitamente riconoscere come bastimento del regno un bastimento straniero, saranno, ad istanza della dogana, condannati ciascuno ad un' ammenda di ducati cinquecento ed a sei mesi di carcere. Gl' impiegati di qualunque rango che si renderanno rei dello stesso delitto, saranno, oltre le suddette pene, destituiti dalle loro cariche.

I capitani che avranno profittato di un tal' atto, oltre all' ammenda ed arresto enunciato di sopra, saranno dichiarati incapaci di comandare alcun bastimento.

Ed i proprietarj subiranno l' arresto e la perdita del bastimento, il quale verrà confiscato. Art. 23 leg. idem.

409. È supposto che un capitano di bastimento unendo a se anche la qualità di proprietario del medesimo si fosse cooperato di far riconoscere tal bastimento come se fosse del regno nell' atto ch' era forestiero.

## *FORMOLA.*

410 In nome della direzion generale della navigazion di commercio.

Oggi che sono li . . . del mese . . ., dell' anno . . .

Noi N, N. ricevitore di questa dogana di . . . in forza ed in esecuzione dell' art. 14 della legge de' 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti, facciamo noto, perchè costi e faccia piena prova, ove si conviene, a' termini della legge suddetta, qualmente in forza di denunzia che ci è stata presentata, *ovvero per effetto di notizia a noi pervenuta*, colla quale ci si è manifestato, che il bastimento capitanato da . . . appartenente a questo porto, non è del regno, bensì forestiero, quando che dal detto capitano, che n' è nel tempo stesso il proprietario, si è fatto riconoscere, in forza di sue mendaci assertive e di altre di lui cooperazioni, come se fosse del regno.

In conseguenza di ciò noi coll' assistenza degl' impiegati dipendenti dalla commessione marittima, di quelli del doppio servizio di questa dogana, e del commesso della regìa, ci siamo recati questa mattina ad ore . . .

sul bastimento suddetto, dove si sono fatt' intervenire i nominati . . . periti, a' quali abbiamo incaricato di esaminare il bastimento e rilevare dalla sua forma se sia stato costruito nel regno, ovvero in territorio straniero, e darci quindi il loro parere.

Al che essi, dietro il loro esame, ed il nostro avvertimento di dire la verità sul proprio onore e sulla propria coscienza, ci àn dichiarato, che la costruzione di esso è forestiera, perchè . . . (qui si noteranno le ragioni che addurranno in appoggio del loro parere.)

Noi dopo tale dichiarazione abbiamo significato al capitano suddetto, ch' esso essendosi cooperato di far riconoscere come se fosse del regno il suo bastimento ch'era forestiero, è incorso nella contravvenzione, che vien punita, per le due qualità che riunisce di capitano e proprietario del legno, colla confiscazione dello stesso bastimento, coll'ammenda di duc. 500, colla pena di sei mesi di carcere, e colla interdizione di poter comandare altro qualunque bastimento, a' termini dell'art. 23 della legge di navigazione di commercio de'25 febbrajo 1826, così concepito: (Si trascriverà letteralmente).

In seguito si è da noi interrogato lo stesso capitano se avea ad allegar cosa in suo discarico, ed egli ha dedotto: (Qui si trascriveranno fedelmente le sue giustificazioni, se non voglia scriverle di suo carattere.)

E come la contravvenzione nella qual'è caduto il menzionato capitano è punita colla confiscazione del bastimento, coll'ammenda e colle altre pene sopra enunciate, così abbiamo fatto apprezzare il bastimento da' periti . . ., i quali lo àn valutato per duc. . . . , e quindi si è da noi consegnato ad N. N., il quale si è costituito depositario del medesimo, andando le spese di custodia a carico del contravventore fino all' esito finale del giudizio; e per sicurezza dell' ammenda si son pure da noi sequestrati gli oggetti, o *le merci*, rinvenuti nel bastimento medesimo di sua proprietà, quali oggetti, o *merci*, apprezzati da' periti . . . da noi chiamati a questo riguardo, sono i seguenti, notati col loro respettivo valore. (Si descriveranno).

Quindi si è offerto al contravventore se volea esser-

gli restituiti gli oggetti o *merci* suddette, mediante deposito, ed egli ha risposto :

( Se sarà affermativo si farà menzione del deposito e della restituzione degli effetti, in contrario si dirà; ch' essendosi rifiutato di accogliere l' offerta suddetta, gli effetti son rimasti in deposito nella dogana fino al risultato del giudizio. )

Ed essendo pure il capitano sottoposto alla prigionia, si farà lo stesso perciò tradurre in istato di arresto, dopo la chiusura di questo verbale, innanzi al regio giudice de' dazj indiretti, a' termini dell' articolo 102 del codice di procedura penale, per essere giudicato secondo le leggi.

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente processo-verbale in triplice spedizione, firmato da noi, da . . ., ( tutti gl' intervenuti, compres' i periti ) e dal capitano contravventore, al quale si è data chiara lettura di esso, riserbandoci di dar la copia unitamente all' atto di citazione, allorchè questo con ordine del giudice verrà spedito colla destinazione del giorno in cui dovrà trattarsi la causa in via correzionale, a' termini degli art. 348 e 350, cod. proc. pen. ; ed art. 3, leg. del contenzioso, qual processo-verbale si è chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno.

( *Firma di tutti gl' intervenuti* ).

Per chi non sapesse, non potesse o non volesse soscrivere il verbale, e per la ratifica di esso, ch' è pure necessaria ne' giudizj correzionali, ved. gli art. 117, 129, e 130.

*Contravvenzione.*

411. È proibito, sotto le stesse pene prescritte nel articolo precedente, di dare, vendere, cambiare o prestare l' atto di riconoscimento, o di farne uso per un' altro bastimento diverso da quello al quale fu conceduto. Art. 24 leg. idem.

Questo articolo offre cinque casi pe' quali si può incorrere in contravvenzione.

Non potendosi però prevedere le circostanze, nè le

pruove che potrebbero concorrervi, perciò il redattore del verbale potrà valersi di quelle formole comprese in questo capitolo che saranno analoghe a' casi sopra cennati.

*Contravvenzione.*

412. Se il bastimento che ha ottenuto l'atto di riconoscimento verrà predato dal nemico, o si sarà perduto, bruciato o venduto, il proprietario sarà obbligato, sotto le medesime pene, di esibire l'atto medesimo alla commessione marittima dalla quale venne rilasciato, nel termine di tre mesi se l'avvenimento sarà accaduto nel Mediterraneo, nel termine di nove mesi se sarà accaduto nell'Oceano al di qua della Linea, e nel termine di un anno se al di là della Linea. Art. 25 leg. idem.

413. È supposto che il bastimento fosse stato predato nel Mediterraneo, e che il capitano di esso e proprietario insieme, dopo ritornato nel regno ed invitato ad intervenire all' atto della compilazione del verbale sulla contravvenzione indicata, non sia intervenuto.

## *FORMOLA.*

*Pel primo caso previsto dall'articolo precedente.*

414. In nome della direzion generale della navigazion di commercio.

Oggi che sono li . . . del mese . . . dell'anno . . .

Noi N. N. ricevitore de'dazj indiretti di questa dogana di . . . in forza ed in esecuzione dell'art. 14 della legge de' 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti, facciamo noto, perchè costi, e faccia piena prova, ove si conviene, a termini della legge suddetta, qualmente abbiamo ricevuto uffizio, che qui verrà unito originalmente, dalla commessione marittima, residente in . . ., la quale ci dà comunicazione della notizia uffiziale data al ministero degli affari esteri in data di . . . dal nostro console presso il governo di . . . colla residenza in . . ., che 'l bastimento denominato . . ., appartenente a questo porto, capitanato da . . . del comune di . . . fu disgraziatamente predato da . . . (indicazione del legno nemico) nelle acque di . . . (s'in-

dichi 'l luogo del Mediterraneo ove fu predato) nel giorno . . . del mese . . . corrente anno, e quindi trasportato nel porto di . . . , ove il capitano e l' equipaggio furono rilasciati in libertà.

Ma che intanto la suddetta commessione non avea ricevuto l' atto di riconoscimento che ad essa si dovea esibire dal detto capitano del bastimento predato, malgrado ch' era già trascorso il termine di tre mese dal dì dell' avvenimento.

In conseguenza di ciò la stessa commessione ci ha invitato a redigere il verbale corrispondente a tale contravvenzione e trasmetterlo al giudice competente, ond' essere condannato il contravventore alle pene stabilite dalla legge, dopo ch'esso sarà ripatriato ed inteso ne' suoi mezzi di difesa.

Frattanto avendo noi ricevuta notizia, ch'l detto capitano è già ritornato nella sua patria, lo abbiamo per ciò invitato in iscritto ad intervenire in questa dogana alle ore . . . di questa mattina, ond' esporre le sue discolpe sulla indicata imputazione a suo carico nell' atto della redazione del presente verbale, ma egli non è intervenuto.

All' incontro non essendosi curato dal capitano summentovato di adempiere l'obbligo imposto dalla legge, cioè di esibire l' atto di riconoscimento alla suddetta commessione marittima, dalla quale gli era stato rilasciato, nel termine stabilito dopo l' epoca in cui fu predato il bastimento, risulta perciò convinto di esser caduto in contravvenzione, la qual' è punita colla multa di ducati 500, colla pena di sei mesi di carcere, e colla interdizione di comandare alcun altro bastimento, a' termini degli articoli 23 a 25 della legge di navigazione di commercio de' 25 febbrajo 1826, così concepiti: ( Si trascriveranno letteralmente. )

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente processo-verbale in triplice spedizione, firmato da noi, da' signori . . ., impiegati del servizio misto ed attivo di questa dogana, e dal commesso della regia, per essere spedito al giudice competente de'dazj indiretti, riserbandoci di far notificare alla persona del contravventore o al di lui domicilio la copia di esso colla citazione, allorchè questa con ordine del giudice anzidetto verrà spedita colla destinazione del giorno in cui dovrà trattarsi la causa in

via correzionale, a' termini degli articoli 348 e 350 cod. proc. pen., ed art. 3 leg. del contenzioso; qual processo-verbale si è chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno.

( *Firma di tutti gl' intervenuti* ).

Per chi non sapesse, non potesse o non volesse soscrivere il verbale, ved. l' art. 117.

Per gli altri casi previsti dal medesimo indicato articolo 25, il redattore del verbale potrà regolarsi colla stessa formola.

*Contravvenzione.*

415. Gli atti di riconoscimento saranno depositati fra il termine di 24 ore all' arrivo de' legni nella dogana del luogo di approdo, e vi saranno conservati fino alla partenza de' medesimi allorchè saranno restituiti a' capitani in vista de' ruoli di equipaggio, che dovranno essi esibire, e de' quali gli agenti doganali noteranno sui loro registri il giorno e l' ora della esibizione.

Qualora nel termine come sopra stabilito delle 24 ore non sarà esibito l' atto di riconoscimento, per la negligenza di non averlo esibito nel termine della legge vi sarà una multa di duc. 10. Art. 26 leg. idem.

## FORMOLA.

416. In nome della direzion generale della navigazion di commercio.

Oggi che sono li . . . del mese . . . dell'anno . . .

Noi N. N. ricevitore di questa dogana di . . . in forza ed in esecuzione dell' art. 14 della legge de' 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti, facciamo noto, perchè costi e faccia piena prova, ove si conviene, a' termini della legge suddetta, qualmente il giorno . . . del corrente è giunto ed approdato in questo porto, *rada o spiaggia* il bastimento denominato . . . coverto con bandiera di S. M., capitanato da . . . provveniente da . . ., ma non ha curato il capitano anzidetto di esibire nel termine di 24 ore a questa dogana del suo approdo l'atto di riconoscimento.

Per tal motivo, chiamato da noi l'accennato capitano per assistere alla redazione del presente verbale, si è al medesimo manifestato, che per la sua negligenza di non aver'esibito nel termine sopra indicato l'atto di riconoscimento sopra riferito, è caduto in contravvenzione, la qual'è punita colla multa di ducati dieci, a'termini dell'art. 26 della legge di navigazione de'25 febbrajo 1826: (Si trascriverà letteralmente).

Quindi richiesto lo stesso capitano se avea ad allegar cosa in sua difesa, egli ha dedotto: (Si noteranno fedelmente le sue giustificazioni).

In seguito si è fatta offerta al medesimo di esentarlo di ogni sequestro nel caso, che, per assicurare la multa suddetta e le spese del giudizio, volesse fare il deposito dell' importo corrispondente, o dar valida cauzione, ed egli ha risposto:

(Se sarà affermativo si farà menzione del deposito, ovvero della cauzione, indicandosi il fidejussore; se negativo si dirà: E come ha rifiutata l' offerta suddetta, così abbiamo fatto apprezzare . . . (qualche oggetto che può trovarsi di sua proprietà sul bastimento, in mancanza uno degli arnesi dello stesso bastimento) da' periti . . . i quali lo àn valutato per ducati . . . , e dopo l' abbiamo consegnato a . . . , il quale si è costituito depositario del medesimo, quali atti di apprezzo e di consegna son rimasti presso di noi).

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente processo-verbale in triplice spedizione, firmato da noi, da' signori . . . (impiegati del servizio misto ed attivo della dogana, e commesso della regìa) e dal capitano del bastimento, al quale si è data chiara lettura e copia colla citazione (1) a comparire innanzi al giudice competente, a' termini dell'art. 26 della legge del con-

---

(1) Questa citazione che dee aggiungersi in fine della copia è la seguente.

È citato ed assegnato il nominato . . . capitano di bastimento a comparire fra cinque giorni e produrre, se voglia, l'opposizione al verbale sopra riportato, a'termini degli art. 26 e 37 della legge sul contenzioso, e fra altri cinque giorni, in caso di opposizione, innanzi al giudice de' dazj indiretti, residente in . . . per sentirsi

tenzioso, dopo chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno.

(*Firma di tutti gl' intervenuti.*)

Per chi non sapesse, non potesse, o non volesse soscrivere il verbale, e per la ratifica di esso, ved. gli art. 117, 129, e 130.

PATENTI.

Per le contravvenzioni previste dagli art. 32, 33, e 38, possono servir di norma le formole degli art. 405, 407, e 414 date sotto la rubrica di atti di riconoscimento; e per quella contemplata dall' art. 34. valgono le stesse osservazioni fatte nell' art. 411.

*Contravvenzione.*

417. Non sarà permesso ad alcun capitano o padrone di bastimento di prendere patenti, o inalberare bandiera di altra potenza, senza di una espressa nostra autorizzazione. In caso di contravvenzione, i legni saranno confiscati, ed i capitani sottoposti alla multa di ducati mille cinquecento, ed alla pena di due anni di carcere. Art. 40 detta legge.

418. E supposto che un console di S. M. in un porto straniero abbia scoverto un bastimento del regno che aveva fatto uso di patente e di bandiera di altra potenza.

*FORMOLA.*

419. In nome della direzion generale della navigazione di commercio.

Oggi che sono li . . . del mese . . . dell'anno . . .

Noi N. N. ricevitore di questa dogana di . . . in forza

condannare al pagamento della multa di ducati dieci, ed alle spese del giudizio, in favore dell' amministrazione generale de' dazj indiretti, per le ragioni enunciate nel detto processo-verbale.

(*Firma del solo ricevitore.*)

ed in esecuzione dell'art. 14 della leg. de' 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti, facciamo noto, perchè costi e faccia piena prova, ove si conviene, a' termini della legge suddetta, qualmente la commessione marittima residente in . . . con suo uffizio della data di . . . che qui originalmente si unisce ci ha fatto conoscere che 'l console di S. M. accreditato presso il governo di . . . ha annunziato uffizialmente al ministero degli affari esteri, che il giorno . . . del mese di . . . corrente anno è pervenuto nel porto di . . . il bastimento di questo regno denominato . . . capitanato da . . . appartenente a questo porto, qual bastimento, in vece della bandiera reale, aveva inalberata la bandiera del governo di . . . del quale aveva anche preso la patente, senza di aver prima ottenuto l' espressa autorizzazione di S.M.

In conseguenza di tale contravvenzione la commessione suddetta ci ha nel tempo stesso provocato di redigere il corrispondente processo-verbale e trasmetterlo al giudice competente, ond' essere condannato il contravventore alle pene prescritte dalle leggi dopo che sarà restituito nel regno, ed intese le sue discolpe.

Ed, essendo già ritornato in questo porto il capitano suddetto col suo bastimento, perciò noi lo abbiamo in iscritto invitato ad intervenire in questa dogana alle ore... di questa mattina per assistere alla redazione del presente processo-verbale sull' oggetto indicato.

Infatti essendo egli intervenuto, noi gli abbiamo significato, che per aver presa patente del governo di . . ., ed inalberata bandiera del medesimo sopra il suo legno, senz' autorizzazione espressa di S. M., è caduto in contravvenzione, la qual' è punita colla confiscazione del suo bastimento, colla multa di duc. 1500, e colla pena di due anni di carcere, a' termini dell' art. 40 della legge de' 25 febbrajo 1826 sulla navigazion di commercio, così concepito: (Si trascriverà letteralmente.)

Quindi interrogato il medesimo capitano se avea ad allegar cosa in suo discarico, egli ha risposto: (Si trascriveranno fedelmente le sue giustificazioni.)

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente processo-verbale in triplice spedizione, firmato da noi, da' signori . . ., (impiegati doganali e commesso della regia addetti alla dogana) e dal contravventore, al quale

si è data chiara lettura di esso, riserbandoci di dar la copia unitamente nell' atto di citazione, allorchè questo con ordine del giudice verrà spedito colla destinazione del giorno in cui dovrà trattarsi la causa in via correzionale, a' termini degli articoli 348 e 350, cod. proc. pen., ed art. 3 leg. del contenzioso, qual processo-verbale si è chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno. (1)

*( Firma di tutti gl' intervenuti. )*

Per chi non sapesse, non potesse o non volesse soscrivere il verbale, ved. l' art. 117.

RISCONTRINI.

Per la contravvenzione contemplata nella 2 parte dell' art. 41, il redattore del verbale potrà valersi della formola dell' art. 416; e per l' altra prevista dall' art. 42, potrà regolarsi secondo le osservazioni fatte nell'art. 411.

## ESPORTAZIONE E VENDITA ALLO STRANIERO DE' BASTIMENTI DEL REGNO.

### *Contravvenzione.*

420. L' esportazione all' estero de' bastimenti mercantili sarà libera ed esente da' dazj doganali. Art. 45 legge idem.

In conseguenza dell' articolo precedente potranno i nostri sudditi liberamente vendere all' estero i loro bastimenti, senza che da' nostri agenti consolari possa

---

(1) Se il capitano sarà confesso di aver presa patente, o inalberata bandiera estera senz' autorizzazione del Governo, in tal caso, qualunque sieno le scuse che potesse dedurre, gl' impiegati doganali possono procedere al sequestro del legno e far tradurre il contravventore in istato di arresto innanzi al giudice competente de' dazj indiretti, al quale dovranno trasmettere il detto verbale colla loro ratifica.

Se poi sarà negativo, essi non potranno procedere al sequestro del legno e nè all' arresto personale, nè sarà necessaria la ratifica del verbale.

farsi alcun ostacolo. La vendita però dovrà farsi colla intelligenza de' detti nostri agenti consolari, presso i quali dovranno depositarsi tutte le carte di navigazione, sotto le pene prescritte nell' art. 23.

I medesimi agenti consolari saranno nell' obbligo di rilasciarne la ricevuta, e di trasmettere l' enunciate carte alla direzion generale della navigazione di commercio stabilita in Napoli.

Finalmente i capitani de' bastimenti dovranno al loro ritorno presentare la ricevuta detta di sopra alla dogana del porto al quale apparteneva il legno. Art. 46 leg. idem.

## *FORMOLA.*

421. In nome della direzion generale della navigazione di commercio.

Oggi che sono li . . . del mese . . . dell' anno . . .

Noi N. N. ricevitore di questa dogana di . . . in forza ed in esecuzione dell' art. 14 della legge de' 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti, facciamo noto, perchè costi e faccia piena prova, ove si conviene, a' termini della legge suddetta, qualmente ci è pervenuto uffizio della data de' . . . corrente mese ed anno della commessione marittima residente in . . ., che qui originalmente si unisce la quale ci ha annunziato che 'l console di S. M. residente in . . . con suo uffizio de' . . . (data del giorno, mese, ed anno) ha fatto conoscere alla direzion generale della navigazion di commercio, che il nominato . . . (nome, cognome e patria) capitano del bastimento, denominato . . . ascritto in questo porto, aveva venduto tale bastimento nel porto di . . . fin dal di . . . al signor . . . (nome e cognome dell' acquirente) senza però che siffatta vendita si fosse fatta colla intelligenza del detto signor console, e senza essersi depositate presso del medesimo tutte le carte di navigazione ond' era fornito l' accennato capitano.

Quindi la stessa commessione ci ha invitato di redigere il corrispondente verbale e trasmetterlo al giudice competente per essere condannato il contravventore alle pene prescritte dalle leggi, dopo che sarà restituito nel regno ed intese le sue giustificazioni.

Ed essendo già ritornato in questo comune sua pa-

tria il capitano suddetto, noi l'abbiamo in iscritto invitato ad intervenire in questa dogana alle ore . . . di questa mattina per assistere alla redazione del presente verbale sull' oggetto indicato.

Infatti essendo egli intervenuto, noi l' abbiamo significato che per non aver' eseguita la vendita del suo bastimento nel porto di . . . colla intelligenza di quel regio consolato di S. M., e per non aver depositato presso dello stesso tutte le carti di navigazione, è caduto in contravvenzione, la qual' è punita colla confiscazione del bastimento, ed essendo questo venduto, col pagamento dell' equivalente; colla multa di duc. 500; colla pena di sei mesi di carcere, e colla interdizione del comando di qualunque altro bastimento, a' termini degli art. 46 e 23 della legge di navigaziou di commercio de' 25 febbrajo 1826, così concepiti: ( Si trascriveranno letteralmente. )

Quindi interrogato il medesimo capitano se avea ad allegar cosa in suo discarico, egli ha dedotto: (Si trascriveranno fedelmente le sue giustificazioni )

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente processo-verbale in triplice spedizione, firmato da noi, da' signori . . . . ( impiegati doganali e della regia addetti alla dogana ) e dal contravventore, al quale si è data chiara lettura di esso, riserbandoci di dar la copia unitamente all' atto di citazione, allorchè questo con ordine del giudice verrà spedito colla destinazione del giorno in cui dovrà trattarsi la causa in via correzionale, a' termini degli articoli 348 e 350 cod. proc. pen.; ed art. 3 leg. del contenzioso, qual processo-verbale si è chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno . . .

( *Firma di tutti gl' intervenuti.* )

Per chi non sapesse, non potesse o non volesse soscrivere il verbale, ved. l' art. 117.

*Contravvenzione.*

422. I bastimenti del regno al di sopra di venti tonnellate addetti nel golfo ed isole di Napoli e nel golfo di Palermo al trasporto de' carboni, della calce, delle legna da fuoco, degli spalatroni e pali per vigne, del vino, della neve, della pozzolana, della creta e delle pietre dolci e forti, saranno esenti dal dritto di tonnellaggio.

Saranno egualmente esenti dal pagamento del medesimo dritto i bastimenti del regno al di sopra di venti tonnellate, destinati su tutte le coste del regno medesimo al trasporto del brecciale necessario al mantenimento delle strade consolari.

Per godere però di una tale esenzione, i padroni o capitani de' legni enunciati nel presente articolo dovranno esser muniti di un documento rilasciato dalla dogana del porto nel quale appartengono; documento col quale si dichiari che sono addetti al trasporto degl' indicati generi: e nel caso che intraprendano altri caricamenti senz' averne ottenuto il permesso, saranno confiscati e condannati ad una multa di ducati cento cinquanta. Art. 54 leg. idem.

423. È supposto che una barca doganale abbia sorpreso un bastimento addetto al golfo di Napoli con carico di un genere diverso da quelli al trasporto de' quali si trova destinato, e lo avesse accompagnato nella dogana del littorale più prossima al luogo della sorpresa.

## FORMOLA.

424. In nome della direzion generale della navigazion di commercio.

Oggi che sono li . . . del mese . . . dell'anno . . .

Noi N. N. ricevitore di questa dogana di . . . in forza ed in esecuzione dell'art. 14 della legge del 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti, facciamo noto, perchè costi e faccia piena prova, ove si conviene, a' termini della legge suddetta, qualmente si è a noi presentato il pilota . . . della barca doganale di crociera nelle acque di . . . , e ci ha dichiarato che questa

mattina nella linea di sua vigilanza ha incontrato il bastimento denominato . . . capitanato da . . . e lo ha trovato carico di olio.

E come ha conosciuto che tal bastimento è addetto esclusivamente al golfo ed alle isole di Napoli al trasporto de' carboni, della calce, delle legna da fuoco, degli spalatroni e de' pali per vigne, del vino, della neve della pozzolana, della creta e delle pietre dolci e forti; (ovvero del solo brecciale necessario al mantenimento delle strade consolari), così avendo trovato sfornito il capitano di esso del dovuto permesso a potèr prendère il carico di olio summentovato, lo ha accompagnato in questa più prossima dogana del littorale per la contravvenzione nella qual' è incorso, a' termini della legge.

Dietro si fatta dichiarazione, interrogato da noi il capitano se effettivamente si trovava destinato al trasporto degl' indicati generi, egli ha risposto affermativamente. (1)

In conseguenza della dichiarazione sopra enunciata, e della propria confessione dell' anzidetto capitano, abbiamo fatto conoscere allo stesso, ch' esso per aver preso un carico di olio, genere diverso da quelli pel trasporto de' quali era incaricato, non solo ha perduto il godimento della bonifica del dritto di tonnellaggio: ma eziandio è caduto in contravvenzione, la qual' è punita colla confiscazione del suo bastimento, e colla multa di ducati cento cinquanta, a' termini dell' art. 54 della legge di navigazione di commercio de' 25 febbrajo 1826, così concepito: (Si trascriverà letteralmente.)

Intanto, essendo il bastimento soggetto a confisca, ed il capitano alla multa di ducati cento cinquanta, perciò si è da noi sottoposto a sequestro l' accennato legno e si è dato in consegna al nominato . . . il quale si è costituito depositario del medesimo; e l' olio in botti num. . . . si è fatto discaricare e custodire nel magaz-

(1) Se il capitano sarà negativo, in tal caso si dee scrivere in Napoli per ricevere uffiziali riscontri, ed intanto si terrà custodito il bastimento con delle guardie a bordo, togliendosene anche le vele ed il timone, che si conserveranno nel magazzino della dogana.

zino di questa dogana fino all' esito del giudizio, per sicurezza della multa sopra indicata, qual genere è stato valutato da' periti . . . , da noi chiamati a quest' oggetto, per duc. . . .

Quindi si è offerto al contravventore se volea essergli restituito l' olio, mediante il deposito, della detta ammenda e delle spese del giudizio, ed egli ha risposto:

( Se sarà affermativo si farà menzione della restituzione del genere e del deposito se negativo si dirà : E perchè ha rifiutata l' offerta suddetta : perciò abbiamo fatto rimanere in deposito l' olio sopra indicato. )

Interpellato in seguito lo stesso capitano se avea ad allegar cosa in sua difesa, egli ha risposto : ( si noteranno fedelmente le sue giustificazioni. )

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente processo-verbale in triplice spedizione firmato da noi, da'... ( il piloto ed i marinaj della barca doganale in qualità di capienti ) da' signori . . . (impiegati doganali e della regia addetti alla dogana ) da' periti, e dal capitano contravventore, al quale si è data chiara lettura e copia del medesimo colla citazione (1) a comparire innanzi al giudice competente, a' termini dell' art. 24 della legge sul contenzioso, dopo chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno.

( *Firma di tutti gl' intervenuti.* )

Per chi non sapesse, non potesse o non volesse

(1) Questa citazione che dee aggiungersi in fine della copia è la seguente.

È citato ed assegnato . . . ( nome e cognome del capitano) a comparire innanzi al giudice de' dazj indiretti, residente in... ( ved. l' art. 162 sulla destinazione di tali giudici ) fra lo spazio di cinque giorni colla continuazione (ved. l'art. 126 sull'aumento legale di questo termine) per sentire dichiarar confiscato il di lui bastimento, e sentirsi ancora condannare al pagamento della multa di ducati cento cinquanta, ed alle spese del giudizio in favore dell' amministrazione generale de' dazj indiretti, per le ragioni enunciate nel sopra trascritto processo verbale..

( *Firma del solo ricevitore* )

soscrivere il verbale, e per la ratifica di esso, ved. gli art. 117, 129, e 130.

### DISPOSIZIONI GENERALI.

*Contravvenzione.*

425. Tutt' i capitani de' bastimenti, sieno del regno sieno forestieri, ch' entreranno ne' porti, rade ec. saranno tenuti fra le ventiquattr' ore dall' arrivo a fare il loro costituto agl' impiegati della salute, delle dogane, della marina, se ve ne sieno, e della polizia, sotto pena non minore di ducati cento. Nel detto costituto sarà menzionata la provegnenza del legno, la natura del carico, la persona a cui è diretto; le dimore, gli accidenti, le notizie di mare, le avarie, gl' incontri ed i rischi corsi; ed i capitani dovranno rispondere a tutte le domande che loro saranno fatte, giusta il modello annesso alla presente legge. (Art. 84 leg. idem.

### *FORMOLA.*

426. In nome della direzion generale della navigazion di commercio.

Oggi che sono li ... del mese ... dell'anno ...

Noi N. N. ricevitore di questa dogana di . . . in forza ed in esecuzione dell' art. 14 della legge de' 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti, facciamo noto, perchè costi e faccia piena pròva ove si conviene a' termini della legge suddetta, qualmente jeri ad ore . . . approdò in questo porto un bastimento forestiero, onde noi in compagnia del tenente e delle guardie di questa dogana . . . ; non che del capitano del porto degl' impiegati della salute e della polizia ci siamo recati fin dal momento del suo arrivo sotto al suo bordo per ricevere dal capitano il costituto di navigazione dietro che gli si è passato colle cautele sanitarie il foglio in istampa, in cui vi son contenuti gli obblighi e i doveri de' capitani nel giungere ne' porti del regno, a' termini dell' art. 485 della leg. dog., ma lo stesso si è solo contentato di dirci ch' ei si chiamava . . . che proveniva da . . . col suo bastimento denominato . . . co-

verto con bandiera . . . , riserbandosi di rispondere alle altre nostre dimande fra il termine di 24 ore accordato dalla legge.

Quindi è che noi, scorso che fu il termine anzidetto, ci siamo di nuovo recati quest'oggi sotto il medesimo suo bordo, ma il capitano non volle rispondere alle dimande che gli sono state dirette, nè presentare le richieste carte di navigazione, nè le altre carte doganali e nè finalmente ha voluto dare la sua dichiarazione all' ingrosso del suo carico; anzi appena che noi, dietro tale rifiuto, ci siamo restituiti a' nostri posti respettivi, il bastimento sciolse le vele e partì.

In conseguenza di tale irregolare procedimento il nominato . . . capitano sopra mentovato è caduto in contravvenzione, la qual' è punita colla multa di ducati cento, per la mancanza del solo costituto di navigazione a' termini dell' art. 84 della legge di navigazione di commercio de' 25 febbrajo 1826, così concepito: ( Si trascriverà letteralmente. )

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente processo-verbale, firmato da noi, dal tenente e dalle guardie, dal capitano del porto, e dagl' impiegati della salute e della polizia sopra mentovati; e per l' assenza del contravventore e per non aver lo stesso domicilio di fatto o di elezione nel comune ov' è sita questa dogana, se n'è spedita copia del medesimo al sindaco di questo stesso comune colla citazione (1) a comparire innanzi al giudice competente, a' termini dell' art. 25 della legge sul conteuzioso, ed altra copia si è affissa alla porta di que-

---

(1) Questa citazione che dee aggiungersi in fine della copia è la seguente.

È citato ed assegnato il nominato capitano . . . , a comparire innanzi al giudice de' dazj indiretti, residente in . . . ( ved. l'art. 162 sulla destinazione di tali giudici) fra lo spazio di cinque giorni colla continuazione ( ved. l'art. 126 sull' aumento legale di questo termine ) per sentirsi condannare al pagamento della multa di ducati cento, e delle spese del giudizio, in favore dell' amministrazione generale de' dazj indiretti, per le ragioni enunciate nel sopra trascritto processo verbale.

*( Firma del solo ricevitore. )*

sta dogana, dopo fatto, letto, e chiuso ad ore . . . del suddetto giorno, mese, ed anno. (1)

( *Firma di tutti gl' intervenuti.* )

Per chi non sapesse, non potesse o non volesse soscrivere il verbale, e per la ratifica di esso, ved. gli art. 117, 129, e 130.

*Contravvenzione.*

427. Indipendentemente dalle carte enunciate nella presente legge, delle quali debb' essere provveduto ogni legno ch' esce da' porti o dalle marine del nostro regno, sia che navighi per l' estero, sia che navighi da un luogo all' altro del regno, e per qualunque commercio ed industria, dee il capitano o padrone esser munito del ruolo di equipaggio. Art. 86. leg. idem.

I contravventori alle disposizioni dell' art. precedente

---

(1) Sono avvertiti i ricevitori de' dazj indiretti, ch' essi ne' casi simili, son chiamati ben anche a redigere altro verbale per la mancanza del manifesto fra il termine di 24 ore dall' arrivo de' legni, a' termini degli art. 34 a 41, per la quale contravvenzione si è già data la formola nell' art. 307.

È da rimarcarsi davvantaggio, che i ricevitori possono prevenire simili inconvenienti che spesso si verificano, facendo subito montare a bordo del bastimento delle guardie per custodirlo, non potendo ciò impedirsi dagli agenti della salute se non quando i legni fossero rifiutati, ma solo soggettare le guardie a quella contumacia alla quale sarebbe sottoposto il bastimento, giusta gli art. 470 a 472 leg. dog., ovvero facendolo guardare a vista da' legni de' dazj indiretti; e ciò in tutt' i casi in cui vi fossero sospetti di frode per parte del capitano che ricusa di soggettarsi alle leggi del regno.

Nella intelligenza che qualora il capitano, per sottrarsi dagli obblighi di dogana, dichiarasse di essere approdato per contrarietà di venti o altro accidente di mare, gli agenti sanitarj non potendo obbligarlo ad esibire le carte di bordo, a' termini dell' art. 169 del reg. sanit., il bastimento potrebbe andarsene liberamente; ma per parte della dogana ciò sarebbe pregiudizievole, e perciò debb' essa usare le precauzioni sopra indicate, redigendosi poi in tal caso il verbale nel senso degli art. 12 e seg. della cit. leg. dog.

saranno soggetti alle pene prescritte negli art. 28, 33, e 47 del nostro decreto del di primo di agosto 1816. Art. 87 leg. idem.

I tre citati articoli sono i seguenti.

I capitani o padroni di bastimenti che saranno armati pel corso, pel commercio. e per la pesca, ànno il dritto di far la scelta del pilotò, nostromo e marinari che debbono comporre l'equipaggio del legno di loro comando, ma dovranno essere di accordo co' proprietarj, allorchè si trovano nel luogo della loro dimora. Essi presenteranno a' sindaci marittimi gli uomini di mare che avranno impiegati al servizio de' loro bastimenti, per essere notati in un ruolo di equipaggio, e non potranno imbarcare che quelli soltanto che saranno stati nel medesimo registrati, sotto pena di ducati sessanta per ogni uomo che imbarcheranno, che non sia compreso in detto ruolo. Art. 28 real decreto succit. del 1 di agosto 1816.

Viene espressamente proibito a' capitani o padroni di bastimenti di commercio o di pesca di fissare al servizio de' loro legni alcun uomo di mare, prima di essersi assicurati per mezzo del libretto del loro congedo dall' ultimo bastimento da guerra o mercantile nel qual'era imbarcato, sotto pena della multa di duc. 60 e di tre mesi di sospensione dal comando, e di una maggior pena ancora in caso di recidiva, come pure di essere degradati dalla qualità di capitani o padroni, se venissero convinti di aver sedotti i marinari appartenenti ad altri legni, inducendogli alla diserzione per imbarcargli con essi. Art. 33 Real decreto idem.

Non potranno i capitani o padroni licenziare o imbarcare durante il viaggio, individui del loro equipaggio senza una ragione valevole, o che vi consentano gl' individui medesimi; e non dovranno dare tali congedi nel regno, senza il permesso de' corrispondenti impiegati dell' ascrizione marittima, in Sicilia de' capitani di porto, e fuori regno de' consoli o vice-consoli della nazione, sotto pena della multa di duc. 60 per ciascun uomo sbarcato senza permesso. Art. 47 Real decreto idem.

È qui da osservarsi, che oltre la contravvenzione prevista dall' art. 86 della legge di navigazione per la mancanza del ruolo di equipaggio, diverse altre se ne preveggono da' tre trascritti articoli del citato real decreto, articoli che la stessa legge di navigazione chiama nella loro piena osservanza.

Per tutte queste contravvenzioni dunque che potranno verificarsi, i ricevitori colla norma delle formole precedenti, comprese in questo capitolo, saranno facilitati a redigere in regola i processi-verbali corrispondenti.

## CAPITOLO IV.

DELLE CONTRAVVENZIONI E DE' CONTRABBANDI DI GENERI PROIBITI ALL' ENTRATA ED ALL'USCITA, COMPRES' I GENERI DI PRIVATIVA, CHE DEBBONO TRATTARSI IN LINEA CORREZIONALE E CRIMINALE, PE' QUALI SI DÀ LA NORMA DEL PROCEDIMENTO.

### *Contravvenzione.*

428. n. 1. Ogni mercanzia proibita alla entrata o alla uscita che si tenterà d' importare o di esportare in frode sarà confiscata, ed i capitani o conduttori saranno personalmente condannati ad un' ammenda di ducati 120. Art. 164 leg. del 19 giugno 1826.

N. 2. Saranno soggette alle stesse pene le mercanzie proibite che gli agenti de' dazj indiretti avran sorprese a bordo di qualsivoglia bastimento giunto nel regno. Art. 165 leg. idem.

N. 3. Per sicurezza dell'ammenda gli agenti de' dazj indiretti potran ritenere i bastimenti e gli altri mezzi di trasporto. Art. 166 leg. idem.

N. 4. Le mercanzie proibite all' entrata o alla sortita, che saranno dichiarate ne' termini prescritti della presente legge sotto la loro propria denominazione, non verranno sequestrate. Quelle destinate alla importazione saranno inviate allo straniero, e quelle di cui si domanderà la esportazione resteranno nel regno. Art. 167. leg. idem.

N. 5. La importazione delle armi da fuoco di specie qualunque delle bombe, delle granate, e delle palle, non escluse le armi lunghe da punta e da taglio, è espressamente proibita.

Però le armi da fuoco, da punta e da taglio, che per proprio uso si trasportano da' viaggiatori, sono eccettuate.

Le armi che fan parte dell' armamento de' legni mercantili, dopo essere state dichiarate nella loro qualità,

specie e numero, debbono restare sopra i legni medesimi, durante la loro dimora ne' porti. Real decreto de' 6 di ottobre 1817.

N. 6. Ne' casi di contravvenzione, nel regno sono applicabili le disposizioni della legge del 1 di giugno 1817 (1) riguardanti le mercanzie proibite alla importazione; in Sicilia le leggi ed i regolamenti ivi in vigore. Queste pene però debbono riguardarsi indipendenti da quelle prescritte da' codici criminali, correzionali e di polizia, nelle quali i contravventori sono soggetti ad incorrere. Citato real decreto de' 6 di ottobre 1817.

N. 7. Sono ben anco proibiti alla immessione, oltre i generi di privativa, l' arbacio lavorato in gabani o altrimenti, il cotone filato a mano, i fazzoletti di Balazor della Svizzera, e le spille. Real decreto de' 15 dicembre 1823, art. 2. sulla soppressione della scala franca; e real decreto de' 26 marzo 1827. Ved. anche la tariffa annessa al real decreto de' 30 novembre 1824.

N. 8. Sono poi proibiti alla estrazione i legnami da costruzione sempre che sieno di querce, farnie, eschie, elci, cerri, zappini, abeti, pini, olmi, o di faggi; i semi di soda ed i bozzoli da seta; non che i remi, le antichità e pitture quando non sia preceduta l' autorizzazione del Governo. Real decreto sopra citato, al quale segue l' indicata tariffa.

Per le contravvenzioni summentovate, il redattore del verbale potrà valersi della formola data per quella che segue su di uno de' generi di privativa.

*Contravvenzione.*

429. La fabbricazione, la introduzione e la vendita del sale fatte da persone non autorizzate secondo le forme prescritte dal presente decreto, daran luogo ad una multa non minore di duc. 200, (2) oltre la confisca del

(1) Questa legge è stata abolita, ed alle riferite disposizioni di essa, oggi debbono sostituirsi quelle contenute nell' art. 164 della nuova legge doganale del 19 giugno 1826.

(2) Per le contravvenzioni relative a' generi proibiti alla entrata ed alla uscita, la leg. dog. del 19 giugno 1826 succitata commina in termini generali la multa di ducati 120. A questa somma dunque dee considerarsi ridotta quella di cui si tratta, essendo i generi di privativa compresi nel numero di que' proibiti.

genere e degli oggetti che avran servito alla vendita, introduzione e fabbricazione, e le altre pene comminate contra gli autori de' contrabbandi. Decreto de' 14 maggio 1810, art. 18.

430. È supposto di esser pervenuta notizia all'amministrazione generale, che nella casa di un particolare, residente in Napoli siesi introdotta quantità di sale in contrabbando, donde si estraeva a poco a poco e si vendeva segretamente.

Che in conseguenza di tale notizia il signor direttor generale di dett' amministrazione ha disposto di eseguirsi nella casa accennata una esatta perquisizione, destinando dalla sua parte un controloro, e provocando per parte del signor prefetto di polizia la destinazione di un commessario o ispettore per assistere alla perquisizione suddetta, a' termini degli art. 100 e 101 della legge de' 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti.

## FORMOLA.

431. In nome del direttor generale, e dell' amministrazione de' dazj indiretti.

Oggi che sono li . . . del mese . . . dell' anno ...

Noi N. N. ricevitore di questo gran-fondaco de' dritti riservati in Napoli in forza ed in esecuzione dell' art. 14 della legge de' 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti, facciamo noto, perchè costi e faccia piena prova, ove si conviene, a' termini della legge suddetta, qualmente si è a noi presentato il signor . . . , controloro de' dazj indiretti, insieme al signor . . . ispettore di polizia, ed ambedue ci àn dichiarato quanto segue.

Ch' essi avevano ricevuto ordine in iscritto, cioè il primo dal signor direttor generale; ed il secondo dal signor prefetto di polizia loro respettivi superiori, ond'eseguire una visita nella casa di N. . . dove poteva trovarsi del sale in contrabbando.

Che a tal' effetto l' accennato signor controloro aveva chiamato le guardie doganali a nome . . . (se vi sia anche intervenuta forza di polizia chiamata dall' ispettore, se ne farà menzione), non che i nominati . . .

( due individui scribenti ) in qualità di testimonj (1) per la dovuta assistenza nella perquisizione.

Ch' essi in fatti questa mattina alle ore . . . dopo l' uscita del sole si son recati nell' abitazione del riferito . . . sita nella strada . . . case di . . piano . . . ove alla loro richiesta si aprì la porta, (2) ed entrati nella casa si è fatta eseguire l' apertura di tutti quei mobili in cui vi si potea contenere l' enunciato genere per mezzo dello stesso padron di casa, (3) serbando in questo frattempo tutti gl' intervenuti il più ottimo contegno e la massima circospezione.

Che in fatti essendosi rinvenuta in un . . . ( s' indichi il mobile o il luogo. ) una quantità di sale, si è fatto questo riconoscere dal detentore, e quindi riposto in uno *o più sacchi*, si è fatto trasportare in questo gran-fondaco accompagnato dallo stesso detentore, per le regolari operazioni di risulta.

Noi dietro si fatta dichiarazione, in presenza di tutti coloro che àn proceduto alla visita, abbiamo fatto pesare il sale suddetto, e si è trovato ascendere a rotola. . . o cantaja . . .

In seguito abbiamo fatto chiamare i due venditori privilegiati a nome . . . per eseguire la corrispondente perizia, ed i quali dopo il loro esame, ed il nostro avvertimento di dire la verità sul proprio onore e sulla propria coscienza, ci àn dichiarato di essere loro giudizio che il sale da essi esaminato è di origine estera, fabbricato in territorio straniero, e non già nelle reali ma-

---

(1) La legge sul contenzioso de' dazj indiretti non fa menzione dell' intervento de' testimonj nelle visite domiciliari, ma quando questa legge di eccezione non deroga le formalità stabilite per lo stess' oggetto dalle leggi comuni, dalle quali è prescritto l' intervento suddetto, tali formalità debbono sempre osservarsi. Ved. l' art. 216. Intorno a coloro poi che possono far testimonianze, ved. il mio Manuale, la nota 1. dell' art. 292.

(2) Se la porta non si volesse aprire, possono darsi le disposizioni per la sua apertura. Ved. l' art. 215, part. 2.

(3) Se costui fosse assente è d' uopo di far' assistere alla perquisizione un di lui congiunto, ovvero un vicino di abitazione in sua vece. Ved. l' art. 218.

nifatture del regno; (1) perchè . . . (si trascrivano le ragioni che se ne adducono in appoggio del loro giudizio.)

Dopo tale perizia abbiamo prelevata una mostra di detto sale e riposta in un' involto di tela, sulla cucitura di essa vi abbiamo apposta una striscia di carta suggellata con cera alacca portante il sigillo (2) l' impronta di . . . che si è da tutti gl' intervenuti riconosciuta, e la striscia sottoscritta; qual reperto generico sarà passato, unitamente ad una spedizione originale del presente verbale, al giudice competente de' dazj indiretti.

Il sale poi nella quantità indicata, di cui non potrà mai impedirsi la confiscazione, si è conservato nel magazzino di questo gran-fondaco, per restare fino all'esito del giudizio, a' termini degli art. 11 e 56 della legge sul contenzioso. (3)

Quindi si è da noi significato al detentore del sale suddetto di essere incorso nella contravvenzione, che vien punita colla confiscazione di detto genere, colla multa di duoati 120 e colla prigionìa, a' termini della legge doganale del 19 giugno 1826, art. 164; del decreto dei 14 maggio 1810, art. 18; e del decreto de' 26 gennajo 1810, contenente lo statuto penale pe' contrabbandi, art. 3; quali disposizioni son concepite ne' seguenti termini.

Legge doganale del 19 giugno 1826, art. 164. « O-

---

(1) Se all' opposto il sale fosse riconosciuto di essere delle reali manifatture, allora non potrà riguardarsi in contravvenzione, che nel caso in cui si trovasse in una quantità maggiore di cinque rotola, senza che il detentore fosse munito di bolletta doganale. Ved. il regol. de' 10 marzo 1817, riportato nell' articolo 436.

(2) Per la conservazione del suggello la procedura penale, e la legge sul contenzioso non offrono alcuna prescrizione.

Può dunque conservarsi da chiunque degl' intervenuti, senza esservi di bisogno neppure di farne menzione nel verbale, Ved. il mio Manuale, art. 292, nota 2.

(3) In forza delle disposizioni contenute ne' due citati articoli, il ricevitore non può fare l' offerta della restituzione del sale, perchè l'offerta della restituzione de'generi sorpresi in frode, mediante deposito dell'ammontare de'dazj, delle ammende e delle spese, richiesta dagli art. 11 e 14 num. 8 della citata legge sul contenzioso non ha verun rapporto co' generi di privativa e con tutti gli altri sottoposti alla confiscazione, ma soltanto è relativa a' generi non soggetti a confisca.

gni mercanzia proibita all' entrata o alla uscita che si tenterà d'importare o di esportare in frode sarà confiscata, ed i capitani o conduttori saranno personalmente condannati ad un' ammenda di ducati 120. »

Decreto de' 14 maggio 1810, art. 18. « La fabbricazione, la introduzione e la vendita del sale fatte da persone non autorizzate secondo le forme prescritte dal presente decreto, daran luogo ad una multa non minore di ducati 200, (1) oltre la confisca del genere e degli oggetti che avran servito alla vendita, introduzione e fabbricazione, e le altre pene comminate contro gli autori de' contrabbandi. »

Decreto de' 26 di gennajo 1810, contenente lo statuto penale pe' contrabbandi, art. 3.

« Ne' contrabbandi semplici di generi proibiti, i contravventori, oltre la confisca e la multa pecuniaria, saranno sottoposti alle pene correzionali stabilite col decreto del dì 13 di marzo 1806. »

Decreto de' 13 di marzo 1806, art. 3. « Oltre le pene stabilite, i delinquenti saranno condannati ad una prigionìa non minore di quindici giorni, nè più lunga di tre mesi. » (2)

In oltre si è fatto da noi conoscere allo stesso contravventore, ch' essendo soggetto alla prigionìa, sarà perciò tradotto in istato di arresto, dopo la chiusura del presente processo-verbale, innanzi al giudice de' dazj indiretti, residente .. .. (s' indichi la casa della di lui residenza.) a' termini dell' art. 102 del codice di procedura penale (3) per le disposizioni di risulta.

---

(1) Ved. la nota dell' art. 429.

(2) Per l' osservanza di queste tre ultime disposizioni. Ved. l' art. 180.

(3) Nel caso poi in cui la contravvenzione fosse scoverta in un comune delle provincie o de' valli de' reali dominj al di qua o al di là dal Faro, ed in vece del funzionario di polizia v' intervenisse il regio giudice di quel circondario o di quel valle chiamato competente a procedere per gli affari de' dazj indiretti, è nelle facoltà di costui di spedire l' arrestato in prigione con suo mandato di deposito a' termini dell' art. 598. C. P. pen., o di rilasciarlo nel tempo stesso in libertà provvisoria, se gli è dimandata, con uno de' modi di custodia indicati dall' art. 132 dello stesso codice di procedura.

Quindi interrogato il medesimo contravventore se a-vea ad allegar cosa in sua difesa, egli ha dedotto: (Qui si trascriveranno fedelmente le sue giustificazioni, se non voglia scriverle di suo carattere.)

Dopo tutto ciò ne abbiamo disteso il presente verbale in triplice spedizione, firmato da noi, da ... (tutti gl' intervenuti all' atto, compresi il funzionario di polizia, i periti ed i testimonii) e dal contravventore, al quale si è data chiara lettura del medesimo, riserbandoci di dar la copia unitamente all' atto di citazione, allorchè questo con ordine del giudice verrà spedito colla destinazione del giorno in cui dovrà trattarsi la causa in via correzionale, a' termini degli articoli 348 e 350 C. P. pen., ed art. 3. leg. sul contenzioso; (1) qual verbale si è chiuso ad ore ... del suddetto giorno, mese, ed anno.

*( Firma di tutti gl' intervenuti. )*

Per chi non sapesse, non potesse o non volesse soscrivere il verbale, e per la ratifica innanzi al sindaco locale, ved. gli art. 117, 129, e 130.

Per non accrescere il volume di quest'opera con soverchie formole di verbali, mi astengo di progredirle per le altre contravvenzioni previste pe' generi di privativa, essendo sufficiente, a mio credere, quella precedente distesa per norma del redattore, il quale con essa, nella diversità de' casi, variando soltanto nella narrazione del

---

(1) Era surto il dubbio se i giudizj corrrezionali per le infrazioni agli statuti de' dazj indiretti si dovessero o no trattare colle forme della procedura penale, tutto chè coll'art. 3 della legge sul contenzioso si aveva preveduto il caso in quistione, e si trovava già stabilito affermativamente, ciò che venne in fatti confermato da S. E., il ministro di grazia e giustizia, dal quale fu quindi emessa una circolare che si è riportata alla fine di questo libro.

Da ciò ne segue, che non è necessario di darsi copia del processo-verbale al contravventore, quando è presente al tempo della sua redazione, giusta l' art. 24 della legge sul contenzioso, perchè tale ritualità è stabilita da osservarsi ne' giudizj civili, e non già ne' giudizj correzionali; ma la ratifica del verbale è però sempre necessaria, onde avere quel valore in giudizio che si è ad esso accordato dalla legge sul contenzioso.

fatto, può serbare quell'ordine ch'è necessario tanto nella esposizione di esso, quanto nell'adempimento delle formalità di rito richieste dalla legge sul contenzioso e dal codice di procedura penale.

A tal' oggetto non resta che di far conoscere tutte le altre più importanti contravvenzioni pe' generi di privativa, previste in divers' epoche e sparse in tanti e tanti stabilimenti chi 'n tutto e chi 'n parte provvisoriamente in vigore, quali contravvenzioni benchè riportate nel mio Manuale, pure unitamente ad alcune altre di recente contemplate, è giovevole che sieno tutte qui esposte, affinchè fossero sotto un colpo di occhio, per maggiore agevolazione degli agenti de' dazj indiretti, i quali ne' casi che si verificano possano conoscere prontamente i respettivi stabilimenti ond' esse derivano.

Ecco le contravvenzioni più interessanti di cui si è fatta menzione, oltre a quella di sopra riportata, contravvenzioni che vengono contenute negli articoli seguenti.

432. In forza delle leggi sulla privativa emanate ne' diversi tempi nel regno si trova, 1. espressamente proibito a chicchessia di confetturare il sale comune, la fabbricazione del quale forma un dritto di privativa; 2. che nella congelazione del sale dalle acque salse naturali, o col pretesto di purificar le salamoje o le acque salate risultanti dalla manipolazione de'sorbetti, potrebbero commettersi degli abusi; 3. che uno de'mezzi di riconoscere il sale contrabbando sia quello di osservarsene la cristallizzazione, e che nella congelazione delle salamoje o di qualunque acqua salsa si perde questo mezzo di verifica; e per eliminare qualunque equivoco che potrebbe nascere ne' casi di ricognizione de' contrabbandi circa la cristallizzazione del sale comune, fu ordinato:

« La cristallizzazione del sale comune dalle acque salse o salate, e dalle salamoje di qualunque specie e provegnenza, è proibita in tutta l' estensione del regno.

« I contravventori sono soggetti ad essere sottoposti alle pene prescritte dalle leggi e decreti provvisoriamente in vigore pe' contrabbandi de'generi di privativa ». Real decreto de' 12 ottobre 1817.

Per tale contravvenzione ved. la nota dell' art. 347 del mio Manuale, colla quale si danno de' schiarimenti tratti da' moderni chimici sulla cristallizzazione del sale.

433. Essendo in opposizione alle leggi sulla privativa del sale, di macinare un tal genere con mulini e mulinelli e senza una speciale autorizzazione della generale amministrazione de' dazj indiretti, venne prescritto:

« È proibito a chicchessia di macinare il sale con mulini e mulinelli;

« La macinazione del sale con mulini e mulinelli, e la vendita al pubblico del sale macinato, sono permessi soltanto alle persone autorizzate dall' amministrazione generale de' dazj indiretti, osservandosi però i regolamenti e le istruzioni all' uopo emanati;

« Chiunque senza una speciale autorizzazione macinasse il sale con mulini e mulinelli, sia per proprio uso, sia per metterlo in vendita, è considerato in contrabbando e punito colle pene e multe prescritte dalle leggi di privativa in vigore. Real decreto de' 25 novembre 1822 ».

È qui da avvertirsi, che colle accennate sovrane disposizioni fu vietato soltanto il macinamento del sale con mulini e mulinelli, ma si lasciò libera a ciascuno la facoltà di pestare o polverizzare il sale in qualunque quantità con altr' strumenti per le proprie salagioni, e per altri propri usi, ma questo sale a tal' uopo pestato o polverizzato fu proibito ad esporsi in vendita, sotto le pene e le multe prescritte pe' contrabbandi de' generi di privativa.

434. « La fabbricazione, la introduzione e la vendita de' tabacchi tanto in polvere che da fumo, è esclusivamente riserbata al governo in tutta la estensione del regno.

« Ogni particolare convinto di aver fabbricati tabacchi incorrerà nella confisca di tutti gli oggetti inservienti alla fabbricazione de' tabacchi sì in foglia che in polvere ed in una multa che non potrà essere minore di duc. 50, nè maggiore di 200, (1) oltre le altre pene stabilite dall' anzidetto decreto (statuto penale pe' contrabbandi de' 26 di gennajo 1810) Leg. sulla privativa de' tabacchi de' 19 ottobre 1810, art. 1, e 34.

435. « Nessun trasporto di tabacco, sia in foglia che in polvere, anche per conto del governo, eccedente tre

---

(1) Ved. su questa multa le osservazioni contenute nella nota dell'art. 429,

libbre potrà aver luogo senz' accompagnamento di una quietanza con cauzione, o di una bolletta, la di cui forma sarà determinata da' regolamenti. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà punita colla confisca de' tabacchi, e degli oggetti servienti al trasporto, e colle altre pene determinate dalle leggi già esistenti pel contrabbando, e specialmente dallo statuto penale determinato con decreto de' 26 di gennajo di quest'anno. » Leg. idem, art. 33.

436. « Ogni quantità di sale che sorpassi le rotola cinque, di tabacco ch'ecceda le tre libbre in boette, di polvere da sparo più di mezzo rotolo, e di fascette di carte da giuoco più di tre, debb' essere considerata in contrabbando, allorchè fosse trasportata o conservata senza bolletta, non ostante che i detti generi fossero riconosciuti dalle reali manifatture. Regol. de' 10 marzo 1817, art. 16.

Quindi con ministeriale de' 22 agosto 1827 di S. E. il ministro delle finanze furono però eccettuati i viaggiatori, pe' quali fu inculcato, che portando essi armi per la propria difesa, e quantità di polvere non eccedente una libbra, non debbon essere molestati.

437. « Chiunque venderà tabacco senz'essere autorizzato secondo le forme prescritte colla presente legge, incorrerà in una multa che non potrà essere minore di duc. 200, (1) e nella confisca del tabacco, e degli oggetti inservienti alla vendita, oltre alle altre pene prescritte contra i contravventori. Leg. su citata de' 19 ottobre 1810, art. 35.

438. N.° 1. Qualunque bastimento, sia nazionale, sia forestiero, che approdasse ne' porti e rade del regno carico in tutto o in parte di sale e di tabacco, è soggetto ad essere immediatamente confiscato insieme colla totalità del carico, in benefizio del tesoro, salvo il caso in cui venisse diretto agli agenti della regìa de' dritti riservati, mercè la dovuta autorizzazione rilasciata dalla medesima in seguito di un trattato fatto coll' immettente. Decreto de' 19 maggio 1811, art. 1. ( Lo stesso è prescritto per tutt' i generi di privativa dal regolamento de' 10 di novembre 1814 art. 1. )

(1) Ved. le osservazioni sopra mentovate nella nota dell' art. 429

N.° 2. « È permesso a'capitani ed a'padroni di bastimenti di avere a bordo una quantità di sale non eccedente le rotola sei, e di tabacco non al di sopra di rotola due per ciascun marinaro o passeggiero, allorchè i legni pervengano da uno de' porti del Mediterraneo; e rotola quattro di tabacco, se pervengano da fuori dello stretto di Gibilterra. Art. 2 decreto idem.

*N.° 3* » Qualunque bastimento al di sotto di 100 tonnellate sorpreso dalle barche armate delle dogane in una distanza di sei miglia dalle coste del regno, se si trovasse in contravvenzione alle disposizioni sopra mentovate (ancorchè avesse le sue spedizioni per un altro destino) debb' essere considerato come compreso nelle disposizioni dell' art. 154 della legge de' 24 febbrajo 1809, relativo alle mercanzie proibite, ed in conseguenza confiscati col suo carico. Art. 3 decreto idem.

N. 4 È l'art. 165 della leg. dog. del 19 giugno 1826, che or debb' essere sostituito al citato art. 154 della legge de' 24 febbrajo 1809 da molto tempo abolita. In quanto alle pene per la fraudolente immessione e l' estrazione de' generi proibiti all' entrata ed alla uscita, che or si trovano stabilite coll' art. 163 della citata legge doganale in vigore, lo stesso era prescritto antecedentemente col real decreto de' 6 di settembre 1819.

439. » Allorchè i bastimenti carichi in tutto o in parte di generi di privativa entrassero ne' porti o rade del regno per qualunque fortuna o forza maggiore, gli agenti dell' amministrazione generale de' dazj indiretti unitamente a quelli della salute e della marina, debbono accorrere nel luogo dell' approdo per compilare il processo-verbale, in cui si dee esprimere il luogo della partenza del legno, e quello del destino, le rotte tenute, il vento col quale ha navigato, le diverse manovre eseguite, la fortuna di mare, o la forza maggiore cui fosse soggiaciuto, ed il danno sofferto, sia nel corpo del bastimento, sia negli attrezzi. Regolamento de' 10 di novembre 1814 art. 2.

Lo stesso è stabilito dal regolamento de' 6 novembre 1819 art. 145 a 167; e dall' art. 13 della leg. dog. in vigore.

440. N. 1. » I capitani e padroni di bastimenti che giungono ne' porti del regno, sono tenuti di dichiarare fra le 24 ore del loro arrivo le quantità di sale e di ta-

bacco, che in forza dell' art. 2 del decreto del 19 di maggio 1811, (ved. l'art. 438 n. 2.) sono autorizzati di avere a bordo per uso proprio, e di ciascuno individuo dell' equipaggio. Real decreto de' 9 di aprile 1816; articolo 1.

N. 2. » Immediatamente dopo una tale dichiarazione essi debbono depositare ne' fondaci de' dritti riservati, in mancanza, nelle dogane, le dette quantità di sale e di tabacco, per riprendersele nell' atto della partenza. Art. 2 real decreto idem.

N. 3. » Durante la dimora di detti bastimenti ne' porti del regno, i capitani e gl' individui dell' equipaggio sono nell' obbligo di consumare il sale ed il tabacco dell' amministrazione de' dritti riservati. Art. 3 real decreto idem.

N. 4. » Se le quantità degli enunciati generi che, secondo le precedenti disposizioni, deggiano depositarsi ne' fondaci de' dritti riservati o nelle dogane, si trovassero al di là di quelle prescritte dal mentovato decreto del 19 maggio 1811, o se in tempo della visita da farsi dopo d' essere seguito il deposito, fossero rinvenuti de' sali e de'tabacchi in frode sopra i bastimenti, i contravventori saranno puniti secondo le leggi. Art. 4 real decreto idem.

441. N. 1. » Chiunque fabbricasse nitro senza di un contratto di appalto fatto coll' amministrazione generale, è soggetto ad incorrere nella confiscazione de' generi e degli utensili, nella multa di duc. 120, e nel primo grado di prigionìa. Real decreto de' 5 aprile 1819, art. 4.

N. 2. » I partitarj sono tenuti di trasportare nelle fabbriche dell' amministrazione tutto il nitro ch' estraggono, se anche la quantità fosse maggiore di quella convenuta ne' contratti di appalto.

N. 3. » Chiunque si arbitrasse disporne altrimenti, venderlo, cambiarlo ec., è soggetto ad essere tradotto in giudizio, incorrendo nella pena del primo grado di prigionìa, ed in una multa corrispondente al quadruplo del valore del genere venduto, cambiato ec., calcolato nel prezzo di tariffa. Art. 11, real decreto idem.

N. 4. » Le pene stabilite nell' art. 4. contra coloro che fabbricassero nitro senza di un contratto coll' amministrazione, sono applicabili a' fabbricatori di polvere in contrabbbando. Art. 15 real decreto idem.

N. 5. » Ogni quantità di polvere da sparo maggiore di mezzo rotolo, e di nitro maggiore di un rotolo conservata o trasportata senza bolletta, ancorchè fabbricata per conto dell' amministrazione, debb' essere riputata in contrabbando, e soggetta a confiscazione insieme co'mezzi di trasporto, se ve ne sieno, oltre alla multa di duc. 120, e la pena del 1. grado di prigionìa contra colui che la conserva o la trasporta. Art. 44, real decreto idem.

N. 6. » Le leggi ed i regolamenti in vigore circa il divieto d' importarsi ed esportarsi gli altri generi di privativa, quando queste operazioni non si facciano per conto dell' amministrazione generale, sono applicabili alle polveri ed a' nitri. Art 48 real decreto idem.

N. 7. » I capitani di bastimenti nazionali o stranieri che giungono ne' porti del regno di quà dal Faro non possono tenere a bordo una quantità di polvere da sparo fabbricata all' estero maggiore di quella che corrisponde a dieci tiri per ciascun' arma da fuoco, di cui i legni fossero muniti, se la loro provegnenza sia da' luoghi del Mediterraneo; e di venti tiri se dall' Oceano. Art. 49 real decreto idem.

N. 8. » I capitani di bastimenti esteri o nazionali debbono dichiarare la quantità della polvere che ànno a bordo alla dogana, fra lo spazio di 24 ore dal loro arrivo, e depositarla ne' magazzini all' uopo stabiliti, a norma de' regolamenti riguardanti la polizia de' porti. Art. 50 real decreto idem.

N. 9. » Se a bordo de' legni vi si trovasse una quantità di polvere maggiore di quella enunciata nell' art. 49, o se in seguito della visita da farsi dopo di essere seguito il deposito, fosse rinvenuta sui medesimi della polvere in contravvenzione, i capitani sono soggetti a subire le pene stabilite in simili casi per gli altri generi di privativa. Art. 51 real decreto idem.

N. 10. » Il salaccio prodotto dalle nitriere debb' essere consegnato da' partitarj all' amministrazione generale in una proporzione non minore del sesto colla quantità del nitro grezzo fabbricato nelle stesse officine; salvo un prodotto maggiore, che sempre dovrà essere interamente consegnato. Art. 54 real decreto idem.

N. 11. » In caso di consegna al di sotto di tali proporzioni i partitarj sono obbligati a pagare il salaccio

mancante al prezzo in cui si smaltisce il sale da' venditori privilegiati; salve le pene e le ammende stabilite pe' contrabbandi di sale, le quali sono applicabili a'casi in cui venisse provato che siensi estratti salacci dalle nitriere e venduti da' partitarj, o da' loro artefici. Art. 56 real decreto idem.

N. 12. » Le leggi ed i regolamenti riguardanti la norma di provare e giudicare i contrabbandi e le contravvenzioni per gli altri generi di privativa, e quella di transigerli, e ripartirne i prodotti, sono interamente applicabili alle contravvenzioni e contrabbandi di nitro, salaccio e polvere. Art. 59 real decreto idem.

442. Intorno alle carte da giuoco finora comprese fra' generi riservati, essendosi per esse abolita la privativa, si è resa perciò libera la loro fabbricazione, conservandosi soltanto il dazio sul bollo in rimpiazzo del prodotto che si ritraeva dalla privativa; ed al qual' effetto si son date le seguenti disposizioni.

1. » A contare dal di primo di gennajo 1827 sarà permesso a chiunque di fabbricare e vendere le carte da giuoco, adoperando i fogli a semplici contorni, tanto per le figure, quanto per le cartine che l' amministrazione generale de' dazj indiretti farà stampare e mettere in vendita nel modo che sarà stabilito dal nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze. Art. 1. real decreto de' 10 luglio 1826.

2. » I detti fogli prima di esser posti in vendita saranno marchiati con un bollo a colore portante tre gigli in uno scudo sottoposto alla corona reale.

» Il bollo sarà apposto sul *quattro* e sul *fante di danari* pe' giuochi napolitani; da *riversino* e per quelli detti del Re. Pe' giuochi francesi il bollo sarà apposto sull' *asse* e sul *fante di cuore*. Art. 2. real decreto idem.

3. » L' amministrazione de' dazj indiretti percepirà su i detti fogli il solo dritto di bollo nella ragione di grana sei per ogni giuoco completo di qualunque sorta di carte, indipendentemente dal prezzo materiale de' fogli medesimi che sarà similmente stabilito dal nostro Ministro delle Finanze. Art. 3 real decreto idem.

4. » Ad oggetto di ovviarsi alle frodi che si potrebbero commettere in danno della percezione del dritto di bollo nella fabbricazione e vendita delle carte da giuoco,

i fabbricanti, egualmente che i venditori delle medesime, dovranno essere come tali pubblicamente riconosciuti e patentati dall' amministrazione de' dazj indiretti.

» In conseguenza saranno essi nel dovere di tener costantemente affisso all' uscio della fabbrica o spaccio di carte la licenza dell' amministrazione di essere venditore o fabbricante.

» A' fabbricanti patentati sarà permesso di tenere pubblico spaccio di carte nelle stesse loro fabbriche, o anche altrove, quante volte ciò sia espresso nelle patenti rispettive.

» Le patenti saranno loro rilasciate gratuitamente, e senza pagamento di sorte alcuna, salvo il dritto di bollo di grana dodici.

» I venditori privilegiati de'generi di privativa, tanto nella città e provincia di Napoli, quanto nelle altre provincie di quà dal Faro, saranno di dritto facoltati alla vendita delle carte da giuoco senza bisogno di altro permesso. Art. 9 real decreto idem.

5. » I fabbricanti patentati apporranno ciascuno il suo proprio nome sopra una carta di ciascun giuoco in modo che possa riconoscersi la fabbrica in cui le carte sono state manifatturate. I giuochi di carte che si troveranno sforniti di questo contrassegno, saranno considerati in contrabbando. Art. 5 real decreto idem.

6. » I fabbricanti egualmente che i venditori patentati, potranno vendere le carte da giuoco a que' prezzi che loro torna più a grado; salvo ciò che sarà stabilito dal nostro Ministro Segretario di Stato delle Finanze per le carte che saranno fabbricate sotto la immediata dipendenza dell' amministrazione generale de' dazj indiretti. Art. 6 real decreto idem.

7. » I venditori patentati, al pari di ogni altro privato, possono liberamente acquistare le carte da giuoco in qualunque fabbrica patentata, ed in qualunque spaccio autorizzato dall' amministrazione generale de' dazj indiretti. Art. 7 real decreto idem.

8. » Le contravvenzioni saranno considerate e trattate come quelle a tutti gli altri stabilimenti de' dritti riservati.

» I detentori di falsi fogli a contorni, i venditori o fabbricanti di carte da giuoco formate con detti fogli falsi, saranno condannati ad una multa di ducati due

cento, oltre alla perdita de' fogli e delle carte, ed indipendentemente dalle altre pene generali prescritte dalle leggi contra i falsificatori.

» Tutti coloro che contraffacessero, alterassero o falsificassero il bollo dell' amministrazione sui fogli a contorni, oltre alle pene generali stabilite pe' falsificatori, saranno condannati ad una multa di ducati trecento.

» I fabbricanti o venditori privilegiati delle carte da giuoco, che incorreranno in alcuna delle dette contravvenzioni, oltre alle pene di sopra espresse, saranno privati della patente, e non saranno mai più facoltati alla fabbricazione o vendita delle carte da giuoco.

» I particolari che si troveranno di aver carte da giuoco formate co' fogli a contorni, sui quali sarà riconosciuta la falsità o della stampa o del bollo, o simultaneamente dell' una e dell' altro, saranno condannati alla multa di carlini venti per ogni mazzetto di carte. Art. 8 real decreto idem.

9. » Gl' impiegati de' dazj indiretti potranno, ogni volta che il crederanno necessario, visitare tanto le fabbriche patentate, quanto gli spacci delle carte da giuoco per verificare le contravvenzioni e le frodi che si possono commettere in danno della real tesoreria. Art. 9 real decreto idem. «.

Quindi in forza di un contratto di appalto passato tra l' amministrazione generale de' dazj indiretti, e la signora Claudia Guillaut stipulato dal notajo certificatore Ferdinando Gacace in data 18 dicembre dello stesso anno 1826, fu conceduta ad essa signora Guillaut in regia interessata pel corso di sei anni, cominciando dal primo gennajo 1827, e terminando a 31 dicembre 1832, la stampa e la vendita de' fogli a contorno da impiegarsi nella formazione delle cennate carte da giuoco, ad oggetto di migliorarsi la loro condizione e ridursi all' uso forestiere.

Ond' è che durante l' appalto suddetto, i fabbricanti patentati di carte da giuoco sono nell' obbligo di provvedersi de' menzionati fogli a contorno dalla riferita appaltatrice. Ved. a tal' oggetto le circolari del signor marchese de Turris, direttor generale de' dazj indiretti, dei 21 febbrajo, e 7 marzo 1827. Raccolta an. med.

443. » I censuarj, locati o fittuarj del tavoliere di

Puglia, nel caso che in qualunque minima parte facessero commercio col sale loro dispensato, oltre di essere soggetti alle pene comminate contra i rei di contrabbandi, non saranno mai compresi nelle altre distribuzioni. Art. 73 leg sul tavoliere di Puglia.

444. » Sarà vietato l'uso delle così dette terre salsificanti di Taranto. L'uso di tali terre continuerà a rimanere soggetto, come per lo passato, alle restrizioni relative a' dritti delle privative. Ordinanza di S. E. il Ministro delle finanze de'15 maggio 1827, in esecuzione della sovrana risoluzione de'2 dello stesso mese. Ved. la Raccolta dell' amministrazione generale.

445 Sul divieto dell' uso dell' acqua di mare, fu risoluto da S. M. nel Consiglio di Stato de' 23 giugno 1827 quant' appresso:

1. Che fermo rimanendo il divieto dell' uso dell'acqua di mare per essere un tal' uso in opposizione allo stabilimento della privativa del sale, debba nulladimeno tollerarsi che le popolazioni le quali abitano ne' comuni sul lido, usino moderatamente dell' acqua di mare, e che senza bisogno di alcuna licenza, l' attingano con vasi di una capacità non maggiore di quattro caraffe napolitane;

2. Che un tal' uso debba tollerarsi soltanto ne' comuni situati su le spiagge del mare, rimanendo vietato di trasportare l' acqua suddetta nelle campagne o in altri paesi mediterranei;

3. Che nel tollerarsi quest' uso debba praticarsi ogni sorveglianza perchè non si abusi in pregiudizio de' reali interessi. Ved. la ministeriale di S. E. il ministro delle finanze de' 4 luglio 1827. Raccolta succit.

446. Il così detto raffino de' saponari che si adoperava nella provincia di Lecce ad oggetto d' impedire la congelazione del sale, fu espressamente proibito per essere nocivo alla pubblica salute. Ved. la ministeriale di S. E. il ministro delle finanze de' 21 giugno 1828. Raccolta succit.

447 Per le contravvenzioni agli stabilimenti de' dritti di privativa che si possono ulteriormente verificare nei conventi de' padri mendicanti, fu prescritto ciò che si contiene nella seguente circolare del signor marchese de Turris, direttor generale de' dazj indiretti, diretta a' direttori delle provincie in data 1 febbrajo dello scorso anno

1828, in esecuzione della ministeriale di S. E. il ministro delle finanze.

Signor direttore.

Avendo dimostrato la sperienza che le punizioni economiche stabilite pe' contrabbandi di tabacco e di altri generi di privativa scoverti ne' conventi de' padri mendicanti, non sono sufficienti ad estirparli; ed essendosi considerato che la frequenza di tali frodi tra religiosi mendicanti, i quali ricevono dalla sovrana munificenza un' annuale limosina di tabacco, possa derivare dalla mite qualità delle pene, consistenti in tre mesi di reclusione ne' conventi pe' sacerdoti, e nella espulsione dall' ordine pe' laici; fu proposta al Re (N. S.) di adottarsi misure di maggior rigore per simili contrabbandi.

La M. S. nel consiglio ordinario di stato de' 24 dicembre ultimo, ha risoluto di non farsi alcuna alterazione alle disposizioni vigenti per la repressione de' contrabbandi commessi da' frati, ed ha ordinato, che si avverta a tutt' i conventi de' mendicanti che da ora innanzi per simili contrabbandi si applicheranno le pene non solo a' contravventori, ma benanche a' superiori dei conventi, dove i medesimi si trovassero dimoranti. Ved. la Raccolta succit.

# APPENDICE.

AL LIBRO III.

## CAPITOLO UNICO

REGIA INTERESSATA OSSIA APPALTO DELLA PERCEZIONE DE' DAZJ DELLE DOGANE AL DI QUÀ ED AL DI LÀ DAL FARO; NON CHE DE' DAZJ DI CONSUMO PER NAPOLI E SUOI CASALI: ED ISTRUZIONI DEL SIGNOR MARCHESE DE TURRIS, DIRETTOR GENERALE DELL' AMMINISTRAZIONE DE' DAZJ INDIRETTI NE' REALI DOMINJ AL DI QUÀ DAL FARO.

### §. I.

*Regìa interessata al di quà dal Faro.*

448. Ecco il contenuto di alcuni articoli di questo appalto, che, pel bene del servizio, è giovevole che sia alla conoscenza degli agenti della stessa regìa e degl' impiegati de' dazj indiretti.

La compagnia, ossia la società anonima si è obbligata per anni sette, cioè due di fermo e cinque di rispetto, principiando dal 1. di settembre 1827 in avanti, di assicurare al Real Governo, pel ramo delle dogane, l' annuo introito forzoso di ducati tre milioni seicento settantotto mila; e pel ramo de' dazj di consumo ducati due milioni cinquantotto mila cento quarantasei, e grana 46. Art. 2 di detto contratto di appalto, stipulato il 18 ottobre 1827 da' notaj certificatori di Napoli Giuseppe Narici, e Gabriele Maria Ferrara.

449. A tal' effetto la compagnia ha dato una cauzione sul gran libro di ducati trecento trenta mila. Art. 4.

450. Alla fine di ogni biennio sarà fatto il conto dell' introito, dal quale dedotta la somma assicurata al Real Governo, e le spese, il resto dell' utile verrà diviso, cioè il 45 per 100 al Real Governo, altrettanto alla compagnia, ed il restante 10 per 100 in favore degl' impiegati doganali e della regìa nella seguente proporzione: tre quarte parti agl' impiegati de' dazj indiretti, ed una

quarta parte a' commessi della compagnia. Art. 10 ed 11. (1)

451. Per gl' impiegati attivi dell' amministrazione da tenente in basso, la compagnia ha la facoltà di provocare il di loro allontanamento o cambiamento da posto a posto, rimanendo in facoltà dell' amministrazione generale di accordarlo o negarlo, a misura de' motivi che possono concorrervi.

Ma quando la compagnia senza giusto o provato motivo voglia escludere uno de' cennat' impiegati dal servizio, l' amministrazione è chiamata di accordarlo, corrispondendo però la compagnia *de proprio* all' impiegato rimosso la metà del suo soldo.

Tal facoltà si estende anche agl' impiegati del grado in sotto di visitatore, pesatore, bollatore, piloti e comandanti delle barche di guardia, eccetto i comandanti delle quattro golette.

La stessa regola dee serbarsi per gl' impiegati sedentarj, ma solo a riguardo de' pesatori e visitatori. Può la compagnia anche dimandare all' amministrazione generale lo scioglimento della garantia per essere tradotto in giudizio qualche impiegato colpevole di delitti in uffizio. Art. 13, 14 e 15. (2)

452. È accordato alla compagnia di poter domandare all' amministrazione generale l' approvisionamento di tutti gli utensili ed oggetti di casermaggio di cui potrebbero mancare le officine di percezione ed i corpi di guardia, come anche gli oggetti di armamento e vestiario di cui mancassero le guardie dell' amministrazione generale. Art. 18. (3)

453. Tutti gl' impiegati regii sono nell' obbligo di somministrare agli agenti ed impiegati della compagnia riconosciuti dall' amministrazione generale ogni lume

---

(1) Lo stesso fu convenuto nell' altro contratto della stessa data stipulato per la regia delle dogane di Sicilia cogli articoli 9, e 10.

Gli articoli che qui appresso vengono citati sono quelli dell' anzidetto contratto per la regia delle dogane di Sicilia, che corrispondono nel medesimo senso e tenore con quelli del contratto per la regia delle dogane e dazj di consumo di Napoli.

(2) Art. 32. (3) Art. 28.

e schiarimento necessario al bene del servizio, ed esibir loro i registri, le scritture, gli elementi di contabilità, e gli stati di situazione di cui potessero aver bisogno.

Debbon in oltre prestarsi alla sottoscrizione de' verbali che potessero redigersi da'commessi della compagnia, sempreche ne saranno richiesti o quando sieno conformi alle leggi. Art. 19. (1)

454. Tutt' i registri, le matrici e le carte necessarie per la percezione, oltre i bolli dell' amministrazione generale, dovranno avere un particolare bollo e vidimazione della compagnia, senza le quali formalità non potranno essere adoperate nè conservate nelle ricevitorie de' dazj di consumo, e nelle officine doganali. I conei che servono ad imprimere i diversi bolli a piombo, a secco ed a fuoco, dovranno essere conservati e chiusi à doppie chiavi, una delle quali dee rimanere presso il capo della officina, e l' altra presso l' agente della compagnia. Art. 20. (2)

455. È proibito agl' impiegati dell' amministrazione di rilasciare alcuna bolletta o carta qualunque, che non sia munita della firma del commesso della compagnia attaccato all' officina dalla quale viene la carta rilasciata.

In caso di contravvenzione le operazioni saranno valide a rispetto de' negozianti, salve le pene agl' impiegati contravventori. Art. 21. (3)

456. L' amministrazione generale nel risolvere sulle transazioni delle contravvenzioni sentirà la compagnia, nè si darà corso alle transazioni stabilite dalle direzioni dell' uno e l' altro ramo senza l' approvazione dell' amministrazione generale.

Intorno alle cause de' contrabbandi l' amministrazione generale ne procurerà il disbrigo a sue spese; ma è accordato alla regìa di poter fare assistere i suoi agenti ai suddetti giudizj, e potrà sottoporre all' amministrazione generale il suo avviso intorno alla convenienza di proseguire o di abbandonare il giudizio.

Ma nel caso piacesse a Sua Maestà di far grazia a

(1) La seconda parte di questo articolo è soltanto corrispondente al convenuto coll' art. 30.

(2) Art. 24. (3) Art. 33.

qualche contrabbandiere, la compagnia rispetterà le sovrane determinazioni senza diritto a reclamo di sorte alcuna. Art. 22 e 23. (1)

457. È pure accordato alla compagnia di proporre qualche rettifica all'attuale classificazione delle dogane, o al sistema delle officine di percezione, come anche la soppressione di alcuna delle suddette officine, e lo stabilimento di alcuna nuova, richiedendolo il bene del servizio.

Ed in generale potrà proporre la compagnia ogni espediente che giudicherà utile al miglioramento della percezione, alla repressione degli abusi ed all'aumento de' diritti fiscali, purchè però le di lei proposizioni sieno dettate da' principj e dalle regole di pubblica amministrazione, purchè la totalità degl' impiegati dell' amministrazione non venga aumentata, e non si alteri la spesa organica. Art. 26. (2)

458. Al governatore della regìa fu accordato di godere le considerazioni annesse al grado d'ispettor-generale de' dazj indiretti, al quale venne assimilato. Art. 27. (3)

459. Gl' impiegati della compagnia àn la facoltà d' intervenire in tutte le operazioni doganali di qualunque natura, in quelle di navigazione, ed in tutte le altre richieste ne' casi di avarìa, prede e naufragi.

Debbon anch' essi intervenire:

1. Nelle visite che gli agenti doganali faranno a bordo de' legni da guerra;

2. Nelle visite e liquidazioni de' dazj di que' generi provvenienti dall' estero per conto della casa reale, de' ministri esteri, e del ministro delle finanze;

3. In tutte le operazioni in cui gl' impiegati doganali sono dalla legge chiamati ad assistere insieme agli agenti sanitarii. Art. 39, e 40. (4)

460. Gli esperti che ne' casi di avarìa debbon essere nominati dal direttore della provincia o dal rice-

(1) Art. 34, e 35. (2) Art. 36. (3) Art. 40.

(4) Eccetto il n. 2, il resto corrisponde all' art. 29. Con questo articolo fu aggiunto, che gl'impiegati doganali di Sicilia debbano passare a notizia degli agenti della regìa i manifesti de' capitani di bastimenti al momento stesso che li ricevono.

vitore, a' termini della legge doganale, debbon esserlo colla intelligenza e di accordo colla compagnia in Napoli, e co' suoi agenti nelle provincie. Art. 41. (1)

## §. II.

### *Regia interessata al di là dal Faro.*

Art. 461. Per l' appalto delle dogane di Sicilia sono i seguenti gli altri articoli più interessanti fra que'convenuti col Real Governo.

La stessa sopra mentovata compagnia, ossia società anonima per la durata di anni quattro, cioè due di fermo e due di rispetto, principiando egualmente dal primo di settembre 1827 si è obbligata di assicurare al Governo pe' primi due anni di fermo l' annuo introito forzoso di ducati sette cento novanta sei mila, e pe' due anni susseeutivi di rispetto, qualora voglia valersi, l' annuo introito di ducati nove cento trenta mila. Art. 3. del contratto di appalto.

462. Per sicurezza delle obbligazioni assunte dalla compagnia fu convenuto, di dover essa dare una cauzione in ducati sessanta mila in contanti, da versarsi nella real tesoreria di Napoli in dodici rate eguali da gennajo a tutto dicembre 1828; e laddove dieci giorni dopo il maturo di ciascuna quota mensile non si fosse fatto il pagamento totale, la tesoreria generale è autorizzata di ritenere l' importo non pagato dalle somme promesse per la mensile anticipazione delle spese per le dogane di Napoli e dazj di consumo. Art. 4.

Art. 463. Quindi tutto ciò che fu convenuto nel contratto di appalto delle dogane e dazj di consumo di Napoli cogli articoli di sopra riportati, fu lo stesso pattuito e stipulato con quest'altro contratto di appalto delle dogane di Sicilia, come si è indicato cogli articoli segnati nelle note in corrispondenza degli uni cogli altri.

---

(1) Art. 31.

## §. III.

*Istruzioni del signor Marchese de Turris, Direttor Generale de' dazj indiretti al di quà dal Faro, emesse in data del 1 di maggio 1826.* (1)

464. L'oggetto, dic'egli, della regìa interessata è quello di raddoppiare la vigilanza sulla percezione de' dazj, di allontanare e reprimere le frodi; e perciò tanto gl'impiegati dell'amministrazione, quanto gli agenti della regìa, son destinati a concorrere al medesimo scopo, che forma ad un tempo stesso il bene dell'amministrazione e quello della regìa.

È perciò ch'ei stabilisce quanto appresso.

Il reggisore, a' termini del contratto, ha la facoltà di destinare, col titolo di commessi, delle persone di sua elezione nelle officine e ne' posti doganali; ad oggetto di sorvegliare tutte le operazioni relative alla riscossione de' dazj; ma tali commessi debbon essere riconosciuti ed approvati da esso direttor generale. Art. 1.

465. Le persone destinate dal reggisore per rappresentarlo nelle provincie e nella gran-dogana, assumeranno il titolo di agenti della regìa. Art. 2.

466. Gl'individui componenti la forza della regìa, debbon essere muniti di una patente dello stesso direttor generale de' dazj indiretti. Art. 3.

467. Nelle visite e verifiche a bordo de' legni mercantili e di quelli da guerra, alle quali son chiamati gl'impiegati dell'amministrazione, àn dritto di assistere tanto gli agenti, che i commessi della regìa, dritto che possono anch'esercitare nella compilazione de' costituti, cui son soggetti i capitani al loro arrivo. Art. 4.

468. Gli stessi agenti della regìa possono prender conto delle fedi d'immessione in ritardo, e verificar sempre, a lor piacere, i registri doganali e di navigazione, intervenire benanche per ogni sera alla chiusura di essi ed apporvi la loro firma. Art. 5.

---

(1) Queste Istruzioni furono date nella istallazione della prima regìa interessata, l'appalto della quale era stato preso dal signor Dupont, e dopo il nuovo appalto dell'attuale regìa stipulato colla società anonima, esse son rimaste tuttavia nel pieno loro vigore.

469. I commessi e gli agenti della regìa possono tenervi de' registri particolari, indipendentemente da quelli di cui si fa uso dagl' impiegati dell' amministrazione generale. Art. 6.

470. Gl' impiegati de' dazj indiretti sono nell' obbligo, prima di consegnare a' contribuenti le rispettive bollette o lasciapassare, di passar tali carte agli agenti della regìa, i quali, dopo presane conoscenza, debbono munirle della loro firma, e quindi passarsi a' conduttori. Art. 7.

471. Ne' casi d' infrazione alle leggi ed a' regolamenti in osservanza ove gl' impiegati locali incorressero in qualch' errore, i commessi, e gli agenti della regìa sono autorizzati a domandarne la correzione; ma se i suddett' impiegati si ricusassero di deferire alla dimanda allora dovranno questi redigere un processo-verbale unitamente agli agenti della regìa, nel quale si dee descrivere il fatto, ed enunciarsi le osservazioni degli uni e degli altri, e così formato dovrà quindi rimettersi a' superiori per le corrispondenti risoluzioni.

Se poi questo processo-verbale non si vorrà redigere dagl' impiegati doganali, essi in tal caso son soggetti alla immediata sospensione, ed anche alla destituzione del loro impiego, secondo le circostanze. Art. 8.

472. Nel caso di dubbio sulla qualità o quantità di una merce qualunque, in confronto di quella indicata nelle carte di accompagnamento, i commessi e gli agenti suddetti della regìa sono benanche autorizzati a dimandare che sia soggettata di nuovo al peso od alla visita, purchè la merce sia tuttavia innanti alla officina doganale. Art. 9.

473. Quando i commessi, gli agenti o la forza della regìa avessero di bisogno di quella dell'amministrazione generale, o dell' intervento di alcuno de' suoi impiegati, per l' arresto di qualche contrabbando, possono dirigerne la dimanda a' capi-posti o agl' impiegati superiori dell' officina, i quali sono nell' obbligo di prestarsi a tal' invito sotto la loro più stretta responsabilità, purchè il posto però non resti scoverto di forza.

I piloti ed i comandanti delle scorridoje doganali son benanche chiamati di prestarsi a dar mano forte agli agenti della regìa per l'arresro de' contrabbandi Art. 10.

474. Gli agenti, i commessi e qualunque indivi-

duo della règia sono autorizzati a sorprendere le frodi e compilare i verbali sulle medesime in ogni tempo ed in ogni luogo, serbando le formalità prescritte dagli stabilimenti in vigore. In questi verbali debbono intervenire i ricevitori e gli altr' impiegati de' dazj indiretti sotto la loro più stretta responsabilità. Art. 11. (1)

475. I medesimi agenti e commessi della regìa possono assistere alle perizie ed agl' incanti degli oggetti in confisca, non che alla difesa e disbrigo delle cause de' contrabbandi presso i giudici competenti, senz' abrogarsi a ciò ch' è stabilito intorno alla parte che debbono prendervi per dette cause gl' impiegati dell' amministrazione e gli avvocati della medesima. Art. 12.

476. Gli stessi agenti della regìa possono andare e starvi in qualunque delle officine di percezione e de' posti di guardia. Art. 13.

477. È messo in arbitrio del reggisore o de' suoi commessi di destinare delle persone di loro scelta fra quelle però già riconosciute ed approvate da esso direttor generale, tanto a bordo delle castaudelle e scorridoje, quanto delle golette. Art. 14.

478. I registri che si spediscono dalla direzion generale alle direzioni delle provincie, per distribuirsi alle officine doganali, oltre il bollo dell'amministrazione debbono aver quello della règia, cui sarà benanche comunicata una copia de' verbali redatti sulla recezione, che i direttori debbono trasmettere alla direzion generale. Art. 15.

479. Nella fine di ogni anno dell' esercizio della regìa, ogni ricevitore dee spedire all' amministrazione generale i registri tenuti nel corso dell' anno, on-

---

(1) Qui dee farsi osservare, che la redazione de' verbali per le frodi, contravvenzioni e pe' contrabbandi a' termini dell' articolo 14 della legge sul contenzioso, pubblicata posteriormente alle presenti istruzioni, è deferita a' ricevitori esclusivamente.

Or dunque, nè gli altr' impiegati de' dazj indiretti nè gli agenti della regìa son chiamati a redigere i detti verbali, ma solo ad intervenire nella loro compilazione ed apporvi la loro firma, perchè in forza dell' articolo 40 del contratto dell' attuale regia la loro intervenzione è autorizzata in tutte le operazioni della dogana.

d' eseguirsi la verifica ed il confronto de' nuovi spediti ad ogni officina doganale con quelli ritirati. Art. 16.

480. Nel principiarsi un nuovo registro, al termine del vecchio, i commessi della regìa sono autorizzati a verificare quest' ultimo, per rilevare se sia terminato interamente ed apporre la loro firma alla chiusura, ciò ch'è posto sotto la responsabilità degl' impiegati che ànno il carico del registro in quistione. Art. 17.

481. Ne' primi giorni di ciascun mese ogni ricevitore è nell' obbligo di consegnare al commesso della regìa uno stato de' prodotti della sua officina da lui sottoscritto; stato che dovrà servire di base al conto generale della regìa. Art. 18.

482. In provincia gli agenti ed i commessi della regìa possono corrispondere co' capi di servizio dell' amministrazione generale e co' direttori delle provincie medesime, per tutto ciò che riguarda esecuzione di leggi, regolamenti ed ordini dell' amministrazione generale. Per tutt' altro il solo reggisore è quello che ha la corrispondenza col direttor generale. Art. 19.

483. Ne' casi in cui gl' impiegati de' dazj indiretti sieno nell' obbligo di conservare le chiavi di qualche magazzino, i commessi della regìa debbono anch' essi tenerne una del medesimo. Art. 20.

484. Il dritto che accorda la legge agl' impiegati dell' amministrazione generale, allorchè si accorgessero che i generi sien mal valutati da' negozianti o proprietarj, è reso comune agli agenti della regìa. Art. 21. (1)

FINE.

(1) Il dritto di cui si fa menzione in quest' ultimo articolo è quello che si è accordato agl' impiegati de' dazj indiretti dalla legge doganale del 19 giugno 1826, art. 67 e 104.

# TAVOLA ALFABETICA

*La citazione in numeri arabi è relativa agli articoli, non giù alle pagine.*

## A

Acqua di mare. L'uso di essa è proibito: eccezione a questo divieto, e limitazione prescritta dell'uso suddetto. Art. 445.

Acquate non rivelate. Ved. dazj di consumo.

Affari de' dazj indiretti. Per tali affari tanto i processi-verbali, gli atti di arresto in contrabbando, quanto le citazioni, gli affissi e le ratifiche possono farsi indistintamente in tutt'i giorni anche festivi, eccetto il caso previsto nell'articolo 130. Art. 284.

Agenti de' dazj indiretti. Sono uffiziali di polizia giudiziaria per gli affari doganali. Art. 203. Non sono autorizzati a deferire il giuramento a' periti e testimonj generici e di reperto, 209. Come può supplirsi a tale mancanza, 210. A chi è accordata tal facoltà dal codice d' istruzione criminale francese, 211.

Agenti sanitarj. Son chiamati ad accorrere negli approdi illegali de' bastimenti, e ne' casi di naufragi per assistere alle operazioni doganali, ed alla compilazione del verbale. Ved. Approdi di bastimenti per fortuna di mare in luoghi proibiti.

Alunni. Nelle vacanti ricevitorie son preferiti agli estranei Art. 33.

Ammende dovute per contravvenzioni alle leggi ed a' regolamenti de' dazj indiretti. Chi sarà preferito in concorrenza di più creditori. Ved. Amministrazione generale.

Amministrazione generale. Alla sua giurisdizione furono deferite le dogane, la navigazion di commercio, ed i generi di privativa. Art. 1. Essa è composta, fra l'altro, da una direzione generale residente in Napoli, ed in ogni provincia, da una direzione provinciale, 2. È dessa preferita a tutt'i creditori per le confische, dritti, ed ammende sui generi arrestati in contrabbando, 291. Azioni che sono state ad essa attribuite pe' contrabbandi e per le contravvenzioni. Ved. Azioni attribuite all' amministrazione generale ec.

Amministratori generali. Loro incarichi. Art. 59. Ved. anche Direzioni della gran-dogana ec. Possono supplire il direttor generale in di lui assenza, 60.

Animali di vita. Per questi animali dal giorno 1 al 15 di ottobre di ciascun' anno dovrà farsi una seconda verifica generale (la prima è all' epoca de' 15 marzo). Qual' è la pena e procedura ove in questa che in quella precedente, ed in ogni altro tempo, si rinvenissero animali non rivelati. Art. 390 e 391.

Animali pecorini, caprini e porcini. Nel menarsi al pascolo non possono dividersi a più branchi; ed ove si dividessero senz' aversi alcuna bolletta, qual'è la pena e procedura. Art. 392 e 393. Se si trovassero con bolletta di un casale di mezzo pascolando nel territorio di un capo-casale e viceversa, ivi.

Animali vaccini e bufalini. Se gl'impiegati doganali si avvederanno di essere stati rivelati degli animali per un dazio minore dell'effettivo, come un bue per vacca, qual'è la pena e procedura. Art. 388 e 389. Quando sieu rivelati per un numero minore ed ove il numero secondo il rivelo si troverà maggiore, ivj.

Appelli. Gl'appelli dalle sentenze de' giudici de' dazj indiretti debbono portarsi innanzi a'tribunali civili delle provincie o de'valli. Art. 182. Esso è meramente devolutivo, 183. Fino al valore di ducati 20 le sentenze sono inappellabili, eccetto quelle per generi di privativa, ivi. Termine per produrre l'appello, 184. L'atto di appello dee contenere la citazione, 185. Tempo in cui 'l tribunale dee risolvere sull'appello, 186. Le sentenze in grado di appello ed in 1.ª istanza debbono contenere l'ordinativo dell'arresto personale, ed ove si fosse omesso, il giudice ed il tribunale debbono aggiungerlo alla dimanda dell'amministrazione, 187. In grado di appello, ed in prima istanza, le cause debbon essere trattate sommariamente, 188. La parte intimata può produrre l'appello incidente, 189. Se siesi appellato per uno de' capi della sentenza, si potrà degli altri appellare incidentemente, 190. Pena cui va soggetta la parte succumbente, 191. Come dee regolarsi la notificazione delle sentenze, anche quando il patrocinatore abbia abbandonato la difesa o fosse morto, 192 e 193. Casi di procedura pe' quali la legge del contenzioso non ha fatto eccezione, 194. Dalle sentenze emesse in via correzionale quando è ammesso l'appello, 243. A chi è accordata la facoltà di appellare, 247. Termine per produrlo, 248. Pendente l'appello è sospesa l'esecuzione della sentenza, 249. Decadenza dall'appello, 250 e 251. Tempo in cui dee decidersi sull'appello, 252. È ammessibile avverso l'ordinanza del giudice regio emessa in piedi dell'atto di coazione del ricevitore. 267.

Approdi di bastimenti per fortuna di mare in luoghi proibiti. Procedura degl' impiegati doganali che debbono recarsi sul luogo. Art. 297. Son chiamati anche ad accorrere gli agenti sanitarj e della marina, dovendo questi ultimi dare il loro avviso sull'approdo, ivi. In mancanza di essi si debbono interpellare i sindaci comunali, ivi. Le stesse autorità sanitarie e di marina in unione degl' impiegati doganali, son pure chiamati ad assistere ne' casi di naufragi e redigere insieme il verbale corrispondente. Nota al cit. art. 297.

Argento massiccio provveniente dell' estero. È soggetto al bollo. Ved. Bollo, ossia marchio di garantia.

Arresto di contrabbandieri. Ved. Contrabbando.

Arresto personale. Ved. Appelli, Coazione. L'amministra-

zione non è soggetta a fare il deposito anticipato per gli alimenti, ma il detenuto povero dimandandoli, potrà ottenerli. Art. 271,

Atto di consegna di bastimenti ed altri mezzi di trasporto. Sua formola. Art. 327.

Atto di cauzione. Sua formola. Art. 308.

Atto di coazione reale e personale. Ved. Coazione. Ricevitori.

Atto di riconoscimento. Se dopo la consegna di esso, il bastimento sarà cambiato di forma o di misura nel tonnellaggio dovrà pure cambiarsi lo stesso atto. In caso di contravvenzione. pena e procedura. Art. 404, e 405. Se tale atto sarà disperso il proprietario è tenuto a giustificarne la dispersione. In mancanza di questa pruova, pena e procedura, 406, e 407. È proibito di dare, vendere, cambiare o prestare tal' atto. Contravvenendo a questo divieto, qual' è la pena e procedura, 411. L' atto debb' esser' esibito alla commessione marittima dalla quale fu rilasciato nel caso che il bastimento sarà predato dal nemico o si sarà perduto, bruciato o venduto. Pena e procedura pe' contravventori, 412, e 414. Dee depositarsi nella dogana fra 24 ore dall'approdo del bastimento ne' porti del regno. Contravvenendosi, qual' è la pena e procedura, 415 e 416.

Azioni attribuite all' amministrazione in fatto di contrabbandi e contravvenzioni. Quali sono tali azioni. Art. 100 a 102. L' azione civile dee istituirsi secondo la legge del contenzioso, ma l' azione correzionale giusta il rito penale, 103.

Autorità di marina. Son chiamate a dare il loro avviso sull' approdo illegale de' bastimenti, e di assistere ne' casi di naufragi. Ved. Approdi di bastimenti ec.

## B

Bandiera di altra potenza. È proibito di covrire con essa il bastimento senza permesso del Governo. Ved. Patente.

Bastimento. Chi vorrà costruirlo o dare ad esso una nuova forma, è nell' obbligo di darne notizia alla commessione marittima. In caso di contravvenzione, pena e procedura. Art. 402, e 403. Se desso è forestiere e si farà riconoscere come se fosse del regno, qual' è la pena e procedura, 408 e 410. Se verrà predato dal nemico o si sarà perduto, bruciato o venduto, obblighi del proprietario. Ved. Atto di riconoscimento. Quelli al di sopra di 20 tonnellate tanto addetti nel golfo e nelle isole di Napoli, e nel golfo di Palermo al trasporto de' carboni, della calce e di altri generi, quanto destinati su tutte le coste del regno al trasporto del brecciale sono esenti dal dritto di tonnellaggio. Ved. Dritto di tonnellaggio. Non possono intraprendere altri caricamenti senza permesso. Pena e procedura pe' contravventori. 422, 424.

Bisciutterie estere. Son soggette a bollo. Ved. Bollo, ossia marchio di garantia.

## C

mento debbono esibire presso il consolato del Governo tutte le carte di navigazione. Ved. Carte di navigazione. Al loro arrivo ne' porti son' obbligati di fare fra 24 ore il costituto di navigazione agl' impiegati delle dogane, della salute, della marina e della polizia. Ved. Costituto di navigazione. Quantità di sale e di tabacco che gli è permesso di avere a bordo se provvengano dal Mediterraneo o da fuori lo stretto di Gibilterra. Ved. Sale Tabacco ec. Son tenuti dichiarare tale quantità di sale e di tabacco, ivi. Debbon anche dichiarare la quantità di polvere da sparo che tengono a bordo. Ved. Nitro.

Carte di navigazione. Vendendosi all'estero un bastimento del regno il capitano dee esibire presso il consolato del Governo tutte le carte di navigazione di cui era munito il bastimento. Pe' contravventori, pena e procedura. Art. 420, 421.

Carte da giuoco. Non son' ora comprese fra' generi di privativa. La loro fabbricazione si è resa libera fin dal 1 gennajo 1827. I fabbricanti debbono pagare il dritto di bollo, provvedersi de fogli a contorno fabbricati dall' amministrazione generale, e per essa dall' appaltatrice di tali fogli signora Guillaut. Altri obblighi e doveri di essi fabbricanti. Pena per le contravvenzioni e per le frodi di dette carte. Art. 442.

Cassieri delle privative. Loro incarichi. Art. 64.

Cause de' dazj indiretti. Tanto in prima istanza, che in grado di appello debbon essere trattate sommariamente. Ved. Appelli.

Cauzione. Sua formola. Ved. Atto di cauzione. I ricevitori ed i contabili debbono prestarla in iscrizione sul gran libro. Art. 85. Quella che da essi si trova data, può valere in conto od in totalità 86. Il direttor generale dee presentare al ministro delle finanze uno stato in cui dovrà essere determinata la somma cui dee ascendere la cauzione di ciascuno., 87. Se tali agenti contabili non adempiano la cauzione respettiva, son riguardati come dimessi, 88. Quelli interini e provvisorj, debbono anche dare una mallevaria, 89. Fin che questa non sia prestata, non ricevono soldo, nè indennità, ivi. Per lo scioglimento della cauzione, e per la cancellazione della iscrizione, son determinate le formalità, che si richieggono, 90.

Censuarj, locati e fittuarj del tavoliere di Puglia. È loro proibito di fare alcun commercio col sale che ad essi si dispensa dal Governo. Pena pe' contravventori. Art. 443.

Cereali. Loro estrazione pe' mulini per via di terra. Debbono dichiararsi. Trovandosi altra specie non soggetta a dazio, o soggetta a dazio minore, pena e procedura. Art. 399.

Citazione. Formola di quella che dee spedirsi ne' giudizj correzionali. Ved. Procedura correzionale.

Coazione. L' amministrazione generale ha dritto di procedere alla esecuzione reale e personale in forza di un titolo esecutivo. Art. 261. Quali atti di autorità son considerati titoli esecutivi, 262

a 264. I ricevitori àn la facoltà di spedire atti di coazione, 1.° contra i debitori di dazj non pagati; 2.° contra i contravventori di ammende non eccedenti ducati dieci; 3.° contra i debitori solidali garanti del dritto di consumo sul vino de' casali di Napoli, 265. Regolarità che debbano serbarsi nella spedizione di tali atti, 266. Debbon essere avvalorati da una ordinanza del giudice regio, ivi. Notifica di essi, ivi. In forza di questi atti per qual somma può aver luogo l'arresto personale: quistioni elevate su tal'oggetto, 268 Come debba essere regolata la vendita degli oggetti eseguiti per effetto de' titoli sopra espressi; 269. Pel pignoramento de' mobili, e per l'espropriazione degli immobili qual'è il procedimento respettivo, 270. Si possono anche spedire degli atti di coazione reale e personale in forza di decisioni amministrative, 1.° contra qualunque impiegato destituito, che ha ricusato rimettere la sua commessione, i registri, o di dare i suoi conti; 2.° contra ogni ricevitore o contabile che non avesse rimesso i prodotti della percezione, o si fossero trovate somme mancanti in cassa. Da chi possono spedirsi tali decisioni amministrative, 274. Ritualità che debbono osservarsi per l'esecuzione di tali decisioni, a' termini del tit. VII. del real decreto de' 1 di febbrajo 1818, e disposizioni che in esso si contengono, 275. e nota al medesimo. Tali atti di coazione possono anche notificarsi per mezzo de' preposti doganali, 276. Non possono impugnarsi che per mezzo di reclami alla gran-corte de'conti, reclami che sono devolutivi, e non sospensivi, 277. Formole di questi atti di coazione. Ved. alla fine del secondo libro.

Commessi. Son preferiti agli estranei nelle ricevitorie di risulta. Art. 33. Loro ascensi allo stesso impiego, ivi. Se rimpiazzeranno altri commessi di classe e soldo maggiore, non è ad essi accordata alcuna indennità, 47. Debbono essere addetti alle dogane ed officine che corrispondono alle loro classi, 93.

Commessioni marittime. Ved. Atto di riconoscimento, Bastimento.

Commessarj di polizia. Son chiamati ad intervenire nelle visite domiciliari. Ved. Visite domiciliari.

Condanna in contumacia. La parte può presentare la sua opposizione. Art. 173. Motivi ch' essa dee contenere, 174. Se per due volte si renderà contumace, che risulta per dritto, 175. Se di più contravventori, on solo si presenta alla udienza, il giudice può risolvere, per essersi dispensata la richiesta riunione di contumacia, 177. E se di più imputati di contrabbando un solo comparisse in giudizio, agli altri non è accordato il rimedio delle eccezioni, 289. La condanna contra più persone prevenute di frode, può eseguirsi solidalmente, 290.

Conduttori di generi e mercanzie. Sono essi soli riconosciuti ne' casi di frodi, nè si accorda l' intervenzione od opposizione del terzo. Ved. Contrabbando. Sono tenuti solidalmente. Ved.

flagranza, e di arresto de' contravventori, 106, e 107. Formalità che si richieggono nella redazione del verbale e suggellamento de' generi, ivi. Procedimento nel caso di fuori flagranza, 215 a 223. Quand' è sorpreso sui bastimenti, qual' è la procedura, 225. La legge non riconosce nel contrabbando, che i soli conduttori de' generi, nè accorda l' intervenzione od opposizione del terzo, 288. Quando ad esso è unito un reato a chi è deferita la competenza. Ved. Reato.

Controlori. Loro nomina. Art. 32. e 23. Se rimpiazzeranno gl' ispettori non àn dritto alla indennità di soldo, 42.

Conventi de' padri mendicanti. Per le contravvenzioni agli stabilimenti de' generi di privativa che si possono verificare in tali conventi, qual' è la pena stabilita. Art. 447.

Costituto di navigazione. I capitani di bastimenti al loro arrivo ne' porti del regno, debbono fare il loro costituto fra 24 ore agl' impiegati delle dogane, della salute, della marina e della polizia intorno alla loro provvenienza ed alle notizie di mare ec. Pe' contravventori pena e procedura Art. 425 e 426.

Cuoi esteri a concia e a mezza concia. Sono soggetti a bollo. Ved. Bollo per le manifatture forestiere.

## D.

Dazj di consumo. Impiegati addetti alle officine di questo ramo. Art. 20. Generi soggetti a tali dazj non dichiarati e quindi sorpresi senza bolletta a cautela, pena e procedura, 370 e 372. Se nella verifica sarà rinvenuta diversa dalla dichiarazione la quantità, la qualità, il numero o il peso pena e procedura, 373 e 374. Se colla nuova visita si troverà esservi eccesso nella quantità o nel numero; e se la specie si troverà diversa da quella descritta nella bolletta, pena e procedura, 375. Se fossero tali generi sorpresi senza bolletta di spedizione nel tratto che divide le officine di percezione da' posti di guardia, pena e procedura, 376. Tranne la linea de' capo-casali in cui i generi sorpresi senza bolletta sono soggetti a pena, è libera la loro circolazione nell' interno di ciascun casale con delle prescritte limitazioni. Ne' casi di contravvenzione, pena e procedura, 377 e 379. Se si raccoglierà in Napoli, o s' immetterà ne' casali vino, mosto, acquate o vino passato per vinaccia, si dee fare il rivelo di tali generi, e trovandosi minore la quantità di quella rivelata, pena e procedura, 380 e 382. I riveli di tali generi debbono farsi fino al 30 novembre di ciascun anno: se in questo frattempo si estraessero da' cellaj o si vendessero senza permesso degli agenti doganali, pena e procedura, 383 e 385. Il vino diretto da un casale ad un'altro, o dal territorio franco a' casali, o da questo territorio e da quello de' casali a Napoli, dovrà essere accompagnato da una bolletta, pena e procedura in caso di

contravvenzione, 386. Da che incomincia la raccolta, immessione o deposito del vino, gl'impiegati doganali son chiamati a vegliare sulla esattezza de' riveli. L'amministrazione generale potrà disporre in seguito una verifica generale per assicurarne di essi l'integrità. Per le mancanze che potranno verificarsi, pena e procedura. 387. Se il genere rivelato per trasportarsi da Napoli a' casali non si ritrovasse ne' recipienti, o non fosse soggetto a dazio di consumo, o soggetto a dazio minore, pena e procedura, 397 e 398. Per que' generi che si trovassero occultati fra altri generi soggetti o non soggetti a tali dazj di consumo, o nascosti nelle carrozze, calessi, traini o sopra cavalcature, pena e procedura, 400 e 401.

E.



F.



G.

e procedura. Art. 309 e 310. Se nella verifica la qualità e la specie de' generi, delle mercanzie o derrate sarà rinvenuta diversa di quella dichiarata, pena e procedura, 315 e 316. Se sarà ritrovata differente nella misura di larghezza, pena e procedura, ivi. Se i generi saranno rinvenuti eccedenti nel numero, nel peso o nella misura di lunghezza, pena e procedura, 317. Se si trovassero generi a bordo de' bastimenti non rivelati, dopo scors' i termini del manifesto e della dichiarazione, pena e procedura, 318 e 319. Se si trovassero nascosti ne' controfoderi e nascondigli di casse e di altri mobili o confusi con altri generi, pena e procedura, 320 e 321. Se nascosti nelle pareti ed altri nascondigli del bastimento, pena e procedura 322 e 323. Se si trovassero generi indigeni non descritti nella bolletta, pena e procedura, 324 e 326. Se dopo la dichiarazione e prima di rilasciarsi la bolletta a pagamento, sarà la qualità e la specie rinvenuta diversa, pena e procedura, 328. Se tale varietà si rinvenisse dopo rilasciata la bolletta, pena e procedura, 329. Se si trovassero eccedenti dopo rilasciata la bolletta, pena e procedura, 330, e 332.

Generi indigeni esenti da dazio all' esportazione. Formalità cui son soggetti nella loro esportazione: ne' casi di contravvenzione pena e procedura, 333 e 335. Quelli soggetti o dazio all'esportazione, se s' infrangono le richieste formalità nella loro spedizione in cabotaggio, pena e procedura, 336 e 337. Se si troveranno a bordo non compresi nella bolletta a cautela, pena e procedura, 339. Se si troveranno differenti nella specie di quella descritta nella bolletta, pena e procedura, 340. Se non si troveranno uniformi nella quantità con quella notata nella bolletta pena e procedura, ivi. Per gli stessi generi indigeni esenti da dazio all' esportazione spediti in cabotaggio, formalità che si richieggono: in caso di contravvenzione, pena e procedura, 341. Se nella verifica se ne trovassero soggetti a dazio all' estrazione, pena e procedura, 342. Se s' imbarcassero o sbarcassero senza permesso della dogana, pena e procedura, 349 e 350. Qual' era la pena presso i romani per quest' ultima contravvenzione, nota al citato articolo 349.

Generi e mercanzie soggette a bollo. Ved. Bollo. I generi suscettivi di bollo non possono circolare nell' interno dell' isola di Sicilia col solo bollo della città di Messina. Ved. Porto-franco di Messina. Per l' importazione de' generi e mercanzie, transito e travasi e per la loro riesportazione Ved. Porto-Franco di Messina.

Generi e mercanzie nel deposito della gran-dogana di Napoli e di Palermo. V. Deposito.

Generi soggetti a dazj di consumo. Ved. Dazj di consumo.

Gerente di uffizio. Ved. Ricevitori.

Giudici de' dazj indiretti. Sono stabiliti in Napoli, Palermo. Messina, nelle provincie e ne' valli. Art. 162. Chi è di essi competente quando il verbale fosse stato redatto dal fondaco di

## I.

## L.

Lavori esteri di argento e di oro. Sono soggetti al bollo di garantia. Ved. Bollo, ossia marchio di garantia.

Legge. Quella de' 24 febbrajo 1809, in cui era contenuto il titolo del contenzioso de' dazj indiretti finora in vigore, è stato questo abolito e derogato. Art. 292.

Lettera. Quella diretta a' sindaci locali negli approdi illegali de' bastimenti, sua formola. Art. 300.

Locati di Puglia. Ved. Censuarj ec.

## M.

Manifatture. Quelle indigene munite del bollo di fabbrica se si trovassero spedite in cabotaggio ne'dominj di quà dal Faro senza il bollo doganale, ma col solo bollo di fabbrica de' dominj di là dal Faro, e viceversa, qual' è la pena e procedura. Art. 343 e 344. Quelle estere soggette a bollo. Ved. Bollo per le manifatture forestiere.

Manifesto. I capitani di bastimenti son tenuti di darlo agli impiegati de' dazj indiretti fra le 24 ore dal loro arrivo ne' porti anche se non portassero alcun carico. In caso di contravvenzione pena e procedura. Art. 306, nota al medesimo sulle pene in cui s' incorreva presso i romani ed art. 307. Precauzioni che debbono usare gl' impiegati doganali per l' adempimento di tal manifesto. Nota all' articolo 426.

Marchio di garantia. Ved. Bollo, ossia marchio di garantia.

Mercanzie. Per quelle soggette a bollo. Ved. bollo Quelle esistenti nel deposito della gran-dogana di Napoli e di Palermo, ved. Deposito.

Merci di dogana e di consumo. Si possono vendere colle formalità stabilite se sieno soggetti a marcimento. Art. 133. Il prodotto dee versarsi nella tesoreria generale, 134. Non può eseguirsi di essi però la vendita, se prima il giudice non abbia assicurata la pruova generica, 135.

Mezzi di trasporto. Ved. Contrabbando, Atto di consegna, Confische, Generi e mercanzie proibite.

Mosto. Se non vien rivelato, pena. Ved. Dazj di consumo.

## N

Naufragi. Ved. Approdi di bastimenti ec.

Nitro. Se si fabbricasse questo genere di privativa senza un contratto di appalto, qual' è la pena. Art. 441, n. 1. I partitarj debbono dare tutto il nitro ch' estraggono, anche se fosse maggiore di quella quantità convenuta, ivi, n.° 2.° Quando se ne vendesse o cambiasse, qual' è la pena, ivi n.° 3. Tali pene

per la fabbricazione del nitro in contravvenzione, sono applicabili alla fabbricazione della polvere da sparo, ivi n.° 4. Ogni quantità di polvere maggiore di mezzo rotolo, e di nitro maggiore di un rotolo, ancorchè fabbricata per conto dell' amministrazione non può conservarsi o trasportarsi senza bolletta, ivi n.° 5. Sono anche applicabili alle polveri ed a' nitri le leggi ed i regolamenti circa il divieto dell' importazione ed esportazione degli altri generi di privativa, ivi n.° 6. I capitani di bastimenti giunti dall' estero non possono tenere a bordo che una limitata quantità di polvere fabbricata in territorio straniero, ivi n.° 7.

## O

Obbligo. Quello col quale i capitani di bastimenti si assoggettano a pagare la multa in cui sono incorsi. Formola. Art. 290.

Officine di dazj di consumo. Ved. Dazj di consumo.

Officine di garantia. Ved. Bollo ossia marchio di garantia.

Orfani degl' impiegati dei dazj indiretti. Ved. Pensioni.

Oro. Quello massiccio introdotto dall'estero Ved. Bollo ossia marchio di garantia.

Orologi esteri. Son soggetti a bollo. Ved. Bollo ossia marchio di garantia.

## P

Patente. È vietato a' capitani di bastimenti di prendere patenti o inalberare bandiera di altra potenza senza permesso del Governo. Contravvenendo pena e procedura. Art. 417 e 419.

Pelli indigene di qualunque specie. Son soggetti a bollo. Ved. Bollo per le manifatture indigene.

Pensioni. Quelle delle vedove e degli orfani degl' impiegati de' dazj indiretti son pagate dalla tesoreria generale. Art. 97.

Periti e testimonj generici e di reperto. Avvertimento che dee farsi ad essi prima delle loro dichiarazioni. Art. 208. Giuramento che debbono prestare. Ved. Agenti de' dazj indiretti.

Perizia. Si può d sporre quando la parte sostenesse che i generi sorpresi non sieno in frode. Art. 181. Quando il valore di tali generi fosse minore di ducati dieci, il giudice può decidere senza perizia, ivi. La perizia dee sempre eseguirsi dagl' impiegati delle regie dogane per la ricognizione della specie, ivi. Quando poi dee servire per altr'oggetto, Ved. la nota al citato articolo 181.

Pignoramento di mobili. Ved. Coazione.

Piloti. Se rimpiazzeranno i comandanti delle golette è loro accordata una indennità Art. 45.

Polvere da sparo. Contravvenzioni di questo genere di privativa. Ved. Nitro. Salaccio, Nitro ec. Sale, Tabacco ec.

Porto-Franco di Messina I generi soggetti a bollo non posso-

no circolare nell'isola col solo bollo di consumo della città di Messina. Per le contravvenzioni, pena e procedura. Art. 364. I generi che s' immettono nel porto-franco son soggetti alle formalità doganali, 365. Nella loro riesportazione per l' estero senza certe carte determinate, pena e procedura, 366 e 368. Se si troveranno generi non riportati nel foglio di spedizione, o si rileverà la mancanza di qualche lasciapassare o di spedizione per trabalzo, pena e procedura, 369.

Poveri. Arrestati per contravvenzioni doganali non possono restare in prigione che pel tempo di sei mesi, tempo che potrà pure abbreviarlo il ministro delle finanze se lo crederà conveniente. Art. 272. Domandando gli alimenti, possono ottenerli dall'amministrazione. Ved. Arresto personale.

Procacci e vetture pubbliche. Le merci che trasportano debbon essere descritte nel foglio di viaggio: trovandosene non descritte pena e procedura. Art. 354 e 355.

Procedura correzionale. I giudizj debbono istituirsi secondo il rito penale. Art. 199. Procedimento de' giudici de' dazj indiretti, 228. Dee precedervi l' istanza dell' amministrazione 229. Formola dell' atto di citazione 230. Atti di procedura per la decisione della causa, 232 a 242.

Processo-verbale. Son chiamati a redigerlo i ricevitori. Art. 116. Ritualità da osservarsi nella sua redazione, ivi. Debb' essere sottoscritto da tutti gl' intervenuti, e di chi non sa scrivere dee farsi menzione, 117, 122 a 124. Si dee compilare secondo il modello dato dalla legge del contenzioso 118. Se i ricevitori ricusassero a redigerli o mancassero di osservare le ritualità stabilite, son chiamati responsabili presso l'amministrazione, e son anche soggetti a pene amministrative, 125. Se la parte è presente nella sua compilazione, dee darsi ad essa una copia colla citazione a comparire innanzi al giudice competente, 126. Se dessa è assente, come dee regolarsi la notifica, 127. Se la frode non cecede i ducati dieci, come dee farsi la citazione, 128. In quanti originali dee compilarsi, 129. Tempo in cui dee farsi da' capienti la ratifica di esso, ed innanzi a quale autorità, 130. Quand' è ratificato da' capienti fa fede in giudizio fino all' iscrizione in falso, 152. La mancanza della ratifica fa perdere la sua validità, e può anche impugnarsi come nullo, 153 e 154. Se le forme di esso possono elevarsi a nullità, 155. Quand' è vietato alle parti d' impugnarlo, ed a' giudici di prenderne conoscenza, 156. Quando esso diviene un titolo esecutivo, 157. Come dee istituirsi 'l giudizio della iscrizione in falso e quando tale azione non può essere ammessa, 158 e 159 Tempo in cui dee risolverla la gran corte criminale, 160. La parte succumbente è soggetta ad una multa, 161. Le nullità corse nel processo-verbale possono emendarsi e supplirsi, 178. In caso di nullità non potrà mai impedirsi la confisca de' gene-

R.

nelle provincie co' capi del servizio dell' amministrazione; ma col direttor generale è il solo reggisore che ne ha la corrispondenza, 482. I commessi debbon anche tenere una chiava de' magazzini di cui ànno altra chiave gl' impiegati doganali, 483. Il dritto accordato agl' impiegati dell'amministrazione sui generi mal valutati, è reso comune agli agenti della regia, 484.

Regia delle dogane di Sicilia. Tempo di questo appalto e somme assicurate al Governo. Art. 461. Cauzione che ha dato la compagnia, e condizioni apposte in caso di mancanza, 462. Tutti gli altri patti sopra riportati, convenuti col contratto per le dogane e dazj di consumo di Napoli furono egualmente stipulati col contratto per le dogane di Sicilia, 463.

Reperto. Sua definizione. Art. 201 e 202.

Reste ne' casali. Se nella verifica de' generi esistenti nalle botteghe lorde se ne trovassero eccedenti a quelli descritti nel registro degli esercenti, pena e procedura. Art. 394 e 395. Se si sorprendano de' generi senza bolletta nell'atto della immessione in tali bottegha, pena e procedura, 396.

Ricevitori. Han dritto alle ricevitorie di un soldo maggiore. Art. 33. È ad essi assegnato un gerente di uffizio in caso di trascuraggini, 51. Durata di questo gerente, 52. Son tenuti a prestare una cauzione corrispondente. Ved Cauzione. Il loro rimpiazzo com' è regolato, 49. Debbon essere addetti alle dogane che corrispondono alle loro classi, 93. Son chiamati a compilare i verbali per le contravvenzioni e pe' contrabbandi. Vad. Processo-verbale. Sono autorizzati a spedire degli atti di coazione reali e personali. Ved. Coazione. Se essi ed altri contabili non rimettessero i prodotti della percezione, o si trovassero somme mancanti nelle loro casse, sono soggetti all' arresto personale ed alla esecuzione reale in forza di un atto esecutivo spedito in conseguenza di una decisione amministrativa. Ved. Coazione.

R

Ricevitorie, officine, e luoghi di maggiore o minore importanza. Son' oggetti rimessi a determinarsi collo stato nominativo del personale. Art. 94.

Ricorso nella corte suprema di giustizia. È accordato avverso le sentenze in grado di appello. Art. 195. Termine per produrlo 196. Forma di esso, 197. L' amministrazione è dispensata dal deposito, 198. Quando è ammesso avverso le sentenze emesse in via correzionale, 243. Quando avverso le sentenze e le decisioni preparatorie ed interlocutorie, 244. Quando si ammette prima della decisione sul merito, 245. Quando avverso le sentenze inappellabili, 246. A chi è accordata la facoltà del ricorso avverso le decisioni di appello, 253 e 254. Effetti del ricorso, 255. All' amministrazione è pure accordato il ricorso, benchè non figuri

come parte civile, 256 e 257. Termine per prodursi dopo la notifica della decisione diffinitiva, 158. Pendente questo termine la decisione resta sospesa, ivi. Motivi che dee contenere il ricorso, 259. L'amministrazione ha lo stesso obbligo della parte civile intorno alla notifica del ricorso alla parte in persona; e la mancanza di tale notifica produce la decadenza del ricorso, 260. Avverso le decisioni di appello sull' ordinanza del giudice regio emessa in piede dell' atto di coazione del ricevitore, è pura ammesso il ricorso, 267.

Rinunzia al giudizio. È nelle facoltà delle parti di farla e di sottoporsi alle condanne prescritte dalla legge. Art. 278. Ritualità necessarie per esser valida, ivi. Non si potrà in seguito procedere ad altro atto di procedura, ivi.

Ruolo di equipaggio. I capitani di bastimenti addetti alla navigazione per qualunque oggetto debbon essere muniti di un ruolo di equipaggio, giusta le disposizioni contenute nel real decreto del 1 di agosto 1816. Pena in caso di contravvenzione. Art. 427. Quali sono le disposizioni del citato real decreto, ivi.

## S

Salaccio. Quello prodotto dalle nitriere che quantità debba essere consegnata da' partitarj all' amministrazione unitamente al nitro grezzo. Art. 441, n.° 10. In caso di consegna al di sotto di quella stabilita, o di vendita di esso genere, qual' è la pena prescritta, ivi n.° 11.

Salaccio, Nitro e Polvere. Le Pene stabilite per le infrazioni agli stabilimenti circa i generi di privativa, sono applicabili alle contravvenzioni ed a' contrabbandi di Salaccio, nitro e polvere. Art. 441 n.° 12.

Sale. È compreso fra i generi di privativa. Per la sua fabbricazione, introduzione e vendita senza permesso, pena e procedura. Art. 429 e 431. La sua cristallizzazione delle acque salse o salate, e dalle salamoje, è proibita. Pena in caso d' infrazione, 432. La sua macinazione con mulini e mulinelli è vietata. Pena pe' contravventori, 433 e 437.

Sale, tabacco, polvere da sparo, carte da giuoco. Quantità di sale, di tabacco, di polvere da sparo, e di fascette di carte, che non può essere trasportata o conservata senza bolletta. Pena pe' contravventori, 436. Sono eccettuati i viaggiatori che portassero armi per una data quantità di polvere, ivi. Se alcun bastimento carico in tutto, o in parte di sale e di tabacco approdasse ne' porti del regno, qual' è la pena stabilita, 438, n.° 1. Qual quantità di sale e di tabacco può aversi a bordo, provvenendo dal Mediterraneo o da fuori lo stretto di Gibilterra, ivi n.° 2. Se sia sorpreso in una distanza di sei miglia dalle coste, qual' è la pena, ivi n.° 3. Se i bastimenti carichi in tutto o in

Sospensioni degl' impiegati. Ved. impiegati.

Stabilimenti di generi di privativa. Qual' impiegali vi sono addetti. Art. 23. Loro nomina, 33.

Stradale. È stabilito per l' introduzione per terra de' generi e mercanzie provvenienti dall' estero. Pena pe' contravventori. Ved. Conduttori di generi e mercanzie.

Suggellamento de' generi in frode. Formalità che si richieggono: debb' essetvi presente il giudice di circondario, o il sindaco comunale. Art. 120. e 212. Ved. Contrabbando.

T

Tabacco. È compreso fra' generi di privativa. La sua fabbricazione, introduzione e vendita è proibita. Pena pe' contravventori. Art. 434. Quantità, per la quale è vietato il trasporto sia in foglia che in polvare senza bolletta di accompagnamento. Pena in caso di contravvenzione, 435. Ved. Sale, tabacco ec.

Tavoliere di Puglia. Ved. Censuarj.

Tenenti. Loro scelta e nomina per la 1., 2., e 3. classe. Art. 32. Se rimpiazzeranno i controlori, è loro accordata una indannità, 43

Terre salsificanti di Taranto. L' uso di esse è equiparato alle contravvenzioni de' generi di privativa. Art. 444.

Testimonj. Ved. gli Art. 117, 178, 216, e 431 1. nota.

Tonnellaggio. Ved. Dritto di tonnellaggio. Bastimento.

Transazioni. Tanto pendente il giudizio, quanto prima della sentenza diffinitiva possono i contravventori ottenere la transazione, quantunque l' azione del contrabbando o della contravvenzione desse luogo ad un giudizio criminale. Art. 279. È nelle facoltà dell' amministrazione dopo la transazione di far cessare anche il giudizio correzionale 280. A chi è deferita la facoltà di ammettere i contravvantori alla transazione, 281. Le spese sono a carico degl' imputati transatti, 282.

Traslocazioni degl' impiegati. Ved. Impiegati.

U.

Uffiziale del contenzioso. Suoi incarichi. Art. 65. È chiamato ad intervenire al consiglio dell' amministrazione, 69.

Uffizio. Quello diretto a' Sindaci locali negli approdi illegali di bastimenti. Ved. Lettera di uffizio.

V.

Vedove degl' impiegati dell' amministrazione. Ved. Pensioni.

Venditori di tessuti esteri senza bollo Ved. Bollo per le manifatture forastiere.

Z.



*Fine della Tavola Alfabetica.*

# ERRATA

| Pag. | Ver. | In vece | leggi |
|---|---|---|---|
| 29 | 13 | conabili | contabili |
| 43 | 4 | ad e norma | ed a norma |
| 45 | 24 | le polvere | la polvere |
| 47 | 24 | al fon- | al fondaco |
| 52 | 33 | centenzioso | contenzioso |
| 53 | 2 | delle sua | della sua |
| 64 | 7 | di retinenza | di renitenza |
| 66 | 44 | destinto | distinto |
| 68 | 37 | degl' impiegati | dagl' impiegati |
| 69 | 20 | libera | libera |
| 70 | 24 | dalla causa | della causa |
| 71 | 39 | e ammesso | è ammesso |
| 72 | 8 | 169 | 179 |
| 72 | 22 | e quella | è quella |
| 77 | 9 | le parte | la parte |
| 81 | 1 | parte cirile | parte civile |
| 84 | 35 | inappellabile | inappellabili |
| 87 | 31 | porrà | potrà |
| 88 | 22 | anticpato | anticipato |
| 92 | 36 | nelle loto | nelle loro |
| 103 | 34 | ridimazione | vidimazione |
| 105 | 30 | naufragii | naufragi |
| 121 | 22 | merche | marche |
| 126 | 40 | regioni | ragioni |
| 129 | 2 | rimesta | rimasta |
| 129 | 35 | opposte | apposte |
| 131 | 14 | sulla verificate | sulle verificate |
| 140 | 15 | pariti | pareti |
| 140 | 19 | quintuplio | quintuplo |
| 141 | 34 | quantuplo | quintuplo |
| 143 | 2 | Genere indigeni | Generi indigeni |
| 150 | 9 | impiegati dal | impiegati del |
| 174 | 8 | Indigere | Indigene |
| 194 | 10 | libera di circolazione | libera circolazione |
| 181 | 10 | dal cavallo | del cavallo |
| 187 | 16 | alla pene | alle pene |
| 199 | 36 | pattagliando | pattugliando |
| 204 | 34 | revelo | rivelo |
| 219 | 10 | revelato | rivelato |
| 233 | 8 | tre mese | tre mesi |
| 236 | 21 | E supposto | È supposto |
| 238 | 2 | nell' atto | all' atto |